



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

LE RISORSE FINANZIARIE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNI 2004-2013 FNPS

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

DOCUMENTI APPROVATI DALLA CONFERENZA SULLE
POLITICHE SOCIALI

QUADRI SINOTTICI DISPOSIZIONI NELLE LEGGI
FINANZIARIE E NELLE PRINCIPALI LEGGI SULLE POLITICHE
SOCIALI

TABELLE RIEPILOGATIVE DELLE RISORSE 2004-2013

I VOLUME



CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE

Maggio 2013

Indice

Introduzione		» I
Intese in Conferenza Unificata dei Fondi nazionali per le Politiche Sociali		» 1
Intesa sulla proposta di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali , istituito ai sensi dell'art. 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Anno finanziario 2004 <i>(Rep. atti n. 740 Conferenza Unificata del 20 maggio 2004)</i>		» 2
Intesa , ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla proposta di riparto del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2005 , elaborata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze <i>(Rep. atti n. 866 Conferenza Unificata del 14 luglio 2005)</i>		» 21
Intesa , ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla proposta di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006 , del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze <i>(Rep. atti n. 965 Conferenza Unificata del 27 luglio 2006)</i>		» 35
Intesa , ai sensi dell'art. 46. comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociale per l'anno 2007 <i>(Rep. atti n. 40 Conferenza Unificata del 10 maggio 2007)</i>		» 48
Intesa , ai sensi dell'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n.244, in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali <i>(Rep. atti n. 31 Conferenza Unificata del 28</i>		» 61

<i>febbraio 2008)</i>		
Intesa , ai sensi dell'art 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociale per l'anno 2008 <i>(Rep. atti n. 96 Conferenza Unificata del 13 novembre 2008)</i>		» 64
Lettera del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 21 gennaio 2009 “Riassegnazione al Fondo per le politiche sociali da ripartire le Regioni e le Province autonome”		» 68
Intesa , ai sensi dell'art 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociale per l'anno 2009 <i>(Rep. atti n. 47 Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009)</i>		» 73
Intesa , ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.289, sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010 <i>(Rep. atti n. 61 Conferenza Unificata dell'8 luglio 2010)</i>		» 75
Nota di trasmissione del 5 maggio 2011 concernente il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche sociali per l'anno 2011		» 92
Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011		» 104

(Rep. atti n. 45 Conferenza Unificata del 5 maggio 2011)		
Nota Conferenza Unificata di trasmissione del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012		» 110
Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012 (Rep. Atti n. 94 Conferenza Unificata del 25 luglio 2012)		» 124
Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013 (Rep. Atti n. 16 Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013)		» 128
Documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle politiche sociali in relazione alle manovre finanziarie del Governo		» 130
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome “ Parere al Disegno di Legge Finanziaria 2005 ” (Conferenza del 14 ottobre 2004)	Stralcio documento valutazioni ed emendamenti delle Regioni per il settore politiche sociali sul ddl finanziaria 2005	» 131
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome “ Parere sul documento di programmazione economico-finanziaria 2006-2009 ” (Conferenza del 28 luglio 2005)		» 134
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 13 ottobre 2005 “ Documento sulla Legge Finanziaria 2006 ” (Conferenza del 13 ottobre 2005)	Stralcio documento disposizioni in materia di politiche sociali	» 140
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di osservazioni e proposte alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) in materia di		» 146

politiche sociali <i>(Conferenza del 15 febbraio 2007)</i>		
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su “La manovra finanziaria 2008” <i>(Conferenza del 25 settembre 2007)</i>		» 151
Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul DDI “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2009” e “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011” <i>(Conferenza del 16 ottobre 2008)</i>		» 157
Accordo nuovo Patto per la Salute 2010-2012 del 23 ottobre 2009 fra il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Ministro dell’Economia e delle Finanze		» 162
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 23 ottobre 2009 ed allineato all’Accordo sul nuovo Patto per la Salute sottoscritto con il Governo il 23 ottobre 2009 <i>(Conferenza del 12 novembre 2009)</i> (» 164
Documento approvato dalla Conferenza su Valutazioni in ordine alle principali criticità della manovra finanziaria 2011-2013 <i>(Conferenza del 15 giugno 2010)</i>	Stralcio documento sulla manovra finanziaria 2011-2013 sulle politiche sociali e sociosanitarie	» 167
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’8 luglio 2010 di proposta di emendamento all’art. 6 dell’Intesa sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, concernente il riparto del fondo nazionale politiche sociali per l’anno 2010 <i>(Conferenza 8 luglio 2010)</i>	Riformulazione art. 6	» 170
Documento delle Regioni e delle Province autonome sul DDL legge di stabilità – L. 220/2010 <i>(Conferenza del 18 novembre 2010)</i>		» 171

Documento delle Regioni proposta della Conferenza delle Regioni e dell'Anci nazionale un patto istituzionale per le politiche sociali a difesa del welfare <i>(Conferenza 25 novembre 2010)</i>		» 179
Stralcio atto repertoriato parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante: “ Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie ”- <i>Milleproroghe</i> <i>(Rep. atti n. 5 Conferenza Unificata del 20 gennaio 2011)</i>		» 181
Stralcio documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1° settembre 2011 Emendamenti delle Regioni al Disegno di legge n. 2887 conversione in legge del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 , recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo <i>(Conferenza del 1° settembre 2011)</i>		» 234
Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011 su: “ Le politiche sociali oggi: riflessioni e proposte delle Regioni ” <i>(Conferenza del 22 settembre 2011)</i>		» 237
Stralcio del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome su “ Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 ” recante “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo AC 4940 ” <i>(Conferenza del 22 febbraio 2012)</i>		» 243
Lettera del 24 aprile 2012 Presidente della Conferenza ai Ministri e documento delle Regioni e delle Province autonome sulla situazione delle Politiche sociali in Italia		» 250

Documento delle Regioni parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” <i>(Punto 2) Conferenza Unificata del 25 luglio 2012)</i>		» 256
Ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 luglio su Intesa sullo schema di decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2012 <i>(Punto 5) Conferenza Unificata del 25 luglio 2012)</i>		» 261
Documento delle Regioni per un'azione di rilancio delle Politiche Sociali <i>(Conferenza del 4 ottobre 2012)</i>		» 263
Documento delle Regioni su Parere sul Disegno di legge di stabilità 2013 <i>(Conferenza del 25 ottobre 2012 12/141/CU4/C2)</i>		» 267
Documento delle Regioni su Legge di stabilità 2013 <i>(Conferenza del 22 novembre 2012 12/156/CR-FS/C2)</i>		» 270
Documento su questioni urgenti sollevate dalle Regioni su Sanità, Tpl e Welfare <i>(Conferenza del 29 novembre 2012 12/167/CR01/C2)</i>		» 273
Quadri sinottici disposizioni nelle leggi finanziarie e nelle principali leggi sulle politiche sociali		» 275
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)	Artt. 1 commi 312, 319, 389, 1234, 1250, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1285, 1286, 1290, 1293	» 276

Legge 3 agosto 2007 n. 127 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria	Art. 7 commi 1 e 2	» 300
Legge 29 novembre 2007 n. 222, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale	Art. 45 commi 1 e 2	» 301
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)	Art. 1 commi 1, 15, 344; Art. 2 commi 182, 413, 414, 437, 438, 439, 452, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 500, 535, 536, 561, art. 3 comma 5,	» 302
Legge 3 agosto 2009 n. 102 testo coordinato del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”	Art. 9 bis comma 5; Arts. 20, 22 ter	» 325
Legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria 2010)	Art. 2 commi 101, 102, 103, 104, 105 stralcio tabella C	» 330
Legge 30 luglio 2010 n. 122 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”	Art. 6 comma 13 art. 7 commi 15 e 25 art. 9 comma 28 art. 10 commi 2, 3, 4, 4bis, 5 art. 10bis commi 1, 2, 3, 4 art. 13 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 14 commi 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30 art. 38 commi 1, 2, 3	» 334
Legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2011”	Art. 1 commi 5, 13, 38, 49, 50, 51, 52	» 347

Legge 26 febbraio 2011, n. 10 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie <i>(Milleproroghe)</i>	Art. 2 comma 1, 2 duodecim, 16 sexies, 33, 35, 46, 47, 48,	» 350
Decreto legislativo 6 maggio 2011 , n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario ”	Art. 13 comma 1, 2, 3, 4, 5 art. 14 comma 1, 2	» 353
Legge 15 luglio 2011 n. 111 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria recante: “ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ”	Arts . 10, 11, 16, 17, 20	» 356
Legge 14 settembre 2011, n. 148 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo	Art. 1 comma 6	» 359
Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	Arts. 12 e 33	» 360
Legge 22 dicembre 2011 n. 214 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici	Arts. 5 e 18	» 367
Legge 4 aprile 2012, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo	Art. 4 Art. 11 comma 1, 4 Art. 14, 15, 16, 47bis, 60	» 372

Legge 7 agosto 2012 n. 135 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini <i>(Spending review)</i>	Art. 23 comma 8, 11, 12bis,	» 384
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato <i>(Legge di Stabilità 2013)</i>	Commi 109, 111, 271, 272	» 388
Tabelle riepilogative delle risorse 2004-2013		» 390

INTRODUZIONE¹

I Volume

Fondo nazionale politiche sociali anni 2004-2013

Il I volume del presente Dossier di documentazione riporta i finanziamenti relativi al Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) anni 2004-2013.

Il periodo preso in esame è significativo per le Regioni che nel 2004 hanno avuto il finanziamento più cospicuo - 1000 milioni di euro -, dimezzato nell'anno successivo e poi gradualmente, ma non totalmente, recuperato grazie ad un percorso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di particolare attenzione al FNPS. Il taglio consistente del Fondo nell'anno 2005, a fronte di un impegno assunto dal Governo di confermare l'entità del precedente anno, ha portato alla rottura dei rapporti istituzionali fra Governo e Regioni, con iniziative di Regioni, Comuni, Province ed associazioni sindacali per sensibilizzare l'opinione sulla grave **emergenza delle politiche sociali**.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti del fondo, gli stralci dei **documenti della Conferenza** recanti parere ed osservazioni ai DPEF ed ai DDL delle finanziarie proposti dal Governo.

Nelle sedi istituzionali di confronto, in particolare il 13 ottobre 2012 all'**incontro tra il Presidente Errani e l'allora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali** Elsa Fornero, le Regioni hanno sottolineato la necessità di risorse adeguate, senza costanti tagli al settore avanzando altresì **proposte di revisione**. In particolare quella della confluenza nel FNPS dei diversi finanziamenti previsti nelle leggi finanziarie dedicati ad altri interventi di carattere sociale - si pensi al fondi per le politiche della famiglia, per l'infanzia e per l'adolescenza, per le pari opportunità, per le politiche giovanili - per dare una risposta certa ed organica e consentire alle Regioni scelte funzionali alla programmazione regionale complessiva del sociale, essendo questa una competenza esclusiva delle Regioni. Spesso infatti ci si è trovati di fronte a stanziamenti diversi e frammentati senza alcun collegamento al FNPS. La necessità di istituire un Fondo unico è stata ribadita da ultimo anche al nuovo Governo "Letta".

¹ Dossier a cura di Marina Principe ed Emanuela Lista

Sullo sfondo rimane poi il lavoro cominciato diversi anni fa con le amministrazioni centrali interessate, ma mai concluso, della definizione dei LIVEAS mediante i quali finalizzare i finanziamenti ad interventi e piani organici e rispondenti ad una reale programmazione sul territorio regionale.

L'organicità delle risorse ed un lavoro di concertazione di respiro pluriennale fra Regioni e Governo potrebbe portare come proposto dalla stessa Conferenza, in analogia con il Patto per la Salute, ad un **Patto per la Politiche Sociali**.

In data **8 luglio 2010** con l'intesa sancita in **Conferenza Unificata** è stato rifinanziato **il FNPS per l'anno 2010** che risulta però ulteriormente ridotto rispetto al 2009. E' stato approvato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa, un documento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che riformula l'art. 6 dello schema di decreto prevedendo che: "Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo".

La **Legge 13 dicembre 2010 n. 220 – Legge di stabilità** ha incrementato il FNPS 2011 di 200 milioni di euro, ma ha reso allo stesso tempo indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La **Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva** ha previsto l'adozione di una **RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE** da adottare entro il 30 settembre 2013, tale termine è stato anticipato di un anno – 30 settembre 2012 - dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 – II Manovra estiva.

In data **5 maggio 2011** con l'intesa sancita in **Conferenza Unificata** è stato rifinanziato **il FNPS per l'anno 2011**. L'intesa è stata espressa con una raccomandazione di Regioni e Anci che hanno valutato con grande preoccupazione la decisione assunta dal Governo di operare l'accantonamento previsto in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, pari a 55.790.695,00 milioni di euro, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Nella stessa occasione del Riparto, la Conferenza ha espresso, nel documento approvato, molta preoccupazione e disagio per l'andamento che hanno assunto i finanziamenti nazionali delle Politiche Sociali e della Famiglia: a partire dal mancato rifinanziamento del Fondo per le non Autosufficienze, al Fondo

Nazionale Politiche Sociali, già fortemente penalizzato con i tagli alla finanza regionale del 2010, che ha subito una ulteriore decurtazione, di 55 milioni di euro rendendolo pari al 47% di quanto è stato erogato nel 2010, a sua volta già molto decurtato rispetto le precedenti annualità. Le Regioni inoltre hanno chiesto che il percorso verso un Federalismo reale, porti lo Stato a trovare con le stesse e con le Autonomie Locali, la più ampia collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per giungere alla definizione dei LEP e che vengano ripristinati i fondi con la capienza individuata nel difficile percorso dalla Legge di stabilità finanziaria al Decreto Milleproroghe.

L'esigenza della definizione dei c.d. LIVEAS è stata riconosciuta dal **decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68** recante: "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario". Il decreto ha infatti previsto, all'articolo 13, che vengano determinati i **livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La Legge 15 luglio 2011 n. 111 – I Manovra estiva – a tal proposito fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal suddetto decreto, per cui vanno definiti indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.

In sede di **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 settembre 2011** è stato, infine, approvato un documento di riflessioni e proposte sulle Politiche Sociali nel quale sono state evidenziate le conseguenze dei "tagli" effettuati nel settore.

E' intervenuta poi la **Legge di stabilità 2012** – Legge 12 novembre 2011, n. 183 – che ha prorogato il Fondo per i nuovi nati fino al 2014, ha previsto sostegni ai non vedenti ed ha stanziato, sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", 70 milioni per il 2012 e 45 milioni sia per il 2013 che per il 2014.

La prima legge del Governo Monti, insediatosi il 16 novembre 2011, è stata la **Legge 22-12-2011 n. 214 c.d. Salva Italia**. Nell'ambito delle politiche sociali ha previsto in particolare la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), i cui risparmi saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali; ha previsto inoltre l'aumento di due punti percentuali dell'IVA a decorrere

dall'anno 2012, modificando quanto previsto dalla Legge 111/ 2011, misura che scatterà qualora non vengano adottati entro il 30 settembre 2012 provvedimenti legislativi in materia di riforma fiscale ed assistenziale.

La Legge 4 aprile 2012 n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ha costituito un altro importante tassello del Governo Monti che, nell'ambito delle politiche sociali, ha previsto in particolare: l'avvio della sperimentazione, finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" (c.d. social card), anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta; la semplificazione in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche; la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale.

Alla luce delle manovre finanziarie che si sono succedute dal 2010 al 2012 che hanno influito pesantemente sui finanziamenti statali a favore delle Politiche Sociali, che nell'ultimo quinquennio sono stati ridotti del 93%, generando la necessità di garantire un forte impegno istituzionale, **la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 aprile 2012** ha approvato e trasmesso al Presidente del Consiglio, richiedendo un incontro urgente, **un documento che analizza il quadro di riferimento e le gravi problematiche che stanno generando forti preoccupazioni sulla tenuta del sistema di Welfare.**

In data 25 luglio 2012 in sede di **Conferenza Unificata** le Regioni hanno espresso la mancata intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2012** consegnando una mozione per le Politiche sociali che mette in evidenza la gravità del momento. Preso atto del pesante depauperamento dei Fondi "strutturali" di carattere sociale da assegnare alle Regioni, la Conferenza ha anche chiesto un'interlocuzione con il Governo per ridiscutere anche il riparto delle somme previste nello schema di decreto (solo 10,8 mln per le Regioni) e per affrontare il prosieguo delle politiche sociali.

Per sostenere i programmi di risanamento dell'economia e per stimolare la crescita e la competitività, il Governo ha avviato la revisione della spesa pubblica che si è concretizzata nell'emanaione della **Legge 135/2012 (c.d. Spending Review)** che ha previsto in particolare:

- per l'anno 2013 una quota da destinare al Fondo per le non autosufficienze da ripartire con DPCM;
- l'autorizzazione per il 2012 della spesa massima di 495 mln al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza nord africa;
- l'istituzione presso il Min. Lav. di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012 per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza;
- l'abrogazione del dlgs 31 marzo 1998, n. 109 e del dpcm 7 maggio 1999, n. 221 che disciplinavano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.(ISEE)

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2012 ha approvato un documento recante: “**DOCUMENTO PER UN’AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI**” evidenziando in particolare una riduzione nel quadriennio 2009/2012 del 98% delle risorse nazionali a favore delle politiche sociali attribuite alle Regioni, a cui si sono aggiunti tagli orizzontali nei confronti di Regioni e Comuni .

Con il documento è stato infine chiesto al Governo di far confluire in un unico Fondo le risorse assegnate alle Regioni e la ricostituzione di un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per il 2013, che sia almeno pari al finanziamento 2009 (520.000.000 euro circa), corrispondente ad un 50% circa dei decrementi 2011/2012. A ciò, corrisponderà l'impegno regionale di non diminuire le risorse per riportare il funzionamento del sistema sociale a livelli accettabili.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell’azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di 275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2013. Nel sottolineare che le precedenti manovre hanno ridotto fortemente e in qualche caso azzerato le risorse per le politiche sociali, la Conferenza ha espresso apprezzamento per l’individuazione di fondi dedicati alla non autosufficienza e alla SLA nonché all’insieme delle politiche sociali. La Conferenza ha inoltre chiesto, in un

documento approvato il 22 novembre 2012 e trasmesso al Presidente del Consiglio, che sia garantita la copertura confermando uno stanziamento, giudicato comunque minimo, per il fondo sociale.

In sede di **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa in merito al riparto delle risorse del **FNPS 2013**. Nel constatare che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale positivo ai fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali.

Il FNPS per l'anno 2013 risulta pertanto essere pari a 344 mln di cui 44 destinati al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 300 mln destinati alle Regioni e alle Province autonome. A valere sulla quota destinata la Ministero sono finanziati per almeno 5 mln di euro interventi per l'accoglienza di minori non accompagnati. Le risorse vengono ripartite fra le Regioni utilizzando i criteri già adottati nei precedenti riparti. L'importante novità nel decreto è l'impegno delle Regioni ad utilizzare le risorse secondo i macro – livelli e gli obiettivi di servizio individuati nel documento elaborato dalla Commissione Politiche Sociali.

Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti del Fondo nazionale Politiche Sociali.

II Volume

Fondo per la non autosufficienza; Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili e Fondo per le pari opportunità

Il II volume del Dossier di documentazione riporta i finanziamenti relativi alle politiche sociali anni 2004-2013 con particolare riferimento a: Fondo per la non autosufficienza; Fondo per le politiche della famiglia, Fondo per le politiche giovanili e Fondo per le pari opportunità.

La certezza di risorse in questo settore che serve a garantire ai cittadini servizi sociali programmati sul territorio e rivolti spesso alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai disabili è stata sollecitata con forza dalle Regioni al Governo ogni anno in vista delle manovre finanziarie. Nel dossier sono raccolti gli atti repertoriati della Conferenza Unificata relativi ai riparti dei fondi più significativi del settore.

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007), ha istituito il Fondo Nazionale per le non autosufficienze, finalizzato a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti.

Al Fondo per le non autosufficienze sono stati assegnati inizialmente 100 milioni di euro per l’anno 2007, 300 milioni per il 2008 e 400 milioni per il 2009, da ripartire alle Regioni e alle Province autonome in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e di indicatori socio-economici.

Con decreto interministeriale del 12 ottobre 2007 sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome, le risorse, pari a 99 mln di euro, assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2007**, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 4 settembre 2007**.

In data 6 agosto 2008 è stato sottoscritto il decreto interministeriale per il **trasferimento delle risorse per gli anni 2008 e 2009 alle Regioni e alle Province autonome**, pari a 299 mln di euro, riprendendo i criteri di riparto e le modalità di utilizzo che erano stati stabiliti nel decreto del 2007, per cui è stata siglata **l’intesa in sede di Conferenza Unificata il 20 marzo 2008**.

Successivamente, in occasione del confronto con il Governo sul Patto per la Salute 2010-2012 è stata prevista - oltre alla separazione dal Fondo dei diritti soggettivi gestiti dall'INPS - un'integrazione del FNPS (30 milioni di euro) e soprattutto è stato rifinanziato per l'anno 2010 il **Fondo per le non autosufficienze (400 milioni di euro)** che aveva dato un minimo di sostenibilità ad alcuni settori del welfare in sofferenza.

In sede di **Conferenza Unificata del 27 ottobre 2011** è stata sancita **l'intesa sul Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2011** che ha destinato l'intero importo pari a 100 milioni di euro, esclusivamente alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), come previsto dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità 2011). Le Regioni hanno però sottoposto alla valutazione del Governo l'utilizzo delle risorse anche per altre disabilità gravi che hanno in comune con la SLA la completa mancanza di autonomia delle persone.

Con la Legge di stabilità 2012 il finanziamento per questa voce è stato azzerato.

Con la **Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013)** si è registrato un primo segnale di controtendenza sul fronte delle Politiche Sociali. Infatti a seguito dell'azzeramento dei finanziamenti registratosi nel 2012 a causa delle ultime manovre economiche, la legge ha previsto uno stanziamento sul Fondo Nazionale Politiche Sociali di 300 milioni di euro - quota alle Regioni – e di 275 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013. Inoltre l'art. 1 comma 109 della legge ha stabilito che le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del piano straordinario di verifiche nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, siano destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

Nella **Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013** le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema di decreto concernente il riparto delle risorse assegnate al **Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2013**. Nel constatare che la Legge di stabilità 2013 ha dato un segnale di controtendenza all'azzeramento dei fondi, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ribadito al Governo il grave problema dell'insufficienza complessiva delle risorse nel settore delle politiche sociali.

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il fondo per le politiche della famiglia è stato istituito con la legge 248/2006 al quale era stata assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 integrati dalle leggi finanziarie che si sono susseguite.

Il finanziamento di tale fondo ha subito una notevole diminuzione nel corso degli anni. In particolare **per l'anno 2011** inizialmente per il fondo erano stati stanziati 25 milioni solo di competenza statale e considerato l'azzeramento delle risorse per le Regioni, nella riunione della **Conferenza del 13 ottobre 2011** è stata espressa **la mancata intesa**. Successivamente è stata trasmessa una nuova versione dello schema di decreto che ha previsto un riparto di 25 mln tra le Regioni, rispetto ai 100 milioni degli anni precedenti, su cui è stata siglata **l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 febbraio 2012**, da destinare esclusivamente ad azioni in materia di servizi socio-educativi alla prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata per la componente sociale.

Per il 2012 invece sono state reperite tra i residui degli esercizi finanziari precedenti, 45 mln per le Regioni e le Province autonome e 10,8 mln di competenza statale, tali risorse sono state ripartite tramite **intesa in sede di Conferenza Unificata del 19 aprile 2012**.

FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI

Con la legge 248/2006 è stato istituito anche il fondo per le politiche giovanili che viene ripartito tra le Regioni tramite DPCM. L'iniziale stanziamento per le Regioni pari a 60 milioni di euro è sceso a 37 **milioni per il 2010 (intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010)** per essere poi totalmente azzerato nel 2011.

Fino al 2010 le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, erano disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ). Nella riunione della **Conferenza Unificata del 7 luglio 2011** è stata modificata l'intesa siglata il 7 ottobre 2010, prevedendo in **alternativa all'APQ**, nei casi in cui gli interventi regionali non coinvolgano l'utilizzo di risorse FAS, l'Accordo annuale fra il Dipartimento della Gioventù e la singola Regione.

FONDO PARI OPPORTUNITÀ'

Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito nel 2006 dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, successivamente incrementata.

Il Fondo è stato poi incrementato con la Legge Finanziaria 2007 di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il 12 maggio 2009 il Ministro per le Pari Opportunità, visto il parere favorevole della **Conferenza Unificata del 29 aprile 2009**, con proprio decreto ha stabilito il riparto per l'anno 2009 delle risorse.

Le finalità individuate sono:

- a. Interventi per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- b. Iniziative di contrasto dei fenomeni di tratta e grave sfruttamento
- c. Politiche a favore delle pari opportunità di genere
- d. Politiche a favore dei diritti delle persone e pari opportunità per tutti
- e. Campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione

In riferimento alla finalità a) Interventi per favorire la **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in data 29 aprile 2010 in sede di Conferenza Unificata** è stata siglata l'intesa sui criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità attuative, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per un importo complessivo di 40 milioni di euro. La quota parte del Fondo complessivamente destinata a finanziare le attività delle Regioni e delle Province Autonome è stabilita dall'Intesa in € 38.720.000 (96,8%, delle risorse complessive) ed è stata ripartita applicando i seguenti criteri:

- a) popolazione residente tra 0 e 3 anni (peso 50%);
- b) tasso di occupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 20%);
- c) tasso di disoccupazione femminile per la classe di età tra 15 e 49 anni (peso 15%);
- d) % madri che hanno usufruito di congedi parentali (dato aggregato per circoscrizione geografica).

Successivamente con l'intesa del 25 ottobre 2012, in sede di Conferenza Unificata, sono stati ripartiti tra le Regioni 15 mln di euro in relazione alla conciliazione tempi di vita e di lavoro per l'anno 2012.

Considerata la totale incertezza di risorse in questo settore necessarie a garantire ai cittadini servizi sociali adeguati, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 4 ottobre 2012 ha approvato un documento recante: “DOCUMENTO PER UN'AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI” evidenziando la grave situazione del settore e richiedendo al Governo di affrontare il tema della non autosufficienza, che è tra i più drammatici e complessi problemi di questo Paese, aprendo un tavolo di confronto con i Ministeri del Welfare e della Salute, coinvolgendo le corrispondenti Commissioni Politiche Sociali e Salute della Conferenza delle Regioni e P.A., in modo da elaborare proposte condivise e fattibili nell'attuale situazione istituzionale ed economica.

Da ultimo è stata ribadita al nuovo Governo “Letta” la necessità di istituire un unico Fondo superando la frammentarietà dei finanziamenti al fine di fermare lo smantellamento dei servizi sociali e prevedere la confluenza delle risorse che risponda ad un'esigenza di una programmazione regionale organica e strutturata sul territorio.

Le tabelle conclusive del dossier riportano i finanziamenti dei Fondi più rilevanti nel sociale.

Maggio 2013

**Intese in Conferenza Unificata dei
Fondi Nazionali per le Politiche Sociali**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Intesa sulla proposta di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art.59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Anno finanziario 2004.

Repertorio Atti n.740cu del 20 maggio 2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 20 maggio 2004:

VISTO l'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato “Fondo nazionale per le politiche sociali”;

VISTO l'articolo 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n.289 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2003*)”, il quale dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato degli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo;

VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, che dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità



Protocollo del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n.350, che, all'articolo 3, comma 101, stabilisce che, nei limiti delle risorse allo scopo destinate, lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale; all'articolo 3 comma 116 dispone che l'incremento della dotazione del Fondo in questione, recato dall'articolo 21, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.326, per una somma pari a 232 milioni di euro per l'anno 2004, è destinato alle seguenti finalità:

- a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
- b) abbattimento delle barriere architettoniche, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.

VISTA la proposta di decreto in oggetto, trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 19 maggio u.s., con il quale si propone la ripartizione della somma complessiva di euro 1.884.346.940,00 per il corrente anno, di cui alle Tabelle 1,2,3,4,5,6,7 e 8 allegate allo schema di decreto e parte integrante dello stesso;

CONSIDERATO che, in sede tecnica il 19 maggio u.s., i rappresentanti regionali e dell'ANCI, anche a nome dell'UPI e dell'UNCEM, hanno espresso avviso favorevole all'intesa sulla proposta di decreto in oggetto, cui sono state apportate, nella medesima sede, su richiesta dei rappresentanti regionali, le seguenti modifiche :

1)Nelle premesse: alla pagina 4

- sostituire il secondo capoverso con il seguente: " **RITENUTO** pertanto, che le risorse destinate alle finalità, enunciate dall'articolo 3, comma 116 della legge finanziaria per il 2004, concorrono alla realizzazione degli interventi di politica sociale di cui alla legge 328/2000";

- al terzo capoverso **TENUTO CONTO** dopo la parola "ricerca", sopprimere la seguente: "scientificà" e dopo la parola "nonché" sopprimere le seguenti: "per i servizi per";



Protocollo del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

2) All'ARTICOLO 2

- al primo comma, dopo il numero “7” aggiungere “e 8”; alla Tab.5) dopo la parola “Regioni” aggiungere le seguenti “ e Province Autonome”;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'economia e finanze hanno dichiarato di condividere tali modifiche ;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l'intesa sulla proposta di decreto in oggetto, in considerazione dell'accoglimento, in sede tecnica, degli emendamenti presentati e che hanno evidenziato, in merito alle finalità delle risorse di cui all'articolo 3, comma 116 legge 24 dicembre 2003, n.350, che tali finalizzazioni si ritengono indicative nell'ambito dell'intervento delle politiche sociali;

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno espresso l'intesa sulla proposta di decreto in oggetto;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane espresso ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa sulla proposta di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art.59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, per l'anno finanziario 2004, trasmessa con nota del 19 maggio 2004 che, allegata al presente atto sub A), ne costituisce parte integrante.

Il Segretario
f.to Carpino

Il Presidente
f.to La Loggia



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

- VISTO** l'articolo 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- VISTO** il successivo comma 5 del medesimo articolo 91, il quale stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto fondo di rotazione nell'ambito del menzionato fondo nazionale per le politiche sociali;
- VISTA** il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
- VISTO** l'articolo 21, comma 6, dell'indicato decreto legge n. 269, il quale stabilisce che per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004;
- VISTA** la legge del 24 dicembre 2003, n. 351 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006";
- VISTA** la legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2004)";



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** l'articolo 3, comma 83, della legge finanziaria per il 2004, il quale inserisce dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 l'articolo 6 bis "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga" prevedendo che siano trasferite le risorse finanziarie connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 3, comma 86, della legge finanziaria per il 2004, il quale indica che all'attuazione dei commi 83 e 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- RITENUTA** pertanto, la necessità di dover individuare le risorse finanziarie da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'applicazione del succitato articolo 3, comma 86;
- VISTO** l'articolo 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro;
- VISTO** l'articolo 3, comma 103, della legge finanziaria per il 2004, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 101 e 102 del medesimo articolo;
- VISTO** il successivo comma 116 del medesimo articolo 3, il quale indica che l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per gli anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro;
- c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
- d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro;

RITENUTO pertanto, che le risorse destinate alle finalizzazioni, enunciate all'articolo 3, comma 116 della legge finanziaria per il 2004, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di politica sociale di cui ai piani previsti all'articolo 4 comma 4 della legge 328/2000;

TENUTO CONTO che successivamente al presente riparto saranno definiti gli accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e le regioni per l'adozione degli interventi relativi ai servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, nonché per i servizi per le scuole dell'infanzia;

VISTO l'articolo 96, comma 1 della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato" le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che istituisce il Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché dei micro - nidi nei luoghi di lavoro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite le risorse del fondo per gli asili nido per l'anno finanziario 2003;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale, nei limiti di cui in motivazione, dell' articolo 70, commi 1, 3, e 8 della legge 448 del 2001, sottolinea, comunque, "la particolare rilevanza sociale del servizio degli asili - nido, relativo a prestazioni che richiedono continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, comporta peraltro che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti";



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- RITENUTA** pertanto, la necessità di assegnare alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano le risorse del fondo per gli asili nido in conformità con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del 2003 che prevede che lo Stato possa erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione;
- CONSIDERATO** che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi € 68.000.000 sul capitolo 2506 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d. R n. 3 "Politiche sociali e previdenziali";
- CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940 sul capitolo 2503 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d. R n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge 53 del 2000 (artt. 19 e 20);
- CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000 sul capitolo 2800 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d. R n. 3 "Politiche sociali e previdenziali";
- CONSIDERATO** pertanto, che la somma complessiva da ripartire nel 2004 ammonta a complessivi € 1.884.346.940,00.
La somma di € 1.734.346.940,00 è afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali come di seguito specificato:
- € 1.657.033.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 "Fondo per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C. d. R. n. 3 "Politiche sociali e previdenziali" (U.P.B. 3.1.5.1);
 - € 68.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 2506 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 3 “Politiche sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.30.);
- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2503 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 3 “Politiche sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.30);
 - € 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 2800 “Somma da erogare per la corresponsione dell’indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 3 “Politiche sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.33);

La somma di € 150.000.000,00 è afferente al fondo per gli asili nido ed è presente in bilancio al capitolo 1771 iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 “Politiche Sociali e previdenziali” (U.P.B. 3.1.2.2.);

RITENUTO	pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.884.346.940,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
ACQUISITA	in data 2004 l’intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

DECRETA:

Art. 1

1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2004, ammontano a € 1.734.346.940,00.
2. Le risorse di cui all’articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ammontano a € 150.000.000,00 e sono trasferite alle regioni e alle province autonome senza vincolo di destinazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 e al comma 2, per un totale complessivo di € 1.884.346.940,00, sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:




*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	808.630.000,00
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	1.000.000.000,00
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.939,00
4. Somme destinate al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€	14.000.000,00
5. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale	€	17.250.001,00
<hr/>		
Totale	€	1.884.346.940,00

Art. 2

1. Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:
 - Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2004;
 - Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;
 - Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2003;
 - Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali attribuito con le risorse di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e senza vincolo di destinazione;
 - Tab. 5) Totale delle risorse assegnate alle regioni;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- Tab. 6) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2003;
- Tab. 7) Fondo da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in applicazione dell'articolo 3, comma 86, legge finanziaria per l'anno 2004;
- Tab. 8) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi. In tale fondo sono ricomprese le risorse afferenti al reddito di ultima istanza, quantificate in euro 1.700.000, che verranno ripartite dopo l'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 103 della legge finanziaria per il 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

Riparto generale delle risorse finanziarie per l'anno 2004

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 1.884.346.940
Risorse destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	€ 808.630.000
Tipologia Intervento	
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	
Risorse destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€ 1.000.000.000
(di cui euro 150.000.000 del fondo assisi ridotto previsto dall'art. 70, legge n. 448 del 2001)	
Risorse destinate ai Comuni	€ 44.466.939
Tipologia Intervento	
Finanziamento degli interventi di competenza comunale (di cui alla legge 245 del 1997)	
Risorse destinate al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga	€ 14.000.000
Risorse destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 17.250.001

Risorse destinate all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 366.000.000
Art. 66 - Assegni di maternità ecc.	€ 275.000.000
 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€ 61.000.000
 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	€ 3.630.000
Totale onere pregresso	€ 103.000.000
TOTALE	€ 808.630.000

Risorse del FNP S destinate alle Regioni e province autonome
 (Le risorse sono state riportate utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2003)

REGIONI	%	Risorse Indirizzi 2004	Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità*	Politiche per la famiglia in particolare per anziani disabili (lett. A)	Abbellimento barriere architettoniche (lett. B)	Integrazione scolastica alunni portatori di handicap (lett. C)	Servizi prima infanzia e scuole per l'infanzia (lett. D)	Totali risorse trasferite
Abruzzo	2,45%	11.754.365	4.251.181	1.715.820	490.234	980.468	1.642.284	20.834.953
Basilicata	1,23%	5.900.755	2.134.007	861.307	246.088	492.175	824.394	10.458.724
Calabria	4,11%	19.721.224	7.132.177	2.878.619	822.463	1.644.925	2.755.249	34.954.657
Campagna	9,98%	47.874.581	17.313.836	6.988.040	1.996.583	3.993.165	6.688.552	84.854.766
Emilia Romagna	7,05%	33.827.577	12.233.736	4.937.660	1.410.760	2.821.520	4.726.046	59.957.300
FVG Ven. Giulia	2,19%	10.519.027	3.804.204	1.535.415	438.690	877.380	1.469.612	18.644.328
Lazio	8,60%	41.244.649	14.916.119	6.020.297	1.720.085	3.440.170	5.762.284	73.103.803
Liguria	3,02%	14.478.007	5.236.330	2.113.436	603.839	1.207.578	2.022.860	25.683.149
Lombardia	14,15%	67.857.108	24.540.510	9.904.798	2.829.942	5.659.885	9.480.307	120.272.552
Marche	2,68%	12.830.377	4.640.103	1.872.793	535.084	1.070.167	1.792.530	22.741.054
Molise	0,80%	3.825.322	1.383.427	558.365	159.533	319.066	534.435	6.780.148
P.A. di Bolzano	0,82%	3.949.914	1.428.486	576.551	164.729	329.558	551.842	7.000.980
P.A. di Trento	0,84%	4.048.387	1.464.098	590.925	168.836	337.571	565.600	7.175.516
Piemonte	7,18%	34.438.354	12.454.624	5.026.812	1.436.232	2.872.464	4.811.377	61.039.884
Puglia	6,98%	23.458.850	12.100.386	4.883.838	1.395.382	2.790.765	4.674.531	59.303.753
Sardegna	2,96%	14.197.079	5.134.371	2.072.284	592.081	1.184.162	1.983.472	25.163.448
Sicilia	9,19%	44.050.176	15.930.737	6.429.807	1.837.088	3.674.175	6.154.244	78.076.227
Toscana	6,55%	31.433.567	11.367.943	4.588.217	1.310.919	2.621.838	4.391.579	55.714.063
Umbria	1,64%	7.873.075	2.847.296	1.149.198	328.242	656.684	1.099.946	13.954.542
Valle d'Aosta	0,29%	1.384.088	500.555	202.029	57.723	115.445	193.371	2.453.210
Veneto	7,28%	34.897.213	12.620.570	5.093.750	1.455.369	2.910.737	4.875.485	61.853.163
TOTALI	100%	€ 479.565.306	€ 173.434.694	€ 70.000.000	€ 20.000.000	€ 40.000.000	€ 67.000.000	€ 850.000.000

**Risorse del fondo asili nido destinate alle Regioni e province autonome
senza vincolo di destinazione**
(Le risorse sono state ripartite con le percentuali utilizzate nell'anno 2003 per il riparto dei FNPS)

REGIONI	%	Risorse fondo asili nido	
		2004	2004
Abruzzo	2,45%	3.676.756	
Basilicata	1,23%		1.845.657
Calabria	4,11%	6.168.469	
Campania	9,98%		14.974.371
Emilia Romagna	7,05%	10.580.700	
Friuli Ven. Giulia	2,19%	3.290.175	
Lazio	8,60%		12.900.636
Liguria	3,02%	4.528.791	
Lombardia	14,15%		21.224.568
Marche	2,68%	4.013.127	
Molise	0,80%		1.196.497
P.A. di Bolzano	0,82%		1.235.467
P.A. di Trento	0,84%		1.266.268
Piemonte	7,18%		10.771.741
Puglia	5,98%		10.465.368
Sardegna	2,96%		4.440.609
Sicilia	9,19%	13.778.158	
Toscana	6,55%		9.831.893
Umbria	1,64%		2.462.566
Valle d'Aosta	0,29%		432.919
Veneto	7,28%		10.915.264
TOTALI	100%	€	150.000.000

Risorse destinate alle Regioni e province autonome
 (Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2003)

REGIONI	%	Risorse FNPS 2004	Risorse fondo asili nido 2004	Totali risorse indistinte 2004
Abruzzo	2,45%	20.834.953	3.676.756	24.511.709
Basilicata	1,23%	10.458.724	1.845.657	12.304.382
Cababria	4,11%	34.954.657	6.168.469	41.123.125
Campania	9,98%	84.854.766	14.974.371	99.829.137
Emilia Romagna	7,05%	59.957.300	10.580.700	70.538.000
Friuli Ven. Giulia	2,19%	18.644.328	3.290.175	21.934.503
Lazio	8,60%	73.103.603	12.900.636	86.004.238
Liguria	3,02%	25.663.149	4.528.791	30.191.940
Lombardia	14,15%	120.272.552	21.224.568	141.497.120
Marche	2,68%	22.741.054	4.013.127	26.754.182
Molise	0,80%	6.780.148	1.196.497	7.976.645
P.A. di Bolzano	0,82%	7.000.980	1.235.467	8.236.448
P.A. di Trento	0,84%	7.175.516	1.266.268	8.441.784
Piemonte	7,18%	61.039.864	10.771.741	71.811.604
Puglia	6,98%	59.303.753	10.465.368	69.769.121
Sardegna	2,96%	25.163.448	4.440.609	29.604.057
Sicilia	9,19%	78.076.227	13.778.158	91.854.385
Toscana	6,55%	55.714.063	9.831.893	65.545.957
Umbria	1,64%	13.954.542	2.462.566	16.417.108
Valle d'Aosta	0,29%	2.453.210	432.919	2.886.130
Veneto	7,28%	61.853.163	10.915.264	72.768.427
TOTALI	100%	850.000.000	€ 150.000.000	€ 1.000.000.000

Risorse destinate ai Comuni (Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2003)

COMUNI	IMPORTI 2004
VENZIA	844.066
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
TOTALI	€ 44.466.939

Risorse destinate al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

Tipologia intervento	Risorse da trasferire al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga
	€ 14.000.000

Risorse destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia Intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui 1.700.000 euro da destinare al reddito di ultima istanza)	€ 17.250.001


*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla proposta di riparto del Fondo per le politiche sociali per l'anno 2005, elaborata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Rep. n. 866/lu del 14 luglio 2005

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 14 luglio 2005:

VISTO l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato degli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo;

VISTO il comma 2 del medesimo art. 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, che reca le risorse destinate al Fondo per le politiche sociali per l'anno 2005;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la richiesta formalizzata il 9 marzo 2005 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con la quale era stata sollecitata la ripartizione delle risorse del citato Fondo per l'anno 2005;

VISTA la nota del 17 marzo 2005, con la quale il Presidente di questa Conferenza ha informato della predetta richiesta delle Regioni il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO che nella seduta di questa Conferenza del 30 giugno 2005 i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel ribadire l'urgenza di procedere al riparto del Fondo in questione nella stessa entità dell'anno 2004, incrementata del 2%, come da impegni assunti dal Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, hanno formalizzato un documento, allegato al verbale della seduta stessa;

VISTA la proposta di riparto delle risorse del Fondo, nel testo trasmesso il 5 luglio 2005 ed elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATI gli esiti della sede tecnica del 7 luglio 2005, nel corso della quale i Rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, hanno concordato con i Rappresentanti dei Ministeri del lavoro e dell'economia di apportare alla proposta una modifica, contestualmente ribadendo quanto formalizzato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella citata seduta di questa Conferenza del 30 giugno 2005;

VISTA la nuova stesura della proposta di riparto delle risorse del Fondo per le politiche sociali, nel testo trasmesso il 7 luglio 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella quale risulta recepita la modifica concordata tra le Amministrazioni centrali interessate e le Autonomie regionali e locali;

CONSIDERATO che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e i Rappresentanti delle Autonomie locali hanno espresso il loro assenso sulla proposta di riparto ai fini del perfezionamento dell'intesa, confermando la richiesta di aumentare la dotazione del Fondo nella stessa entità dell'anno 2004, incrementata del 2%, in ordine alla quale richiamano l'impegno già assunto in tal senso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA INFORMATIVA

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia ha fatto osservare che la proposta in esame è in tutto aderente alle disponibilità finanziarie recate a favore del Fondo per le politiche sociali nella legge finanziaria 2005 e che il perfezionamento della presente intesa prescinde dal confronto sulle richieste regionali in ordine alle quali, stante l'attuale quadro normativo, il Ministero dell'economia non può aderire;

RILEVATO che la richiesta di aumento del Fondo nei termini di cui sopra, sarà esaminata nella prossima seduta, al fine di acquisire le determinazioni del Governo;

ESPRIME INTESA

sulla proposta di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, nel testo trasmesso dal Ministro del lavoro e delle politiche, con nota del 7 luglio 2005.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Ricardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

Tullio



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio "sanità e politiche sociali"

Prot. n. 3332 /05/4.2.13/CU

Codice Sito: 3261

Roma, 15 LUG. 2005

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome
c/o CINSEDO

Al Presidente della Regione Veneto
Coordinatore Commissione servizi sociali
FIRENZE

Al Presidente della Regione Valle
D'Aosta Coordinatore Vicario
Commissione servizi sociali
AOSTA

A tutti i Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome
Uffici di Gabinetto
LORO SEDI

Oggetto: Proposta di riparto Fondo Politiche Sociali –Anno 2005.

A seguito della riunione tecnica del 7 luglio 2005, si trasmette in allegato, la nuova proposta trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 7 luglio 2005, contenente le modifiche concordate nella sede tecnica.

Il Direttore
Riccardo Carpino



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legge legislative poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

- VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 312 recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (*legge finanziaria 2005*)";
- CONSIDERATO** che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 423 del 16 dicembre 2004 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge concernenti specifici vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse da destinare alle Regioni;
- CONSIDERATO** che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2004 ulteriori risorse per complessivi € 105.000.000,00 sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc." iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";
- CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc." iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale", a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge 53 del 2000 (artt. 19 e 20);
- CONSIDERATO** che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

politiche sociali – C.d.R. n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale”;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 112 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000,00;

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 153 e 154 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce, nell’ambito del fondo nazionale per le politiche sociali, per l’ammontare di euro 500.000,00, un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili, prevedendo di destinare il 70 per cento della quota al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani con sede in Roma ed il restante 30 per cento tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio;

CONSIDERATO pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2005 ammonta a complessivi € 1.308.080.940,00 di cui:

- € 1.193.767.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 “Fondo da ripartire per le politiche sociali”, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C. d. R. n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B. 7.1.5.2);
- € 105.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 “Somma da erogare per la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B. 7.1.2.6);
- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B.7.1.2.6);
- € 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 “Somma da erogare per la corresponsione dell’indennità annuale a favore dei lavoratori



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale" (U.P.B. 7.1.2.7);

- RITENUTO** pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.308.080.940,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
- ACQUISITA** in data l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

DECRETA

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2005, ammontanti nel complesso a € 1.308.080.940,00 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	706.630.000,00
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	518.000.000,00
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.940,00
4. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per interventi di carattere sociale	€	38.984.000,00
Totale	€	1.308.080.940,00



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- **Tab. 1)** Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2005;
- **Tab. 2)** Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
- **Tab. 3)** Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2004;
- **Tab. 4)** Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2004;
- **Tab. 5)** Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2005

Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€ 1.308.080.940
Tipologia Intervento		€ 706.630.000
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi		
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€ 518.000.000	
Fondi destinati ai Comuni	€ 44.466.940	
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997		
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 38.984.000	

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 344.000.000
Art. 66 - Assegni di maternità ecc.	€ 253.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€ 106.000.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	
Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	€ 3.630.000
TOTALE	€ 706.630.000

Risorse destinate alle Regioni e province autonome
 {Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2004}

REGIONI	%	Totale risorse indistinte 2005
Abruzzo	2,45%	12.697.065
Basilicata	1,23%	6.373.670
Calabria	4,11%	21.301.779
Campania	9,98%	51.711.493
Emilia Romagna	7,05%	36.538.684
Friuli Ven. Giulia	2,19%	11.362.073
Lazio	8,60%	44.550.195
Liguria	3,02%	15.639.425
Lombardia	14,15%	73.295.508
Marche	2,68%	13.858.666
Molise	0,80%	4.131.902
P.A. di Bolzano	0,82%	4.266.480
P.A. di Trento	0,84%	4.372.844
Piemonte	7,18%	37.198.411
Puglia	6,98%	36.140.405
Sardegna	2,96%	15.334.902
Sicilia	9,19%	47.580.571
Toscana	6,55%	33.952.805
Umbria	1,64%	8.504.062
Valle d'Aosta	0,29%	1.495.015
Veneto	7,28%	37.694.045
TOTALI	100%	518.000.000

Risorse destinate ai Comuni
(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2004)

COMUNI	IMPORTI 2005
VENEZIA	844.067
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
TOTALI	€ 44.466.940

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 38.984.000


*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla proposta di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006, del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Rep. n. 965/ul.del.27.luglio.2006

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 27 luglio 2006:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi comunque finanziati a carico del Fondo medesimo;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233 concernente, tra l'altro, l'istituzione del Ministero della solidarietà sociale;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale" che prevede che la dotazione del fondo per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008;

VISTA la nota in data 26 luglio 2006 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha inviato uno schema di decreto (Allegato sub A) concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche


*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

sociali per l'anno 2006 ed ha comunicato di aver acquisito sullo schema medesimo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti delle Autonomie locali hanno espresso il loro assenso sulla proposta di riparto ai fini del perfezionamento dell'intesa, ribadendo la richiesta di integrare il fondo con la prossima legge finanziaria;

RILEVATO che il Ministro della solidarietà sociale ha condiviso con le Regioni e le Autonomie locali l'esigenza di un ripristino della dotazione finanziaria del fondo in oggetto nella misura di 1 miliardo di euro;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006, nel testo trasmesso dal Ministero della solidarietà sociale di cui all'Allegato sub A.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Ricard Carpino

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

Linda Lanzillotta

Allegato A



Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA** la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388 del 2000 (*legge finanziaria 2001*);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede



Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

VISTA la legge 23 Dicembre 2005, n. 267 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006 - 2008";

VISTA la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO l'articolo 1 comma 52 della predetta legge n. 266/2005, in base al quale le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979 n. 384;

VISTO il successivo comma 63 del suddetto articolo 1, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonché le eventuali economie di spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTA la legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006 del decreto legge n. 181 del 18 Maggio 2006 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

VISTO l'articolo 18, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" che prevede un'integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

CONSIDERATO che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti €



*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

105.000.000,00 sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 e € 37.829.000 sul capitolo 3525 iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 112 della già citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale dispone che il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000,00;

CONSIDERATO pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2006 ammonta a complessivi € 1.624.922.940,00 di cui:

- € 1.149.000.000,00 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale" (U.P.B. 7.1.5.2) a seguito della legge 11 marzo 2006 n. 81;
- € 105.000.000,00 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 7 "Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale" (U.P.B. 7.1.2.6);
- € 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione



*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B.7.1.2.6);

- € 2.600.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 “Somma da erogare per la corresponsione dell’indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B. 7.1.2.7);
- € 37.829.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 3525 “Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc” iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 7 “Gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale” (U.P.B.7.1.2.3);
- € 300.000.000,00 somme derivanti dall’articolo 18 comma 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
- € 23.780.000,00 somme derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 63 della legge 23 Dicembre 2005, n. 266 e destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 023072 del 25 luglio 2006 ;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.624.922.940 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data l’intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

D E C R E T A

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2006, ammontanti nel complesso a € 1.624.922.940 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:



Il Ministro della Solidarietà Sociale

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€	755.429.000,00
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€	775.000.000,00
3. Somme destinate ai Comuni	€	44.466.940,00
4. Somme attribuite al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale	€	50.027.000,00
<hr/>		
Totale	€	1.624.922.940,00

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2006;
- Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e onere pregresso;
- Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2005;
- Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 285 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2005;
- Tab. 5) Fondo per gli interventi a carico del Ministero della solidarietà sociale per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.



*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo stesso.

A tal fine le Regioni e le province autonome comunicano al Ministero della solidarietà sociale, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPSS per l'anno 2006

Totali delle risorse finanziarie da ripartire	€ 1.624.922.940
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	€ 755.429.000
Tipologia Intervento	
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€ 775.000.000
Fondi destinati ai Comuni	€ 44.466.940
Tipologia Intervento	
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge n. 285 del 1997	
Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale	€ 50.027.000

26/7/06
per
PA

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 326.000.000
Art. 66 - Assegni di maternità ecc.	€ 240.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€ 148.000.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da telassemia major	€ 3.600.000
Oneri pregressi Artt. 19 e 20 Legge 8 marzo 2000, n. 53, Art. 33 Legge 5 febbraio 1992, n. 104	€ 37.829.000
TOTALE	€ 755.429.000

26/4/06
R. CT

Risorse destinate alle Regioni e province autonome
 (Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2005)

REGIONI	%	Totale risorse indistinte 2006
Abruzzo	2,45%	18.996.574,43
Basilicata	1,23%	9.535.895,85
Calabria	4,11%	31.870.422,11
Campagna	9,98%	77.367.581,12
Emilia Romagna	7,05%	54.666.949,83
Friuli Ven. Giulia	2,19%	16.999.239,88
Lazio	8,60%	66.653.284,72
Liguria	3,02%	23.398.753,47
Lombardia	14,15%	109.660.267,67
Marche	2,68%	20.734.490,83
Molise	0,80%	6.181.900,10
P.A. di Bolzano	0,82%	6.383.246,84
P.A. di Trento	0,84%	6.542.382,36
Piemonte	7,18%	55.653.993,26
Puglia	6,98%	54.071.068,73
Sardegna	2,96%	22.943.144,18
Sicilia	9,19%	71.187.148,17
Toscana	6,55%	50.798.116,30
Umbria	1,64%	12.723.258,58
Valle d'Aosta	0,29%	2.236.750,47
Veneto	7,28%	56.395.531,07
TOTALI	100%	€ 775.000.000,00



26/4/06
 R. Cott

Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2005)

COMUNI	IMPORTI 2006
VENEZIA	844.067,00
MILANO	4.398.455,00
TORINO	3.121.291,00
GENOVA	2.131.404,00
BOLOGNA	1.036.835,00
FIRENZE	1.328.456,00
ROMA	9.650.449,00
NAPOLI	7.238.648,00
BARI	1.930.891,00
BRINDISI	959.388,00
TARANTO	1.501.912,00
REGGIO CALABRIA	1.745.163,00
CATANIA	2.386.538,00
PALERMO	5.014.249,00
CAGLIARI	1.179.194,00
TOTALI	44.466.940,00

Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale

Tipologia intervento	
Risorse indistinte attribuite al Ministero della solidarietà sociale	€ 50.027.000



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007.

Rep. n. 40/62 del 10 maggio 2007

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 10 maggio 2007:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi comunque finanziati a carico del Fondo medesimo;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2006, n. 233 concernente, tra l'altro, l'istituzione del Ministero della solidarietà sociale;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevede una integrazione di € 300 milioni annuali per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 289 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICA/TA

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);"

VISTA la nota in data 27 maggio 2007 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha inviato uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007 ed ha comunicato di aver acquisito sullo schema medesimo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso assenso sulla predetta proposta di riparto chiedendo l'impegno del Governo a provvedere all'integrale ripristino delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

TENUTO CONTO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero della solidarietà sociale ha consegnato un nuovo schema di decreto in parola da cui risulta la seguente riformulazione dell'articolo 4: "Ulteriori risorse derivanti da tutti i provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali relativi al 2007, inclusa la disponibilità delle somme accantonate per effetto del comma 507, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pari a circa 186.237.791, saranno ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto";

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti delle Autonomie locali hanno espresso il loro assenso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, sul predetto nuovo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007, nel testo consegnato nell'odierna seduta dal rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

Busia



IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta

Linda Lanzillotta



Allegato A

*consegnato in
redatto il 0-V-0*

*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80 – comma 17 – della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- VISTO l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
- VISTO il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede



*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;

VISTA

la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTA

la legge di conversione n. 233 del 17 luglio 2006 del decreto legge n. 181 del 18 Maggio 2006 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarietà sociale;

VISTO

l'articolo 18, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" che prevede un'integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009";

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

CONSIDERATO

che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'articolo 65 della legge 448 del 1998 risultano presenti € 105.000.000 sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc... iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

CONSIDERATO

che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940,00 sul capitolo 3532 iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";





*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

CONSIDERATO che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 39 della legge 448 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni risultano presenti € 2.600.000,00 sul capitolo 3537 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";

CONSIDERATO che per effetto del comma 507, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) risultano accantonate e rese indisponibili somme per circa € 186.237.791 sullo stanziamento di bilancio del Fondo nazionale per le politiche sociali;

CONSIDERATO pertanto, che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2007 ammonta a complessivi € 1.554.917.148 di cui:

- € 1.450.603.208 così come risultano presenti in bilancio al capitolo 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";
- € 105.000.000 risultano presenti in bilancio sul capitolo 3535 "Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";
- € 6.713.940 risultano presenti in bilancio al capitolo 3532 "Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";
- € 2.600.000 risultano presenti in bilancio al capitolo 3537 "Somma da erogare per la corresponsione dell'indennità annuale a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi" iscritto nello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale - C.d.R. n. 4 "Direzione generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio della spesa sociale";





*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.564.917.148 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

DECRETA

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2007, ammontanti nel complesso a € 1.564.917.148 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)	€ 732.000.000
2. Somme destinate alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano	€ 745.000.000
3. Somme destinate ai Comuni	€ 44.466.940
4. Somme attribuite al Ministero della solidarietà sociale per interventi di carattere sociale	€ 43.450.208
Totale	€ 1.564.917.148





*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, e 5 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2007;
- Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
- Tab. 3) Finanziamento afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2006;
- Tab. 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge 235 del 1997 recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", ripartito come nell'anno 2006;
- Tab. 5) Fondo per gli interventi a carico del Ministero della solidarietà sociale per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo stesso.

A tal fine le Regioni e le province autonome comunicano al Ministero della solidarietà sociale, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.





*Il Ministro della Solidarietà Sociale
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 4

Ulteriori risorse, derivanti da tutti i provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali relativi al 2007, inclusa la disponibilità delle somme accantonate per effetto del comma 507, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), pari a circa 186.237.791, saranno ripartite con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Tommaso Padoa Schioppa

**IL MINISTRO
DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE**

Paolo Ferrero



Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2007

<u>Totalità delle risorse finanziarie da ripartire</u>	€ 1.564.917.148
<u>Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</u>	
<u>Tipologia Intervento</u>	
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	€ 732.000.000
<u>Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano</u>	€ 745.000.000
<u>Fondi destinati ai Comuni</u>	
<u>Tipologia Intervento</u>	
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge n. 285 del 1997	€ 44.466.940
<u>Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale</u>	€ 43.450.208



Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	
Art. 66 - Assegni di maternità ecc.	€ 319.000.000
	€ 233.000.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	
	€ 176.400.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da flessione major	
	€ 3.600.000
TOTALE	€ 732.000.000



Risorse destinate alle Regioni e province autonome
 (Le risorse sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2006)

REGIONE	%	Totali risorse indistinte 2007
Abruzzo	2,45%	18.261.223,16
Basilicata	1,25%	9.166.764,39
Calabria	4,11%	30.636.728,35
Campania	9,98%	74.372.707,01
Emilia Romagna	7,05%	52.550.809,84
Friuli Ven. Giulia	2,19%	16.341.204,79
Lazio	8,60%	64.073.157,57
Liguria	3,02%	22.492.995,27
Lombardia	14,15%	105.415.354,09
Marche	2,68%	19.931.865,38
Molise	0,80%	5.942.600,74
P.A. di Bolzano	0,82%	6.136.153,42
P.A. di Trento	0,84%	6.289.128,85
Piemonte	7,18%	53.499.645,13
Puglia	6,98%	51.977.995,10
Sardegna	2,96%	22.055.022,47
Sicilia	9,19%	68.431.516,63
Toscana	6,55%	48.831.737,60
Umbria	1,64%	12.230.745,35
Valle d'Aosta	0,29%	2.150.166,59
Veneto	7,28%	54.212.478,25
TOTALI	100%	€ 745.000.000,00



Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2006)

COMUNI	IMPORTI 2007
VENEZIA	844.067,00
MILANO	4.398.455,00
TORINO	3.121.291,00
GENOVA	2.131.404,00
BOLOGNA	1.036.835,00
FIRENZE	1.328.456,00
ROMA	9.650.449,00
NAPOLI	7.238.648,00
BARI	1.930.891,00
BRINDISI	959.388,00
TARANTO	1.501.912,00
REGGIO CALABRIA	1.745.163,00
CATANIA	2.386.538,00
PALERMO	5.014.249,00
CAGLIARI	1.179.194,00
TOTALI	44.466.940,00



Fondi destinati al Ministero della solidarietà sociale

Tipologia intervento	Risorse indistinte attribuite al Ministero della solidarietà sociale
	€ 43.450.208





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Rep. Atti n. 31/lu del 28 febbraio 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 28 febbraio 2008:

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;

VISTA la nota in data 4 febbraio 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso una prima versione della proposta di Intesa indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 20 febbraio 2008 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di intesa;

VISTA la nota in data 28 febbraio 2008 con la quale il Ministero della solidarietà sociale ha trasmesso, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 26 febbraio 2008, una nuova versione della proposta di Intesa in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno manifestato l'esigenza di essere messe in grado di quantificare il prima possibile la dimensione esatta dell'anticipo che riceverà ciascuna singola Regione e Provincia autonoma e hanno formulato la richiesta di quantificare l'anticipo nella misura del 50% delle somme assegnate nell'anno precedente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Governo, nel prendere atto dell'esigenza e della richiesta come sopra formulate dalle Regioni e Province autonome, ha assunto l'impegno di comunicare alle Regioni e alle Province autonome l'ammontare degli anticipi non appena possibile, dovendosi in ogni caso applicare il citato articolo 2, comma 471 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che commisura l'anticipo agli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, dunque allo stanziamento del Fondo nazionale politiche sociali per l'anno in corso al netto degli oneri derivanti dal finanziamento dei diritti soggettivi e della parte gestita dal Ministero della solidarietà sociale;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali nei termini di seguito riportati:

Premesso che:

- l'articolo 2, commi 471 e 472, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, ha previsto la possibilità per il Ministro della solidarietà sociale di proporre al Ministro dell'economia e delle finanze l'assegnazione di un anticipo sugli stanziamenti del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 agli Enti destinatari nella "misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata ai diritti soggettivi";
- l'articolo 2, comma 471, citato subordina l'anticipo all'Intesa con la Conferenza unificata;
- l'articolo 2, comma 473, della stessa legge 24 dicembre 2007, n. 244 ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 328 che richiede, in particolare, l'espressione di una Intesa da parte della Conferenza unificata;
- l'anticipo previsto dalla citata legge n. 244 del 2007, mettendo almeno una parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali a disposizione delle Regioni e Province autonome con maggiore tempestività, faciliterà la programmazione e la gestione della spesa sociale, contribuendo a migliorare la qualità complessiva della spesa pubblica;
- l'individuazione della percentuale di anticipo nella misura massima prevista ai sensi del comma 471, ovvero nel 50%, ottimizza i benefici di cui sopra;
- poiché annualmente l'anticipo è sostanzialmente predeterminato dalle disposizioni di cui ai commi 471 e 472 e continua ad essere prevista, ai sensi del comma 473, l'Intesa in Conferenza unificata per il decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, l'Intesa sull'anticipo e sulla sua percentuale può essere sancita col presente atto per l'anno 2008 e i seguenti, fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa sociale;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali convengono in merito:

- a) all'attivazione per l'anno 2008 e seguenti, fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa sociale, dell'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 2, commi 471 e 472, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- b) alla determinazione della percentuale dell'anticipo nella misura massima prevista dallo stesso comma 471, ovvero del 50%.

IL SEGRETARIO
Avv. Giuseppe Busia

IL PRESIDENTE
On.le Prof. Linda Lanzillotta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008.

Rep. n. 36/CV del 13 novembre 2008

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 13 novembre 2008:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 18, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che prevede una integrazione di € 300 milioni annui per il Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2006-2008;

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFLIGGIBILITÀ UNIFICATA

Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 31/CU) in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTA la nota in data 12 settembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008

VISTA la nota in data 17 settembre 2008, con la quale il predetto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha comunicato di aver acquisito sullo schema medesimo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 23 settembre 2008, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno rappresentato la necessità, con riguardo all'articolo 1 dello schema di decreto in oggetto, che le risorse afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2008, da destinare alle Regioni medesime, siano quantificate per un importo almeno non inferiore a quello erogato nell'anno 2007;

CONSIDERATO, inoltre, che, nel corso del predetto incontro tecnico, i rappresentanti delle Autonomie locali hanno condiviso le preoccupazioni delle Regioni in ordine all'ammontare, indicato nel predetto articolo 1 dello schema di decreto in esame, delle risorse destinate alle Regioni medesime, pari a € 656.451.148,80, atteso che l'insufficienza di tale quota del FNPS ha inevitabili ricadute anche sui bilanci dei Comuni;

VISTA la nota in data 25 settembre 2008, con la quale la Regione Veneto ha comunicato le osservazioni espresse dalla Commissione Politiche Sociali al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla proposta di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2008;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16 ottobre 2008, il punto in oggetto non è stato esaminato;

VISTA la nota in data 4 novembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione dello schema di decreto di cui all'oggetto, modificato sulla base di osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'esprimere assenso, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, sui criteri di riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali per l'anno 2008, ha nel contempo rappresentato una valutazione negativa sull'ammontare delle risorse del Fondo medesimo destinate alle Regioni e Province autonome ed ha ribadito la richiesta di convocazione urgente di un tavolo di confronto sulle tematiche afferenti le risorse da destinare alle politiche sociali;

TENUTO CONTO che, nel corso dell'odierna seduta, l'ANCI e l'UPI hanno rappresentato di condividere la posizione delle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che l'UNCEM, nell'associarsi a quanto come sopra espresso dalle Regioni e Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, ha altresì consegnato un documento, allegato A, parte integrante del presente atto;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008, nel testo trasmesso con la richiamata nota in data 4 novembre 2008.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE

On.le Dott. Raffaele Fitto

Alle. A



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Consegnato nello
sede del
13 novembre 2008
[Signature]

NOTA UNCEM

su schema decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2008

Roma, 13 novembre 2008

Con riferimento al provvedimento in titolo l'UNCEM esprime una netta contrarietà nei confronti del taglio che il Governo ha deciso di operare sugli trasferimenti destinati a finanziare le politiche sociali che, specialmente in montagna per il progressivo invecchiamento della popolazione e la necessità di assicurare peculiari servizi di assistenza, assume toni particolarmente drammatici.

Il taglio al Fondo nazionale per le politiche sociali per il 2008, provocherà effetti pesanti per le già disastrate finanze dei piccoli Comuni, soprattutto montani, che dovranno comunque erogare i servizi sociali alla cittadinanza, spesso esercitati attraverso l'azione delle Comunità montane.

Gli enti locali della montagna hanno già impegnato nella maggior parte dei casi le risorse previste lo scorso anno per garantire i servizi sociali indispensabili ai cittadini. Di conseguenza detto taglio rischia di procurare sbilanci consistenti ai piccoli Comuni montani, con ripercussioni gravissime sull'assestamento di bilancio che deve avvenire entro l'anno in corso.

L'UNCEM valuta tale decurtazione in modo del tutto negativo per il welfare della montagna che, unito ai tagli di risorse per le Comunità montane previsti dalla legge finanziaria 2008 e dalla legge 133/2008, mina gravemente la sopravvivenza di servizi essenziali per la popolazione residente.

Pertanto l'UNCEM si esprime negativamente sul provvedimento, a meno del mantenimento del Fondo nella misura dell'annualità 2007.

Att



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/01/2009
Prot. 18 / 0000235



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

 **Regione Lombardia**
FAMIGLIA E SOLIDARIETA' SOCI
Arrivo 02/02/2009 10:28



G1.2009.0001398 02/02/2009 10:40

Giunta

Regione Abruzzo

Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia solidale, ecc.
Ufficio coordinamento e supporto alla Direzione
Via Rieti, 45
65100 Pescara

Regione Basilicata

Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla persona ed alla Comunità
Via Vincenzo Verrastro, 9
85100 Potenza

Provincia di Bolzano

Dipartimento alla sanità e politiche sociali
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano

Regione Calabria

Dipartimento Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato
Piazza Matteotti, 7
88100 Catanzaro

Regione Campania

Area 18 Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
Centro Direzionale, Isola A 6
80143 Napoli

Regione Emilia Romagna

Direzione Generale Sanità e politiche sociali
Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio Programmazione interventi sociali
Palazzo delle Poste
34121 Trieste



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale



Regione Lazio
Dipartimento sociale
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 - Roma

Regione Liguria
Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Via Fieschi 15
16121 Genova

Regione Lombardia
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
Via Pola, 9/11
20124 Milano

Regione Marche
Servizio Politiche Sociali
Palazzo Rossini Via Gentile da Fabriano 3
60125 Ancona

Regione Molise
Direzione III
Servizio Programmazione e Politiche Sociali e Coordinamento Attività del Terzo Settore
Via Toscana, 51
86100 Campobasso

Regione Piemonte
Politiche sociali e politiche per la famiglia
DIREZIONE REGIONALE 19
Corso Stati Uniti, 1
10128 Torino

Regione Puglia
Assessorato Solidarietà - Settore Programmazione e Integrazione
Via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15
70136 Bari



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per la gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Regione Sardegna

Direzione generale delle politiche sociali
Via Roma, 253
09123 Cagliari

Regione Sicilia

Dipartimento Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
Via Trinacria, 34-36
90100 Palermo

Regione Toscana

Direzione Generale diritto alla salute e politiche di solidarieta'
Via Taddeo Alderotti, 26 N
50139 Firenze

Provincia di Trento

Dipartimento politiche sociali e del lavoro
via gilli, 4 - centro nord tre
38100 Trento

Regione Umbria

Direzione Regionale Sanita' e Servizi Sociali
Via M. Angeloni, 61
06124 Perugia

Regione Valle d'Aosta

Dipartimento sanità, salute e politiche sociali
Via De Tillier 30
11100 Aosta

Regione Veneto

Segreteria regionale Sanita' e Sociale
S. Polo, 2513
30125 - Venezia

OGGETTO: Riassegnazione al Fondo per le politiche sociali da ripartire alle Regioni e Province autonome.

Si comunica che con decreto n. 139314, del 17.12.2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 63, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (somme derivanti dalla riduzione del 10% del trattamento economico di alcune indennità di carica, nonché dalle economie di spesa del Senato e della Camera) e dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (somme non spese da parte dei Comuni coinvolti nella sperimentazione del reddito minimo di inserimento), ha riassegnato al Fondo nazionale per le politiche sociali la somma totale di euro 14.346,265.

Al riguardo, si rende noto che si è provveduto all'impegno delle somme di cui sopra nel contesto degli impegni assunti in chiusura di esercizio finanziario.

In applicazione degli artt. 5 e 6 del decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, relativo all'esercizio 2008, la ripartizione è avvenuta integralmente a favore delle Regioni e Province Autonome, sulla base dei criteri previsti dallo stesso decreto di riparto 2008. Si allega prospetto riepilogativo.

Sarà cura di questa Direzione Generale provvedere al trasferimento delle risorse impegnate non appena possibile.

Si coglie l'occasione per preannunciare il prossimo invio della comunicazione di avvio del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo nazionale relativo all'annualità 2007.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Angelo Marano



Abruzzo	351.651,47
Basilicata	176.521,92
Calabria	589.963,25
Campania	1.432.175,25
Emilia Romagna	1.011.956,84
Friuli Ven. Giulia	314.678,19
Lazio	1.233.839,59
Liguria	433.141,57
Lombardia	2.029.955,17
Marche	383.822,58
Molise	114.435,07
P.A. di Bolzano	118.162,26
P.A. di Trento	121.108,07
Piemonte	1.030.228,30
Puglia	1.000.926,30
Sardegna	424.707,65
Sicilia	1.317.767,34
Toscana	940.339,66
Umbria	235.524,18
Valle d'Aosta	41.405,18
Veneto	1.043.955,16
TOTALI	€ 14.346.265,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009.

Rep. n. 47/EU del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 29 ottobre 2009:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 31/CU) in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTA la nota in data 17 settembre 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009 comunicando di aver acquisito sullo schema medesimo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, come risulta dallo schema di decreto in parola, la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'esercizio finanziario 2009, ammonta complessivamente a € 1.420.580.157,00;

VISTA la lettera del 21 settembre 2009 con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed agli Enti locali;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2009.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermengilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

Rep. n. 61/CU del 8/07/2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta dell'8 luglio 2010:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 31/CU) in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'articolo 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la nota in data 18 giugno 2010, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010;

VISTA la lettera del 24 giugno 2010 con la quale lo schema di decreto di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 1° luglio 2010, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dell'ANCI hanno espresso assenso tecnico sullo schema di decreto in parola;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno proposto una modifica dell'articolo 6 del predetto schema di decreto, come esplicitata nel documento consegnato nella seduta medesima, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

RILEVATO che il Governo ha espresso avviso favorevole all'accoglimento della menzionata proposta emendativa;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO in corso di seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane sul testo dello schema di decreto in parola come risultante dall'accoglimento della predetta proposta emendativa;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/052/CU19/C8

Consegnato nella
seduta
del 8 luglio 2010
BS

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO
DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER
L'ANNO 2010**

Punto 19 – Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime Intesa sullo schema di decreto con la seguente proposta di emendamento dell'articolo 6:

Riformulazione articolo 6:

Art. 6: "Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo al fine di mantenere costante l'ammontare di risorse attribuite alla medesima regione nella Tabella n. 3 del decreto di riparto relativo all'annualità 2009. Eventuali ulteriori risorse residuali per l'anno 2010 saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto."

Roma, 8 luglio 2010




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito: 4.11/2010/4

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002951 P-2.17.4.11
del 24/06/2010



4892683

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM

Alla Segreteria della Conferenza Stato - città

LORO SEDI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICA

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con nota pervenuta in data 22 giugno 2010, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa in Conferenza Unifica, lo schema di decreto di cui all'oggetto.

Al riguardo, si fa presente che il predetto schema di decreto è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2010/4.

Si comunica, altresì, che, per l'esame dello schema di decreto in parola, è convocato un incontro tecnico per il giorno 1° luglio 2010, alle ore 11.00 presso la sede di questo Ufficio in Roma, via della Stamperia n. 8, sala riunioni "-1 A".

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

UFFICIO LEGISLATIVO



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 18/06/2010
Prot. 04 / UL / 0003628 / L

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionale
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

Oggetto: Schema di decreto di ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali. Anno 2010.

Si prega di voler iscrivere lo schema di decreto in oggetto, di cui si unisce copia, all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza.

Il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo
Dott. Edoardo Gambacciani

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002902 A-2.17.4.11
del 22/06/2010



4886676



*Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 per le finalità legistativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;
- VISTA** la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";
- VISTA** la legge 23 dicembre 2009, n. 192, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012";
- VISTO** in particolare il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- VISTI** i commi 471 e 472 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, si provveda annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50% degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- VISTO** l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- VISTO** l'articolo 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere su tale Fondo, bensì tramite appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** inoltre, l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

VISTA la decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale e definisce obiettivi e principi guida del citato anno europeo;

CONSIDERATO che, in particolare, all'art. 2, comma 1, lett. d), della suddetta decisione, tra gli obiettivi e i principi guida dell'Anno Europeo si indica il "riaffermare il ferme impegno politico dell'Unione europea e degli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la povertà e l'esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere";

CONSIDERATO che, in particolare, la suddetta decisione individua in allegato tra le priorità delle attività dell'Anno Europeo "l'eliminazione della discriminazione e promozione dell'inclusione sociale degli immigrati e delle minoranze etniche";

CONSIDERATA l'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 recante "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione" che all'art. 5, punto 6, formula la proposta congiunta allo Stato di ridefinire, tra la Regione Marche e la Regione Emilia Romagna, le rispettive percentuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali destinate alle Regioni e alle Province Autonome;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 21 maggio 2010, foglio 14, registro n. 3, di anticipo sulle risorse;

CONSIDERATO che il decreto suddetto ha recepito l'intesa sull'anticipo e sulla sua percentuale "per l'anno 2008 e seguenti, fino alla ridefinizione complessiva dei meccanismi di finanziamento nazionale della spesa



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

"sociale", come stabilito in sede di Conferenza Unificata del 28 febbraio 2008;

CONSIDERATO che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente ammonta a € 435.257.959,00;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 435.257.959,00 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data XXXXXXXXXX l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, ammontanti a € 435.257.959,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni	€ 373.911.240,18
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 6.311.700,82
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 55.035.018,00
Totale	€ 435.257.959,00

Art. 2

Le somme ripartite all'art. 1 del presente decreto vengono liquidate agli enti destinatari al netto delle somme relative all'annualità 2010 già anticipate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 35725, del 7 maggio 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 21 maggio 2010, foglio 14, registro n. 3, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citato in premessa.

Art. 3

Le tabelle nn. 1, 2, e 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2010;
- Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 4

AI sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 5

Le residue risorse relative alla sperimentazione del Reddito Minimo di Inserimento di cui al D. Lgs. 237/1998, da ultimo prorogata fino al 30 giugno 2007 ai sensi dell'articolo 1, comma 1285, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non spese da parte dei Comuni coinvolti nella sperimentazione entro tale data e da questi riversate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della stessa legge, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, saranno ripartite fra le Regioni e Province autonome con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 6

Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.

Art. 7

Le Regioni si impegnano nell'ambito delle proprie competenze e, in particolare, delle funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a dare attuazione alla decisione del



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che designa il 2010 Anno Europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, valutando l'opportunità di promuovere e sostenere con la necessaria priorità interventi di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, e in particolare diretti verso il contrasto alle povertà estreme, l'inclusione sociale degli immigrati, l'accoglienza dei minori fuori della famiglia di origine, inclusi i minori stranieri non accompagnati, favorendo forme di supporto inclusive quali l'affidamento familiare.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

**IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Giulio Tremonti

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI**

Maurizio Sacconi



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Riparto generale anno 2010 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2010

Totali delle risorse finanziarie da ripartire	€	435.257.959,00
Fondi destinati alle Regioni	€	373.911.240,18
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€	6.311.700,82
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€	55.035.018,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Regioni anno 2010 - Tabella n. 2

**Risorse destinate alle Regioni
(al lordo delle risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto)**

REGIONI	%	Totali risorse
Abruzzo	2,45%	9.315.462,05
Basilicata	1,23%	4.676.742,17
Calabria	4,11%	15.627.162,88
Campania	9,98%	37.961.458,43
Emilia Romagna	7,08%	26.934.993,14
Friuli Ven. Giulia	2,19%	8.334.486,87
Lazio	8,60%	32.699.172,93
Liguria	3,02%	11.482.732,82
Lombardia	14,15%	53.801.546,15
Marche	2,65%	10.075.907,94
Molise	0,80%	3.041.783,53
P.A. di Bolzano*	0,82%	3.117.828,12
P.A. di Trento*	0,84%	3.193.872,70
Piemonte	7,18%	27.300.007,16
Puglia	6,98%	26.539.561,28
Sardegna	2,96%	11.254.599,05
Sicilia	9,19%	34.942.488,28
Toscana	6,55%	24.904.602,64
Umbria	1,64%	6.235.656,23
Valle d'Aosta	0,29%	1.102.646,53
Veneto	7,28%	27.680.230,10
TOTALI	100%	€ 380.222.941,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 8 del presente decreto.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Fondo Indistinto anno 2010 - Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia Intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 55.035.018




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito: 4.11/2011/1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002343 P-
del 05/05/2011



5757401

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche
sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Alla Segreteria della Conferenza Stato - Città
e, p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
- D.G. per la gestione del Fondo nazionale per le
politiche sociali

Al Ministero dell'economia e delle finanze
- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato - IGESPES

LORO SEDI



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011.

Intesa ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con nota in data 5 maggio 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto indicato in oggetto che tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, si fa presente che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2011/1.

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

Divisione I

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002342 A-4.23.4.11
del 05/05/2011



5757373



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 05/05/2011
Prot. 18 / 11 0000629

Alla. **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Dipartimento per gli Affari Regionali
Segreteria della Conferenza Unificata
Via della Stamperia, 8
00187 Roma

Fax 06-67796530

p.c. **Ufficio legislativo**
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
SEDE

Objetto: Nuovo schema di decreto interministeriale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali

A seguito delle osservazioni allo schema del decreto in oggetto formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito per le vie brevi, si invia, in sostituzione del precedente schema trasmesso a codesta Conferenza in data 26 aprile u.s., la versione del decreto che tiene conto delle esigenze rappresentate.

IL DIRETTORE GENERALE

Raffaele Tangorra



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTO** l’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l’articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTO** l’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)”, il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall’anno 2001;
- VISTO** l’articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)” il quale integra le disposizioni di cui all’articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
- VISTO** l’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disposizioni in materia di volontariato”, le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l’articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)” il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi;
- VISTA** la legge 23 Dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";
- VISTO** il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 470 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- VISTO** il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTA** la legge 13 dicembre 2010, n. 221, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013";
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante “L’istituzione del Ministero della Salute”, con conseguente modifica della denominazione “Ministero del Lavoro e delle politiche sociali” in luogo della precedente “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”;
- VISTO** l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
- VISTO** l’articolo 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere su tale Fondo, bensì tramite appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** inoltre, l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l’anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- VISTO** la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 110783 del 17/01/2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l’esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

CONSIDERATO che, per effetto dell'articolo 1, comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché ai sensi del D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, risulta indisponibile una somma pari ad € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

CONSIDERATO quindi che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta complessivamente ad € 218.084.045,00;

CONSIDERATA la richiesta delle Regioni, in data 22 aprile, di estendere il finanziamento, a carico del Ministero, in misura parziale e per un ammontare complessivamente non inferiore a 3 milioni di euro, a tutti i progetti sperimentali ritenuti idonei e non finanziati per insufficienza della dotazione economica, afferenti alle regioni Lombardia, Molise e Sardegna, in esito alla procedura selettiva indetta ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto interministeriale di riparto per l'anno 2010 del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 aprile 2011 recante "Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti dai Paesi nordafricani";

RITENUTO pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 218.084.045,00, gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data XXXXXXXXX l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 1

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, ammontanti a € 218.084.045,00 sono ripartite con il presente provvedimento secondo il seguente schema per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni	€ 175.619.549,85
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 2.964.495,15
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 39.500.000,00
Totale	€ 218.084.045,00;

Art. 2

Le tabelle nn. 1, 2, c 3 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

- Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2011;
- Tab. 2). Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Tab. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, **inclusa la copertura, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 5 aprile 2011, degli oneri conseguenti all'attuazione delle misure di cui al medesimo decreto.**

Art. 3

Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 4

Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese indisponibili sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, fra il Ministero e le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabelle 1 e 2.

Art. 5

Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'articolo 1, comma 1286 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2.

Le somme di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali, versate sui capitoli di entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 ma non ancora rese disponibili sull'apposito capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno assegnate alla regione Abruzzo in applicazione dell'art. 6 del decreto interministeriale in data 4 ottobre 2010, di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2010.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province Autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai soli fini della comunicazione del relativo ammontare al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, lì

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giulio Tremonti

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Maurizio Sacconi



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Riparto generale anno 2011 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2011

Totale delle risorse finanziarie da ripartire	€	218.084.045,00
Fondi destinati alle Regioni	€	175.619.549,85
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€	2.964.495,15
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€	39.500.000,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Regioni anno 2011 - Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	4.375.309,10
Basilicata	1,23%	2.196.583,75
Calabria	4,11%	7.339.804,25
Campania	9,98%	17.822.687,69
Emilia Romagna	7,08%	12.643.750,39
Friuli Ven. Giulia	2,19%	3.910.990,58
Lazio	8,60%	15.358.227,87
Liguria	3,02%	5.393.238,16
Lombardia	14,15%	25.269.642,37
Marche	2,65%	4.732.477,19
Molise	0,80%	1.428.672,36
P.A. di Bolzano	0,82%	1.464.389,17
P.A. di Trento	0,84%	1.500.105,98
Piemonte	7,18%	12.822.334,43
Puglia	6,98%	12.465.166,34
Sardegna	2,96%	5.286.087,73
Sicilia	9,19%	16.411.873,74
Toscana	6,56%	11.715.113,35
Umbria	1,64%	2.928.778,34
Valle d'Aosta	0,29%	517.893,73
Veneto	7,28%	13.000.918,48
TOTALI	100,00%	178.584.045,00

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Fondo indistinto anno 2011 - Tabella 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 39.500.000,00



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011.

Rep. n. 45/lu del 5 maggio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 5 maggio 2011:

VISTO l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il suddetto Fondo viene ridenominato "Fondo nazionale per le politiche sociali";

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con il quale si dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali sia determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

VISTO l'articolo 2, comma 471, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che, al fine di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza Unificata, annualmente, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo delle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi;

VISTO l'articolo 2, comma 472, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che l'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli Enti cui si applica l'anticipo medesimo;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA l'Intesa sancita nella seduta di questa Conferenza del 28 febbraio 2008 (Rep. Atti n. 31/CU) in merito all'anticipo sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'articolo 2, comma 103, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi, in precedenza finanziati dal riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che, per effetto dell'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), risulta indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota in data 20 aprile 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, per l'acquisizione della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011;

VISTA la lettera del 21 aprile 2011 con la quale lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed agli Enti locali;

VISTA la successiva nota del 26 aprile 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una nuova versione dello schema di decreto in parola, che è stata diramata con nota del 27 aprile 2011;

VISTA la nota in data 28 aprile 2011, con la quale la Regione Liguria – Coordinamento tecnico politiche sociali e l'ANCI hanno espresso assenso tecnico sullo schema di provvedimento indicato oggetto, nella versione diramata con la predetta lettera del 27 aprile 2011, con la seguente raccomandazione: "Regioni ed ANCI chiedono altresì che qualora, in ragione dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, si realizzassero le condizioni di reintegro della somma accantonata pari a euro 55.790.695,00, si proceda alla erogazione della stessa alle Regioni nei tempi più rapidi possibili";

VISTA la lettera in data 5 maggio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la definitiva versione dello schema di decreto in oggetto che tiene conto delle osservazioni formulate con nota in pari data dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la lettera in data 5 maggio 2011 con la quale detta versione definitiva dello schema di decreto in parola è stata diramata alle regioni e Province autonome e alle Autonomie locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFFRENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto che interessa, nella versione definitiva di cui alla menzionata lettera del 5 maggio 2011, ed hanno formulato la raccomandazione di cui al documento consegnato in seduta, allegato sub A, parte integrante del presente atto;

RILEVATO che, in corso di seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno consegnato anche un documento concernente l'attuale situazione dei finanziamenti nazionali a favore delle politiche sociali e della famiglia, allegato sub B, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, in corso di seduta, l'UPI ha espresso parere favorevole al perfezionamento dell'intesa;

ACQUISITO, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali sullo schema di decreto in oggetto;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011, nella versione diramata con la lettera in data 5 maggio 2011 di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto

ACC. SUBA



150° anniversario
Unità d'Italia
a quattrocento



CONFERENZA
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

CONFERENZA UNIFICATA
5 maggio 2011

*Conseguato nella
seduta del
5 maggio 2011*



Punto 10) all'ordine del giorno

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER
LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2011**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'ANCI esprimono l'Intesa con la seguente raccomandazione:

"Regioni e ANCI valutano con grande preoccupazione la decisione assunta dal Governo di operare l'accantonamento previsto in ragione **dell'andamento dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi di comunicazione a banda larga, pari a 55.790.695, 00 milioni di euro**, sul Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Con senso di responsabilità ritengono di esprimere intesa per assicurare l'immediata erogazione dello stanziamento, sebbene significativamente decurtato, in quanto necessario a fronteggiare l'erogazione di servizi essenziali connessi al soddisfacimento di diritti fondamentali dei cittadini. Chiedono però di avere tutte le informazioni relative all'attuazione della previsione in oggetto ed in particolare a quanto ammonta lo scostamento sin qui registrato rispetto alla stima preventivata di 2 miliardi e 400 milioni; a quanto ammonta il totale degli accantonamenti effettuati e su quali fondi sono stati operati e con quali percentuali.

Chiedono inoltre di sapere quando e con quali modalità verranno reintegrati i fondi e, se qualora trovi conferma lo scostamento in tutto o in parte, come verrà garantita la copertura. Regioni e ANCI chiedono, infine, che comunque l'accantonamento della percentuale del Fondo per le politiche sociali sia ristorato prioritariamente e in tempi certi e rapidi".

Roma, 5 maggio 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/052/CU10/C8

*Consegnato nella
seduta del
5 maggio 2011*



INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2011

Punto 10) - O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime molta preoccupazione e disagio:

1. per l'andamento che hanno assunto i finanziamenti nazionali a favore delle Politiche Sociali e della Famiglia: a partire dal *mancato rifinanziamento* del Fondo per le non Autosufficienze, che sta creando gravi problemi a tutte le regioni ma soprattutto ai non autosufficienti, al Fondo Nazionale Politiche Sociali, già fortemente penalizzato con i tagli alla finanza regionale del 2010, che ha subito una ulteriore decurtazione, di 55 milioni di euro rendendolo pari al 47% di quanto è stato erogato nel 2010, a sua volta già molto decurtato rispetto le precedenti annualità.

Stessa sorte hanno subito i Fondi per la Famiglia, già dimezzati rispetto al 2010, ed ora ulteriormente ridotti di 25 milioni di euro. Anche per le Politiche Giovanili a fronte di un Accordo Quadro che doveva garantire un triennio (2010/2012) i finanziamenti del 2011 e 2012 non sono oggi reperibili nel bilancio statale.

Anche se *teoricamente* i "tagli" citati, sono considerati *accantonamenti*, è certo che in oggi tali finanziamenti non sono disponibili e non possono essere erogati alle Regioni e da queste ai Comuni. Ciò, provoca gravi disagi alle Amministrazioni ma soprattutto, ridurrà le prestazioni a favore delle fasce deboli, in un momento, dove non è difficile osservare che i problemi sociali e delle famiglie sono in aumento e non in diminuzione.

2. sul tema del rispetto dei ruoli fra livelli istituzionali e sussidiarietà orizzontale. Per quanto riguarda, ad esempio, la sperimentazione della *Social Card*, che il decreto Milleproroghe attribuisce ad *enti caritativi* che dovranno assegnarla direttamente alle persone *in condizione di bisogno*, non vengono rispettate le competenze, “bypassando” la programmazione regionale e il principio di “leale collaborazione” tra livelli istituzionali, già introdotto dalle modifiche del Titolo V della Costituzione e maggiormente sottolineato dalla legge 42/2009 sul Federalismo fiscale e amministrativo.
3. La instabilità dei finanziamenti e l'utilizzo di parte dei Fondi nazionali ad uso ministeriale è inappropriata anche in ordine ad una concreta responsabilità federale, soprattutto in un Settore (Politiche Sociali e Famiglia) dove il livello locale è determinante per rispondere ai bisogni dei cittadini nelle formule più moderne di responsabilità della *comunità sociale*. In queste condizioni sarà problematico individuare Livelli Essenziali congrui e stabilmente supportati sul piano dei costi.
Anche sul versante del Servizio Civile la situazione di pesante sbilancio, sia in termini finanziari che organizzativi, verso un'organizzazione centrale, è di elevata criticità e richiede un rilettura delle competenze che le Regioni attendono da tempo.
4. La riproposizione di interventi diretti da parte dei Ministeri, ignorando le potestà regionali mortifica il ruolo delle regioni, così come l'approvazione di interventi “spot” difficilmente inquadrabili nella risposta a diritti e nella continuità delle azioni, porta lontano da un quadro di LEP, come recentemente riproposto dal Decreto sul Federalismo regionale, dove le Regioni hanno dimostrato larga collaborazione.

In base a quanto rilevato, le Regioni chiedono:

- che il percorso verso un Federalismo reale, porti lo Stato a trovare con le stesse e con le Autonomie Locali, la più ampia collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per giungere alla definizione dei LEP in un quadro di rapporti responsabili e chiari, al fine di poter offrire ai cittadini più vulnerabili, le risposte dovute, definendo, ai sensi della lettera m) dell'articolo 117 della Costituzione, *diritti civili e sociali* attenti alla più ampia cittadinanza europea.
- che vengano ripristinati i fondi con la capienza individuata nel difficile percorso dalla Legge di stabilità finanziaria al Decreto Milleproroghe.

Roma, 5 maggio 2011





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERMA UN FICATA

Servizio III°: "Sanità e politiche sociali"

Codice sito: 4.11/2012/3

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003103 P-4.23.2.11
del 18/06/2012



6859277

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- Gabinetto
 - Ufficio legislativo
 - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
 - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Coordinamento delle attività dell’Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Liguria
Coordinatore Commissione politiche sociali

All'Assessore della Regione Abruzzo
Coordinatore Vicario Commissione politiche sociali

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Alla Segreteria Conferenza Stato - Città

LORO SEDI

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012

Intesa ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIF. CATA

Con lettera in data 13 giugno 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta Intesa in sede di Conferenza Unificata, lo schema di decreto indicato in oggetto.

Nel far presente che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.unificata.it con il codice: 4.11/2012/3, si comunica che un incontro tecnico è convocato per il giorno 26 giugno 2012, alle ore 15.30, presso la sede di questo Ufficio in Roma, via della Stamperia n. 8, sala riunioni "A" del piano terra.

Il Segretario della Conferenza
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Partenza - Roma, 13/06/2012
 Prot. 29 / 0003327 / L

*Ministero del Lavoro
 e delle Politiche Sociali*

Ufficio Legislativo

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 CSR 0003054 A-4.23.2.11
 del 14/06/2012



6849233

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Segreteria della Conferenza Unificata
 Via della Stamperia, 8
 00187 ROMA*

E. p.c.

*Al Ministero dell'economia e delle finanze
 - Ufficio legislativo – Economia*

Alla Direzione Generale per l'inclusione

Objetto: Schema del decreto di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Si prega di voler iscrivere lo schema di decreto in oggetto, di cui si unisce copia, all'ordine del giorno della prossima seduta di codesta Conferenza.

Si allega, altresì, la nota con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio assenso all'ulteriore corso del provvedimento.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
 Cons. Claudio Contessa



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTO** l'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
- VISTA** la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO** l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2001*)", il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
- VISTO** l'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2002*)" il quale integra le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000;
- VISTO** l'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni, recante "Disposizioni in materia di volontariato", le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- VISTO** l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (*legge finanziaria 2003*)" il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTO** il successivo comma 2 del medesimo articolo 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (*legge finanziaria 2006*)";
- VISTO** il comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*), come modificato dal comma 470 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*legge finanziaria 2008*) che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
- VISTO** il comma 473 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014";
- VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "L'istituzione del Ministero della salute", con conseguente modifica della denominazione "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" in luogo della precedente "Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 7 aprile 2011, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2011 registro n. 11, foglio n. 139.
- VISTO** l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come "livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";
- VISTO** l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- RICHIAMATA** la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
- VISTA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- CONSIDERATO** che il Comune di Enna ha restituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con nota prot. 54247 del 21 dicembre 2009, le somme non spese entro il 30 giugno 2007 per un



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

importo di € 594.588,45 pur precisando che, per alcuni beneficiari, a cui era stato sospeso la prestazione del reddito minimo, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 18 giugno, 1998, n. 237, risultavano pendenti controversie di carattere giurisdizionale non ancora definite;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme non spese dai Comuni sono state riassegnate al Fondo nazionale per le politiche sociali per poi essere distribuite alle Regioni;

VISTE le note *prot. 18754* del 25 maggio 2011, *prot. 40524* e *40526* del 25 novembre 2011 con cui il Comune di Enna ha chiesto l'accredito della somma di euro 7.516,11, euro 1.991,78 ed euro 5.144,21 da riversare a favore di alcuni soggetti nei confronti dei quali era stata disposta la sospensione del beneficio del reddito minimo d'inserimento, successivamente riconosciuto agli stessi, in via giurisdizionale, con sentenza passata in giudicato;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze *prot. 125542* del 30 dicembre 2011, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che ritiene ragionevole, in sede di gestione delle risorse del Fondo Nazionale politiche sociali e tenuto conto degli sviluppi delle controversie definite in materia di reddito minimo di inserimento, prevedere corrispondenti trasferimenti di risorse ai Comuni soccombenti;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze *prot. 35630* del 26 aprile 2012, a firma del Ragioniere Generale dello Stato, nella quale si segnala che sullo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2012-2014 per il capitolo n. 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inherente "Fondo da ripartire per le politiche sociali" pari ad euro 69.954.000,00 è stato effettuato un accantonamento per l'anno 2012, di euro 25.363.785,00 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 riguardante la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO che, per l'effetto dell'articolo 13, comma 1 *quinquies* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge del 26 aprile 2012, n. 144, è stato effettuato un ulteriore accantonamento di euro 867.513,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali";



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

CONSIDERATO quindi che la somma disponibile afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, a seguito dei provvedimenti suddetti, ammonta complessivamente ad euro **43.722.702,00**;

RITENUTO pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi euro **43.722.702,00**, gravanti sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

ACQUISITA in data l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A

Art. 1

1. Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012, per complessivi euro **43.722.702,00**, sono ripartite secondo il seguente schema e per gli importi indicati:

1. Somme destinate alle Regioni	€ 10.680.362,13
2. Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano	€ 180.286,77
3. Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 32.847.401,00
4. Somme da restituire al Comune di Enna, a fronte di quanto versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	€ 14.652,10
Totale	€ 43.722.702,00



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Art. 2

1. Le tabelle rispettivamente indicate con il n. 1, n. 2, e n. 3, allegate, formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a:

- Tab. n. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie anno 2012;
- Tab. n. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Tab. n. 3) Fondo per gli interventi a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 3

1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.

2. A tal fine, le Regioni, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso.

Art. 4

1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro o da eventuale disaccantonamento di somme precedentemente rese indisponibili sul capitolo di spesa 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali", saranno ripartite, salvo quanto disposto dall'articolo 6, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da Tabella n. 2.

Art. 5

1. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella n. 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei Comuni, in esito al



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 6

1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.

Roma, li

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Riparto generale anno 2012 - Tabella n. 1

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2012

Totalc delle risorse finanziarie da ripartire	€ 43.722.702,00
Fondi destinati alle Regioni	€ 10.680.362,13
Quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano*	€ 180.286,77
Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 32.847.401,00
Fondi da restituire al Comune di Enna a fronte di quanto versato ai sensi dell'articolo 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	€ 14.652,10

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Riparto alle Regioni anno 2012 - Tabella n. 2

Risorse destinate alle Regioni

REGIONI	%	Totale risorse
Abruzzo	2,45%	266.085,90
Basilicata	1,23%	133.585,98
Calabria	4,11%	446.372,67
Campania	9,98%	1.083.892,76
Emilia Romagna	7,08%	768.933,94
Friuli Ven. Giulia	2,19%	237.848,21
Lazio	8,60%	934.015,81
Liguria	3,02%	327.991,60
Lombardia	14,15%	1.536.781,82
Marche	2,65%	287.807,20
Molise	0,80%	86.885,19
P.A. di Bolzano	0,82%	89.057,32
P.A. di Trento	0,84%	91.229,45
Piemonte	7,18%	779.794,59
Puglia	6,98%	758.073,29
Sardegna	2,96%	321.475,21
Sicilia	9,19%	998.093,63
Toscana	6,56%	712.458,57
Umbria	1,64%	178.114,64
Valle d'Aosta	0,29%	31.495,88
Veneto	7,28%	790.655,24
TOTALE	100,00%	10.860.648,90

* Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 6 del presente decreto.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

Fondo indistinto anno 2012 – Tabella n. 3

Fondi destinati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia intervento	
Risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali	€ 32.847.401,00

13. GIU. 2012 18:05
6. GIU. 2012 16:40

UFFICIO LEGISLATIVO
+390648161476

NR. 6360 P. 13/13

A : MIN. LAVORO _UL



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

Roma,

- 8 GIU. 2012

ACI/14/LAV/862P

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
- Ufficio legislativo

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
 GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale (Lavoro - MEF) concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012.

Con riferimento al provvedimento in oggetto si comunica, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di non avere osservazioni da formulare circa il suo ulteriore corso.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 11/06/2012
Prot. 29 / 0003249 / L

in
pistola

[Signature]
IL CAPO DELL'UFFICIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012.

Rep. Atti n. 94/cu del 25 luglio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 luglio 2012:

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che sullo stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2012-2014 per il capitolo n. 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inherente "Fondo da ripartire per le politiche sociali", pari ad euro 69.954.000,00 è stato effettuato un accantonamento, per l'anno 2012, di € 25.363.785,00 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riguardante la riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni;

CONSIDERATO che, per effetto dell'articolo 13, comma 1*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, è stato effettuato un ulteriore accantonamento di € 867.513,00 sul predetto capitolo di bilancio;

VISTA la nota in data 13 giugno 2012, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, uno schema di decreto concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2012, assicurando di aver acquisito sul medesimo schema il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la lettera del 18 giugno 2012, con la quale lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato inoltrato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

VISTA la nota in data 21 giugno 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto il rinvio della riunione tecnica convocata per il 26 giugno 2012;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svolta in data 16 luglio 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e delle Autonomie locali, nel far presente di non avere sotto il profilo strettamente tecnico osservazioni da formulare in merito allo schema di provvedimento di cui trattasi, hanno demandato alla sede politica ogni ulteriore valutazione anche in relazione alle rilevanti riduzioni dei finanziamenti statali a favore delle politiche sociali determinatesi a seguito delle manovre finanziarie che si sono succedute dall'anno 2010 ad oggi;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome hanno espresso parere negativo al perfezionamento dell'intesa ed hanno chiesto un incontro con il Governo anche per ridiscutere il riparto delle somme previste nello schema di provvedimento in esame;

CONSIDERATO che le Regioni e Province autonome, inoltre, hanno consegnato un documento concernente un ordine del giorno approvato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome medesime sulle problematiche afferenti le politiche sociali, Allegato A, parte integrante del presente atto;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente dell'ANCI, anche a nome dell'UPI, ha espresso parere negativo al perfezionamento dell'intesa ed ha avanzato la richiesta di un incontro urgente con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle problematiche relative alle politiche sociali;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Governo, nel prendere atto della mancata intesa come sopra espressa dalle Regioni e Province autonome e dalle Autonomie locali, hanno rappresentato che si faranno carico di promuovere il richiesto incontro;

VISTO l'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in questa Conferenza;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, non si sono create le condizioni di assenso previste per il perfezionamento dell'intesa;

ESPRIME LA MANCATA INTESA

sullo schema di decreto di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Grudi

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL25.LUG.2012....



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/112/CU5/C8

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2012

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 25 luglio 2012 esprime la mancata intesa e chiede l'interlocuzione con il Governo anche per ridiscutere il riparto delle somme previste nello schema di decreto. La Conferenza ha inoltre approvato il seguente Ordine del Giorno.

La Conferenza nel prendere atto della consistenza del Fondo Nazionale Politiche Sociali per il 2012 pari a 10,8 milioni di euro, a fronte di un accantonamento tre volte superiore (32,8 ml.) per le spese ministeriali “giudicate indifferibili”, intende porre all’attenzione del Governo il futuro delle Politiche Sociali. A tale scopo evidenzia che:

- *ha avviato al suo interno una profonda analisi della situazione in essere degli interventi sociali, formulando un’ipotesi di riordino delle prestazioni locali fortemente differenziate, in “macro obiettivi di servizio” come previsti dal DLGS 68/2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, presentati all’attuale e al precedente Governo che necessita una forte volontà condivisa per proseguire e concretizzare il dibattito; ;*
- *assiste dal 2009 ad un pesante depauperamento dei Fondi “strutturali” di carattere sociale da assegnare alle Regioni: dal FNPS (sceso dal 2009 ad oggi da circa 550 milioni a 10 milioni), al Servizio Civile ridotto di oltre il 70%. Tutto ciò è dovuto sia a minori disponibilità, che ai ripetuti tagli lineari (operati anche verso Regioni e Comuni), dalle diverse manovre finanziarie, poste in essere per la grave situazione economica in cui versa il Paese;*
- *in questo contesto, assiste dal 2010 a micro finanziamenti scelti dal Governo, a favore di politiche familiari (25 + 45 ml. tra 2011 e 2012) o Pari Opportunità (15 ml. proposta 2012), interventi mirati solo su malati di SLA, senza che gli stessi siano inquadrati in organici interventi sulle Politiche Sociali a favore della famiglia e dei cittadini;*

TUTTO QUESTO, senza un Quadro di Riferimento per il Sistema Sociale, alimentando solo interventi parziali che ben poco possono giovare alla crescita organica delle Politiche Sociali

La Conferenza,

- ben consapevole della gravissima situazione in cui versa il Paese, che mette però in evidenza **non solo** la crisi finanziaria pubblica, ma anche l'aumento della povertà, del disagio delle popolazioni giovanili, degli adulti che perdono il lavoro e degli anziani con i problemi di non autosufficienza, mentre contestualmente, la necessaria modifica del mercato del lavoro, obbliga la mano d'opera

- femminile, tradizionale “risorsa sociale” a ritardare la cessazione dalle attività lavorative, aggravando i problemi di cura familiare;
- sul versante della Salute, la stretta finanziaria porterà ulteriori problemi alle fasce più deboli, che non troveranno nemmeno l’alternativa dei supporti assistenziali, anche a seguito dell’azzeramento del Fondo per la Non Autosufficienza dal 2011 e per le ridotte possibilità di spesa, sia delle Regioni, che delle Autonomie Locali;
 - in questo contesto, sono fortemente indebolite, anche le risorse del Terzo Settore e della Cooperazione sociale, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro;

Per la gravità del momento e la delicatezza dei problemi sollevati

CHIEDE AL GOVERNO UN CONFRONTO ED UN DIALOGO SUGLI INTENDIMENTI IN ORDINE AI PROBLEMI SOLLEVATI, PER AFFRONTARE IL PROSIEGUO DELLE POLITICHE SOCIALI, IN ORDINE AI RUOLI ISTITUZIONALI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO, SELEZIONANDO PRIORITA’ INDIFFERIBILI CHE - PUR NELLA DIFFICOLTA DEI TEMPI - TROVINO, PER IL BENE DI TUTTI I CITTADINI E PARTICOLARMENTE PER CHI E’ FRAGILE, RISORSE ADEGUATE.

Roma, 25 luglio 2012





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013.

Rep. Atti n. 161c del 24/01/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO l'articolo 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale dispone che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni;

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 46, che demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che la somma disponibile afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2013 ammonta complessivamente ad € 344.178.000,00;

VISTA la lettera in data 16 gennaio 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale è stato chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di fornire assicurazioni circa l'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota in data 21 gennaio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il proprio assenso sullo schema di provvedimento in parola;

VISTA la lettera del 21 gennaio 2013, con cui lo schema di provvedimento di cui trattasi è stato diramato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 23 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e delle Autonomie locali hanno espresso i loro avvisi favorevoli sul predetto schema di provvedimento;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNICA

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento dell'intesa, hanno sottolineato l'insufficienza della copertura finanziaria per le esigenze correlate;

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

ESPRIME INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2013.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Gnudi

**Documenti approvati dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome**

**sulle politiche sociali in relazione
alle manovre finanziarie del Governo**



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PARERE AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Roma, 14 ottobre 2004

STRALCIO DOCUMENTO

ALLEGATO 4

VALUTAZIONI ED EMENDAMENTI DELLE REGIONI PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI SUL DDL FINANZIARIA 2005

1. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome richiama quanto già affermato nel documento approvato nel luglio 2004 sul Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2005-2008 (DPEF) in relazione al settore delle “ Politiche Sociali e del Welfare”.

- Irrinunciabilità delle garanzie relative alla stabilità del Fondo per le Politiche Sociali che quantomeno deve essere mantenuto nella medesima entità del 2004;
- Definizione precisa e conseguente finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LIVEAS) attraverso specifiche risorse finanziarie;
- Previsione di specifiche misure finanziarie per risolvere il problema della non autosufficienza con l'introduzione di un apposito Fondo;
- Possibilità per le Regioni di prevedere, nell'ambito della loro autonomia fiscale, forme di finanziamento obbligatorie per i costi del Welfare.

2. In particolare in merito al DDL Finanziaria 2005, si sottolinea quanto segue:

- **l'urgenza** della definizione dei LIVEAS e del Fondo per la non autosufficienza, nonché la ripresa del confronto con il Governo sui temi indicati e comunque sull'insieme delle politiche sociali;
- **l'irrinunciabilità per il 2005** di un FNPS non inferiore all'assegnazione 2004 incrementato del 2%
- **l'indispensabilità** della mancanza di finalizzazioni all'interno del Fondo nel rispetto del nuovo ordinamento costituzionale;
- **la coerenza** tra le iniziative statali e i poteri riconosciuti dalla Costituzione alle Regioni in materia di servizi sociali. In particolare, qualora il Governo assuma iniziative nella materia sociale, si chiede che le stesse non gravino sul Fondo e siano preventivamente oggetto di confronto con le Regioni.

3. Riguardo la disponibilità del FNPS 2005, dall'analisi della legge Finanziaria e tabelle 2004 e del DDL Finanziaria e tabelle 2005, si desume quanto segue:

Poste a bilancio	Anno 2004	Anno 2005
FNPS	1.215.333.000,00	1.276.640.000,00
Agevolazioni H, assegno nucleo e maternità (allegato 1 Finanziaria 2004)	+243.000.000,00	----
Art.21, comma 6, legge 24 novembre 2003, n. 326	+232.000.000,00	----
Art.3, comma 101, legge	- 35.000.000,00	- 55.000.000,00

finanziaria 2004; (ricerca scientifica e scuole paritarie)		
Fondo Asili Nido art. 70 L.448/2001	+ 150.000.000,00	----
	€1.805.333.000,00	€1.221.640.000,00

Le Regioni sottolineano, che dal DDL Finanziaria 2005, non si individuano i finanziamenti sopra indicati alla seconda e terza riga; si chiedono pertanto chiarimenti, in quanto ciò non corrisponderebbe al criterio indicato nella nota di aggiornamento al DPEF 2005/2008, presentata unitamente al DDL della legge finanziaria 2005, che recita testualmente: "l'applicazione dell'incremento del 2 per cento sul livello di spesa 2004".

4. In base a quanto sopra riportato si propongono i **seguenti emendamenti** al testo dl DDL Finanziaria 2005:

articolo 8, comma 2, soppressione e sostituzione con il seguente comma :

"I finanziamenti di cui al Fondo ex all'art.70 legge 28 dicembre 2001 n. 448, soppresso, vanno ad incrementare il FNPS e confluiscono nello stesso senza vincolo di destinazione"

articolo 20, diversa titolazione della rubrica e inserimento dopo il comma 3 del comma 3 bis e 3 ter:

(Trasferimenti all'INPS e invalidità civile)

3 bis) *"Il personale già dipendente dell'Amministrazione dello Stato, trasferito alle Regioni per lo svolgimento delle funzioni previste al secondo comma dell'articolo 130, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in oggi operante presso l'INPS, Enti locali e Aziende Sanitarie Locali, a seguito di accordi con le regioni medesime in base al comma 7, articolo 80, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è regolarizzato, ai sensi di legge, negli organici di tali Enti, con trasferimento da parte delle Regioni, delle risorse finanziarie ricevute dallo Stato per la gestione di detto personale";*

3 ter) *"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, vengono determinati in via definitiva, i finanziamenti statali alle Regioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 130 del Dlgs 31 marzo 1998 n. 112".*

dopo l'articolo 20 inserire il seguente articolo 20 bis :

(Fondo Nazionale per le Politiche Sociali)

"Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali"di cui all'art. 59, comma 44, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni è trasferito alle Regioni senza vincolo di destinazione; a tal fine, sono sopprese, alla seconda parte del comma 2, dell'art. 46 Legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: " e destinando" fino a "alla natalità".



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PARERE SUL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2006-2009

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province Autonome, unitamente agli Enti locali, il 13 luglio 2005 sono state convocate dal Governo per la presentazione delle Linee guida sul Documento di programmazione economico – finanziaria (DPEF) per gli anni 2006 – 2009. In quella sede il Ministro dell’Economia ha illustrato un sintetico documento frutto del confronto tra il Governo italiano e la Commissione Europea a seguito della raccomandazione all’Italia per il rientro della finanza pubblica entro i parametri previsti dal Patto di Stabilità e Crescita.

Nel corso dell’incontro con il Governo le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento comune ed un ordine del giorno della Conferenza delle Regioni riguardante specifiche problematiche delle Regioni a Statuto Speciale e Province autonome, che si propongono in allegato, nei quali vengono evidenziate problematiche sulle quale occorre un approfondito confronto tra il Governo centrale e le amministrazioni territoriali.

Il DPEF riconferma quanto già anticipato in quella sede circa la necessità di delineare un percorso di rientro concordato a livello europeo in un sentiero di finanza pubblica sostenibile, facendo seguito alla raccomandazione all’Italia per “deficit eccessivo” formalizzata recentemente dalla Commissione europea.

Il quadro delineato presenta tra le criticità una bassa crescita, con evidenti tratti di carattere strutturale e un livello ancora molto elevato del debito pubblico. Il piano di rientro concertato a livello europeo evidenzia la volontà del Governo di agire sulle cause di tale situazione, cercando di rilanciare la crescita e assicurare sostegno alle famiglie più deboli, in un quadro di sostenibilità e virtuosità dei saldi di finanza pubblica.

Le Regioni e le Province Autonome, prendono atto delle difficoltà finanziarie emerse e condividono la necessità di portare il Paese sul percorso di rilancio proposto e con una finanza pubblica in equilibrio. Esse ritengono, anche in questo contesto difficile, di poter continuare a svolgere un ruolo attivo e propositivo, con l’assunzione di responsabilità e iniziative per il rilancio economico e la virtuosità della finanza pubblica. Affinché tale ruolo possa essere svolto in pieno occorre che tutti i livelli di governo territoriale possano trovare un

luogo di approfondito e fattivo confronto sulle problematiche proprie e condivise, sulla base del principio di leale collaborazione che deve essere alla base dei rapporti istituzionali come previsti dal riformato titolo V della Costituzione. In tal senso le Regioni e le Province Autonome rilevano criticamente come ciò, sino ad oggi, non sia avvenuto e chiedono con forza che al più presto si possa recuperare tale “lacuna istituzionale” nella prospettiva dell’impostazione della prossima legge finanziaria per l’anno 2006.

Nel merito delle politiche necessarie a raggiungere gli obiettivi, le Regioni ritengono di dover proporre all’attenzione del Parlamento e del Governo alcune importanti priorità.

L’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione

Occorre dare avvio ad una progressiva attuazione dell’art. 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale secondo quanto indicato dall’accordo tra Regioni e Autonomie locali del giugno 2003 sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, accordo che il Governo non ha mai inteso sancire in Conferenza Unificata. Il procrastinare la realizzazione di un compiuto federalismo fiscale determina nei fatti incertezza in termini di risorse e incapacità di definire politiche di sviluppo a medio e lungo termine. Nel frattempo è evidente che il procedere attraverso normative successive che intervengono in maniera disorganico sul sistema finanziario regionale e locale, al di fuori di un quadro generale di principi e regole non può ritenersi un metodo accettabile ad oltre 4 anni dal varo del nuovo testo costituzionale che ha riscritto il titolo V e che ha, di fatto, sancito l’equiparazione tra tutti i livelli istituzionali. Si chiede che siano individuate quanto prima le linee di un sistema di federalismo fiscale che assicuri ai Governi locali autonomia di entrata e di spesa all’interno di un sistema tributario centrale e locale in grado di garantire una equa e sufficiente ripartizione delle risorse necessarie. Nella determinazione dei principi fondamentali della finanza locale lo Stato deve rendere possibile alle Regioni la facoltà di istituire tributi di scopo regionali e locali il cui gettito sia destinato a finanziare gli investimenti infrastrutturali nel territorio sul quale il tributo viene prelevato ovvero prevedere la possibilità di tariffazione.

La riformulazione di un nuovo Patto di Stabilità Interno

Le amministrazioni decentrate oltre ad un Patto di Stabilità nel quale devono essere computate le spese di investimento, si trovano di fronte all’impossibilità di finanziare con debito i trasferimenti a privati (art. legge 350/2003), perdendo spesso l’opportunità di utilizzare cofinanziamenti europei o nazionali.

L’effetto di rallentamento della crescita derivante dal permanere di tali disposizioni, è evidente e sottolineato dallo stesso Ministro dell’Economia.

Si propone quindi di:

1. escludere dal tetto di spesa gli investimenti, o in via subordinata, alcune componenti di esse privilegiando quelli più coerenti con le finalità proposte dall’agenda di Lisbona;

2. responsabilizzare il sistema territoriale con forme di co-definizione degli strumenti di correzione del tendenziale diversificate tra i livelli istituzionali di governo;
3. escludere dal patto di stabilità la contabilizzazione dei fondi connessi ai programmi UE;
4. introdurre criteri di flessibilità che tengano conto delle spese sostenute per far fronte ad eventi straordinari e non ricorrenti;
5. rivedere il sistema sanzionatorio, anche introducendo sistemi premianti a favore degli enti più virtuosi.

L'autonomia finanziaria

Il blocco delle leve dell'autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti locali, non ancora del tutto rimosso, gli interventi effettuati e previsti sulle basi imponibili dei tributi regionali, talora anche per via amministrativa, hanno ridotto il gettito delle quote compartecipate dei gettiti erariali e la capacità di finanziamento autonomo. Occorre prevedere un ripristino urgente del gettito perduto e della capacità di manovra delle leve finanziare territoriali, tra cui in primo luogo si ricorda la necessità di prorogare il fondo di garanzia per assicurare le risorse spettanti alle Regioni per i livelli essenziali dell'assistenza sanitaria e pervenire a soluzione del processo di decentramento amministrativo ex legge 59/1997 e il congruo finanziamento delle funzioni da esso attribuite.

La razionalizzazione dei sistemi di riscossione e di lotta all'evasione

Occorre prevedere indirizzi programmatici per la piena collaborazione di tutti i livelli di governo volta all'attività di contrasto all'evasione fiscale e finalizzate all'emersione di attività “sommerso”. Ciò consentirebbe di recuperare le basi imponibili dei grandi tributi compartecipati e rendere efficace il controllo di tutti i tributi erariali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

La legislazione vigente già prevede la partecipazione delle Regioni alle procedure di accertamento ed ha istituito le Commissioni Paritetiche che tuttavia attualmente non hanno effettiva operatività. Si richiede di dar seguito pratico alla normativa strutturando tali Commissioni Paritetiche ed organizzandone l'attività. Il collegamento con il territorio è indispensabile per un miglior recupero di basi imponibili ed anche per l'impostazione di studi di settore “regionalizzati”.

Si segnala, inoltre, che nel 2006 è in scadenza la proroga dei contratti dei concessionari della riscossione. Al riguardo le Regioni sono favorevoli al progetto di istituzione di una S.p.A. per la riscossione e chiedono che venga già prevista la partecipazione delle Regioni e degli Enti locali.

Vi è la necessità, nella logica della razionalizzazione delle spese per la riscossione dei tributi e del recupero di efficienza del sistema della riscossione, di impostare un rafforzamento delle procedure di riscossione attraverso l'istituzione di una Società a totale partecipazione pubblica, mediante l'attribuzione di un ruolo rilevante della partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali.

Infatti, attraverso il riconoscimento del ruolo strategico di tali enti nella determinazione delle strategie aziendali della SPA si potrebbe avviare una seria lotta all'evasione fiscale in quanto l'attività di controllo da parte dei "governi di prossimità", coerente con la migliore conoscenza del proprio territorio, risulta particolarmente incisiva. In tale contesto potrebbe essere concertata una apparente centralizzazione delle attività di riscossione, accompagnata dalla presenza sul territorio di Centri di Servizio Regionali per la Fiscalità, a fronte di sistemi di riassegnazione delle risorse fondati sull'automatico dell'attribuzione all'ente sul cui territorio si sia costituito l'imponibile in percentuale alle somme riscosse. Tali meccanismi, che potrebbero quindi garantire risorse aggiuntive, sarebbero pienamente attivabili a fronte del riconoscimento della partecipazione ai tributi erariali (per esempio IRE, IVA e accise) nonché della possibilità di istituire tributi di scopo per il sostegno di politiche di investimento sul territorio. Un meccanismo virtuoso di tale dimensione si accompagnerebbe al processo di informatizzazione e digitalizzazione della P.A. Infatti i flussi relativi alle procedure riferite alla riscossione dei tributi potrebbero viaggiare in armonia con l'allestimento dei bilanci dei comuni, delle province e delle regioni.

Le politiche per il personale

La tendenza emersa nelle ultime manovre finanziarie è stata quella di considerare le risorse umane solo ed esclusivamente come costo da contenere in maniera generalizzata e a prescindere da qualunque valutazione di ordine qualitativo. Il meccanismo che dovrebbe portare ad un contenimento dei costi del personale così come disegnato nelle leggi finanziarie passate non produce quindi gli effetti voluti. Si ritiene dunque opportuno individuare un diverso meccanismo di contenimento della spesa per il personale che non uniformi ed appiattisca tutti gli Enti sul dato economico complessivo ma tenga conto delle peculiarità di ciascun Ente. E' necessario, in via generale, correlare le possibilità di assunzione alla capacità di bilancio dell'Ente, ai servizi erogati ed a parametri di efficienza ed efficacia riferiti a ciascun comparto. E' altresì opportuno che si rafforzino i meccanismi della contrattazione collettiva pubblica, consentendo alle singole realtà territoriali maggiori margini di autonomia negoziali non predeterminati in termini centralistici.

Il monitoraggio della spesa pubblica

E' necessario che si costituisca un tavolo di monitoraggio della spesa pubblica composta dai diversi livelli istituzionali, per aumentare il grado di trasparenza della spesa nella Pubblica Amministrazione, facendo in modo, in coerenza con il nuovo titolo V della Costituzione, di avere uno strumento condiviso per la verifica costante e puntuale delle spese degli Enti. Ciò è tanto più necessario constatando la pratica a cui ha fatto spesso ricorso l'amministrazione centrale di finanziare numerosi micro-interventi sul territorio riducendo le risorse in settori oggi strategici quali l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Attraverso lo strumento condiviso di monitoraggio della spesa gli Enti potranno meglio individuare settori di intervento da finanziare con i risparmi possibili che il medesimo sistema potrà far emergere.

Semplificazione e delegificazione

Si evidenzia come sia sempre più urgente rendere la Pubblica Amministrazione più snella ed efficiente attraverso un'azione importante e incisiva di sburocratizzazione e delegificazione. E' necessario individuare modelli di semplificazione che vedano paritariamente impegnati Stato e Regioni su un percorso a fasi, prioritariamente nelle Regioni pronte alla sperimentazione.

La semplificazione, in particolare, deve essere intesa come un insieme di azioni nei diversi settori dai provvedimenti legislativi ai procedimenti amministrativi.

Il Welfare e la sanità

Un progetto di rilancio delle politiche di welfare territoriale non può prescindere da una forte attenzione alla salute ed alla famiglia, in quanto elemento fondante della comunità, che ne mantiene e garantisce i legami di appartenenza, di identità, di stabilità e di solidarietà.

Tra gli obiettivi concreti possibili di tali politiche, si possono ricomprendersi i seguenti:

- determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS);
- adeguamento, almeno ai livelli 2004, del finanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche sociali;
- istituzione di un Fondo per la non autosufficienza (in discussione alla Camera);
- forme di sostegno al reddito a favore dei cittadini in condizione di disagio economico, visto anche il mancato avvio del Reddito di ultima istanza, a co-finanziamento Stato-Regioni-Enti Locali;
- approvazione delle modifiche all'attuale ordinamento tributario (al momento in discussione alla Camera), individuando come nuovo elemento di riferimento il quoziente familiare.
- In particolare per quanto riguarda la Sanità si ribadisce l'esigenza di pervenire alla soluzione del pieno finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). E' indispensabile attivare il tavolo di confronto con il Governo sulla questioni economico – finanziarie rimaste sospese per l'anno 2004, in particolare sulla sottostima dei LEA e sugli oneri contrattuali per circa 4,5 miliardi di euro. Inoltre essendo insostenibile il tetto di crescita del 2% annuo è necessario rivedere tale limite nella logica della tenuta del sistema complessivo e, nello specifico, in relazione alla questione dei rinnovi contrattuali.

E' inoltre auspicabile, al fine di agevolare lo sviluppo delle operazioni di project finance nel settore sanitario, a conferma del *favour* governativo sul tema, la definizione di un regime speciale, come quello già operante nel Regno Unito, che permetta di restituire alle aziende sanitarie l'IVA versata sui corrispettivi previsti

nelle operazioni di finanza di progetto (sia corrispettivi per i servizi che per la disponibilità dell'opera).

Politiche del Mezzogiorno e dello sviluppo

L'allocazione delle risorse deve tener conto non solo dei differenti livelli di partenza delle singole realtà, ed anche delle potenzialità di ciascuna di essa in termini di maggior occupazione, reddito e valore aggiunto e del contributo al benessere collettivo e nazionale.

Le Regioni attribuiscono funzione strategica ai Fondi per le Aree sottoutilizzate come strumento per garantire la perequazione tra tutti i territori e per favorire lo sviluppo tecnologico di infrastrutture nel Mezzogiorno i cui esiti abbiano ricaduta sulle Regioni del Sud anche in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e qualificazione del capitale umano.

A tal proposito, vista la previsione nelle linee guida al DPEF 2006 – 2009 di un tasso di sviluppo previsto per il mezzogiorno inferiore alla media nazionale ed europea si evidenzia la necessità che il Governo si impegni a garantire con fondi ordinari per tali aree una crescita superiore alla media nazionale ed europea nel rapporto tra spesa in conto capitale e PIL. Ciò è tanto più necessario alla luce della difficile trattativa che il Governo sta sostenendo al livello europeo per mantenere inalterati i fondi di coesione e competitività.

La differente dotazione infrastrutturale territoriale è anche conseguenza delle diverse caratteristiche economiche e produttive delle Regioni. E, quindi, deve essere orientato non solo a restringere un *gap* strutturale che guarda al lato dell'offerta di dotazioni senza tenere conto della domanda: tipologia e volume di affari, lavoro e PIL dei territori. L'analisi della spesa del capitale pubblica e della sua relativa intensità va fatta in relazione alla potenzialità di un'area, ovvero alla sua capacità di raggiungere determinati livelli di sviluppo. Sono questi i parametri nuovi che soli possono garantire la produttività del capitale pubblico investito.

Per le **questioni di specifico interesse delle Regioni a statuto speciale e Province autonome**, infine, si segnalano inoltre che tutti gli obiettivi di carattere finanziario con riferimento sia ai livelli di spesa che agli aumenti tendenziali devono essere contenuti esclusivamente nel patto di stabilità concordato fra il Governo e la singola regione a statuto speciale e provincia autonoma. Tutte le disposizioni normative statali che hanno per effetto la riduzione dei gettiti dell'Irap, dell'Irpef e loro addizionali, e ogni altro gettito di imposte erariali incidenti sulle relative entrate devono prevedere per le regioni a statuto speciale e per le province autonome specifiche misure di compensazione coerenti sia qualitativamente che quantitativamente con il peculiare ordinamento finanziario regionale.

Roma, 28 luglio 2005



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

DOCUMENTO SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006

Il Disegno di legge finanziaria si inserisce in un contesto generale caratterizzato da una situazione economica e finanziaria difficile a causa degli squilibri di finanza pubblica, della caduta di competitività del sistema produttivo e di bassi livelli di crescita.

Il DPEF 2006-2009 aveva già tracciato il percorso per ritrovare gli equilibri finanziari concordato con l'Unione europea, per rilanciare la crescita e assicurare aiuto alle famiglie più svantaggiate.

Le Regioni e le Province autonome consapevoli della necessità di rilanciare l'economia e di riequilibrare la finanza pubblica, nel sottolineare in particolare la necessità di promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo del Mezzogiorno, vogliono essere riconosciuti come soggetti attivi nel raggiungimento di questi obiettivi assumendosi le loro responsabilità.

Di contro le Regioni constatano come sino ad ora la quasi totale assenza di collaborazione tra Governo e Regioni, non solo ha impedito di fare sistema nel modo stesso di impostare e definire da parte dello Stato questa manovra finanziaria, ma soprattutto compromette gli equilibri dei bilanci regionali rendendoli insostenibili e la stessa agibilità e autonomia delle scelte di governo delle singole Regioni.

Infatti riguardo al DDL Finanziaria 2006 le Regioni rilevano che, salvo il recepimento dell'accordo sul decreto legislativo 56/2000 e l'ampliamento dei margini per le politiche di investimento, le altre richieste regionali non sono state accolte per cui le stesse ripropongono il confronto sopra indicato nella fase che attiene l'iter parlamentare del disegno di legge.

Le Regioni e le Province Autonome, che già negli anni scorsi hanno dato il loro contributo alle politiche di finanza pubblica rispettando il Patto di stabilità, nel sottolineare che questo in sintonia con quanto richiesto dall'Unione Europea agli Stati membri deve fare riferimento ai saldi finanziari e non ai tetti di spesa, come peraltro avvenuto fino al 2001, riconfermano la loro volontà di essere parte attiva con lo Stato nell'azione di contenimento del deficit pubblico, e rilevano che il comparto Regioni (sanità inclusa) – Enti locali contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'indebitamento netto con 5,6 miliardi di riduzioni di spesa su 11,5 miliardi pari al 49 per cento circa.

Infatti la manovra derivante dal disegno di legge “Finanziaria 2006” riduce in termini reali le risorse e presenta aspetti di insostenibilità e di difficilissima realizzazione in quanto:

- per la spesa corrente al netto del sociale, della sanità e del personale si fa riferimento a riduzioni consistenti (-3,8%) rispetto al 2004

- per la spesa di personale si impone una riduzione dell' 1% sempre sul 2004, che in alcune realtà potrebbe essere conseguita solo con pesanti e irrealistiche diminuzioni delle piante organiche effettive
- per la sanità il disegno di legge dimensiona il fabbisogno 2006 ad un importo (circa 90 miliardi) lontano dal fabbisogno reale che è quantificato in 93,2 miliardi, ossia le risorse 2005 pari a 89,4 miliardi ¹ incrementate del 4 %, percentuale che tiene conto dell'aumento dei costi per l'erogazione dei LEA ivi compresi gli accantonamenti per i nuovi contratti. Si introduce una quota di finanziamento, 1000 milioni di euro subordinandone la ripartizione a vincoli concorrenti, che saranno definiti con decreto interministeriale. Rispetto alla spesa prevista nel DPEF 2006/2009 per l'anno 2006 viene operato un taglio di 4,5 miliardi. Inoltre per i deficit pregressi vengono attribuiti solo 2 miliardi, che dovranno comunque essere ripartiti tra le Regioni sulla base delle quote di accesso come finora avvenuto, anziché i 4,5 miliardi quantificati dalle Regioni solo per l'anno 2004. A questo si aggiunge la dilazione a tempo indefinito nella erogazione delle risorse per la sanità relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, pari a 12,7 miliardi.

A queste macropenalizzazioni si aggiungono, sia a seguito di misure adottate con la finanziaria 2006 che per il mancato accoglimento in passato di emendamenti proposti dalle Regioni, altre erosioni e perdite di risorse parte delle quali erano già state attribuite alle Regioni e già previste nei bilanci, quali:

- a) i proventi derivanti dalla retrocessione del 50% del gettito dell'imposta sostitutiva gravante sui proventi delle emissioni obbligazionarie;
- b) il riconoscimento della effettiva perdita di entrate per accisa benzina non compensate dal gettito della tassa automobilistica;
- c) copertura degli oneri relativi alle funzioni conferite in materia di salute umana e veterinaria;
- d) il rimborso, effettuato con ritardo di anni, dei maggiori oneri sostenuti per l'applicazione dell'IVA sui contratti di servizio per il trasporto pubblico locale e la limitazione di tale rimborso al solo triennio 2001 –2003.

Su tali questioni le Regioni e le Province autonome presentano specifici emendamenti al DDL Finanziaria 2006. In particolare, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, avendo riferimenti costituzionali e legislativi specifici con gli emendamenti proposti intendono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica esclusivamente attraverso il patto di stabilità tra il Governo e la singola Regione a statuto speciale e Provincia autonoma senza, con ciò, aggravare in alcun modo la posizione delle Regioni a statuto ordinario.

A fronte di questi indirizzi estremamente penalizzanti per il sistema regionale, pur prendendo atto che con il 2006 torna nella piena disponibilità delle Regioni la autonomia fiscale che era stata bloccata dalle precedenti leggi finanziarie, rimangono elusi temi fondamentali quali:

- l'attuazione dell'articolo 119: sta infatti concludendosi la legislatura senza che su questo punto vi sia stata da parte del Governo neanche la volontà di discutere con le Regioni e gli Enti locali il documento da questi proposto fin dal 2003 sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale. Le Regioni quindi sollecitano

¹ 88 miliardi del riparto CIPE più 1,4 miliardi escludendo i 550 milioni per disavanzi IRCCS e Policlinici universitari

l'avvio del processo di attuazione del federalismo fiscale partendo dalla definizione di tali meccanismi, fermo restando che i documenti usciti dall'Alta Commissione, di cui le Regioni hanno appreso attraverso la stampa, ha per le Regioni carattere meramente ricognitivo e che per esse l'unico documento su cui si sentono impegnate è quello elaborato a Ravello nell'aprile 2003 che ha poi dato luogo nel giugno dello stesso anno al sopra richiamato documento congiunto con gli Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

- la partecipazione delle Regioni alle azioni di contrasto all'evasione fiscale: infatti il DL 203/2005 associa solo i Comuni in questa iniziativa trascurando il ruolo delle Regioni;
- il rispetto verso l'istituzione Regione e verso l'autonomia tributaria delle Regioni che lo Stato nega dal momento che non ha ancora versato alle Regioni il gettito, pari a circa 4 miliardi, delle manovre fiscali degli anni 2002, 2003, 2004 disposte dalle Regioni in piena legittimità e responsabilità verso i propri cittadini ma che, affluito allo Stato, risulta da esso ancora trattenuto.

Le Regioni in uno spirito di leale collaborazione interistituzionale nell'esclusivo interesse del Paese intendono contribuire a evitare conflittualità e rivendicazioni astratte di poteri, senza per questo rinunciare alla propria "sovranità", allo scopo di realizzare i piani di investimento e riequilibrare la finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi europei. Le Regioni sono disponibili a discutere il modello di governo della spesa e a fare la loro parte, ma non a subire limitazioni indiscriminate e specifiche delle politiche di spesa. Per questo le Regioni in vista dell'esame parlamentare e dell'annunciata volontà del Governo di presentare un maxi emendamento di modifica chiedono al Governo e al Parlamento di aprire un effettivo confronto per giungere alle modifiche da esse ritenute necessarie alla manovra e si dichiarano pronte a governare la spesa pubblica in funzione degli obiettivi europei.

In particolare le Regioni e le Province autonome, qualora si verifichino le positive convergenze auspicate si dichiarano pronte, a concordare con il Governo:

- Chi fa cosa per evitare sovrapposizioni dispendiose
- Partecipare all'azione di governo della spesa corrente modificando i vincoli del Patto di stabilità
- Aprire a tale scopo un "Tavolo" Governo – Regioni - Enti locali per attivare azioni concrete di contenimento di alcune tipologie di spesa.

Le Regioni quale proprio contributo alla definizione delle strategie finalizzate allo sviluppo indicano al Governo e al Parlamento tre grandi linee di intervento:

1. Innovazione e formazione per alimentare la competitività del Paese nel quadro degli obiettivi definiti a Lisbona. A tale scopo occorre:

- Portare la spesa di investimento e quella per la realizzazione dei programmi comunitari fuori dal Patto di stabilità;
- Modificare l'articolo 3 comma 18 della legge 350/2003 per includere tra le spese di investimento di cui all'articolo 119 della Costituzione anche gli oneri per interventi nei campi della ricerca e sviluppo, dell'innovazione per i distretti industriali, della tutela ambientale e del risparmio energetico.

- 2. Territorio e ambiente.** Vengono individuate tre priorità: Casa, TPL Aria, Infrastrutture. Le Regioni propongono di fare insieme allo Stato e agli Enti locali piani comuni di interventi e sono disponibili per questo ad aggiungere risorse proprie a quelle stanziate dalle altre Istituzioni.
- 3. Welfare.** Occorre innanzitutto il reintegro dei 500 milioni sul Fondo sociale nazionale 2005. Per la sanità le Regioni non intendono aprire un contenzioso sul fabbisogno 2005 purché il fabbisogno 2006 sia quantificato prendendo come base 2005 il totale concordato di 90 miliardi (88+2) e venga assicurato un incremento del 4% di tale base. Inoltre le Regioni chiedono che venga chiusa la sottostima del 2004 aggiungendo 4,5 miliardi.

Entrando nel merito delle specifiche disposizioni le Regioni e le Province autonome allegano:

- 1) documento in materia di sanità;
- 2) emendamenti al disegno di legge “Finanziaria 2006” e al decreto-legge 203/2005;
- 3) osservazioni e proposte di modifica in materia di Trasporti;
- 4) osservazioni e richieste in materia di Agricoltura.

Per i motivi sopra esposti le Regioni e le Province autonome esprimono parere negativo.

Roma, 13 ottobre 2005

OMISSIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Articolo 44 bis

(Fondo per le politiche sociali)

1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.
2. L'entità del Fondo stabilita alla tabella C) della presente legge, viene così modificata anno 2006 euro 1.757.753.273, anno 2007 euro 1.770.000.000, 2008 1.770.000.000.

Motivazioni

Il Fondo, sul quale è prevista la separazione tra il finanziamento regionale e la parte riservata ai diritti soggettivi come già in precedenza determinato dai Presidenti, è ripristinato secondo il finanziamento 2004 incrementato del 2% come era stato richiesto dai Presidenti nel luglio scorso. Per rafforzare la consistenza dell'entità del Fondo viene anche modificata la tabella C) che reca gli importi del Fondo per il Triennio.

(Livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come previsto dall'articolo 117, *lettera m* della Costituzione, determina i Livelli Essenziali delle Prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per il sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
2. A partire dall'esercizio 2006, il Fondo Nazionale per le Politiche sociali è incrementato annualmente, per un quinquennio, dal tasso di inflazione programmata e da un'aliquota aggiuntiva collegata all'avvio graduale dei Livelli Essenziali di Assistenza nelle Regioni.

Motivazioni

Per rendere credibile "il sistema" si fissa un termine per l'emanazione del Decreto sui LIVEAS, anche in base alle proposte già formulate dalle Regioni. Si coglie anche occasione per iniziare un graduale allineamento del finanziamento nazionale per le politiche sociali, alle percentuali europee che raggiungono e superano il 2% del PIL. Anche se non sarà facile ottenere quanto richiesto, la proposta rappresenta comunque un forte segnale politico anche per il nuovo ciclo di governo che si insedierà nel secondo semestre 2006.

Articolo 44 ter

(Agevolazioni fiscali per la trasformazione delle IPAB)

All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"

Motivazioni

Molte regioni non hanno ancora completato la trasformazione delle IPAB in Aziende di servizi alla persona. La proroga consente di non creare disparità tra le istituzioni trasformate e quelle in via di trasformazione.

Articolo 44 ter

(Fondo per la Non Autosufficienza)

1. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328 e nel rispetto della lettera m), secondo comma dell'articolo 117 e del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, per garantire alle persone non autosufficienti, unitamente al diritto alla salute anche il diritto alle prestazioni assistenziali, è istituito con prelievo dalla fiscalità generale, il Fondo per la Non Autosufficienza.
2. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite Unità Multidisciplinari costituite dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni, secondo indirizzi emanati dalle Regioni in base ad un'intesa con il Ministero della Salute ed il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, approvata Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Fondo di cui al primo comma è ripartito tra le Regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, Regioni e Autonomie Locali nell'intesa richiamata al secondo comma.

Motivazioni

L'istituzione del Fondo per la non autosufficienza è stata ripetutamente richiesta dalle Regioni in svariate occasioni nei Documenti di Programmazione Economica e nelle Finanziarie dell'ultimo triennio. La proposta del Governo che sembra essere inserita nella Finanziaria 2006 pare voler attribuire un "bonus" per gli ultrasettantenni. Al fine di evitare forme "estemporanee" per affrontare il grave problema della non autosufficienza le Regioni avanzano la proposta del Fondo, anche come elemento di negoziazione, qualora il "bonus" richiamato sia davvero inserito nella prossima Finanziaria. A ciò si aggiunge l'impegno del Presidente Errani, a nome delle Regioni, nell'incontro con i Sindacati del 27 settembre u.s.



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

**DOCUMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE ALLA
LEGGE 27.12.2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007)
IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dopo l'esame e la valutazione dei contenuti inerenti le **Politiche sociali** presenti nella legge n. 296/06 (finanziaria 2007), ha preso atto che le richieste più rilevanti presentate dalle Regioni al Governo e che di seguito si richiamano, sono state totalmente disattese:

1. collegamento del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali al PIL, in analogia al Fondo sanitario, ricordando che la spesa sociale in Europa è pari all'1,8% del PIL. Con responsabilità, la Commissione, rilevata la consistenza del FNPS, chiedeva, innanzitutto, di inserire nella legge "il principio", prevedendo per il 2007 almeno quanto richiesto per la finanziaria 2006 (euro 1.757.753.273), con tempi di adeguamento al PIL diluiti negli anni successivi, a partire dalla riorganizzazione degli emolumenti economici per l'invalidità, già prevista dall'articolo 24 della legge 328/2000;
2. separazione dei diritti soggettivi, collegati a leggi dello Stato e gestiti dall'INPS, dal Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS);
3. coordinamento al FNPS dei diversi finanziamenti dedicati ad altri interventi di carattere sociale, per offrire alle Regioni una risposta organica da parte dello Stato in modo da consentire alle stesse scelte certe, eque e funzionali alla programmazione regionale, ricordando in proposito **la competenza delle Regioni nella materia dei servizi sociali**;
4. utilizzo dei fondi richiamati al punto 3 per la definizione e l'avvio dei livelli uniformi di assistenza, ritenendo prioritari i livelli a favore dell'infanzia, della famiglia e della non autosufficienza e concordando con le Regioni e le Autonomie locali la sinergia dei diversi finanziamenti verso piani organici, rispondenti a obiettivi dello sviluppo locale, come previsto dagli indirizzi dell'Unione Europea e dell'OCSE.

A fronte delle richieste presentate, la finanziaria ha invece individuato diversi stanziamenti senza alcun collegamento con il FNPS, talvolta con scelte unilaterali di azioni da parte del Governo, come si può rilevare dal riepilogo sottoindicato:

Art. 1

Comma 1250 - Fondo politiche della famiglia, è utilizzato per un Piano a favore della famiglia per riorganizzare e potenziare consuttori familiari e altri interventi indicati dal Ministero (es: contributi alle imprese per conciliare tempi di vita e lavoro L. 53/2000); è prevista intesa in Conferenza Unificata solo per il Piano e non per il riparto.

220.000.000

Il comma 1258, sembra ripristinare a partire dal 2007, il **Fondo per l'infanzia e per l'adolescenza** (L. 285/97) i finanziamenti della legge 285/97 sono confluiti nel fondo della 328/2000. Il Governo, infatti fino ad oggi ha decurtato parte del FNPS per finanziamenti dedicati ai Comuni “riservatari”. Si nutrono forti perplessità per l'applicabilità del comma.

Comma 1259 - Piano straordinario di intervento per i Servizi socio-educativi (asili nido, etc.) è prevista intesa ai sensi del comma 6 art. 8 l.n. 131/2003 per la ripartizione in Conferenza Unificata.

100.000.000

Comma 1261 - Fondo per le pari opportunità, la legge non precisa a chi è ripartito il Fondo. I criteri sono stabiliti con Dm di concerto con i Ministeri interessati, non è prevista intesa con le Regioni.

50.000.000

Comma 1262 - Fondo per l'immigrazione e asilo, è istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito con decreti ministeriali, non è prevista intesa con le Regioni.

3.000.000

Comma 1264 - Fondo non autosufficienze , dovrebbe essere impiegato per “garantire” i livelli essenziali, difficilmente realizzabili con la dotazione assegnata. E’ prevista intesa in Conferenza Unificata.	100.000.000
Comma 1267 - Fondo per inclusione sociale , e immigrati, sembrerebbe dedicato ad un Piano per l’accoglienza di alunni stranieri, non è prevista intesa con le Regioni.	50.000.000
Comma 1290 - Fondo politiche giovanili , non è prevista intesa ma il Ministro Melandri si è dichiarata disponibile a concertare la proposta con le Regioni	130.000.000
Comma 1293 - Fondo nazionale comunità giovanili E’ prevista intesa in Conferenza Stato-Regioni	5.000.000
Tabella C - Fondo per le politiche sociali , è inferiore a quanto richiesto per il 2006; è prevista intesa in Conferenza Unificata	1.635.141.000

Come si può osservare per i finanziamenti sopra elencati, il rapporto con le Regioni e con le Amministrazioni Locali è assai variegato. Le Regioni chiedono, quindi, la ripresa immediata di un dialogo stabile con il Governo che affronti i problemi delle politiche sociali sotto tre profili:

1. “leale collaborazione istituzionale ” che sancisca in materia di politiche sociali una concertazione, di respiro pluriennale, tra Governo e Regioni su programmi, indirizzi e risorse finanziarie, flussi informativi, rispettosa delle competenze costituzionali che assegnano allo Stato, d’intesa con le Regioni e le Autonomie, l’individuazione dei livelli essenziali e delle risorse con cui gli stessi possano essere attivati; mentre le Regioni provvederanno alla disciplina locale e agli assetti organizzativi d’intesa con le Autonomie Locali;

2. organicità delle risorse e degli indirizzi di programmazione, una sorta di “patto per le politiche sociali” in analogia al patto per la salute, prendendo in considerazione, non solo l’implementazione organica delle risorse economiche, in base al PIL, ma lo sviluppo del sistema di Welfare locale, prendendo in considerazione anche i **fondi strutturali europei** e i vincoli imposti dal **patto di stabilità** a quelli in materia di **personale**, posti con ripetitività dalle leggi finanziarie;

3. intesa immediata per il 2007, che ordini in maniera razionale e organica le iniziative della finanza 2007, per una prima individuazione di Piani e finanziamenti finalizzata ai livelli uniformi. E’ certo, che non si può individuare in maniera disgiunta da un Sistema di politiche sociali ed educative un Piano per la famiglia o interventi per la prima infanzia, così come azioni per la non autosufficienza non possono essere scollegate da interventi più generali per le fragilità (anziani, disabili, etc.); la stessa osservazione può essere allargata alle politiche per gli immigrati sia adulti che minori. Ed infine si ritiene che anche le politiche per le pari opportunità, non possano essere disarmoniche dallo sviluppo sociale. A tal proposito si ricorda che lo stesso documento di parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome al DDL Finanziaria 2007 reso in Conferenza Unificata del 19 ottobre2006, sottolineava: “nelle more di una definizione organica del problema, la necessità del pieno coinvolgimento e riconoscimento delle Regioni quali soggetti competenti in materia prevedendo, sulla base delle garanzie emerse nell’incontro col Governo durante l’iter della Finanziaria, che tali fondi siano resi spendibili tramite una intesa ai sensi dell’art. 8, c. 6 della legge 131/2003, da realizzare in sede di Conferenza Unificata. In tale modo le Regioni potranno dare il loro contributo, in piena integrazione, sia in termini di politiche sociali sia per le politiche di sviluppo in un quadro generale di crescita territoriale così come richiamato anche dall’Agenda di Lisbona che pone l’accento sull’importanza del ruolo delle politiche regionali”.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede pertanto al Governo:

- a) **un gruppo di lavoro** tra il Coordinamento tecnico delle Regioni ed un responsabile tecnico dei Ministeri interessati (Solidarietà Sociale, Famiglia, Salute, Politiche giovanili, Pari Opportunità e Istruzione) che in 60 gg. definisca le linee di una prima intesa organica per il 2007 in modo da rendere operativi i finanziamenti entro il primo semestre 2007, come previsto al precedente punto 3;
- b) **una sessione della Conferenza Unificata dedicata alle Politiche sociali**, per rendere operativo il prosieguo delle attività secondo quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.

Roma, 15 febbraio 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

LA MANOVRA FINANZIARIA 2008

Le Regioni hanno concorso per il 2007 alla manovra di risanamento dei conti pubblici con circa 5 mld di euro corrispondenti al 31% dei tagli previsti dalla rispettiva manovra finanziaria , così ripartiti:

- ✓ Sistema sanitario nazionale: un risparmio di 3 mld sulla spesa tendenziale sanitaria;
- ✓ Patto di stabilità: un taglio delle spese regionali di 1,850 mld.

L'impatto del patto di stabilità sulle spese regionali è stato molto pesante in quanto ha inciso su una quota di spesa regionale al netto della sanità che rappresenta il 20% dei bilanci regionali senza tener conto di una proporzionalità fra lo sforzo per il concorso al risanamento delle finanze pubbliche e il peso della spesa del comparto regionale sul totale della spesa della PA.

Contemporaneamente l'Accordo sul patto per la salute ha previsto un livello di finanziamento che rappresenta un'incidenza rispetto al PIL del 6,3% a fronte dell'impegno del Governo di destinare alla Salute risorse nella misura del 6,6%.

La legge finanziaria 2007 prevede che per le Regioni il tetto complessivo delle spese programmatiche per il 2008 e 2009 sia pari alle spese dell'anno precedente aumentate del 2,5% e del 2,4% e che conseguentemente il concorso delle Regioni al rispetto del patto di stabilità nell'anno 2008 sia pari a 2.058 milioni di euro e 2.210 milioni nel 2009, calcolato in linea con le previsioni della RPP per il 2007.

A fronte di queste previsioni la situazione della finanza pubblica è migliorata in termini di saldi, in misura largamente superiore rispetto all'effetto positivo della maggiore crescita economica così come indicato nel DPEF 2008 - 2011, consentendo di prospettare per il 2008 una sostanziale coincidenza tra i valori di saldo del quadro tendenziale e i valori programmatici e dunque di evitare una manovra netta di correzione per il 2008.

entrate tributarie	2006	2007	2008	2009
DPEF 2007 - 2011		428.994	442.826	456.296
RPP 2007		434.079		
RUEF		449.120	462.212	477.593
DPEF 2008 - 2011	432.136	452.287	468.167	483.735

Peraltro i dati contenuti nel DPEF dimostrano che lo sforzo di contenimento dei saldi di finanza pubblica si è distribuito in modo non uniforme sul sistema delle istituzioni

2007/2006	amministrazione centrale	amministrazioni locali
redditi da lavoro dipendente	4,19	-3,07
consumi intermedi	13,91	2,45
altre spese correnti	21,17	-2,88

Ne deriva che, nella costruzione della nuova manovra, sia necessario partire da una verifica in ordine all'effettivo peso sulla spesa complessiva di ciascun livello istituzionale (Stato, Regioni, Autonomie locali) e l'effettivo contributo al risanamento del deficit: gli impegni sottoscritti dal Governo o quelli derivanti da nuove iniziative devono trovare copertura da una riprogrammazione e razionalizzazione della spesa delle Amministrazioni centrali, senza inasprire la pressione fiscale e senza prevedere ulteriori tagli al comparto Regioni. Si tratta comunque di distribuire equamente il carico finanziario tra i diversi livelli di governo e di evitare situazioni di squilibrio legate a fattori occasionali.

Si ricorda che il peso dei tagli sul sistema delle Autonomie della scorsa legge finanziaria (7,7 mld) ha mortificato ulteriormente il ruolo degli investimenti pubblici nella dinamica evolutiva del PIL e che le spese di investimento delle Regioni ricadono nel patto di stabilità.

Sulla base delle riflessioni presenti nel DPEF circa le modalità di regolazioni, ai fini del patto di stabilità, delle spese di investimento si ritiene che la risposta debba essere una modifica della norma del patto di stabilità nell'ordine di escludere le spese di investimento quelle per i cofinanziamenti ai programmi europei per rispettare le finalità e i vincoli delle politiche comunitarie, nonché le spese per interventi conseguenti a calamità naturali.

Le Regioni chiedono al Governo un impegno preciso in riferimento a 3 questioni principali:

- “**PATTO PER LA SALUTE**”, affinché sia mantenuto un giusto rapporto fra PIL e risorse per il fabbisogno sanitario. Infatti, la spesa sanitaria per il 2008 è prevista in 108,390 miliardi a fronte di un finanziamento programmato nel patto per la salute dello scorso ottobre di 99,082 miliardi. Occorre verificare la prima applicazione dell’Accordo sottoscritto lo scorso anno con l’obiettivo di aggiornarne i contenuti in relazione agli esiti dei tre tavoli istituiti sulla “Farmaceutica”, “Compartecipazioni alla spesa” e “livelli essenziali di assistenza (LEA)” e per quanto concerne **le risorse da destinare per la non autosufficienza**. Tali esiti devono comprendere il consolidamento dei 2 miliardi di maggiori risorse garantite dal MEF aggiornati con il tasso di crescita nominale del PIL e il riconoscimento automatico di adeguate risorse per le nuove prestazioni a carico del Servizio sanitario Nazionale riconosciute in corso d’anno (Es. vaccino contro infezione da HPV). Inoltre, è necessario:

1. lo stanziamento di almeno 2,5 mld per **l’edilizia sanitaria**;
2. il riconoscimento della maggiore quota di costi per il **personale** per i rinnovi contrattuali con il pieno riconoscimento del differenziale sul di tasso di inflazione programmata (1,15%) pari a 1,2 mld nonché per la stabilizzazione del personale precario, stimato in circa 500 milioni su base annua;
3. il presidio del risultato **riferito alla chiusura dei sistemi regionali per l’anno 2006** rispetto al quale non si potranno ripetere o implementare provvedimenti di finanziamento straordinario dei disavanzi come quelli previsti per il 2007;
4. estendere alle persone fisiche quanto già previsto per le persone giuridiche in ordine alla possibilità di **deducibilità delle erogazioni liberali** a favore degli IRCCS pubblici trasformati o meno in Fondazioni;
5. affrontare la situazione tuttora aperta relativa all’applicazione delle **norme contenute nel D.Lgs. 66/2003**, il rischio di aggravio per il SSN è stimato in 2 miliardi di euro.

	2006	2007	2008	2009
finanziamento SSN legge finanziaria 2007		96,04	99,082	102,285
RPP 2007 PIL valori assoluti	1.468,646	1.510,158	1.561,069	1.614,810
percentuale incidenza SSN su PIL		6,36	6,35	6,33
PIL valori assoluti DPEF 2008 - 2011	1.475,402	1.541,113	1.606,072	1.663,165
percentuale incidenza SSN su PIL		6,23	6,17	6,15

- **PATTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE:** la ripresa degli ultimi mesi mostra già evidenti segni di rallentamento. Tutto il sistema Paese, dai Comuni allo Stato, deve cooperare per rendere stabile un processo di crescita. In questa prospettiva diventa essenziale uno sforzo per rendere competitivo il sistema italiano attraverso una riduzione del costo dell'approvvigionamento energetico per le imprese e un rafforzamento della capacità di ricerca e sviluppo. Ma un posto di assoluto rilievo è occupato dal gap infrastrutturale che caratterizza il nostro Paese. Per questo proponiamo un **“Patto per le Infrastrutture e i Trasporti”** e di dare concretezza ai contenuti del Tavolo interistituzionale per il TPL, in particolare per il TPL di interesse regionale e locale.

Trasporti

Dare rapida attuazione ai contenuti sulle regole e sulle risorse del Tavolo interistituzionale per il Trasporto Pubblico di interesse regionale e locale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- prevedere il sostegno e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale con l’obiettivo primario di realizzare livelli adeguati di mobilità sostenibile e di garantire la riduzione di tutti i parametri di inquinamento ambientale per ricondurli a valori conformi agli standard vigenti;
- prevedere un organico sviluppo dei servizi nella logica dell’incremento sia quantitativo che qualitativo dei collegamenti ferroviari così come di quelli automobilistici, nonché l’adeguamento, il potenziamento e l’ammodernamento dei parchi rotabili, degli impianti, dei sistemi di sicurezza, nonché delle infrastrutture di accesso alle reti e ai nodi di trasporto;
- definire regole chiare, confermando quelle previste a conclusione dei lavori del tavolo interistituzionale, con modifiche e integrazioni al decreto legislativo 422/97;
- prevedere adeguate risorse strutturali e strumenti per il rilancio del settore;
- procedere al riequilibrio fra compiti trasferiti alle Regioni in materia di Trasporto Ferroviario e le relative risorse finanziarie, ivi comprese le tematiche della sicurezza;
- risolvere le questioni **fiscali** riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale:
 - determinazione al 10% dell’aliquota IVA applicabile ai contratti di servizio per la gestione delle infrastrutture ferroviarie;
 - Contrasti interpretativi sorti a proposito degli effetti della norma di cui all’art. 3 del D.L. n. 833/86 convertito nell’art. 18 della legge n. 18/87

- Assoggettabilità ai fini IRAP delle somme assegnate alle aziende di trasporto automobilistico a titolo di “contributi di esercizio”;
- IVA trasporti: rendere permanente il riconoscimento di rimborso al lordo delle quote IVA spettanti in base alle norme sul cd. Federalismo fiscale, in considerazione del fatto che, diversamente operando, si contrasterebbe con i principi su cui si fondano i meccanismi di compartecipazione all’IVA, ai sensi del Decreto Legislativo n. 56/2000.

Infrastrutture

È necessario, inoltre, un forte coordinamento dei diversi livelli di governo per mettere in atto un sistema di azioni che miri alla riduzione del deficit qualitativo e quantitativo che caratterizza l’offerta infrastrutturale complessiva del Paese. A questo fine si chiede, per esempio, che sia implementata la norma prevista per le infrastrutture portuali dalla Legge 296/06 (Art. 1, comma 990) estendendola alle reti infrastrutturali oltre che a quelle dei porti stessi.

Inoltre, è indispensabile individuare forme di incentivazione fiscale per le politiche sulla casa nonché risorse per il finanziamento di un piano straordinario di edilizia agevolata.

Inoltre occorre:

- a) prevedere un **“Patto per il Fondo Aree Sottoutilizzate”**: attualmente le risorse sono per lo più concentrate nel triennio 2011/2013, rendendo impossibile la programmazione di circa 7 miliardi di euro (a copertura delle reali necessità scaturenti prevalentemente da programmi pregressi) nel triennio 2008/2010. Oltre all’implementazione dei fondi, c’è la necessità di coordinamento fra livelli di Governo per definire la gerarchia delle priorità di intervento, la valutazione dei progetti in base all’efficienza delle spese e ai tempi per rendere certa e per ravvicinare la correlazione tempi di realizzazione con le risorse. Tale accordo può rafforzare, fra l’altro, le politiche per il Mezzogiorno derivanti dalla politica unitaria per lo sviluppo del Quadro Strategico Nazionale;
- b) far partire il credito d’imposta per il Mezzogiorno;
- c) implementare le risorse per le Zone Franche Urbane, estendendone l’ambito di applicazione a tutte le regioni in funzione delle realtà territoriali che necessitano di tali interventi e accelerare le relative procedure di impostazione metodologica e di negoziato.
- d) Individuare risorse aggiuntive pluriennali specificatamente destinate all’Intesa per una strategia condivisa ed integrata di sviluppo locale delle montagne italiane in corso di definizione, a partire dall’annualità 2008.

- “**PATTO FISCALE**”: sarebbe utile per la sua attuazione anticipare alcuni proponimenti del ddl sul federalismo fiscale, prevedendo la normativa in legge finanziaria ove necessario:
 1. le norme di proroga delle leggi regionali sulla tassa automobilistica;
 2. l’addizionale regionale all’imposta sul consumo di gas metano: copertura delle perdite d’entrata per le Regioni per la norma agevolativa per i soggetti esercenti attività commerciale;
 3. la costituzione immediata della Cabina di Regia, per federalismo e monitoraggio spesa pubblica;
 4. l’adeguamento delle risorse ex DPCM Bassanini e verifica della congruità per la fiscalizzazione dei trasferimenti per il decentramento amministrativo anche per la rivalutazione la base storica Bassanini e la copertura finanziaria, fino a consentire l’aggiornamento delle risorse almeno del tasso d’inflazione programmata dal 2001;
 5. la regolazione delle partite finanziarie aperte (a partire ad esempio dalle attribuzioni immediate delle manovre fiscali regionali che sono state fatte a copertura dei disavanzi sanitari e che rimangono ancora presso il MEF);
 6. la stabilizzazione dell’accisa sul gasolio per autotrazione: la compartecipazione deve evolversi in relazione alla perdita sull’accisa benzina anche per il 2006;
 7. la costituzione di un Fondo unico nel quale far confluire tutte le risorse di competenza regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione e di eliminare le sovrapposizioni organizzative e amministrative corrispondenti (vedasi anche legge finanziaria 2003), ovvero evidenziazione delle risorse anche in via extracontabile;
 8. il maggior **extra gettito tributario** per la crescita economica sia **restituito al comparto in proporzione al sacrificio e ai maggiori risparmi richiesti alle Regioni** anche in termini di finanziamenti per le infrastrutture nonché per il recupero di entrate per manovre sui tributi regionali;
 9. la non incursione sulle basi imponibili regionali ed il ristoro delle perdite di gettito sulle manovre effettuate negli esercizi precedenti dalle Leggi Finanziarie nazionali.

Da ultimo si raccomanda di ripristinare un trattamento egualitario nei confronti delle Regioni a fronte di situazioni simili a partire dagli eventi calamitosi e dalle loro conseguenze sulla finanza pubblica.

Roma 25 settembre 2007



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PARERE SUL DDL “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2009) E “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2009 E BILANCIO PLURIENNALE 2009 – 2011”

Punto 1) Elenco B Conferenza Unificata

Le Regioni anche in questa occasione, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo, si trovano a discutere sul contenuto di provvedimenti fondamentali per gli assetti della finanza pubblica senza aver avuto la possibilità di conoscere preventivamente il complesso della manovra che è stata presentata in Parlamento.

Le Regioni, nel merito, alla luce del progressivo e veloce deterioramento della crisi finanziaria prendono atto di un ulteriore peggioramento della crescita del PIL già vista al ribasso nella Nota di Aggiornamento al DPEF e degli interventi sulla spesa necessari a ristabilire un clima di fiducia nei mercati e nell’economia reale.

In relazione al DDL Legge Finanziaria 2009 la sostanza della manovra era già contenuta nel Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.

Le Regioni segnalano le seguenti principali criticità:

- FAS, riposizionamento delle risorse a partire dal 2012 (totale risorse al 2015: 65.921,97 ml di euro) e garanzia della certezza delle stesse secondo gli accordi già approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni;
- Istruzione, per la quale le risorse non sono adeguate almeno rispetto al fabbisogno relativo ai percorsi triennali e alle scuole paritarie, diritto allo studio, edilizia scolastica;
- **Politiche sociali (FNPS; Servizio Civile; Intesa famiglia; Pari opportunità; Politiche giovanili; Fondo Nazionale per l’inclusione sociale degli immigrati), per cui è prevista una riduzione delle risorse nella Tabella C del DDL Finanziaria 2009 pari complessivamente a 660 Meuro rispetto al totale degli stanziamenti previsto nella Finanziaria per il 2008. A questo è da aggiungersi il mancato finanziamento a partire del 2010 del Fondo per le Non Autosufficienze (400 Meuro per il 2009) che impedisce una corretta e certa programmazione regionale degli**

interventi e dei servizi, nonchè la riduzione di 43,7 ml di euro del Fondo Sostegno Affitti.

- Edilizia sanitaria, in relazione alla quale si registra una decurtazione di risorse per oltre un miliardo di euro sul biennio 2009-2010 e l'assenza di risorse per il 2011 che non consente l'avanzamento del programma di investimenti concordato con il Governo.
- Protezione Civile: manca ogni riferimento all'appostamento delle risorse necessarie per la ricostruzione post terremoto nel Molise e in Puglia (100 Meuro per ciascuno degli anni del triennio); inoltre non risultano stanziate le risorse per far fronte ai fabbisogni relativi alle calamità occorse nelle Regioni Umbria e Marche.
- Trasporto Pubblico Locale.

Riguardo alle norme previste nel DDL si segnala il reiterarsi di agevolazioni fiscali che producono effetti di riduzione del gettito dei tributi regionali (addizionale regionale IRPEF e addizionale regionale gas metano). Tali impatti si sommano, nel determinare un grave pregiudizio sull'equilibrio dei bilanci regionali, alle storiche minori entrate sulla compartecipazione all'accisa benzina ed alle recenti riduzioni di gettito sull'addizionale gas metano (che dal 2008 si stimano nel 50% del gettito), per effetto delle agevolazioni fiscali disposte con leggi statali (Legge 286/06 e D.Lgs. 26/07).

Le Regioni sottolineano che la riduzione di gettito regionale non prevede contestualmente l'adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate regionali secondo il principio appena approvato dal Consiglio dei Ministri nel Disegno di legge delega di attuazione dell'art.119 della Costituzione.

Tale atteggiamento sembra vanificare il lavoro congiunto portato avanti nella definizione dei principi del DDL sul Federalismo Fiscale . Le Regioni in proposito sottolineano la profonda incoerenza determinatasi già nella fase di adozione del primo provvedimento successivo all'approvazione in Consiglio dei Ministri del DDL sul Federalismo Fiscale.

Le Regioni pertanto, almeno ai fini di consentire l'equilibrio di bilancio chiedono che la compensazione avvenga attraverso l'assegnazione di una parte dei fondi accantonati per la copertura di queste misure, Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e dal Fondo per le misure di proroga delle agevolazioni fiscali (Art. 63 commi 8 e 10 Legge 133/08).

La riduzione di gettito dovuta alle agevolazioni nonché all'andamento congiunturale negativo soprattutto per le accise sui carburanti, ha reso in particolare il quadro finanziario del settore del Trasporto pubblico locale molto critico.

Le Regioni, nonostante i pesanti vincoli di bilancio e le notevoli limitazioni generate dal rispetto del patto di stabilità, si sono fatte carico di diversi oneri: dell'adeguamento delle risorse assegnate alle imprese e della copertura dei maggiori servizi offerti per 2.400 M€ nel periodo 2001-2008; dell'integrazione dei trasferimenti per gli investimenti, del cofinanziamento dei maggiori oneri per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro nel periodo 2004-2008 per 256M€ e, infine, della integrazione delle minori risorse rinvenienti dalla compartecipazione all'accisa sulla benzina per il finanziamento dei servizi su gomma e metropolitani (nel 2007 sono stati oltre 100M€ e nel 2008 si prevede saranno 115M€).

Un primo segnale di attenzione strutturale al settore si è avuto con la Finanziaria 2008 che ha costruito un unico quadro per le risorse assegnate a vario titolo dallo Stato alle Regioni con il meccanismo della compartecipazione all'accisa sul gasolio ma, purtroppo, risultano in effetti piuttosto limitate. I circa 500M€, derivanti dalle norme in questione, dedotti gli 85M€ che erano a rimborso delle minori entrate 2005 dall'accisa sulla benzina, e i 115M€ a copertura delle minori entrate 2008 sempre dall'accisa sulla benzina, si riducono a meno di 300M€, che, pur nell'autonomia delle singole Regioni, essendo le risorse senza vincoli di destinazione, sono state programmate in relazione alle decisioni assunte dalle stesse anche per l'adeguamento dei corrispettivi alle imprese della gomma e del ferro fermi rispettivamente al 1995 e al 1999 e, pretesa assurda, anche allo sviluppo.

Occorre pertanto riprendere immediatamente il percorso iniziato con la Legge finanziaria 2008 e prevedere un nuovo meccanismo di finanziamento affidabile.

Il Governo a decorrere dal 2009 dovrà garantire, inoltre, le risorse da assegnare alle Regioni, e non già direttamente a Trenitalia come accaduto per lo stanziamento dei 330 milioni di euro per il 2008, per consentire la sottoscrizione di contratti triennali di servizio. In caso contrario, avendo Trenitalia posto il termine del 30 settembre per la definizione degli stessi, la Società procederà ad una proporzionata riduzione dei servizi resi, con significativi effetti negativi sulla mobilità dei pendolari.

Per quanto riguarda gli equilibri dei bilanci regionali si prende atto positivamente del ripristino del finanziamento, già previsto negli Accordi sul patto della Salute dell'anno scorso, del Fondo Sanitario Nazionale per la copertura dei ticket sanitari per il 2009 nel DL 154/08, ma si sottolinea che le risorse per la copertura di questa spesa sono state reperite riducendo il Fondo per le Aree sottoutilizzate .

L'Accordo definito con il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia il 1° ottobre scorso prevede il ricorso a tagli della spesa pubblica che non incida sul comparto delle Regioni se ne deduce che tale misura è posta a carico delle Amministrazioni Centrali.

Le risorse FAS sono tralaltro, utilizzate anche per la copertura delle minori entrate dell'ICI per gli enti locali di 260 ml così pure per il contributo per Roma (500 ml) e Catania (140 ml) deliberati dal CIPE da utilizzarsi per la copertura dei disavanzi di parte corrente.

In più occasioni le Regioni hanno chiesto provvedimenti anche a favore degli enti virtuosi così come riconosciuto anche nel DDL Federalismo fiscale, tuttavia vengono chiesti ulteriori sacrifici a livello di sistema per salvaguardare le finanze degli enti che generano disavanzi.

Le Regioni ribadiscono che non si sono sottratte al quadro dei sacrifici previsti dalla manovra finanziaria triennale 2009 – 2011 (DL 112/2008). In quell'occasione, anzi, si sono fatte carico responsabilmente di partecipare al risanamento dei conti pubblici per 7,8 mld nel triennio nell'ambito delle regole per il Patto di Stabilità interno. Richiamano, pertanto, l'Accordo del 1° ottobre 2008 nel quale il Governo si era impegnato da subito per:

- la definizione del Nuovo Patto per la Salute 2010 – 2012 per stabilire regole e fabbisogni condivisi nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità europeo;
- la nettizzazione dei fondi comunitari (quota UE) per gli investimenti. La verifica doveva essere fatta entro il 15 ottobre per permettere alle Regioni la rendicontazione dei programmi nei tempi previsti;
- l'attivazione del Tavolo per la gestione del “Piano casa” nel rispetto delle competenze regionali;

questioni per le quali al momento non si registrano avanzamenti.

Una particolare sottolineatura merita, inoltre, il taglio sui limiti di impegno disposti anche dalla precedente Legge Finanziaria e non coperti con gli attuali provvedimenti, fra i quali a mero titolo di esempio si evidenziano quelli relativi all'acquisto di autobus per il trasporto pubblico locale (Legge 194/98). Le Regioni infatti avendo contratto i relativi mutui si trovano nella condizione di doverne rimborsare l'ammortamento senza avere le necessarie risorse.

Nell'ambito delle norme senza costi per la finanza pubblica si chiede la proroga della vigenza per le leggi regionali in materia di IRAP e di tasse automobilistiche regionali entrate in vigore prima della pubblicazione della sentenza della Corte

Costituzionale (novembre 2003), fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, così come da emendamento allegato.

Inoltre, le Regioni ritengono opportuno apportare modifiche all'art. 58 della Legge 133/08, inerente la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni e enti locali, così come già proposto in occasione del parere al DL 112/08, specificando al meglio il ruolo dei vari livelli istituzionali per sfruttare al massimo il potenziale beneficio della norma anche sulla base delle potestà legislative regionali in materia.

Si segnala altresì la necessità di posporre il termine di cui all'art. 1 comma 43 della legge 244/07 al 1° gennaio 2010.

In conclusione, sia con riferimento al metodo utilizzato, sia per il contenuto del provvedimento così come sopra rappresentato, le Regioni esprimono parere negativo sul disegno di legge finanziaria 2009-2011, in coerenza con quanto già esplicitato in sede di parere al Decreto Legge 112/2008 cui tale provvedimento è conseguente.

Roma, 16 ottobre 2008

23 ottobre 2009

SANITA': Nuovo Patto per la salute

1. Le Regioni devono assicurare l'equilibrio finanziario della gestione in condizioni di efficienza e appropriatezza.

2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l'anno 2011, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011; per l'anno 2012, lo Stato si impegna ad assicurare risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del livello di finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%. A tali risorse aggiuntive concorrono:

- a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;
- b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011;
- c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette risorse aggiuntive.

Lo Stato si impegna inoltre:

- ad adottare nel corso del 2010 ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale;
- a garantire nel bilancio pluriennale 2010-2012 ai fini del finanziamento dell'edilizia sanitaria *ex art. 20 l. n. 67/88*, in aggiunta ai 1.174 milioni di euro relativi all'anno 2009, 4.715 milioni di euro;
- ad ampliare lo spazio di programmabilità degli interventi previsti dal predetto art. 20 l. n. 67/88 elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro a 24 miliardi di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che hanno esaurito le loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di accordi. Sull'edilizia sanitaria Stato e regioni convengono sulla possibilità di utilizzare anche le risorse FAS di competenza regionale;
- a garantire, per l'anno 2010: a) un finanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza *ex art. 1, comma 1264, l. n. 296/06*; b) un incremento di 30 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali nonché la separazione delle risorse assegnate all'Inps per la garanzia dei diritti soggettivi da quelle di competenza delle regioni.

Stato e regioni convengono che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangano nella disponibilità delle regioni stesse.

3. Occorre rivisitare, potenziare e semplificare il meccanismo di "commissariamento" delle Regioni in disavanzo, ferme restando le funzioni del

Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato per la verifica dei LEA in materia di monitoraggio trimestrali e annuali e di verifica dell'attuazione dei Piani di rientro secondo un nuovo regolamento condiviso tra Stato e regioni.

4. All'esito della verifica relativa all'anno precedente, nel caso di disavanzo non coperto (in tutto o in parte), occorre confermare i vigenti automatismi (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP), da potenziare con il blocco del *turn-over* e il divieto di effettuazione di spese non obbligatorie. Se lo scostamento (calcolato rispetto al finanziamento ordinario integrato delle entrate proprie effettive) è superiore al 5 per cento, ovvero inferiore al 5 per cento se gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscono con la quota libera la copertura integrale del disavanzo, scatta comunque l'obbligo di presentare un piano di rientro.

5. La regione ha l'obbligo di presentare entro il 30 giugno il piano di rientro. Il piano, elaborato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS, è valutato da una Struttura tecnica di monitoraggio a composizione paritetica, presieduta da un ulteriore componente scelto di comune accordo, e dalla Conferenza Stato-regioni entro termini perentori. Il Consiglio dei Ministri accerta (anche nell'ipotesi in cui la Conferenza e la Struttura non abbiano trasmesso le proprie valutazioni) l'adeguatezza del piano di rientro:

- in caso di riscontro positivo, approva il piano e la regione inizia ad attuarlo;
- in caso di mancata presentazione o insufficienza del piano, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume il ruolo di commissario *ad acta* per la redazione e per l'attuazione del piano) e scattano, oltre gli automatismi anzidetti (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP, blocco del *turn-over* e divieto di effettuazione di spese non obbligatorie), ulteriori automatismi (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio; decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere).

6. Nell'ipotesi di inadempimento del piano da parte della regione tenuta ad attuarlo, il Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-regioni, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio di 15 giorni, diffida la regione interessata ad attuare il piano; in caso di perdurante inottemperanza, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume le funzioni di commissario *ad acta*) e scattano tutti gli automatismi anzidetti.

7. Per i vigenti piani di rientro relativi alle regioni già commissariate resta fermo l'assetto della gestione commissariale vigente, salvo la possibilità della Regione di presentare un nuovo piano ai sensi della nuova disciplina nonché la cessazione del commissariamento a seguito dell'approvazione del nuovo piano.

8. Nell'ambito dei piani di rientro, le regioni interessate da disavanzo possono utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, d'intesa con il Governo, a copertura del debito, le risorse del FAS preordinate alla programmazione regionale o altri eventuali strumenti di ristrutturazione del debito compatibili con le esigenze di finanza pubblica. In particolare la singola Regione, d'intesa con lo Stato, può utilizzare una parte delle risorse originariamente destinate ai PAR del proprio territorio.



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/095/CR/C7**

DOCUMENTO APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IL 23 OTTOBRE 2009 ED ALLINEATO ALL'ACCORDO SUL NUOVO PATTO PER LA SALUTE SOTTOSCRITTO CON IL GOVERNO IL 23 OTTOBRE 2009

(il testo dell'Accordo è riportato in grassetto sottolineato)

OMISSIS

1. FABBISOGNO FINANZIARIO DEL SISTEMA E MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI

1.1 Fabbisogno finanziario concertato

Obiettivi generali del nuovo Patto per la salute sono individuati nel raggiungimento di livelli garantiti di equità nell'accesso e nella fruizione dei servizi e nel miglioramento progressivo della qualità e dell'appropriatezza dei servizi erogati, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario del sistema-salute.

Il sistema sanitario è caratterizzato da una spesa che presenta forti elementi di rigidità in quanto legata all'incremento del fabbisogno di servizi che tende a crescere in funzione dell'invecchiamento della popolazione, all'innovazione e al miglioramento della qualità dei processi di cura, alle esigenze connesse con il mantenimento di adeguati livelli strutturali e tecnologici, nonché alla complessità degli interventi di riorganizzazione e alla necessità di prevederne una graduale attuazione. Alla dinamica della spesa contribuisce altresì il mancato rifinanziamento del fondo per la non autosufficienza che compromette l'integrazione socio sanitaria e far ricadere sul settore sanitario i bisogni di una fascia crescente della popolazione anziana. Tutto

ciò rende poco sostenibile ancorare il fabbisogno del servizio sanitario all'andamento del PIL.

Queste considerazioni correlate alla crescita media delle risorse registrata nel triennio di validità del vigente Patto di Salute – pari al 3,72 % - impongono una riflessione sulla determinazione del fabbisogno da condividere, anche in relazione agli incrementi demografici dello 0,6% annuo registrati in questi anni. Va al contempo ricordato che la legge 42/2009 sul federalismo fiscale prevede l'emanazione di decreti delegati attuativi che definiranno i costi ed i fabbisogni standard del sistema sanitario e si rinvia quindi a tale adempimento l'applicazione di parametri di riferimento standardizzati per la definizione del fabbisogno.

Nel contesto delineato, lo Stato si impegna ad assicurare, in relazione al livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, stabilito dalla vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l'anno 2011, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011; per l'anno 2012, lo Stato si impegna ad assicurare risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del livello di finanziamento rispetto all' anno 20 Il del 2,8%. A tali risorse aggiuntive concorrono:

- a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;
- b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011;
- c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette risorse aggiuntive.

Lo Stato si impegna inoltre ad adottare nel corso del 2010 ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale.

A fronte dei livelli di finanziamento sopra descritti, le Regioni si impegnano ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

Lo Stato si impegna altresì a garantire, per l'anno 2010:

- a) un finanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza ex art. 1, comma 1264, 1. n. 296/06;
- b) un incremento di 30 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali nonché la separazione delle risorse assegnate all'Inps per la

garanzia dei diritti soggettivi da quelle di competenza delle Regioni.

In tema di finanziamento, si conviene che l'utilizzo delle risorse vincolate agli specifici obiettivi di piano sanitario, di cui all'art. 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, rientri a tutti gli effetti nel concetto di "fabbisogno" finanziario annuale per le Regioni, quale parte essenziale del medesimo e dette risorse non possano costituire finanziamento vincolato, né possano rappresentare per le Regioni impegno aggiuntivo rispetto ai livelli essenziali di assistenza. Tali risorse vanno correttamente intese a garanzia dell'impegno regionale al soddisfacimento di alcuni obiettivi condivisi e ritenuti prioritari a livello nazionale, ma rigorosamente già compresi nei LEA. Per le Regioni interessate ai piani di rientro gli obiettivi devono essere rimodulati in funzione del raggiungimento degli obiettivi prioritari di riqualificazione del sistema stabiliti nei piani stessi.

Stato e Regioni convengono che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle Regioni, rimangano nella disponibilità delle Regioni stesse.

Roma, 12 novembre 2009



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 10/043/CR1/C2

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLE PRINCIPALI CRITICITA' DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2011- 2013

Le Regioni ribadiscono la disponibilità a concorrere al risanamento dei conti pubblici come finora sempre accaduto evidenziando che tale responsabilità deve essere collocata in un equilibrio dello sforzo fra i singoli compatti della Pubblica Amministrazione. Oggi così non è: per questo la manovra è irricevibile e le Regioni chiedono di cambiarla.

Le Regioni sottolineano che la manovra è stata costruita dal Governo senza condivisione né sulle misure né sull'entità del taglio, riproponendo una situazione di assenza di coinvolgimento diretto nella definizione della manovra pur dopo l'approvazione delle leggi di contabilità e finanza pubblica (L.196/2009) e di attuazione dell'art.119 della Cost. (L.42/2009) che hanno provveduto a declinare in legge un percorso preciso di condivisione con le Autonomie territoriali delle manovre di finanza pubblica.¹ Sostanzialmente si riducono i margini della riforma del federalismo fiscale sia nel percorso istituzionale previsto sia nei fatti con tagli lineari senza nessun concetto di premialità per i comportamenti virtuosi. E questo è un problema gravissimo perché la Conferenza delle Regioni ritiene che occorre dare piena attuazione al Federalismo fiscale come previsto dalla legge 42 del 2009, in tutte le sue parti.

La manovra finanziaria è stata presentata con decreto legge senza l'approvazione della Decisione di finanza pubblica, né la condivisione con la Conferenza permanente per la finanza pubblica (Conferenza Unificata) delle linee guida per la ripartizione fra le amministrazioni degli obiettivi di bilancio: indebitamento netto, saldo di cassa, debito delle Pubbliche amministrazioni, entità del Patto di stabilità che è previsto essere diverso per ogni singolo ente in ragione della categoria di appartenenza (art.8 L.196/2009) e in coerenza con il contenuto del Patto di Convergenza (art.18 L.42/2009).

OMISSIS

¹ L.42/2009, art.2, c.2, lett. b) *lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali.*

STRALCIO DOCUMENTO SULLA MANOVRA FINANZIARIA 2011-2013

Allegato 3 Politiche sociali

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA SULLE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE

Per approfondire il documento già presentato dalla Commissione Politiche Sociali è stata effettuata per **invalidità civile e alunno con handicap** una valutazione sugli effetti della manovra stessa, sia sotto il profilo della minor spesa che sotto il profilo del disagio che le misure andrebbero a creare:

Articolo 10 commi 1/4 : modifiche all'Invalidità Civile	E' modificata dal <u>1 giugno 2010</u> la percentuale per l'ottenimento di benefici collegati all'invalidità: ad oggi è spostata da "maggiore" del 74 % a maggiore o uguale a 85%. <u>Gli effetti sono per le domande presentate dopo il primo giugno.</u> I trattamenti in atto sono mantenuti, fatte salve le revisioni previste dal decreto 500.000 nel triennio 2010/2012.
--	---

La ratio: L'innalzamento della percentuale di accesso ai benefici per l'invalidità parziale, esclude, tra l'altro: patologie psichiatriche (sindromi depressive, sindromi deliranti, psicosi ossessiva, schizofrenia, autismo), trisomia 21, demenze, sordomutismo perlinguale, cecità monoculare, fibrosi cistica, persone trapiantate e altre patologie di carattere fisico legate alla perdita di autonomia per lesioni agli arti etc.

Gli effetti: Escludere la trisomia 21 (più nota come sindrome di DOWN), cecità, sordomutismo e autismo significa agire sul 2-3 per mille dei minori (0/14 anni) e tenendo conto che tale popolazione all'1.1.09 era di 8.428.708, si possono stimare circa 17.000 potenziali presentatori di domande di invalidità con un controvalore economico annuale di assegno sociale (o indennità di frequenza) di 3.240 euro a persona.

E' però da sottolineare che sono introdotti per i benefici delle invalidità parziali i limiti di reddito che per il 2010 ammontano a **euro 4.382,43**, ciò fa sì che i possibili fruitori dei benefici potranno essere intorno al 50% ovvero, circa 6-7000 persone, per una ipotetica spesa annua di circa 22 milioni di euro.

Mentre sulle patologie psichiatriche cosiddette "psicosi maggiori" che incidono sulla popolazione dello 0,5 - 0,6 %; ci troveremmo di fronte ad un'ipotetica platea superiore a quella della disabilità, e, posto che tutti i portatori di tali patologie possano richiedere l'invalidità siamo ad una media di circa 300.000 persone. Anche qui dobbiamo introdurre i limiti di reddito e quindi i possibili fruitori, che a differenza dei disabili non sono solo di minori, si attestano intorno al 30% circa (90.000 persone) con una ipotetica spesa annua intorno a 280 milioni di euro.

Si comprende come queste ipotesi finanziarie non siano risolutive nella crisi economica, ma abbiano invece un effetto devastante sulle persone e sulle famiglie, senza voler drammatizzare sul fatto che persone disabili o con psicosi, non adeguatamente assistite, si aggraveranno e comunque arrivando ad una percentuale superiore all'85% potranno richiedere l'invalidità. In caso contrario se dissuase da tale richiesta, andranno certamente ad aumentare le domande di aiuto economico o di sostegno, nei confronti delle Amministrazioni locali o al Servizio Sanitario (non esclusi ricoveri impropri in sedi ospedaliere, particolarmente per le persone con

psicosi). In sintesi l'effetto economico delle restrizioni sulla spesa pubblica sarebbe del tutto aleatorio e inesistente.

Certamente le cifre indicate aumentano se si inseriscono tutte le patologie che nelle tabelle di invalidità sono incluse nel “range” 75/84.

Su piano dei controlli degli invalidi in atto, le Regioni non si oppongono, ma li faciliteranno, come hanno già fatto in quest'ultimo triennio, ma certamente non si possono perpetuare gli errori di impostazione delle misure come di seguito sottolineato.

La proposta: In questi termini, le Regioni chiedono una completa revisione dell'invalidità civile, come era già prevista dall'articolo 24 della legge 328/2000 (con una delega mai attuata) con l'attribuzione dei benefici a chi è veramente disabile e non autosufficiente. In questo senso gli assegni sociali per l'invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, dovrebbero trasformarsi in tre misure che rispondano a problemi di incapacità di produrre reddito o non autosufficienza:

- a. sostegno economico per sostituire la mancata produzione di reddito da lavoro da parte del disabile (una sorta di reddito minimo) da revocare quando la persona è inserita definitivamente nel sistema produttivo o da conservare se l'inserimento al lavoro non è possibile;
- b. sostegno economico per i disabili adulti, molto gravi, al fine di favorire la loro vita autonoma;
- c. sostegno economico di assistenza e tutela per gli ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti.

Questa proposta, presuppone anche nuove modalità valutative. Le Regioni hanno presentato su questo piano più documenti per l'utilizzo dell' ICF per i disabili giovani e adulti, mentre per gli anziani si dovrebbero utilizzare metodi di valutazione dell'autonomia, già in uso in molte regioni italiane. A questo proposito va sottolineato che un'apposita Commissione Ministeriale istituita con Decreto del 26 marzo 2010 e insediata il 24 maggio u.s., sta già lavorando per modificare le tabelle di invalidità. Acceleriamo i lavori della Commissione e modifichiamo contemporaneamente gli emolumenti come sopra indicato, rendiamoli appropriati e arriveremo senz'altro ad un risparmio anche maggiore, collegato però ad una equità erogativa che non va a penalizzare persone in condizioni di elevato bisogno.

Ancora sulle condizioni della disabilità, l'articolo 10 comma 5, del Decreto che sancisce la manovra, tratta dell'alunno in condizioni di handicap, richiedendo, nel piano personalizzato una rigorosa separazione tra le azioni per l'istruzione e quelle per la assistenza.

Fermo restando che l'inclusione scolastica è una modalità che interagisce molto sul miglioramento delle condizioni di disabilità, la richiesta che le Regioni pongono è quella di rispettare l'intesa in Conferenza Unificata del 20.03.2008 “Intesa tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità”, dove già emerge che il piano educativo personalizzato deve indicare le azioni a carico della scuola e quelle a carico delle Amministrazioni locali, senza utilizzo delle risorse messe in campo dalla scuola per attività assistenziali.

In proposito le Regioni si impegneranno con gli Organi della Scuola, a vigilare affinché sia rispettato quanto evidenziato nell'intesa stessa.

Roma, 15 giugno 2010



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/052/CU19/C8**

**INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO
DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER
L'ANNO 2010**

Punto 19) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime Intesa sullo schema di decreto con la seguente proposta di emendamento dell'articolo 6:

Riformulazione articolo 6:

Art. 6: “Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2010, vista la situazione di straordinaria necessità determinatasi a causa degli eventi sismici del 2009, saranno prioritariamente assegnate alla Regione Abruzzo al fine di mantenere costante l’ammontare di risorse attribuite alla medesima regione nella Tabella n. 3 del decreto di riparto relativo all’annualità 2009. Eventuali ulteriori risorse residuali per l’anno 2010 saranno ripartite fra le Regioni con le medesime modalità e criteri di cui al presente decreto.”

Roma, 8 luglio 2010



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 10/116/CU09/C2

DOCUMENTO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUL DDL LEGGE DI STABILITÀ

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

Il disegno di legge di stabilità per il triennio 2011-2013, presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 19 ottobre 2010 (AC n. 3778), è stato predisposto sulla base della nuova disciplina prevista dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'emendamento nella versione originaria presentata dal Governo, determina complessivamente **maggiori entrate nette** pari a 3.121,7 milioni nel 2011, 889,9 milioni nel 2012 e 1.077,6 milioni nel 2013 (in termini di saldo netto da finanziare).

A fronte di **maggiori spese nette** pari a 3.092,4 milioni nel 2011, 444,7 milioni nel 2012 e 512,7 milioni nel 2013, si determina un **miglioramento del saldo** in ciascuno degli anni del triennio: 29,3 milioni nel 2011, 445,2 milioni nel 2012 e 564,9 milioni nel 2013. Analoghi effetti, sia pure di misura più contenuta, si registrano in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Non si determinano invece effetti sui saldi relativi al 2010, a fronte di una corrispondente variazione delle entrate e delle spese.

Disposizioni di interesse per la finanza regionale

Ripartizione FAS (art.1, comma 5)

Si riafferma la ripartizione dei fondi Fas nella misura dell'85% a favore del Sud e del 15% a favore del centro-Nord. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica.

Emendamento (conseguente all'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre):

Il comma 6 dell'articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) è così riformulato:

“Le risorse pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, incluse quelli derivanti dalle rimodulazioni disposte ai sensi della Tabella E, sono destinate alla realizzazione dei programmi attuativi regionali 2007-2013 del Fondo per le Aree Sottosviluppate.”.

Trasporto pubblico locale. (art. 1, commi 6 e 7).

Previa adozione di misure di efficientamento e razionalizzazione da inserire nei contratti di servizio, vengono destinati 425 milioni a favore del trasporto pubblico locale. Le risorse sono ripartite con decreto MEF e MIT, acquisito il parere favorevole della

Conferenza Unificata, per sostenere i costi relativi al materiale rotabile. I criteri di riparto terranno conto:

1. programmazione e realizzazione di investimenti con risorse regionali proprie nel periodo 2009-2011 e nel triennio precedente;
2. aumenti tariffari negli esercizi 2010 e 2011 da cui risulti l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivi;
3. razionalizzazione dei servizi nell'ottica di una più efficiente programmazione, nel periodo di efficacia dei contratti in rapporto ai servizi resi nell'anno precedente, con conseguente incremento del carico medio annuo dei passeggeri trasportati nel primo periodo di applicazione del contratto;
4. ammontare del cofinanziamento annuo regionale per il contratto di servizio.

Il comma 7 prevede che i contratti di servizio per le Regioni a statuto speciale devono prevedere criteri di efficientamento e razionalizzazione, e sono stipulati nei limiti degli stanziamenti di bilancio a carattere continuativo allo scopo autorizzati. Eventuali risorse aggiuntive sono utilizzate in favore delle regioni a statuto ordinario. La relazione tecnica della RGS evidenzia che non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica e, pertanto, le risorse vanno escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni, in quanto precedentemente autorizzate..

Emendamento

Al comma 7 dell'articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) sono aggiunti i seguenti commi:

7-ter. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato. Torna pertanto in vigore il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7-quater. All'articolo 1, comma 302 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole “15 febbraio 2010” sono sostituite dalle parole “15 febbraio 2011.

7-quinties. Le risorse di cui al comma 7 sono escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni.”.

Relazione

La proposta di emendamento consente di ristabilire la fiscalizzazione delle risorse finanziarie destinate al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997), originariamente prevista dall'articolo 1, comma 302 della legge n. 244 del 2007 e successivamente soppressa dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010.

La riespansione degli effetti del predetto comma 302 comporta la necessità di aggiornare il termine entro cui va adottato il provvedimento per l'individuazione della somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario

Federalismo Fiscale (art. 1, comma 23)

Con la finalità di favorire il federalismo fiscale, viene affidato alla SOSE, secondo modalità definite con apposita convenzione stipulata dal MEF, l'incarico (per 5 milioni di euro annui) di predisporre le metodologie ed elaborare i dati per la definizione dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle Regioni e dagli enti locali, in settori diversi dalla sanità.

È attribuita all'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) l'analisi dei bilanci e della spesa dei Comuni. Si prevede a favore di SOSE spa e di IFEL lo stanziamento, rispettivamente, di 5 milioni per gli anni 2011-2012 e 2013 e l'incremento dallo 0,8 per mille all'1 per mille ICI.

A riguardo si osserva che il disegno di legge viola la legge delega n. 42/09 prevede l'invarianza delle risorse nell'attuazione del federalismo fiscale.

Inoltre, si segnala il mancato coinvolgimento delle regioni o della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nell'affidare a SOSE anche la definizione dei costi standard in settori diversi dalla sanità.

Emendamento

All'articolo 1, comma 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per il finanziamento dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale su ferro.”.

Sostegno alla ricerca (art. 1, comma 25).

E' prevista la concessione di un credito d'imposta per le imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca. Il credito d'imposta non costituisce base imponibile ai fini IRAP con conseguente perdita di gettito per le Regioni in violazione del principio dell'art. 2, comma 2, lett. t) della legge n. 42/09 che prevede la compensazione della riduzione di gettito.

Emendamento

Alla fine del comma 25 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge n. 42/2009, il minor gettito IRAP viene compensato a favore delle Regioni con oneri a carico del bilancio dello Stato.

Prestiti d'onore e borse di studio (art.1, comma 26).

Viene incrementato di 100 mln il fondo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio. La relazione tecnica della RGS evidenzia che non si determinano effetti sui saldi di finanza pubblica in assenza di deroghe al PSI e, pertanto, per renderli spendibili occorre modificare il Patto.

Fondo politiche sociali (art.1, comma 38).

Viene incrementato il fondo (già ridotto dalla Finanziaria 2010) di 200 mln.

La relazione tecnica al maxi emendamento prevede un effetto negativo sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Emendamento:

Al comma 38 dell'articolo 1 del DDL di Stabilità 2011 (AC 3778) è aggiunto il seguente periodo:

“ Le risorse di cui al presente comma sono escluse dal Patto di Stabilità per le Regioni.”.

Proroga detassazione produttività (art. 1, comma 47)

La norma proroga, per il periodo 1/1/2011 – 31/12/2011, il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Il beneficio fiscale consiste nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria.

Da questa norma consegue un minor gettito dell'addizionale regionale all'Irpef stimato, dalla relazione tecnica, in 72 milioni di euro per l'anno 2012.

Emendamento

Alla fine del comma 47 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge n. 42/2009, il minor gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF viene compensato a favore delle Regioni con oneri a carico del bilancio dello Stato.

SANITÀ

Tickets sanitari (art.1, comma 48).

L'abolizione del ticket sanitario per le visite specialistiche e diagnostiche (347,5 milioni) è assicurata per soli 5 mesi dell'anno e non sono assicurate le risorse per la spesa farmaceutica (600 mln).

Piani di rientro sanitari (art.1, comma 49). Viene prevista la copertura del disavanzo a valere su risorse del bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura risultino essere state approvate entro il 31/12/2010. (art.1, c.56)

Azioni esecutive verso le ASL. (art.1, comma 50): Fino al 31/12/2011, per le regioni in piano di rientro e già commissariate, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie. I pignoramenti effettuati prima della entrata in vigore del dl 78/2010, non producono effetti fino al 31/12/2011.

Sblocco parziale turn-over (art.1, comma 51)

Nel caso in cui in sede di verifica dell'attuazione dei piani di rientro sanitari, da effettuarsi entro il 31/10/2010, venisse certificata una attuazione parziale degli stessi, le misure di blocco totale del turn over e delle spese non obbligatorie non operano nella misura del 10%.

Pagamenti dei Comuni (art. 1, commi 58 e 59)

Viene istituito un fondo di 60 milioni di euro, nello stato di previsione del MEF, per il pagamento di interessi passivi maturati dai Comuni per il ritardato pagamento di fornitori.

Possono accedere a detto fondo i Comuni c.d. virtuosi che:
abbiano rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
abbiano un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore alla media nazionale.

Emendamento

Sono soppressi all'articolo 1 i commi 58 e 59.

Patto di stabilità per le Regioni (commi da 123 a 148)

La norma regola il patto di stabilità per il triennio 2011 – 2013. L'obiettivo sarà calcolato sulla media della spesa finale degli anni 2007 – 2009 rettificata per un importo pari alla somma algebrica delle differenze tra gli obiettivi programmatici del triennio 2007-2009 ed i relativi risultati. Sono previste percentuali diverse di taglio per ciascun anno e diversificate per competenza e per cassa (per l'anno 2011 -12,3% per la competenza e 13,6% per la cassa)

Dal complesso delle spese finali è possibile detrarre le:

- spese per la sanità, cui si applica specifica disciplina di settore;
- spese per la concessione di crediti;
- quote UE di cofinanziamento per la programmazione comunitaria (correnti e in c/capitale);
- spese relative ai beni trasferiti ai sensi del DL 85/10 (federalismo demaniale);
- spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42;
- pagamenti correnti in conto residui passivi erogati a EELL;
- spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del sesto censimento in agricoltura nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT.

È ridefinibile il proprio obiettivo di cassa riducendo l'obiettivo di competenza nelle voci interessi passivi, oneri finanziari, personale e produzione dei servizi.

Le regioni possono estendere le regole del patto nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali.

Le regioni possono autorizzare gli EELL del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in capitale e contestualmente procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa (riduzione dei pagamenti in conto capitale) o competenza (riduzione degli impegni correnti).

A decorrere dal 2011 le Regioni possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermo restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio, di sanzioni e l'importo dell'obiettivo determinato. Le disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con la Conferenza unificata.

In favore delle Regioni viene autorizzato lo svincolo di destinazione delle risorse vincolate spettanti alle Regioni nella misura del doppio delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali da utilizzarsi solo per spese di investimento.

In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la Regione non può:

- ricorrere a indebitamento per investimenti;
- Impegnare spese correnti superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni nell'ultimo triennio;
- procedere ad assunzione del personale a qualsiasi titolo.

È prevista la mancata applicazione della sanzione relativa alla restituzione delle risorse al Governo nel caso in cui lo sforamento sia dovuto alla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'UE.

Emendamenti

All'art.1 è inserito il seguente comma 146 bis:

“146 bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, procedono autonomamente ad applicare le seguenti prescrizioni:

- 1) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- 2) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- 3) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continua e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

che il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano mensilmente. In tale caso le Regioni si considerano adempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 4, dell'art.14 del DL 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, scattano entro un mese dalla mancata certificazione mensile.”

All'art.1 è inserito il seguente comma 127 bis:

“127 bis. Ai fini della determinazione del totale delle spese nette soggette a patto di stabilità, le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale “Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali” ai sensi dell’art.19 bis della legge 166/2009, sono ponderate con un coefficiente compreso fra 1,05 e 1,10 mentre il totale delle spese nette in conto capitale è ponderato con un coefficiente compreso fra 1,20 e 0,80.”

All'art. 1, comma 141, nel primo periodo, la parola: “doppio” è sostituita dalla parola “triplo”. Nel secondo periodo, le parole: “solo per spese di investimento” sono sostituite dalle parole: “prevalentemente per spese di investimento”.

All'art.1 è inserito il seguente comma 146 ter:

“146 bis. Ciascun ente può utilizzare le differenze negative fra il risultato registrato e l’obiettivo programmato annualmente a riduzione delle spese in capitale che concorrono al risultato dell’anno successivo a quello di riferimento”.

All'art.1, comma 133, dopo le parole: “alla spesa di personale”, sono aggiunte, “ai trasferimenti correnti a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,”.

Patto di Stabilità territoriale

Emendamento:

Dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:

“138bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 136, 137 e 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonome locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali

Dopo il comma 139 è aggiunto il seguente:

139 bis. A decorrere dall’anno 2011, in alternativa a quanto disposto dal comma 139, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando l’importo dell’obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 86 a 119 per gli enti locali della regione integrato con l’obiettivo determinato in applicazione dei commi da 121 a 148 per la regione stessa. In tal caso, le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni si applicano solo nei confronti della regione la quale è tenuta a garantire il rispetto dell’obiettivo complessivamente determinato per l’intero territorio ed esercita, nei confronti degli enti locali, le funzioni di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 107 e 108. La regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza unificata.

La specifica della destinazione delle risorse viene riepilogata nella seguente tabella:

Specifiche destinazione maggiori risorse (milioni euro)				
	oggetto	2011	2012	2013
a favore ENTI LOCALI		551,00	7,00	7,00
Art. 1	Sose-Potenziamento sistema informativo EELL	5,00	5,00	5,00
Art. 1	Ifel-Potenziamento sistema informativo EELL	2,00	2,00	2,00
Art. 1	PSI Comuni	470,00	0,00	0,00
Art. 1	PSI Comune Parma	14,00	0,00	0,00
Art. 1	fondo pagamento dei comuni alle imprese	60,00	0,00	0,00
a favore UNIVERSITA'		805,20	500,00	500,00
Art. 1	Fondo università	800,00	500,00	500,00
Art. 1	Scuole superiori universitarie	3,20	0,00	0,00
Art. 1	Scuola Alti studi di Lucca	2,00	0,00	0,00
a favore ECONOMIA E IMPRESE		2.658,00	848,00	612,00
Art. 1	Credito imposta ricerca e sviluppo	100,00	0,00	0,00
Art. 1	Fondo occupazione (ammortizzatori sociali)	1.000,00	0,00	0,00
Art. 1	Sopp aumento contributivo ass generale obb	363,00	335,00	362,00
Art. 1	Agevolazioni piccola proprietà contadina	44,00	44,00	44,00
Art. 1	Agevolazioni contributive agricoltura	206,00	206,00	206,00
Art. 1	Proroga detassazione produttività	835,00	167,00	0,00
Art. 1	Produttività Irpef-add comuni	0,00	24,00	0,00
Art. 1	Produttività Irpef-add regioni	0,00	72,00	0,00
Art. 1	TV locali	45,00	0,00	0,00
Art. 1	Contributi a stampa estero	5,00	0,00	0,00
Art. 1	Tab. C - Editoria	60,00	0,00	0,00
a favore REGIONI		650,50	3,00	0,00
Art. 1	Borse studio e prestiti d'onore	100,00	0,00	0,00
Art. 1	Fondo nazionale politiche sociali	200,00	0,00	0,00
Art. 1	Tickets sanità	347,50	0,00	0,00
Art. 1	Terremoto Umbria	3,00	3,00	0,00
a favore ALTRE STATO		1.587,70	4,70	0,00
Art. 1	Missioni di pace	750,00	0,00	0,00
Art. 1	Strade sicure (froze armate - polizia)	36,40	0,00	0,00
Art. 1	Fondo art. 7 quinq dl 5/2009	800,00	0,00	0,00
Art. 1	Detrazioni italiani estero	1,30	4,70	0,00
	TOTALE	6.252,40	1.362,70	1.119,00

Roma, 18 novembre 2010



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
10/134/CR3b/C8**

**PROPOSTA DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELL'ANCI NAZIONALE**

**UN PATTO ISTITUZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI A
DIFESA DEL WELFARE**

Premessa

L'attuale situazione di fluidità sociale a cui non sono estranee la crisi economica e le difficoltà istituzionali che si stanno affrontando in questo momento, richiedono un forte impegno istituzionale per difendere i diritti dei più deboli e fare in modo che i principi generali di un welfare solidale e rispettoso dei diritti di cittadinanza, possa consolidarsi e proseguire la strada intrapresa dopo la legge 328/2000.

Proprio le grosse difficoltà economiche, i tagli subiti dalle Regioni e dalle Autonomie Locali dopo il decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010, impegnano le Istituzioni pubbliche, a partire dal Governo nazionale, a stabilire un **Patto**, in analogia a quanto avvenuto anche per la salute, che faccia convergere risorse nazionali, regionali e locali, per una programmazione almeno triennale di interventi e attività atte a rispondere ai bisogni sociali in continuo aumento, anche per la precarietà dello sviluppo economico e del lavoro, come sopra ricordato.

La riaffermazione del **sistema di sussidiarietà** per le politiche sociali, con il coinvolgimento di Comuni, Regioni e Stato, che anche con differenze di apporti finanziari, hanno contribuito ad un primo consolidamento di livelli assistenziali, e, pur nella disomogeneità nazionale le risorse impegnate (finanziarie e umane), hanno risposto in larga parte a problemi di povertà, minori, famiglia, anziani, disabili, emarginazione e disadattamento, domiciliarità, residenzialità, prestazioni integrate con sanità e scuola, etc.

I bisogni emergenti

In questo quadro, emergono in primis:

- la necessità di sostegno alle famiglie e alle persone in situazione di fragilità sociale, con particolare riferimento alle gravi disabilità e agli anziani con problemi di non autosufficienza;

- l'indispensabilità di mantenere e implementare una rete di protezione sociale, che accolga le persone in difficoltà non solo per risposte dirette, ma anche per orientare e sostenere nel disagio, le soluzioni più idonee e costruttive per uscire dal bisogno (povertà, immigrazione);
- la necessità di un sistema di servizi a sostegno della famiglia e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi inclusi gli interventi obbligatori ed essenziali per l'accoglienza dei minori fuori famiglia.

I termini del Patto

Nella considerazione di quanto sopra esposto, emerge la necessità proprio in questo periodo di difficoltà, di non far venire meno le risorse “minime” necessarie al sostegno del sistema e la risposta ai bisogni emergenti sopra evidenziati. Sotto questo profilo, si parte da ottenere certezze per il 2011, ma l'obiettivo è di una programmazione triennale in cui sia presente anche l'individuazione dei livelli di assistenza per i sociali (LEP), con le gradualità necessarie già previste dai decreti attuativi del Federalismo. Il Patto, quindi dovrà impegnare:

- il **Governo** a provvedere tramite integrazione con legge di Bilancio, a finanziare per il 2011, il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, il Fondo nazionale per la non autosufficienza e il Fondo famiglia con la stessa quantità di risorse del 2010;
- le **Regioni**, nella predisposizione del bilancio 2011 con le difficoltà dei tagli già operati dal Decreto Legge 78/2010 convertito in legge 122/2010 e dei tagli derivati dalla legge di stabilità 2011, in ordine al trasferimento dei fondi “Bassanini”, a porre particolare attenzione alle Politiche sociali, con interventi che in ogni caso non possono essere compensativi di tagli statali.
- i **Comuni**, analogamente alle Regioni, a mantenere nei bilanci 2011, a fronte dei tagli da operare alle spese, risorse per le politiche sociali, tali da garantire il funzionamento della rete assistenziale come sopra ricordata.

Nei termini indicati, sarà più facile per le Istituzioni pubbliche coinvolgere nel Patto anche i soggetti del Terzo Settore, gli Organismi no profit e tutte quelle forme di sussidiarietà orizzontale che consentono il mantenimento di un Welfare solidale anche in vigenza del Federalismo fiscale e amministrativo.

Roma, 25 novembre 2010



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie (A.S. 2518).

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 5 /c/v del 20 gennaio 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 20 gennaio 2011:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota n. 9319 DAGL/51622/10.3.1 del 30 dicembre 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie (A.S. 2518), approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 dicembre 2010, provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2010, n. 303 che, in data 10 gennaio 2011, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta:

- le Regioni hanno consegnato un documento (Allegato A) nel quale esprimono parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti ivi contenuti e con la richiesta di avviare un confronto, in tempi brevi, con i Ministeri competenti;
- l'ANCI ha espresso parere negativo con la formulazione di talune proposte emendative contenute in un documento (Allegato B) che è stato consegnato, mettendo in risalto soprattutto due questioni alle quali i Comuni tengono particolarmente: gli oneri di urbanizzazione ed il limite dell'indebitamento;
- l'UPI ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento (Allegato C) che è stato consegnato;
- l'UNCEM ha espresso parere negativo salvo l'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento (Allegato D) che è stato consegnato, sottolineando in particolare la problematica concernente la soppressione delle Autorità d'ambito (ATO) che sta creando ripercussioni sui servizi ed aumenti eccessivi delle tariffe;

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare le proposte formulate con l'impegno di procedere, in tempi brevi, ad un confronto con le Regioni e con gli Enti locali;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIF:CATA

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese ed alle famiglie (A.S. 2518) con le osservazioni e le proposte emendative contenute nei documenti che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Esin'gildi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

R. Fitto

A22-A

Consegnato nelle
sedute del
20 gennaio 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/05/CU2/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225
RECANTE: "PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN
MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E
ALLE FAMIGLIE". (A.S. N. 2518).**

Punto 2) odg Conferenza Unificata

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE.

Il DL *Milleproroghe* è strutturalmente semplificato rispetto agli anni precedenti: è costituito da 4 articoli e due tavole.

L'**articolo 1** presenta una formula particolare in quanto prevede lo slittamento al 31 marzo della “scadenza dei termini e dei regimi giuridici” indicati nell’allegata tabella 1, rimandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre.

Un “milleproroghe” che rimanda, insomma, ad uno o più “millepropoghe” ulteriori.

Le proroghe non sono onerose per il bilancio dello Stato. (vedi allegato)

L'**articolo 2** prevede una serie di misure, onerose per il bilancio dello Stato, relative a:

- **5 per mille:** rideterminazione delle risorse nella misura complessiva di 400 milioni. 100 milioni della dotazione sono destinati ad interventi mirati a favore della SLA.
- **Slittamento** termini fiscali per eventi in Abruzzo e Veneto.
- Proroga del regime fiscale agevolativo:
 - a favore del settore **cinematografico** fino al 30 giugno 2011;
 - a favore dei **benzinai** per tutto il 2011;
- proroga di un anno per il personale assegnato agli **sportelli unici per l’immigrazione**.

- Al 30 giugno 2011 per l'**approvazione dei bilanci delle Agenzie Fiscali** e per la sottoscrizione delle relative Convenzioni.
- Proroga fino al 31 dicembre 2011 l'obbligo di presentare domanda al questore per l'apertura **internet point** che rendono disponibili postazioni telematiche per l'accesso a Internet.
- Previsto in particolare il dirottamento di una parte delle risorse (fino al 42,5% del totale) derivanti dalla **vendita di immobili della Difesa** verso il fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L'**articolo 3** prevede la copertura finanziaria degli interventi aventi natura onerosa. Sono utilizzate le risorse disponibili per i rimborsi a compensazioni e crediti d'imposta; una parte dei fondi stanziati per l'editoria; le risorse del Fondo a favore dei comuni sottoposti a piani di rientro nei quali sia stato nominato il commissario straordinario; disponibilità della tesoreria sul Fondo per la finanza d'impresa.

L'**articolo 4**, come di rito, la data di entrata in vigore.

OSSERVAZIONI

Le Regioni chiedono al Governo di far fronte agli impegni sottoscritti con l'Accordo fra Governo e Regioni raggiunto il 16 dicembre scorso inserendo nella legge di conversione del DL le norme che recepiscono l'Accordo che riguardano:

1. il maggior finanziamento del Trasporto Pubblico Locale per l'anno 2011 per 75 ml in aggiunta ai 425 ml previsti dalla legge di stabilità;
2. reintegro dei fondi per 400 ml per il 2011 per esigenze di TPL a fronte del completo adempimento da parte delle regioni dell'Accordo del 12 febbraio 2009 in materia di fondo sociale europeo;
3. esclusione dal patto di stabilità delle spese per il finanziamento del TPL (425 ml legge di stabilità + 75 ml da stanziare + 400 ml reintegro dei fondi per TPL per adempimento Accordo 12 febbraio 2009) e delle spese finanziate con il Fondo nazionale politiche sociali (200 ml);
4. interpretazione autentica delle disposizioni vigenti limitative delle assunzioni che non si applicano agli enti del SSN delle regioni che non sono interessate da piani di rientro;
5. dare corso alle proposte di modifica del patto di stabilità interno così come definite nell'Accordo.



EMENDAMENTI SUL PATTO DI STABILITÀ 2011

Modifiche alla legge 13 dicembre 2010, n.220

1. All'articolo 1 è inserito il seguente comma 148 bis:

“148 bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

- a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;
- b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è trasmessa entro il 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 4, dell'art. 14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.”

2. All'articolo 1, comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio” è sostituita dalla parola “triplo”.
3. All'articolo 1, comma 135, dopo le parole: “alla spesa del personale”, sono aggiunte, “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,”.
4. Dopo il comma 130 aggiungere il seguente comma:
“130-bis. i fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la



qualifica funzionale” Ordinamento degli uffici – Amministrazione generale ed organi istituzionali” ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente periodo.”.

5. Dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:

“138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.”.

6. Sostituire il comma 140 con il seguente:

“140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”

7. Aggiungere il seguente comma:

139 bis. Il Governo si impegna a dare attuazione all'articolo 17, comma 1, lett. c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, attraverso “il sistema regionale integrato” tra la Regione e gli enti locali soggetti al patto. La Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi complessivamente determinato ed applica le sanzioni ed effettua il monitoraggio per tutti gli enti del sistema regionale integrato; monitoraggio che viene trasmesso dalla Regione alla Ragioneria generale dello Stato. I contenuti del presente punto si applicano a decorrere dall'approvazione del decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.”.

8. All'articolo 1, comma 129, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera: “h) delle spese finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 6, 7, e



38, della presente legge. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 dell'articolo 1 della presente legge opera nel limite di 200 milioni di euro”.



EMENDAMENTO ENTE IRRIGUO UMBRO-TOSCANO

All’articolo 2, comma 4, del decreto legge 194/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2010, dopo le parole “*effettivo trasferimento delle competenze*”, aggiungere le seguenti parole “*e, per quanto necessario al loro svolgimento, delle posizioni giuridiche, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e patrimoniali*”.

Motivazione

L’emendamento rimette alla gestione liquidatoria del Commissario ad acta dell’ente irriguo Umbro-Toscano il trasferimento delle posizioni giuridiche, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e patrimoniali necessarie allo svolgimento delle competenze da parte del futuro soggetto individuato dalle Regioni Umbria e Toscana. Ciò in quanto la formulazione del comma 4 del decreto legge 194/2009 prevede il solo passaggio delle competenze all’ente che sarà individuato dalle Regioni Umbria e Toscana a seguito della soppressione dell’Ente irriguo Umbro-Toscano, senza alcun riferimento alle risorse umane e strumentali, né all’eventuale successione nei rapporti giuridici pendenti. L’eventualità che, attraverso una rigorosa interpretazione del testo derivante dall’attuazione delle procedure liquidatorie di un soggetto pubblico possano interrompersi i diversi rapporti in corso quali ad esempio il provvedimento di concessione di grande derivazione dell’acqua ad uso irriguo dal fiume Tevere, impone di richiedere tale emendamento.

EMENDAMENTO PIANO DI STABILIZZAZIONE

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2 bis

1. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inviati entro il 30 giugno 2011. L’attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente alla Tabella 1 allegata sopprimere la terza riga.



EMENDAMENTI NELL'AMBITO DELLE POLITICHE SOCIALI:

Aggiungere all'articolo 2, dopo il comma 19, il seguente comma :

“Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare riferimento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l’anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l’anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 3

Aggiungere all'articolo 3, dopo il comma 2, il seguente comma:

“Agli oneri derivanti dall’articolo 2 comma 19 bis si provvede con i risparmi derivati dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell’articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”.

Motivazione

La conferma del finanziamento per il 2011 del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze diventa in questo momento di transizione verso l’assetto Federalistico, indispensabile per garantire l’assistenza ad oltre 300.000 persone non autosufficienti. Certamente questa misura non è risolutiva dei problemi della non autosufficienza che richiedono una disciplina più organica all’interno della fissazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui alla lettera m), dell’articolo 117 del testo Costituzionale rinnovellato, disciplina individuata anche nello stesso decreto sul Federalismo Fiscale concernente le entrate comunali e regionali in corso di esame presso gli Organi Parlamentari. L’individuazione dei LEP di cui alle legge 42/09, andrà a correlarsi anche con i LEA previsti dal Patto per la Salute 2010/2012, portando alla complessiva fissazione dei diritti civili e sociali dove i non autosufficienti hanno larga parte.

Ma in oggi, anche per dar forza alle regioni che hanno previsto in maniera diffusa misure a favore dei non autosufficienti e delle loro famiglie, interrompere questo supporto nazionale significherebbe colpire ulteriormente i cittadini più deboli, senza un’alternativa praticabile attraverso l’utilizzo di finanze regionali e locali già fortemente provate dalle manovre finanziarie del 2010.

Infine, la proposta emendativa, in termini di reperimento delle risorse finanziarie per ripristinare il Fondo, non fa altro che rendere attivo quanto già previsto dal’ultimo comma dell’articolo 22 ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 (articolo il cui primo comma è stato modificato alla legge 122/10), che testualmente



recita” Le economie derivanti dall’attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza

EMENDAMENTI IN AMBITO SANITARIO:

1) Proroga termini accreditamento delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali

All’art. 2 inserire il seguente comma:

All’articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole “strutture private” aggiungere le parole “ospedaliere e ambulatoriali”, dopo le parole “decreto legislativo n. 502 del 1992;” aggiungere le seguenti “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Motivazione

Con la legge finanziaria per l’anno 2007 (legge n. 296/2006) sono stati definiti i termini per far cessare i provvisori accreditamenti delle strutture private per le quali non sia confermato l’accreditamento definitivo.

Le Regioni, quindi, erano tenute a confermare entro il 31.12.2009 l’accreditamento delle strutture private provvisoriamente accreditate che, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale e contribuiscono ad assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza previsti dal decreto legislativo 502/92.

Era stato, infatti, previsto che le strutture private provvisoriamente accreditate, non accreditate definitivamente entro le scadenze prescritte, sarebbero decadute *ex lege* dalla qualifica di provvisoriamente accreditati e quindi dal possesso di uno dei presupposti necessari per erogare prestazioni per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

Il mancato rispetto di tali scadenze oltre a compromettere eventualmente la garanzia della continuità assistenziale, avrebbero impedito, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, l’accesso delle Regioni all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato.



Nella legge finanziaria per l'anno 2010 (legge n. 191/2009) su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome era stata inserita la proroga dei termini per l'accreditamento provvisorio di tutte le strutture al 31.12.2010.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 09.12.2010 ha deciso di confermare il termine del 31.12.2010 per le strutture ospedaliere e gli ambulatori privati e di proporre la proroga di due anni al 31.12.2012 dei termini per l'accreditamento delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali, come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di permettere di terminare i percorsi autorizzativi in essere non ancora conclusi.

2) Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- Primo emendamento

All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo le parole "fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" sono sostituite dalle seguenti: "rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa".

- Secondo emendamento

All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78."

Motivazione

Le modifiche all'articolo 11, introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, determinano nei confronti del servizio sanitario nazionale maggiori oneri, ovvero riduzione delle economie, previste al comma 5 dello stesso articolo 11. Gli emendamenti proposti consentono di ripristinare gli effetti correttivi previsti:

- il primo emendamento, consente l'applicazione dello sconto dell'1,82% a favore del servizio sanitario regionale su tutti i medicinali erogati dalle farmacie in regime convenzionale;
- il secondo emendamento, consente di mantenere inalterati gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel periodo di vigenza del medesimo.



3) Interventi in materia di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie

Al testo del decreto in argomento è aggiunto il seguente articolo:

Art.

(Interventi in materia di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie)

1. *Fatti salvi gli adempimenti stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, per le strutture sanitarie esistenti al 31.12.2002, classificate nel DPR 14.01.1997, il termine di adeguamento, di cui all'art. 6 del decreto del Ministero degli Interni del 18.09.2002, è stabilito sulla base del programma allegato al progetto per l'acquisizione del parere di conformità, previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. La rimodulazione della scadenza, di cui al richiamato articolo 6 del decreto Ministero degli Interni del 18.09.2002, ha effetto immediato per i soggetti esercenti l'attività che confermeranno l'avvio del procedimento entro 90 giorni, dall'entrata in vigore della presente legge, e, contestualmente, si impegneranno a presentare la documentazione necessaria, entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma tecnica di cui al successivo comma 3) per la prosecuzione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.*
2. *Il procedimento si attua attraverso fasi successive alla fine delle quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco emetterà un provvedimento da comunicarsi, oltre che al soggetto esercente, anche alla Regione ed al Sindaco nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'attività.*
3. *La documentazione tecnica ed i contenuti essenziali della medesima saranno oggetto di successiva norma tecnica di attuazione da emettersi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente.*
4. *Alla gestione del programma per la messa in sicurezza antincendio delle strutture sanitarie si provvede attraverso una programmazione decennale degli interventi di adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti di cui al comma 1) e delle iniziative di formazione continua del personale, da attuarsi in ambito nazionale sulla base dei contenuti di un'intesa negoziata in sede di Conferenza Unificata tra le regioni ed il ministero della salute di concerto con i ministeri dell'interno e dell'economia e finanze.*



Motivazione

In merito alle problematiche concernenti l'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio delle strutture sanitarie, le regioni hanno chiesto di verificare la possibilità di individuare un percorso per realizzare un “piano straordinario di adeguamento” alle norme di prevenzione incendi per le strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette al D.M. 18 settembre 2002.

Si premette che è stata esclusa la possibilità di una mera proroga del termine per l'adeguamento, peraltro già scaduto nel dicembre 2007, come previsto dal citato D.M.

In ragione della necessità di assicurare l'effettivo rispetto delle regole di sicurezza antincendio (la scadenza del termine per l'adeguamento alle norme di sicurezza non ne determina l'automatico rispetto) nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie ed al contempo mantenere la funzione sociale di assistenza sanitaria alla collettività, si è ritenuto opportuno attivare il percorso che potrebbe sostanziarsi nei seguenti elementi.

In via preliminare, in ordine alla necessità di individuare le strutture che potrebbero accedere al piano straordinario, viene proposto di consentirne l'accesso solo alle strutture che, esistenti alla data di entrata in vigore del DM in parola (28 dicembre 2002), avevano ottenuto l'approvazione del progetto antincendio da parte del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro la data di scadenza del termine previsto dal medesimo decreto (28 dicembre 2007).

Elementi centrali del nuovo percorso sono costituiti da la scelta di condizionare l'attivazione del percorso alla effettiva realizzazione degli interventi, attraverso la disponibilità di apposite risorse finanziarie e con un programma di interventi da definire in un arco temporale realistico.

Per l'aspetto finanziario un utile strumento di verifica potrebbe essere individuato nel piano finanziario triennale adottato dai responsabili delle strutture sanitarie, nel quale andrebbero previste specifiche risorse per realizzare il programma di adeguamento, che la Regione competente andrebbe a validare.

4) Normativa antisismica

Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie esistenti, nel caso in cui l'accelerazione massima al suolo ag sia inferiore a 0,125g (zona 4), è ammissibile un livello di sicurezza soddisfatto dalla verifica rispetto i carichi permanenti e alle azioni di servizio; laddove vi siano lavori in corso o programmati per l'adeguamento a altre normative di sicurezza o funzionali (antincendio, requisiti minimi igienico sanitari ...) si dovrà verificare l'opportunità di eseguire interventi di miglioramento che, con contenuti incrementi di costo rispetto l'intervento originario (max 10%) portano a significativi miglioramenti del comportamento strutturale rispetto anche l'azione sismica.

In zone con ag superiore a 0,125g (zona 2 e 3) si dovrà verificare che l'edificio sia in grado di resistere ad una accelerazione di picco al suolo pari ad almeno il



60% della accelerazione di calcolo corrispondente all'adeguamento sismico (considerando nei calcoli quale Vita nominale la vita programmata per la struttura, esistente non superiore ai 50 anni).

Per gli interventi relativi ad ospedali realizzati e collaudati con le norme sismiche previgenti al D.M. 14/01/2008, si applicano esclusivamente le norme previste dall'art. 8 del citato D.M. 14/01/2008.

Motivazione

Per quanto riguarda la questione sismica, l'art. 30 dello schema di proposta del DL Milleproroghe prevede la traslazione al 31/12/20011 solo per le dighe, confermando l'obbligo delle verifiche sismiche alla data del 31/12/2010.

Il problema è cosa succede da oggi; infatti, con successive circolari ministeriali (l'ultima prot. DPC/SISM/31471 del 21.04.10), è stato specificato che la responsabilità di effettuare le verifiche nonché di decidere i successivi interventi di adeguamento o miglioramento eventualmente necessari è in capo al proprietario dell'edificio puntualizzando l'obiettivo di rilevamento statistico dell'esecuzione delle sopradette verifiche e precisando che mentre la verifica è obbligatoria non lo è l'intervento.

D'altro canto con DM 14.01.08 sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni che, al cap. 8, definiscono i criteri per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti di intervento su edifici esistenti.

Le sopracitate norme prevedono l'obbligo di eseguire le valutazione della sicurezza e di procedere al successivo adeguamento solo in determinate circostanze progettuali (sopraelevazione, ampliamento strutturalmente collegato all'esistente,...) e non in caso di interventi di manutenzione e di adeguamento che non interferiscono con l'aspetto strutturale.

In questa situazione di parziale contraddizione delle norme si inserisce il processo di adeguamento funzionale in corso presso molte strutture ospedaliere e sociosanitarie con l'investimento di notevoli risorse economiche da parte degli enti coinvolti (si stima, per il Veneto, un investimento di circa 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni solo per adeguamento e rinnovo degli impianti nelle strutture ospedaliere).

Ma mentre da un lato ai sensi dell'OPCM 2003 si è tenuti a procedere alle verifiche degli edifici senza successivo obbligo di adeguarle qualora non rispondano alle nuove norme tecniche (cosa che tra l'altro si verifica in almeno l'80% dei casi), dall'altro ci si trova a dover affrontare progettazioni o lavori in corso di adeguamento funzionale che ai sensi delle norme tecniche non devono essere preceduti da una valutazione della sicurezza (ad esempio adeguamenti antincendio e igienico sanitari).

Per assurdo nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che tra l'altro ammontano a circa l'80% degli investimenti annuali) dove non è necessario, ai sensi del DM 08, procedere ad "nuovo" collaudo statico e quindi ad una nuova agibilità e l'edificio, dopo l'intervento, potrebbe risultare non a norma rispetto le verifiche previste dall'OPCM 3274/03.



Poiché una tale incongruenza risulta inammissibile, in quanto determina potenziali sprechi di denaro pubblico con l'esecuzione di lavori in strutture che poi si dovrebbero dichiarare non a "norma sismica", si ritiene necessario che la verifica della consistenza strutturale dell'edificio entri a far parte dello studio di fattibilità e del progetto preliminare di ogni intervento di adeguamento o trasformazione funzionale di un edificio ospedaliero, indipendentemente dalla tipologia dei lavori previsti (manutenzione, ristrutturazione, etc...).

In particolare si ritiene che l'allineamento dei progetti per adeguamenti sismici con quelli derivanti da altre norme di sicurezza o funzionamento (antincendio, requisiti minimi,...) dovrebbe rappresentare un metodo di pianificazione degli interventi nel settore ospedaliero al fine di rendere congruente il sistema di interventi previsto rispetto le possibilità economiche.

Si ritiene inoltre necessario stabilire dei livelli minimi di sicurezza di riferimento per gli edifici ospedalieri e le strutture sociosanitarie esistenti nella regione indipendentemente dal titolo di proprietà, in quanto la sicurezza deve essere garantita in egual modo su tutto il territorio.

Infatti si evidenzia che la responsabilità della scelta del coefficiente di sicurezza non può essere lasciata in capo al singolo proprietario (come invece è stato ribadito dalle circolari applicative del DM 08) sia perché la scelta degli interventi risulta così influenzata, oltre che dalla personale interpretazione della norma, anche da aspetti economici sia perché sotto il profilo giuridico l'impostazione non sembra in linea con i principi costituzionali relativi al valore della salute; La verifica dovrebbe servire a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.

Si sottolinea che la verifica rispetto i soli carichi permanenti e azioni di servizio deve essere sempre e comunque verificata.

5) Risorse accantonate per visite fiscali

L'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'art. 11, comma 5 del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della Salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato ex articolo 9 dell'intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico legali.



Motivazione

In sede di Conferenza Stato - Regioni del 18 novembre 2010 è stata raggiunta l'intesa relativa alla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente: "Nuovo riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 in applicazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122", con la richiesta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'impegno politico di attivare, presso il Ministero della Salute, un tavolo misto Stato – Regioni.

Ciò al fine di approfondire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010 e di definire i criteri per l'utilizzazione della somma accantonata pari a 70 milioni di euro corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia.

EMENDAMENTO APA – Politiche agricole

Per l'anno 2011, il finanziamento delle attività di controllo delle attitudini produttive per ogni specie e tipo zootecnico, previste dalla Legge 15 gennaio 1991, nr. 30 sulla riproduzione animale ed attuate tramite le Associazioni Provinciale Allevatori, è ripristinato per l'importo di 56,5 milioni di euro.

Motivazione

L'azzeramento delle risorse previste per lo svolgimento delle funzioni pubbliche relative ai controlli funzionali sulle attitudini produttive delle razze di interesse zootecnico mette a rischio la sopravvivenza della selezione genetica nazionale, vanificando di fatto decenni di investimenti pubblici fin qui sostenuti, e consegnando tutto lo sviluppo genetico del patrimonio zootecnico nazionale nelle mani di know how e gruppi provenienti dall'estero.

A ciò si somma l'importanza produttiva strategica delle filiere nazionali per la produzione di carne e latte delle diverse specie, anche ai fini dell'obiettivo generale della sicurezza alimentare, e la rilevanza anche in termini occupazionali del complesso sistema fin qui costituito dall'Associazione nazionale Allevatori per la gestione delle operazioni di rilevamento, registrazione e divulgazione di questi dati, che riguardano oltre 1 milione di capi di bestiame.

L'importo per il quale si propone il rifinanziamento anche per il 2011 è pari al 90% della dotazione assegnata nel 2010, allo scopo di indurre una doverosa e forzata riduzione dei costi delle operazioni di cui trattasi.

EMENDAMENTO EVENTI ALLUVIONALI LIGURIA:

Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali in Liguria
All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:



"I termini del 15 dicembre 2010 previsti al comma 1 dell'articolo 9 e al comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3903, "Contributi per l'alluvione che ha colpito la Liguria il 4 ottobre 2010", pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2010, relativi alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché degli adempimenti e versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP, sono differiti alla data del 30 giugno 2011".

DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN RELAZIONE ALL'EVENTO ALLUVIONALE DI GIOIA TAURO

Si chiede che la proroga dei termini, prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 225/2010 (relativa alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché degli adempimenti e versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA, IRAP, siano differite alla data del 30 giugno 2011) sia estesa alla Calabria limitatamente all'area di Gioia Tauro.

Motivazione

In data 2/11/2010, nella zona di Gioia Tauro, a seguito dell'esondazione del fiume Budello causata da un violento nubifragio, vi sono stati ingenti danni che hanno colpito 300 nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e oltre 250 imprese che hanno subito danni tali da dover interrompere la propria attività lavorativa.

EMENDAMENTI RELATIVI A PROROGHE ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Per l'anno 2011 trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute."



Motivazione

Si richiede la riconferma, anche per il 2011, dei trasferimenti in particolare già previsti per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, così come stabiliti dalla legge del 26 marzo 2010 n. 42, al fine di garantire una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso degli anni precedenti e che attualmente rappresenta la dotazione minima necessaria per consentire ai Comuni di minore dimensione demografica l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

ALL'ARTICOLO 2, È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell’art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 2-quater, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l’anno 2010”.

Motivazione

Occorre una norma che dia coerenza all’impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell’architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.

I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l’attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l’innovazione locale.

EMENDAMENTO FONDO MONTAGNA

E’ AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

Nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è ripartito alle Regioni e alle Province autonome, sulla base delle percentuali delle risorse attribuite alle Regioni nell’anno 2007, prevedendo la modifica delle percentuali delle Regioni Emilia Romagna e Marche a seguito delle variazioni territoriali di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 in proporzione al loro effetto sulla popolazione e sulla



superficie riferite ai dati utilizzati per il riparto del medesimo anno. Le risorse del citato Fondo, non ancora erogate, possono essere utilizzate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della legge citata, anche per far fronte alle spese correnti e di funzionamento delle Comunità montane e degli enti subentranti in grave situazione economico-finanziaria, ivi comprese le spese per il personale dipendente delle predette Comunità montane.

Motivazione

L'emendamento, già condiviso a livello politico nella riunione con il Ministro Fitto e i rappresentanti di Regioni ed enti locali nella riunione del 24 novembre scorso e che il Governo si era impegnato a presentare, è volto a confermare la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna e a consentire l'utilizzo di tali risorse anche per far fronte alla grave situazione economico-finanziaria delle Comunità montane e degli enti subentranti anche in relazione al personale dipendente delle stesse.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

E' AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. ...

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, il termine di cui alla lettera "e" del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato fino al termine corrispondente al compimento del nono mese decorrente dalla data di entrata in vigore della norma con cui sarà previsto che le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 sono sostituite adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazione

In occasione dell'emanazione di quello che sarebbe divenuto il decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini, la proroga di termini in parola fu richiesta in quanto la situazione di incertezza determinata dalle pesanti riduzioni finanziarie recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 dello stesso anno, con la conseguente impossibilità di individuare precise e certe risorse finanziarie per il TPL, non ha di fatto consentito la pianificazione e l'inizio di procedimenti di gara.

Con l'adozione del predetto decreto-legge, il Governo ha uniformato proroghe di termini riguardanti materie eterogenee, assoggettandole alla medesima disciplina



che prevede una proroga per via legislativa fino al 31 marzo 2011 ed una eventuale proroga per via amministrativa fino al 31 dicembre 2011.

Siffatta disciplina non risulta idonea a risolvere le criticità determinate dai fattori che hanno indotto a presentare la iniziale richiesta di proroga.

Questa è la ragione per la quale si propone la attuale richiesta di proroga di termini in sede di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.

La attuale richiesta di proroga di termini si rende infatti necessaria in quanto la situazione di incertezza in ordine alle risorse finanziarie disponibili per ciascuna regione costituisce di fatto un impedimento insormontabile al rispetto del termine del 31 marzo 2011, fissato in via generale dal decreto-legge n. 225 del 2010 in relazione a materie ed a fattispecie fra loro diverse.

Va al riguardo osservato che la situazione ordinamentale determinata dall'adozione della legge di stabilità 2011 e dall'Accordo siglato tra Governo e Regioni in materia di risorse per il TPL non consente ancora, a ciascuna regione, di formulare una previsione sufficientemente certa delle risorse su cui potrà fare affidamento, dato questo essenziale per poter programmare ed effettuare gare.

Infatti, le misure adottate con la legge di stabilità per il 2011 (legge 220 del 2010), con particolare riferimento all'articolo 1, commi 6, 7 e 29, non sono *self executing* e i loro reali effetti nei confronti delle singole regioni non sono determinabili prima dell'adozione dei previsti provvedimenti di attuazione di iniziativa governativa.

Da ciò deriva che il quadro finanziario relativo a ciascuna regione resta indeterminato e suscettibile di diversa configurazione a seconda del contenuto dei predetti provvedimenti di attuazione, con la conseguenza che comunque entro il termine del 31 marzo del 2011 non sarà possibile pianificare ed effettuare le gare per i servizi di trasporto.

Quanto innanzi, in ragione del fatto che, anche se le risorse alle quali si è fatto cenno dovessero essere destinate al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia, la criticità si manifesta comunque in tutta la ampiezza in quanto, solo conoscendo l'entità di tali risorse, le singole regioni saranno in grado di stabilire, in funzione del servizio da assicurare alla collettività, se ed in quale misura altre risorse possono essere destinate ai servizi su gomma (dedotta l'eventuale quota da utilizzare per il predetto servizio di trasporto ferroviario regionale) e, quindi, possono costituire presupposto per i procedimenti di gara.

Ciò premesso, non può che concludersi nel senso che, solo ristabilendo il meccanismo di fiscalizzazione delle risorse per i servizi di trasporto ferroviario di Trenitalia dal 2012 (meccanismo già stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 e poi soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010), sarà possibile per ciascuna regione disporre di un quadro di risorse certo e continuativo – risorse la cui entità deve essere certa e determinata per l'intera durata dell'affidamento che costituirà oggetto di gara - e, conseguentemente, pianificare gli affidamenti dei servizi di trasporto con gara.

Questa è la ragione per cui è chiesta la disponibilità del tempo tecnico di nove mesi per concludere i procedimenti di evidenza pubblica, a decorrere dalla data



in cui, ristabilita la fiscalizzazione delle predette risorse, il quadro finanziario si presenterà chiaro e definito.

PROROGA TERMINI IMPIANTI A FUNE

E' AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. ...

(Proroga di termini in materia di impianti a fune)

1. La trentunesima riga della tabella 1 prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 è soppressa.
2. All'articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166 le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "quattro anni".

Motivazione

Per quanto concerne il comma 1, va osservato che la regola di cui si chiede la soppressione va ad incidere su un termine che non rientra fra quelli a scadenza fissa (31 dicembre 2010), bensì su un termine che riguarda l'idoneità di ciascun impianto, singolarmente considerato, la cui scadenza tecnica è fissata al compimento del secondo anno dalla scadenza tecnica precedente. La soppressione richiesta risulta pertanto necessaria per evitare che allo spirare della scadenza del 31 marzo 2011 si trovino per legge fuori regola impianti che, in assenza del decreto-legge n. 225 del 2010, si sarebbero trovati in regola anche per molti mesi a venire.

Su questo tema si innesta la proposta di cui al comma 2 che è intesa ad allungare a quattro anni il predetto intervallo di tempo di due anni.

In considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, si ritiene infatti opportuno consentire più ampi tempi di proroga, segnatamente estendendoli da due a quattro anni.

Tale più ampia proroga, da riconoscersi previa verifica da parte degli organi di controllo dell'idoneità degli impianti al funzionamento e relativa sicurezza, risponde altresì all'esigenza di tenere in debita considerazione i cambiamenti climatici che ormai da anni comportano scarso o inesistente innevamento degli impianti, specialmente di quelli siti a bassa quota.



EMENDAMENTI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

All'articolo 2, comma 4, prevedere che la proroga delle agevolazioni fiscali per il settore cinematografico sia triennale.

Prevedere, inoltre, il ripristino del FUS ai livelli del 2008.


Motivazione

La prevista proroga semestrale delle agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico non corrisponde alla crescita sostenibile del settore. In più sedi è stata chiestà una programmazione almeno triennale delle agevolazioni. Ad aggravare tale precaria disposizione si aggiunge che per il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) 2011 non è ancora stata prevista una riprogrammazione affinché sia riportato almeno al livello del 2008, ossia 471 milioni di euro, come annunciato dal Ministro dei Beni e Attività Culturali nel dicembre 2010.

Roma, 20 gennaio 2011



ALL-B



Consegnato nelle
sedute del
20 gennaio 2011



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

P- 2

AS 2518

Articolo 1

**(Proroghe non onerose di termini in scadenza)
(rendita catastale fabbricati D)**

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-bis. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 aprile 2011, limitatamente ai comuni che non abbiano già presentato tali dichiarazioni, o che debbano rettificare dichiarazioni già presentate.

MOTIVAZIONE

La proposta, analoga a quella contenuta nel decreto legge n. 78 del 2010, dispone la riapertura dei termini spirati nel 2009 per la dichiarazione dei minori gettiti subiti dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati di categoria D appartenenti interamente a persone giuridiche ed è finalizzata a sanare la posizione di quei comuni che, pur avendo diritto al ristoro della perdita di gettito, si sono trovati nell'impossibilità tecnica di predisporre ed inviare le certificazioni nel rispetto dei precedenti termini.

In applicazione dei criteri adottati nella trattazione delle dichiarazioni presentate a norma del decreto legge 154 del 2008, l'esistenza dei requisiti per la corresponsione del contributo per annualità fino al 2005 comporta il diritto al rimborso della perdita anche per gli anni successivi al 2005.



Articolo 1

(Proroghe non onerose di termini in scadenza) (riscossione)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-ter. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 24, lettera a), e al comma 25, le parole “31 dicembre 2010” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2011”;*
- b) al comma 25-bis, le parole “1° gennaio 2011”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2012”*

Al comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con la legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole “1° gennaio 2011” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2012”.

E' conseguentemente soppressa la relativa voce disposta dalla tabella 1 dell'articolo 1.

MOTIVAZIONE

La scadenza del periodo transitorio della riforma della riscossione disposta con il decreto legge 203 del 2005, prevista al 31 dicembre 2010, non è stata preceduta da adeguati interventi per assicurarne le condizioni di attuazione e rischia di determinare una situazione di grave difficoltà per i Comuni e le Province, che dovrebbero riorganizzare le attività connesse alla riscossione gestione delle proprie entrate ed ai recuperi di evasione senza poter contare su un quadro normativo certo.

La proposta di proroga di un anno della scadenza in questione consentirà di procedere, sulla base delle esigenze delle amministrazioni ed in coerenza con i principi di trasparenza e libera concorrenza, ai necessari interventi normativi o regolamentari: dalla revisione della regolamentazione dell'accesso all'albo dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di riscossione per conto degli enti locali (ex art. 53, d.lgs. 446 del 1997)



prevista dall'articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 40 del 2010, alla determinazione di condizioni di effettiva equiparazione nell'esercizio della riscossione coattiva e nell'accesso alle informazioni ad essa strumentali di tutti i soggetti abilitati a tali funzioni, all'individuazione di procedure e modalità semplificate per l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva da riservare agli enti di minori dimensioni.

In relazione alla proroga del termine contenuto nel comma 6-quinquies dell'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni con le legge 22 maggio 2010, n. 73 si osserva che la scadenza del periodo transitorio prevista al 31 dicembre 2010 non è stata preceduta da adeguati interventi per assicurarne le condizioni di attuazione e rischia di determinare una situazione di grave difficoltà per i Comuni e le Province, che dovrebbero riorganizzare le attività connesse alla riscossione gestione delle proprie entrate ed ai recuperi di evasione senza poter contare su un quadro normativo certo.

Tali difficoltà assumono un rilievo particolare nel caso della riscossione coattiva, sulla quale è da ultimo intervenuto il comma 6-quinquies del decreto legge n. 40 dl 2010, che ha abolito la possibilità di ricorrere ai servizi degli agenti della riscossione (aziende del gruppo Equitalia S.p.A.) per gli enti locali che non abbiano esercitato la facoltà di affidamento delle attività in questione ad uno dei soggetti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Con la proroga proposta si rende ancora per un anno possibile il ricorso ai servizi di Equitalia S.p.A in materia di riscossione coattiva, scongiurando il rischio di rallentamento delle riscossioni e di perdita del diritto a riscuotere per gli enti locali che non si trovassero nelle condizioni di procedere in via autonoma, con l'utilizzo di risorse e professionalità interne, ovvero non avessero proceduto agli affidamenti esterni dei medesimi servizi sulla base delle norme vigenti.



Articolo 1

(Proroghe non onerose di termini in scadenza)
(limite indebitamento)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-quater. Al comma 108 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 le parole: "dell' 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 12 per cento nell'anno 2011, del 10 per cento nell'anno 2012 e dell' 8 per cento nell'anno 2013.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa in oggetto ha la finalità di consentire agli enti che presentano un parametro elevato di indebitamento di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa. Si propone, dunque, che il limite dell'8 per cento sia fissato come obiettivo triennale da raggiungesi con adeguata gradualità.



Articolo 1

(Proroghe non onerose di termini in scadenza) (oneri urbanizzazione)

All'articolo 1 comma 1 è aggiunto il seguente comma.

1-quinquies. È fissato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza della norma in tabella 1 “articolo 2 comma 8 della legge 24 dicembre 2007 n. 244”

MOTIVAZIONE

La situazione di grave emergenza finanziaria in cui versano i Comuni italiani necessita di maggiore flessibilità nella gestione del bilancio al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini. La scadenza al 31 marzo non lascia molta operatività alla gestione del bilancio e la possibile ulteriore proroga tramite DPCM crea un ulteriore motivo di incertezza nel sistema. L'emendamento propone il termine della proroga al 31 dicembre 2013.



Articolo 1
(Proroghe non onerose di termini in scadenza)
(TARSU-TIA)

1. Fino all'emanazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è prorogato il regime di prelievo sui rifiuti, come deliberato dal comune alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ferma restando la facoltà del comune stesso di adottare la tariffa di cui al medesimo articolo 238; fino allo stesso termine è inoltre prorogata l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'assimilazione dei rifiuti di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

MOTIVAZIONE

La disciplina del prelievo sui rifiuti necessita di una regolamentazione complessiva. Fino alla emanazione della disciplina organica prevista in applicazione del decreto legislativo 152 del 2006, appare pertanto opportuno mantenere in vita il regime adottato dai comuni, sia tributario che tariffario, facendo esplicito riferimento al quadro normativo vigente al fine di evitare incertezze applicative e rischi di contenzioso.



Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 1-bis

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanaione del Decreto Ministeriale di cui alla presente lettera".
2. All'articolo 195, comma 2, alle fine della lettera e), sono inserite le seguenti parole "e per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera".

MOTIVAZIONE

Si ritiene indispensabile un intervento normativo, nelle more della riorganizzazione della normativa di settore, volto a chiarire alcuni aspetti relativi al regime di prelievo sulla gestione dei rifiuti urbani a seguito dei diversi interventi normativi succedutisi in questo ambito e di alcune sentenze giurisprudenziali.

In particolare è necessario chiarire che il termine di decorrenza della tariffazione specifica prevista sui rifiuti assimilati, nonché per l'applicazione dell'insieme dei criteri di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 195 del Codice dell'Ambiente decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo all'introduzione della relativa regolamentazione, piuttosto che rinviare "sine die" la scadenza.



Aggiungere il seguente articolo:

Le somme erogate ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003 n. 368 e le relative spese di parte corrente e in conto capitale non sono conteggiate per l'anno 2011 ai fini di quanto previsto nel comma 88 della legge 13 dicembre 2010 n. 220¹.

MOTIVAZIONE

Si chiede per l'anno 2011 l'esclusione il patto di stabilità applicato ad alcuni enti locali (5 comuni su 9 interessati dalla norma e relative province), delle misure di compensazione territoriale erogate, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare.

A tale proposito si fa presente che il contributo (circa 12 milioni di euro annui in totale) è assegnato annualmente con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISPRA, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. **Le misurazioni e le stime previste dalla procedura ai fini della ripartizione equa di tali compensazioni territoriali, comportano inevitabilmente uno sfalsamento di due anni dell'assegnazione delle risorse agli enti locali, rispetto all'anno di riferimento;** ad esempio, nel mese di dicembre 2010 verrà assegnato il contributo 2008 e **tal slittamento temporale dell'assegnazione delle risorse comporta seri problemi agli enti locali ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.**

Il patto di stabilità applicato agli enti locali vincola i comuni al rispetto di determinati parametri al fine di limitare le spese, impedendo, in pratica l'investimento di tali risorse in opere utili per la collettività; ciò rende indispensabile escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, per i suddetti enti locale sedi di servitù nucleari, le risorse attribuite ai sensi del decreto-legge n. 314 del 2003 ed accreditate agli stessi a partire dall'esercizio 2008, fino al momento del loro effettivo utilizzo,

Si ricorda che su questa problematica il Governo ha accolto, durante l'esame della legge di stabilità 2011, in sede di revisione delle norme sul patto di stabilità interno, l'ordine del Giorno G/2464/71/5 Cagnin, Massimo Garavaglia, Vaccari.

¹ 88. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 8,3 per cento, 10,7 per cento e 10,7 per cento;

b) per i comuni le percentuali per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono pari, rispettivamente, a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento.



Aggiungere il seguente articolo:

La vigenza del comma 10 dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è sospesa sino al 31 dicembre 2011.

MOTIVAZIONE

Il presente emendamento viene proposto per consentire agli Enti di minori dimensioni demografiche caratterizzati da un volume complessivo della spesa per il personale in servizio virtuoso ed un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente in linea con la media nazionale una maggiore flessibilità nelle politiche di assunzione.

La rigidità dei vincoli dettati dal comma 562 della legge n. 296/2006 blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell'Ente.

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“Il termine previsto dal comma 9 è prorogato al 1 gennaio 2012 per i Comuni con un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al valore medio nazionale per classe demografica”

MOTIVAZIONE

La rigidità dei vincoli recati dal comma 9 bloccano, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell'Ente. L'emendamento viene presentato allo scopo di rendere più flessibile il limite assunzionale, consentendo agli enti virtuosi maggiori margini di manovra, pur nell'ambito dei vincoli generali di contenimento della spesa di personale.



Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono "strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità" e dunque la rimodulazione del vincolo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.



RIDUZIONE NUMERO COMPONENTI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

**Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010.**

All'art. 6, comma 5 del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole
*<<A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto>>* sono sostituite dalle seguenti *<<A decorrere dal primo rinnovo successivo
all'anno 2012>>*.

SPESE PER MOSTRE E PUBBLICITA'

**Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010.**

All'art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole
<<A decorrere dall'anno 2011>> sono sostituite dalle seguenti *<<A decorrere dall'anno
2012>>*.



SOPPRESSIONE SPESE PER SPONSORIZZAZIONI

**Proroga dei termini di cui all'articolo 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010.**

All'art. 6, comma 9, secondo periodo del decreto legge n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, le parole <<A decorrere dall'anno 2011>> sono sostituite dalle seguenti <<A decorrere dall'anno 2012>>.



Art. 2
Proroghe onerose di termini

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

“Per l'anno 2011 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.”

MOTIVAZIONE

Si richiede la riconferma, anche per il 2011, dei trasferimenti in particolare già previsti per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, così come stabiliti dalla legge del 26 marzo 2010 n. 42, al fine di garantire una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso degli anni precedenti e che attualmente rappresenta la dotazione minima necessaria per consentire ai Comuni di minore dimensione demografica l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

Art. 2
Proroghe onerose di termini

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-quater, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2010”.

MOTIVAZIONE

Occorre una norma che dia coerenza all'impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell'architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.



I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l'attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l'innovazione locale.



Aggiungere il seguente articolo:

(Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative)

"all'art 86 del TUEL aggiungere il seguente comma 7: "Ai Sindaci, per i quali si verifichino le condizioni previste per le vittime del dovere e del terrorismo dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall'art. 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cause ed accadimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività della carica ricoperta, o ad essa connessi, sono estesi le provvidenze ed i benefici per gli stessi previsti in caso di invalidità permanente ed a favore dei nuclei familiari superstiti in caso di decesso".

MOTIVAZIONE

L'emendamento intende estendere ai Sindaci i benefici previsti per le vittime del dovere e del terrorismo dall'art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dal D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, e dall'art. 2, commi 105 e 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 riferite ad accadimenti conseguenti alla titolarità della carica e all'esercizio delle funzioni, compiti ed attività alla stessa connessi e i cui beneficiari risultano essere ad oggi solo i dipendenti pubblici.



Art. 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. E' fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

MOTIVAZIONE

La proposta di modifica è finalizzata ad allungare in maniera più congrua fino al 31 dicembre 2011 la proroga temporale delle diverse disposizioni in scadenza contenute nella tabella 1, in quanto la proroga di soli tre mesi contenuta nell'attuale formulazione è assolutamente insufficiente a risolvere le gravi difficoltà che derivano dallo scadere dei termini relativi ai provvedimenti in questione, tra cui in particolare quello relativo alla soppressione delle ATO.



Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente articolo:

Art. 1-ter

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a prevedere il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97/1994, dedicato agli interventi di investimento per lo sviluppo dei territori montani, già pesantemente ridotto nel corso degli ultimi anni e pari per il 2010 a circa 41 milioni di euro. Dopo il 2010, infatti, a legislazione vigente non è prevista la sua alimentazione.



Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente articolo:

Art. 1-quinquies

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è motivato dalla necessità di prorogare anche al triennio 2011-2013 gli interventi in materia di sicurezza nelle scuole, in particolar modo per quelle ubicate nei piccoli Comuni, al fine di garantire quegli interventi urgenti e indifferibili che renderebbero altrimenti impossibile l'ordinato svolgimento dell'ordinaria attività didattica.



Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 1 , dell'art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010, convertito nella Legge 129/10, le parole “entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti parole **“entro il 31 marzo 2011”** e le parole “entro il 30 giugno 2011” sono sostituite dalle parole **“entro il 30 settembre 2011”**.

Motivazione

L'art. 1-septies (Ulteriori disposizioni in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) chiarisce quanto normato con l'articolo 2-sexies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3 (“Salva Alcoa”), convertito dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

Ovvero le tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, erogate con il secondo Conto Energia, sono riconosciute ai soggetti che: abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010; abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro il 31 dicembre 2010, la fine dei lavori; abbiano fatto sì che l'impianto entri in esercizio entro il 30 giugno 2011.

Il comma 1-bis prevede che “la comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative”.

La proroga darebbe la possibilità a quei Comuni che si sono impegnati attivamente e con un approccio sostenibile, investendo risorse proprie, di non perdere l'opportunità importante concessa dalla norma a causa di ritardi nella conclusione dei lavori non controllabili dall'amministrazione e spesso causati da fattori esterni. L'ANCI ha infatti raccolto in tal senso numerose istanze di amministrazioni locali soprattutto di piccole dimensioni e situate in zone disagiate, come quelle montane, che maggiormente si sono esperte al rischio di non beneficiare dei vantaggi delle tariffe incentivanti 2010.

Nella versione antecedente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della bozza del decreto legge cd. milleproroghe, all'art. 20, si era ventilata l'ipotesi di consentire ai soggetti responsabili di inviare al GSE, entro il 31 gennaio 2011, l'asseverazione, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori dell'impianto e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. La versione ufficiale, a dispetto di quanto era stato annunciato a ridosso della pubblicazione, non contiene tale proroga. L'ANCI ha raccolto da parte dei Comuni diverse segnalazioni di impossibilità di effettuare la procedura e di inviare le comunicazioni al portale del GSE proprio per un disservizio del sistema, di fronte alla mole di domande accumulate in poche ore, nonostante la possibilità infine prevista di inoltrare la documentazione anche via e-mail.

In tal senso, rimarchiamo che le procedure attuative previste dalla normativa sono rimaste poco chiare a ridosso della scadenza, alimentando un clima di generale instabilità.



Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 19, comma 2 del Decreto ministeriale 06/08/2010 "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" le parole "entro il 2011" sono sostituite dalle parole "**entro il 2012**".

Motivazione

Il comma 2 del Decreto Conto Energia 2011 recita "Al fine di rispettare le disposizioni generali in materia di libera concorrenza e parità di condizioni nell'accesso al mercato dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, nonché agli impianti, i cui soggetti responsabili sono enti locali, che entrano in esercizio entro il 2011 e per i quali le procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto". Ovvero, gli enti locali che operano in regime di scambio sul posto, quindi che installano impianti fotovoltaici di piccola entità (fino a 200 kw) si vedono riconosciuta la tariffa incentivante più alta, quella per gli impianti integrati agli edifici, se entrano in esercizio entro il 2011 e le cui procedure di gara si sono concluse con l'assegnazione prima dell'entrata in vigore del decreto.

In ragione della tipologia di soggetto e di impianti interessati alla tariffa maggiormente incentivante, oltreché della proroga richiesta sul comma 1 , dell'art. 1 septies del decreto legge n. 105/2010, convertito nella Legge 129/10, si ritiene coerente ed utile leva per lo sviluppo delle FER a livello locale prorogare i termini previsti dalla norma sopracitata.





UPI

Consegnato nella
seduta del
20 gennaio 2011



Conferenza Unificata, punto 2)

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

AS 2518

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N.255,
RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE
IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.**

Roma, 20 gennaio 2011

Aggiungere all'articolo 3 i seguenti commi.

COMMA 20:

All'art. 1, dopo il comma 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 aggiungere il seguente comma:

**143 bis – Sono prorogate per l'anno 2011: le disposizioni in materia di materia di
compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2009
dall'articolo 2 quater, comma 3, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e confermate per l'anno 2010, dall'art. 4,
comma 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo
2010, n. 42.**

MOTIVAZIONE

*Si tratta di una norma che consenta la conferma della compartecipazione provinciale all'Irpef,
disciplinata annualmente.*

COMMA 21


**Il termine previsto dall'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2010, n. 150 è
prorogato al 31 dicembre 2011, anche ai fini dell'adeguamento degli ordinamenti delle regioni
e degli enti locali ai principi di contenimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato
contenuti nell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

MOTIVAZIONE

*Il decreto legislativo 150/09 aveva previsto il termine del 31/12/2010 per l'adeguamento dei
regolamenti delle regioni e degli enti locali alle disposizioni della riforma della pubblica
amministrazione, anche al fine di predisporre un sistema di valutazione adeguato al rinnovo dei
contratti decentrati del pubblico impiego regionale e locali.*

*Gli interventi normativi in materia di pubblico impiego intervenuti con il Decreto legge 78/10, con
il blocco dei contratti nazionali e le limitazioni introdotte nella contrattazione decentrata e nel
turnover del personale, hanno posto diversi problemi di interpretazione per l'adeguamento degli
ordinamenti degli enti territoriali e hanno fatto sorgere diverse difficoltà soprattutto relativamente
al rinnovo dei contratti dirigenziali a tempo determinato.*

*Per questi motivi si rende necessaria una proroga dei termini al 31 dicembre 2011 per
l'adeguamento degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.*



Dopo l'art. 3 inserire il seguente articolo

ARTICOLO 3 BIS
(Modifiche di disposizioni legislative)

COMMA 1:

All'art. 1, comma 59, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole "dai comuni" con le parole "dalle province e dai comuni".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato ad allargare anche alle Province la possibilità di usufruire del fondo del Ministero dell'Interno volto a garantire il pagamento degli interessi passivi maturati dagli enti locali per il ritardato pagamento dei fornitori, essendo tale problematica non solo propria dei comuni, ma anche delle Province.

COMMA 2:

All'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, dopo il comma 59 inserire il seguente:

59 bis – Al fine di favorire la riduzione del debito degli enti locali, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per le annualità 2011, 2012 e 2013 per il pagamento delle penalità connesse alla estinzione anticipata dei mutui.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira a realizzare un fondo destinato al pagamento delle penalità in caso di estinzione anticipata dei mutui da parte degli enti locali, per favorire la riduzione del debito.

COMMA 3

All'art. 6, alla fine del comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere le seguenti parole: "nonché alle associazioni di cui all'art. 270 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267".

MOTIVAZIONE

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto diverse disposizioni per la riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi.



Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del decreto, le associazioni di rappresentanza degli enti locali hanno già provveduto ad adeguare i loro ordinamenti alle nuove disposizioni in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori che partecipano ai rispettivi organi associativi,

A partire dal 2011, le associazioni di rappresentanza degli enti locali dovrebbero applicare anche le disposizioni in materia di riduzione degli apparati amministrativi che sono concepite per le istituzioni che esercitano specifiche funzioni amministrative, poiché tali disposizioni sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche che sono comprese nell'elenco Istat previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Queste disposizioni, però, sono difficilmente applicabili ad associazioni senza personalità giuridica che svolgono funzioni di rappresentanza politica ed istituzionale: la riduzione dell'80% delle spese per incarichi, consulenze, relazioni pubbliche, rappresentanza e convegni, del 100% per sponsorizzazioni; del 50% per missioni e attività di formazione: del 20% per autovetture e buoni taxi, colpiscono proprio il cuore della libertà di associazione, la funzionalità delle attività associative e la capacità delle associazioni di svolgere il ruolo di rappresentanza degli enti locali, che rappresentano le motivazioni essenziali per le quali gli enti locali si associano liberamente in esse.

Per questi motivi si richiede di estendere alle associazioni di rappresentanza degli enti locali previste dal TUEL l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.





Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

*Consegnato nella
seduta del
20 gennaio 2011*



MEMORIA UNCEM

in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 225 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" (AS n. 2518)

Conferenza Unificata – Roma, 20 gennaio 2011

P.L.

Con riferimento al provvedimento in titolo, inerente la proroga di termini in scadenza previsti da diverse disposizioni legislative, l'**UNCEM esprime parere negativo, salvo l'accoglimento delle seguenti dirimenti proposte emendative modificative:**

Articolo 1

- Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

1. E' fissato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011."

MOTIVAZIONE: la proposta di modifica è finalizzata ad allungare in maniera più congrua fino al 31 dicembre 2011 la proroga temporale delle diverse disposizioni in scadenza contenute nella tabella 1, in quanto la proroga di soli tre mesi contenuta nell'attuale formulazione è assolutamente insufficiente a risolvere le gravi difficoltà che derivano dallo scadere dei termini relativi ai provvedimenti in questione, tra cui in particolare quello relativo alla soppressione delle ATO.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

“Art. 1-bis

1. Al termine del comma 187 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal comma 1-sexies dell'articolo 1, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, aggiungere infine il seguente periodo:

‘A decorrere dall’anno 2011 la quota di fondo erariale ordinario relativa al contributo consolidato a favore delle comunità montane, di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992, è reintegrata per la copertura delle spese relative al personale in organico finanziato con il medesimo contributo, ripartendo detta quota complessiva tra le comunità montane con decreto del Ministero dell’interno.’”.

MOTIVAZIONE: L'emendamento è motivato dalle gravissime difficoltà finanziarie in cui versano le Comunità montane a fronte della soppressione della quota di fondi erariali ordinari, corrispondente al contributo consolidato, per il pagamento degli emolumenti stipendiali del personale in organico in capo alle medesime assunto ai sensi di leggi speciali (legge n. 285/77 e 730/86) con preciso impegno di onere diretto dello Stato per circa 37 milioni di euro. **La modifica dà anche seguito alla recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) e sanzionato l’azzeramento ex abrupto che non risponde ai principi di progressività e gradualità nella riduzione dei trasferimenti statali a favore delle Comunità montane.** Infatti la previsione di cui all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha disposto che lo Stato cessa di concorrere al finanziamento dei trasferimenti erariali correnti a favore delle Comunità montane, in ogni sua componente, inclusa la quota di contributo consolidato per il pagamento del personale. La proposta emendativa è direttamente collegata all’impegno di ripristinare almeno detto contributo, formalmente assunto dal Ministro per i rapporti con le regioni, Fitto, e dal Ministro per la semplificazione normativa, Calderoli, nell’incontro svoltosi il 20 luglio 2010 in Conferenza Unificata, presenti anche Regioni, Anci e Upi.



- Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-ter

1. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è volto a prevedere il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna ex legge n. 97/1994, dedicato agli interventi di investimento per lo sviluppo dei territori montani, già pesantemente ridotto nel corso degli ultimi anni e pari per il 2010 a circa 41 milioni di euro. Dopo il 2010, infatti, a legislazione vigente non è prevista la sua alimentazione.



- Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-quater

1. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 108 è soppresso.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è volto ad evitare la paralisi totale degli investimenti a livello locale, a causa della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 108, della legge di stabilità 2011 che dimezza il limite vigente di indebitamento (previsto dall'articolo 204, comma 1, del TUEL) di tutti gli enti locali, compresi i piccoli e piccolissimi Comuni montani, con grave danno per l'economia del Paese.



- Dopo l'articolo 1-quater, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-quinquies

1. Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.”

MOTIVAZIONE: L'emendamento è motivato dalla necessità di prorogare anche al triennio 2011-2013 gli interventi in materia di sicurezza nelle scuole, in particolar modo per quelle ubicate nei piccoli Comuni, al fine di garantire quegli interventi urgenti e indifferibili che renderebbero altrimenti impossibile l'ordinato svolgimento dell'ordinaria attività didattica.



- Dopo l'articolo 1-quinquies, inserire il seguente articolo:

“ Art. 1-sexies

1. All'art. 8 del decreto del presidente della repubblica 7 settembre 2010, n. 168, sono aggiunti i seguenti commi:

‘11. Le disposizioni del presente articolo, nonché la disciplina di cui all'art. 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle società di cui all'art. 14, comma 32, terzo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 112, a condizione che il singolo ente locale socio detenga una quota del capitale sociale inferiore al 5 per cento.

12. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale della carica di componente degli organi di amministrazione delle società di cui al comma precedente, partecipate dallo stesso ente, non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società, salvo il caso di rinuncia al compenso per la carica elettiva nell'ente locale stesso.’”.

MOTIVAZIONE: La separazione tra le funzioni di regolazione e di gestione deve essere adattata alle società virtuose, che attraverso l'aggregazione di piccoli enti locali realizzano le prospettive di corretta gestione della spesa pubblica (come attestato dalla esenzione prevista dal richiamato art. 14, comma 32, della legge richiamata). In questi casi, la dimensione esigua della partecipazione del singolo ente locale rende ininfluente una eventuale relazione (nelle fattispecie previste dal comma 8 in esame) con l'ente affidante e/o socio. Al contrario, l'applicazione delle incompatibilità porterebbe queste realtà, tipiche dei territori svantaggiati, ad affrontare con molta difficoltà i percorsi di efficace aggregazione e conseguente razionalizzazione del sistema dei servizi pubblici e delle partecipate in generale. Per quanto riguarda la spesa pubblica, infine, l'ipotesi di cui alla proposta di comma 12 comporta un contenimento, sulla base del principio della alternatività: due ruoli, un compenso.





**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/97/CR1/C2**

**EMENDAMENTI DELLE REGIONI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2887
“CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 2011, N.
138, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO”**

OMISSIS

EMENDAMENTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI..... 3

OMISSIS

Il presente documento prende le mosse dalle decisioni assunte dai rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome nel corso dell’Audizione presso le Commissioni congiunte Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati svoltasi il 25 agosto 2011. Le valutazioni in esso contenute tengono altresì conto ed aderiscono pienamente al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali del Senato sul disegno di legge n. 2887, di conversione in legge del decreto legge 138, nella seduta del 24 agosto 2011, soprattutto con riferimento ai rilievi di incostituzionalità formulati nei confronti delle norme del titolo IV del decreto dedicato alla “Riduzione dei costi degli apparati istituzionali” e comprendente le norme sulla composizione degli organi regionali e delle relative indennità (art. 14), sulla soppressione e la modifica dell’assetto degli organi delle province (art. 15), sulle unioni municipali e la modifica degli organi comunali (art. 16).

Fatte queste premesse, le Regioni, come del resto le Province ed i Comuni, contestano, innanzitutto sotto il profilo costituzionale ed ordinamentale, l’approccio complessivo della manovra finanziaria basata sull’equazione compressione della spesa = compressione dell’autonomia. L’obiettivo del contenimento della spesa – che ha già caratterizzato tutte le più recenti manovre di finanza pubblica ed ha riguardato in modo particolarmente sensibile proprio le regioni e gli enti locali, in misura ben maggiore alla loro stessa responsabilità nella complessiva spesa pubblica – è considerato, questa volta, talmente prioritario da giustificare un intervento tanto incisivo sull’autonomia di questi enti da minarne le stesse fondamenta costituzionali.

Molte delle disposizioni riferite alle Regioni sono accomunate dall’utilizzo di una analoga tecnica legislativa, consistente nella subordinazione dell’accesso ai meccanismi del federalismo fiscale (meccanismi sui quali si basa la stessa futura sopravvivenza delle autonomie territoriali) alla condizione dell’adeguamento degli ordinamenti regionali disposizioni statali di carattere estremamente dettagliato e stringente, che finiscono, comunque, per svuotarne l’autonomia costituzionalmente garantita. Ancor più incisivo è l’intervento su comuni e province, enti la cui autonomia costituzionale è parimenti garantita, ed il cui assetto viene direttamente modificato in palese deroga al disposto costituzionale.

E' indubbio che in questo modo si realizza una violazione, sia diretta che indiretta, delle prerogative costituzionali; l'eccezionalità del contesto economico finanziario europeo e mondiale non può certo giustificare una palese deroga alla maggior parte delle disposizioni del titolo V della Costituzione.

PROPOSTE EMENDATIVE

OMISSIONIS

EMENDAMENTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

1. A decorrere dall'anno 2012, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art.20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, è incrementato di 900 milioni, le risorse sono escluse dal patto di stabilità nei limiti del medesimo importo.
2. Alle maggiori spese si provvede per l'anno 2012 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione

Si ritiene indispensabile un rifinanziamento del Fondo nazionale politiche sociali per consentire agli enti territoriali di svolgere le loro funzioni soprattutto in questo momento in cui la situazione economica mette a dura prova le famiglie e le categorie più deboli della popolazione.

Inoltre occorre tenere presente che la delega in materia assistenziale che prevede il riordino in tale materia non può prescindere dalle competenze che la Costituzione assegna alle Regioni. Pertanto bisogna da subito avviare un Tavolo di confronto interistituzionale per non giungere impreparati alla scadenza de 2012.

- **OMISSIONIS-**

Roma, 1° settembre 2011



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/108/CR11a/C8

LE POLITICHE SOCIALI OGGI: RIFLESSIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI

1. IL QUADRO SOCIO-ECONOMICO:

- Confindustria prevede “crescita 0”;
- OCSE indica una **disoccupazione giovanile** al 28%;
- Gli organismi della produzione sottolineano la **caduta dei consumi**;
- ISTAT evidenzia che nel 2011 **un italiano su quattro è povero** (24,7% della popolazione);
- UNICEF pone l’Italia agli ultimi posti (insieme alla Grecia) sui 24 Paesi dell’OCSE, per la necessità di **implementare gli interventi** a favore di minori e adolescenti;
- Ancora dai dati ISTAT si registra che nel 2010 sono nati 15 mila bambini in meno rispetto al 2009;
- La composizione della spesa per la protezione sociale vede rispetto all’Europa una netta prevalenza della previdenza a scapito delle politiche per la famiglia (l’Italia scende al 20 posto in Europa nel rapporto PIL investimenti a favore delle politiche sociali);
- Gli economisti italiani aggiungono al quadro “**la fine delle Politiche Sociali**”.

TUTTI, sono comunque concordi che deve essere avviata una politica di crescita e di rilancio produttivo.

Quindi, volendo assumere una posizione attiva sulle “politiche sociali” proponiamo uno spaccato delle stesse con qualche dato e gli elementi più critici, per trovare una condivisione sul loro “rilancio”.

2. LE POLITICHE SOCIALI OGGI:

Rappresentano un ammortizzatore delle pesanti diseguaglianze e da un decennio anche una leva che promuove il miglioramento dello sviluppo locale (obiettivi di Lisbona, Agenda Europea 2020) e secondo l’Europa, **coesione ed inclusione** sono i pilastri per **rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita "intelligente, sostenibile e solidale"**.

In Italia, la normativa vigente (in particolare la L. 328/2000 **“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”**) ha individuato nuovi scenari per le Politiche Sociali con il superamento dell’assistenzialismo fine a sé stesso, verso un sistema delle autonomie locali che promuove l’auto-aiuto, le responsabilità individuali stimolando anche la Comunità sociale muovendosi per una concreta sussidiarietà verticale (leale collaborazione tra i livelli di Governo) e orizzontale, con un ruolo forte in termini propositivi e di gestione, del Terzo Settore, Impresa Sociale e della solidarietà sociale (volontariato e associazionismo), accompagnando questo nuovo assetto, con il ruolo di indirizzo, di

programmazione e di regia da parte del sistema delle Autonomie (Regioni, Comuni e Province) secondo i compiti a loro assegnati dalla Costituzione.

Nell'ultimo decennio, le Regioni hanno assestato le **reti dei servizi**, guardando alle peculiarità locali ed ai bisogni della popolazione del loro territorio, con una condivisione degli obiettivi da raggiungere, da parte di Comuni, delle Province, con gli apporti delle istanze sociali e degli organismi di tutela dei cittadini, hanno promosso e realizzato interventi e prestazioni a favore di famiglie, persone, minori, anziani, disabili, fragilità e marginalità sociali. I Comuni, in forma singola e associata, anche con il supporto delle Province, per le piccole comunità locali, hanno costruito un sistema di protezione sociale che necessita di consolidamento e di graduale ampliamenti

Certamente, gli obiettivi dei servizi sociali sono ben più ampi di quelli previsti dalla “delega assistenziale” presentata dal Governo che ipotizza di rispondere solo alle “persone autenticamente bisognose” riportando le finalità delle politiche sociali ante legge Crispi del 1890.

Le politiche sociali, attraverso i loro servizi, **integrati** con la salute, la scuola e la qualificazione professionale, hanno sostenuto coloro che sono in difficoltà, attenuando anche quelle tensioni, che possono produrre forti disagi e reazioni nella popolazione più marginale. E’ su questa base che le **Regioni condividendo un percorso anche con le Autonomie** hanno interpretato prontamente quanto indicato nei decreti legislativi sul Federalismo municipale e regionale (Decreti legislativi 216/2010 e 68/2011) ed hanno redatto un documento sui MACRO OBIETTIVI (obiettivi di servizio) delle Politiche sociali articolati in:

1. **Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;**
2. **Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;**
3. **Servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;**
4. **Servizi a carattere residenziale per le fragilità’;**
5. **Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito** (in questo livello sono inserite anche le misure economiche nazionali).

All’interno dei macro obiettivi sono previste linee di intervento che vanno dal sostegno alla famiglia e alla persona, nelle condizioni di disagio e di povertà, a facilitazioni per favorire l’inclusione dei disabili (dalla scuola al lavoro), al sostegno domiciliare per i non autosufficienti, alle strutture residenziali per chi non ha sostegno familiare, all’accompagnamento nella crescita per i minori, gli adolescenti e i giovani (nidi e altri servizi in base all’età), ai servizi per le dipendenze, l’immigrazione e le marginalità, in modo da ricostruire un **tessuto sociale di accoglienza e di vita**. Queste, sono le politiche sociali, uno strumento di inclusione e di sostegno di tipo universalistico a favore di tutti i cittadini.

3. LA SPESA E GLI INTERVENTI SOCIALI¹

La Spesa sociale è distribuita tra **Stato Regioni e Comuni**, la tabella seguente ne indica l'articolazione per il triennio 2006/2008.

ANNO	SPESA (euro)	% STATO	% REGIONI	% COMUNI
2006	5.954.085.998	11,2 (*)	8,4 (*)	80,4 (*)
2007	6.399.384.297	12,0	18,1	70,0
2008	6.662.383.600	7,8	17,3	74,9

(*) Dato stimato, per la non completezza delle informazioni

Alla spesa indicata si aggiunge quella delle Province dedicate all'area sociale pari a 831,2 ml. di euro per il 2006., 310,2 ml. di euro per il 2007 e 345,2 ml. di euro per il 2008.

Si può osservare che l'incidenza del finanziamento statale è diminuita nel tempo, e dalla tabella successiva si potrà valutare come nel 2011 l'incidenza è quasi a zero. Con l'aumento del concorso regionale e di quello dei Comuni nel 2010, da una prima stima, la spesa sociale si sarebbe attestata su circa 7,3 miliardi, a cui si affianca una spesa privata per l'aiuto alla cura dei bambini, disabili e anziani (soprattutto non autosufficienti) di oltre 9 miliardi. Sulla spesa privata, va sottolineato come il “mercato” del lavoro di cura sia una fonte di reddito per oltre un milione di persone e con l'invecchiamento della popolazione, sarà un settore in espansione, che va considerato anche sul piano dell'offerta di posti di lavoro (in particolare per la mano d'opera femminile).

Se vogliamo esaminare la distribuzione della spesa tra le diverse aree di assistenza, la maggior dimensione è a favore di minori e famiglia 40,2% a cui seguono anziani al 22,5%, disabili 21,1%, altri interventi per disagio e marginalità 16,2%. Con la spesa indicata sono state erogate milioni di prestazioni, tra cui, per citare le più importanti:

- 260.000 bambini accolti negli asili nido e servizi per la prima infanzia;
- 40.000 nuclei familiari e oltre 1 milione di persone singole, sono seguiti dai servizi sociali;
- 90.000 disabili sono assistiti a domicilio e supportati nella scuola e nella formazione professionale;
- 400.000 anziani sono seguiti a domicilio (250.000), nelle strutture residenziali e centri diurni (150.000);
- 280.000 prestazioni di aiuto a persone appartenenti a fasce di disagio sociale.

¹ Dati dell'indagine ISTAT/Regioni/Comuni/ Ministeri Economia e Politiche Sociali sulla spesa sociale

4. L'ANDAMENTO DEI FINANZIAMENTI NAZIONALI ALLE REGIONI PER L'AREA SOCIALE 2008/2011

FONDI NAZIONALI	Finanziamenti 2008	Finanziamenti 2009	Finanziamenti 2010	Finanziamenti 2011	Finanziamenti 2012
Fondo Nazionale Politiche Sociali	670,8	518,2	380,2	178,5	?
Fondo Naz. Famiglia e Servizi Infanzia	197,0*	200,0*	100,0	-----	?
Fondo Politiche Giovanili	-----	-----	37,4	-----	-----
Fondo Pari opportunità	64,4	30,0	-----	-----	-----
Fondo Nazionale Non Autosufficienze	299,0	399,0	380,0	-----	-----
Fondo sostegno affitti	205,6	161,8	143,8	32,9	?
TOTALE	1.436,8	1309,0	1041,4	211,4	
	100	92,0	73,4	14,9	

* comprensivo di 100,0 milioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia non rifinanziati dal 2010.

Se si escludono i finanziamenti del Fondo Affitti i finanziamenti nazionali alle Regioni, strettamente legati alle Politiche Sociali, sono i seguenti:

2008: 1231,2 ml. euro

2009: 1147,2 ml. euro

2010: 900,0 ml. euro

2011: 178,5 ml. euro

Anche negli interenti collaterali alle politiche sociali, quali il servizio civile dobbiamo registrare nell'ultimo triennio tagli di oltre il 60%

5. QUALI LE CONSEGUENZE DEI “TAGLI” :

Le manovre finanziarie e particolarmente quelle che si susseguono dal 2010 hanno “cancellato” i Fondi Nazionali. Ciò è problematico, anche di fronte alle considerazioni sulla consistenza economica dei trasferimenti, secondo i criteri del Federalismo. Ma quello che emerge nella sua drammaticità è l'attuale situazione che può considerarsi *transitoria* rispetto la completa autonomia federale. Assessori regionali e comunali alle Politiche Sociali e Sindaci sono concordi nell'affermare che il 2012 (con forte incertezza anche per gli anni che seguono), le risorse per i servizi sociali saranno dimezzate: **NON SOLO PER LA MANCANZA DEI FINANZIAMENTI NAZIONALI, MA PER I PESANTI TAGLI EFFETTUATI AI BILANCI REGIONALI E COMUNALI.** Dal 2010 tra regioni e Comuni sono stati eliminati oltre 10 miliardi a cui si aggiungono quelli dei Ministeri che contengono anche spese finalizzate per servizi sociali e altre attività come il trasporto locale, il sostegno agli affitti,etc.

Il mancato rifinanziamento del Fondo per le Non Autosufficienze ha tolto benefici ad oltre 50.000 anziani così come i tagli subiti al Fondo Minori e Famiglie, impediranno la conservazione dei benefici in atto: almeno 20.000 nuovi nati non avranno la possibilità di entrare nei NIDI di infanzia o di avere servizi dedicati. In sintesi, i tagli alle Politiche Sociali produrranno questi effetti:

- Impoverimento delle famiglie, particolarmente quelle con figli;
- Eliminazione di nuovi ingressi ai nidi e alle scuole materne con grossi problemi per le famiglie e per le donne lavoratrici;
- Diminuzione delle prestazioni per i disabili;
- Riduzione dell'assistenza domiciliare e residenziale agli anziani e ai non autosufficienti per i quali saranno diminuiti anche i supporti per il lavoro di cura privato, con l'aumento di uso inappropriate del Pronto Soccorso e di posti ospedalieri;
- Ricaduta sui Lea sociosanitari delle limitazioni alla spesa sanitaria, che con l'aggravio dei tagli al sociale, avrà diretta influenza sui costi dei servizi integrati per minori, disabili e anziani;
- Impossibilità a avviare strutture costruite ex novo o riattivate;
- Estrema criticità a collegare misure di supporto sociale agli interventi per l'avvio al lavoro;
- Aumento delle marginalità che andrà ad influire sull'incremento del disadattamento e della criminalità.

Come si può rilevare le conseguenze dei tagli non fanno altro che aggravare la situazione già descritta nel quadro socio-economico, senza trascurare che i servizi sociali sono anche fonte produttiva e quindi, posti di lavoro che si cancellano. Ai tagli, va aggiunto anche il DDL di delega su Fisco e Assistenza che, particolarmente per la parte dell'assistenza richiede un profonda revisione attraverso un metodo condiviso tra i livelli istituzionali arricchito dal dibattito parlamentare.

Continuare tagliare indiscriminatamente senza valutare il quadro di insieme significa continuare a penalizzare i cittadini più fragili ed in particolare le famiglie.

6. LE PROPOSTE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE:

Tutti i livelli istituzionali sono concordi nel chiedere con forza nuovi obiettivi per lo sviluppo sociale e locale. Le manovre finanziarie non possono vanificare l'impianto federalistico tracciato, non si può procedere per "rette parallele": da una parte, auspicare l'entrata in vigore del Federalismo e dall'altra, colpire pesantemente le autonomie e i bilanci regionali e locali.

Esiste comunque da parte delle Regioni e delle Autonomie locali una disponibilità a rimettere in discussione il sistema attuale, ma con una sufficiente disponibilità di risorse, in modo da sostenere la riprogettazione, valutando anche il sistema dei fondi integrativi e della mutualità sociale. Importante è comunque la centralità della persona ed una visione di insieme che possa coordinare ed integrare servizi sociali, sociosanitari e sanitari, assicurando una presa incarico efficace che eviti duplicazioni di interventi e veda la persona come soggetto attivo.

Nei termini indicati, prima di avviare la discussione della legge di stabilità è necessario:

1. aprire un tavolo di confronto e concertazione per il futuro delle Politiche Sociali, a partire dalla delega assistenziale, tra Regioni, Autonomie e Governo, coinvolgendo

anche le Parti Sociali e il Terzo Settore, nel rispetto della leale collaborazione istituzionale voluta dalla Costituzione, ma anche dai principi di un corretto federalismo;

2. affrontare i nuovi assetti istituzionali in maniera coerente con il rispetto dei diritti civili e sociali dei cittadini, approvando in Conferenza Unificata i “Macro Obiettivi di Servizio”, che vanno anche ad integrare le politiche sociali con quelle educative e di avvio al lavoro, in modo da potere garantire tali diritti, con nuove formule organizzative e con la gradualità consentita dagli obiettivi di spesa richiesti dall’Europa;
3. riconsiderare in termini positivi, a partire dalla spesa in atto, i finanziamenti 2012 per le Politiche Sociali, ricostituendo un **fondo unico** “per il sociale” anche in relazione a quanto proposto da Regioni e ANCI negli emendamenti al decreto 138/2011, riconsiderando anche il rapporto tra spesa sociale e patto di stabilità.

Roma, 22 settembre 2011



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/18/CU4/C1**

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 9 FEBBRAIO 2012, N. 5 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO"
(A.C. 4940)**

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” si compone di due titoli principali, il primo in materia di semplificazioni, il secondo in materia di sviluppo.

Il Titolo I contiene disposizioni in materia di semplificazione di diversa natura: a disposizioni generali (alcune delle quali persino modificative della legge n. 241 del 1990) seguono norme di semplificazione più settoriali per i cittadini e per le imprese, nonché norme di semplificazione in materia ambientale, di agricoltura e di ricerca.

Il Titolo II, dedicato allo sviluppo, contiene disposizioni in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture strategiche e metanizzazione.

Nell'attuale contesto di crisi economico-finanziaria, ampiamente condivisibili sono le finalità sottese all'emanazione del provvedimento, e cioè una rilevante riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese, accompagnata da misure per la crescita. Si tratta di obiettivi, del resto, che caratterizzano disposizioni già contenute nelle recenti manovre.

Al contempo, tuttavia, **si segnalano alcune disposizioni critiche, soprattutto dal punto di vista della loro effettiva e reale capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati dal Governo e della loro coerenza rispetto a precedenti interventi legislativi**, anche molto recenti, rispetto ai quali risulta evidente il difetto di coordinamento con conseguenti problemi interpretativi.

Si veda ad esempio l'articolo 3, che interviene a modificare l'art. 8 della legge n. 180 del 2011 (c.d. statuto delle imprese): quest'ultima norma prevede, in linea generale, il c.d. principio di compensazione tra nuovi oneri amministrativi, introdotti a carico di cittadini e imprese, ed oneri da eliminare. La modifica proposta, senza intervenire sul principio generale contenuto al comma 1 del medesimo art. 8, introduce un sistema di analisi e valutazione *ex post* dei risultati ottenuti annualmente, prevedendo, per il caso in cui gli oneri introdotti siano superiori a quelli eliminati, l’adozione da parte del Governo di regolamenti anche di delegificazione per la riduzione degli oneri amministrativi di competenza statale. La norma, dunque, non introduce una declinazione specifica del principio generale per il livello regionale e locale e nulla dice sul versante della sua concreta applicazione.

Questa disposizione va tuttavia ad aggiungersi ad un quadro normativo in materia di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi che resta frastagliato in una pluralità di

fonti (art. 25, D.L. n. 112/2008, art. 3, D.L. n. 138/2011, art. 1, D.L. n. 1/2012), non risolvendo pertanto le problematiche di base relative ai rapporti tra Stato e Regioni in questo ambito.

Ancor più problematica è la norma contenuta nell'**articolo 12** relativa alla **semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche**, che prevede, al comma 1, la possibilità per Regioni, Camere di commercio, Comuni e loro associazioni, agenzie per le imprese, ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni ed associazioni di categoria interessate, di stipulare convenzioni ai fini della attivazione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese sul territorio, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze che fanno capo ai soggetti partecipanti.

Tale previsione non è condivisibile sia perché sembra introdurre delle sperimentazioni anche nell'ambito dell'attività dello Sportello Unico Attività Produttive la cui riforma, ai sensi dell'**articolo 38 del D.L. 112/2008**, è invece in un'avanzata fase di attuazione e sia in quanto tali sperimentazioni consentono di derogare a procedure e termini per l'esercizio delle competenze che sono previsti dalla legge a tutela dei livelli essenziali delle prestazioni e che necessitano, pertanto, di una uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale. Procedure e termini di legge, stabiliti a tutela degli interessi delle imprese, non sono evidentemente disposizioni derogabili in base ad una convenzione tra altri soggetti.

Inoltre **l'indeterminatezza dell'ambito della sperimentazione è un elemento di criticità ulteriore**, anche per il fatto che i risultati di tale attività devono essere tenuti in considerazioni, ai sensi del comma 3, ai fini dell'adozione, entro il 31 dicembre 2012, dei decreti di semplificazioni di cui al comma 2.

Sarebbe più opportuno attivare il monitoraggio ai sensi dell'**articolo 11**, comma 1 del DPR 160/2010, peraltro già citato dallo stesso articolo 12 comma 1, al fine di individuare le eventuali disfunzioni emerse in fase di attuazione e porre i necessari correttivi per la piena applicazione della riforma. Introdurre, in questa delicata fase, un ulteriore elemento di incertezza, potrebbe peraltro pregiudicare seriamente gli sforzi e gli investimenti già messi in atto nei territori per dare attuazione al SUAP. Con la stessa finalità sarebbe necessario introdurre nel presente provvedimento norme di coordinamento, anche richiamando espressamente il SUAP, nelle singole disposizioni di settore. Ci si riferisce in particolare all'**articolo 23**, relativo all'autorizzazione unica ambientale per le PMI, e all'**articolo 27** che prevede per la vendita di prodotti agricoli in forma itinerante la comunicazione al Comune.

Sempre l'**articolo 12**, inoltre, delega il Governo ad adottare, **regolamenti** (ex art. 17, c. 2, legge 400/88) **per la semplificazione dei procedimenti concernenti le attività d'impresa**, i quali dovranno altresì tenere conto di quanto previsto dai regolamenti di cui all'**art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1**, che dovranno a loro volta individuare le attività per le quali rimane necessario l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione.

Dunque, in base al decreto "liberalizzazioni" si dovrebbe procedere ad identificare, attraverso regolamenti, le attività non liberalizzate (in base a quanto ulteriormente precisato dal comma 4 dell'**art. 12** qui segnalato, con la precisa indicazione delle attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazioni o senza asseverazione ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere), mentre in base al decreto "semplificazioni" si dovrebbe poi procedere a semplificare i procedimenti concernenti le medesime attività.

Logica imporrebbe che l'operazione di individuazione delle diverse categorie di attività sottoposte a regime autorizzatorio, o meno, fosse propedeutica ai regolamenti sulla semplificazione dei

procedimenti. Si segnala, però, al riguardo, che l'emanazione dei regolamenti ai sensi del decreto liberalizzazioni, da un lato, e semplificazioni, dall'altro, è soggetta allo stesso termine del 31.12.2012.

Le Regioni, per parte propria, ai sensi del comma 5 dovranno semplificare i procedimenti per l'esercizio di attività economiche nel rispetto dell'art. 29 della legge n. 241/90, dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dell'art. 34 del decreto-legge n. 201/2011, promuovendo anche accordi o intese ai sensi dell'art. 20-ter della legge n. 59/97. Appare implicito, benché il comma non ne faccia menzione, che le regioni dovranno tenere conto anche dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012 (decreto liberalizzazioni).

La mera elencazione di tutti i riferimenti normativi che le Regioni sono tenute a rispettare non risolve il problema del loro coordinamento, tutt'altro che agevole.

Si pensi, ad esempio, ai problemi di coordinamento che suscita la lettura congiunta dell'art. 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dell'art. 34 del decreto-legge n. 201/2011, indubbiamente caratterizzati da una diversa impostazione, seppure preordinati allo stesso scopo, essendo, il primo, improntato su di un meccanismo di abrogazione automatica di norme che pongono limiti e condizioni alle attività di impresa (meccanismo sospettato di illegittimità costituzionale), il secondo, invece, ispirato ad un generale principio di liberalizzazione, che deve necessariamente tenere conto di una serie di limiti giustificabili alla luce di esigenze imperative di interesse generale.

A ciò si aggiungono i problemi di coordinamento tra il medesimo art. 3 del decreto-legge n. 138 e l'art. 1 del decreto-legge n. 1/2012 (decreto liberalizzazioni). Quest'ultimo prevede un sistema di regolamenti per individuare non più le abrogazioni intervenute, come prevede l'art. 3, ma le attività economiche che rimangono soggette ad un preventivo regime di autorizzazione. Sembra quindi, potersi affermare che l'art. 3 del decreto-legge n. 138, quanto meno nelle sue modalità attuative, sia implicitamente abrogato dal successivo decreto-legge 1/2012. Questa conclusione non è coerente, tuttavia, con il richiamo esplicito contenuto nel decreto semplificazioni all'art. 3 del decreto n. 138.

Anche il nuovo articolo 12, quindi, suscita forti dubbi, soprattutto perché l'assenza di una impostazione di fondo strutturata rischia di pregiudicare ulteriormente il quadro di riferimento.

La logica sottesa alle richiamate disposizioni, in quanto ispirata alla separazione delle azioni di intervento per la semplificazione da parte dei livelli di governo statale e regionale, appare molto lontana dall'assetto concreto delle competenze che, in settori nevralgici dell'ordinamento (vedi ambiente), appaiono fortemente connesse. Per questo motivo si ritiene necessario disciplinare diversamente il raccordo tra le azioni dei diversi livelli di governo, chiarendo anche la gerarchia tra i diversi e necessari filoni di intervento. Da questo punto di vista, non appare affatto sufficiente il mero richiamo, contenuto in chiusura del comma 5 dell'art. 12, agli accordi e alle intese previsti dall'art. 20 ter della legge n. 59.

Il processo di semplificazione dovrebbe essere invece inquadrato nell'ambito di una strategia unitaria e condivisa tra tutti i livelli di Governo. Ciò consentirebbe di intervenire in maniera coerente e più efficace anche nelle singole normative di settore. A tal fine, può essere recuperata l'esperienza condotta per il recepimento della direttiva servizi che ha permesso di svolgere, tra l'altro, a livello nazionale e locale una puntuale ricognizione dei procedimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa. I regimi autorizzatori che sono rimasti in vigore, a seguito di tale processo di recepimento, hanno superato il vaglio dell'Unione Europea in quanto posti a tutela di

motivi imperativi di interesse generale. Per tale ragione, ulteriori iniziative di semplificazione e/o liberalizzazione dovrebbero interessare i settori esclusi dalla direttiva o dettare norme puntuali per specifiche situazioni eventualmente sfuggite a tale processo.

Infine, di rilievo appare l'**articolo 14 in tema di semplificazione dei controlli sulle imprese**. Tale disposizione enuncia i principi cui è ispirata la disciplina dei controlli (semplicità, proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici, coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali) e impone a tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainun giorno.gov.it, la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Con la dichiarata finalità di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, inoltre l'**articolo 14** autorizza il Governo ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Nel disciplinare la procedura per l'**adozione** dei suddetti regolamenti ed esplicitando i principi e i criteri direttivi cui dovranno attenersi, l'**art. 14**, comma 4, prevede, da un lato, il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e, dall'altro, la "collaborazione" con regioni ed enti locali come si evince dal riferimento agli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Mentre, il comma 5 contiene una disposizione rivolta a regioni ed enti locali chiamati a conformare i rispettivi ordinamenti ai principi enunciati al comma 4 senza tuttavia indicare un termine per l'**adeguamento**. È prevista proprio a tali fini l'**adozione** di Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Anche l'**art. 14** solleva alcuni problemi in relazione al fatto che, sempre nell'ottica di promuovere la competitività delle imprese e superare gli ostacoli burocratici allo sviluppo del sistema produttivo, il legislatore statale prevede l'**adozione di regolamenti di delegificazione** che potrebbero riguardare competenze regionali. Si tenga presente che norme analoghe, come ad esempio quelle contenute nell'**art. 30** del D.L. n. 112/2008, sono state giudicate legittime dalla Corte Costituzionale che ha riconosciuto al legislatore statale la titolarità a fissare livelli uniformi di semplificazione in materia di controlli sulle imprese certificate (sent. n. 311/2009). In quest'ultimo caso, a differenza di quello in esame, è lo stesso legislatore statale a ricondurre la norma alla competenza statale ex art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione, chiarendo la *ratio* del suo intervento. Per quel che concerne invece l'**art. 14** del D.L. n. 5/2012, la disposizione manca di chiarezza, determinando l'**ennesima incertezza interpretativa**.

Fatte salve queste precisazioni, che invitano alla cautela, le norme in questione si prestano ad una lettura che vede ancora una volta realizzarsi uno svuotamento potenziale delle prerogative regionali.

Per quanto l'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 14** debba rispettare anche il principio di leale collaborazione ai sensi dell'**art. 20-ter** della l. n. 59/1997, resta dubbio il ricorso a tali strumenti ove gli stessi incidano su materie asciritte alla competenza regionale piena.**

Inoltre, il combinato disposto dei commi 4 e 5, nell'imporre a regioni ed enti locali una sorta di adeguamento ai principi e ai criteri che devono informare l'esercizio del potere regolamentare del Governo, suscita ulteriori perplessità. Infatti, ad una lettura testuale della disposizione contenuta nel comma 5, regioni ed enti locali sono obbligati a conformare le proprie attività di controllo e non invece i "propri ordinamenti" a tali principi, sebbene ciò debba avvenire nel rispetto delle Linee Guida che sono adottate d'intesa in sede di Conferenza. Si pone il problema di stabilire se i regolamenti, ovvero anche solo i principi richiamati al comma 4, intervengano in materie regionali residuali, risultando ciò potenzialmente lesivo delle prerogative regionali almeno per ciò che concerne le materie ex art. 117, comma 4, della Costituzione. In tal caso, le Linee Guida finirebbero per dettare alle regioni norme di dettaglio per l'esercizio delle funzioni amministrative di controllo

in materie di loro esclusiva competenza. Al contrario, va accolta positivamente la soluzione di definire con le Linee Guida le modalità concrete con cui gli enti territoriali conformano le proprie attività di controllo qualora le stesse riguardino funzioni statali delegate.

Da ultimo non può che richiamarsi l'assoluta problematicità **dell'articolo 61, comma 3 che appare peraltro di dubbia costituzionalità**, in quanto disciplina il caso di mancato raggiungimento dell'intesa richiesta con una o più Regioni per l'adozione di un atto amministrativo da parte dello Stato; si prevede la deliberazione motivata del consiglio dei ministri in una serie di ipotesi ("gravi esigenze di tutela della sicurezza, della salute, dell'ambiente o dei beni culturali ovvero per evitare un grave danno all'Erario") anche senza l'assenso delle Regioni interessate. **Non può che evidenziarsi sin d'ora la necessità di abrogazione della norma.**

Tutto ciò premesso, le Regioni, nel condividere gli obiettivi di fondo del provvedimento in termini di semplificazione amministrativa per il rilancio economico del Paese in chiave proconcorrenziale, sottolineano la necessità che questo impianto normativo, debba per la sua effettività, sviluppare ogni utile sinergia tra tutti i livelli di governo. Il compito a cui tutti gli attori istituzionali sono chiamati, nel pieno rispetto delle reciproche competenze costituzionali, è reso arduo anche dalla complessità del quadro finanziario del Paese, per affrontare il quale è richiesta la massima condivisione e coesione.

Occorre anche evidenziare che alcune delle norme sono suscettibili di essere interpretate in una chiave di compressione dell'autonomia costituzionale regionale con il rischio di un defatigante contenzioso che non aiuterebbe di per sé a raggiungere gli obiettivi che tutti i livelli costituzionali indubbiamente condividono. **La soluzione va ricercata nella migliore attuazione del principio di leale collaborazione.**

Poiché il Decreto Legge n. 5 contiene norme che in massima parte non sono suscettibili di produrre effetti concreti in mancanza di idonee misure attuative (es. regolamenti attuativi previsti dall'articolo 12 e richiamati in questa stessa premessa anche nelle loro interconnessioni con i recenti provvedimenti del Governo in materia di liberalizzazioni), diventa assolutamente fondamentale che queste misure maturino nell'ottica di **massima condivisione istituzionale**, già delineata dall'articolo 5 della Legge n. 246/2005.

A tal fine, le Regioni propongono al Governo la sottoscrizione di un Accordo generale strutturato secondo le previsioni dell'articolo 4 del Dlgs 281/1997 e, per quanto riguarda il coordinamento delle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 131/2003. Tale Accordo dovrà contenere un cronoprogramma dello stato di attuazione con tempi e fasi rigidamente stabiliti che contempli anche un adeguato sistema di monitoraggio.

Nell'esprimere, pertanto, parere nei termini di cui alle premesse, si allegano specifiche proposte emendative.

Articolo 16

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

Comma 1, dopo le parole “*interventi e servizi sociali*” , inserire **in accordo con la Regione, inviano “unitariamente”** , **sopprimere il termine unitariamente** perché non ha alcun significato.

Comma 3, dopo le parole “*servizi sociali e socio-sanitari*” del secondo capoverso, inserire: **ai fini di alimentare il Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328.**

Comma 4, dopo le parole “*Ministro della salute*”, aggiungere **d'intesa con la Conferenza Unificata sono disciplinate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 4...etc.**

MOTIVAZIONE

E” positivo sviluppare un sistema informativo Sociale prendendo a riferimento le sperimentazioni già avviate nel campo della non autosufficienza e dei minori, così come è da tempo auspicato dalle regioni un sistema informativo integrato tra Sociale, Sanitario e INPS. Tutto questo, però, non può avere solo uno scopo sanzionatorio, ma lo scopo primario deve essere quello di mettere in grado gli Enti regionali e locali di pianificare risorse in base ai bisogni. Si inseriscono pertanto alcune precisazioni, con i seguenti emendamenti.

Articolo 60

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti”

Comma 2: dopo le parole “*Ministro dell’Economia e delle Finanze*” aggiungere e **d’intesa con la Conferenza Unificata, sono stabiliti....etc.**

MOTIVAZIONE

La carta acquisti era già stata impugnata davanti alla Corte dalla Regione Emilia Romagna con esito negativo perché la Corte aveva sostenuto infondato il ricorso e riconosciuto la competenza statale per disciplinare la carta acquisti: Orbene, la carta acquisti è solo ravvisabile come una misura, peraltro molto limitata, di contrasto alla povertà e questa è materia di diritti “civili e sociali” ma siccome gli stessi non sono stati individuati, stanti le attuali norme costituzionali, c’è un’ingerenza nella potestà regionale, ritenuta esclusiva nel campo dell’assistenza al di fuori dei livelli essenziali delle prestazioni. Ciò che ha mosso la Corte ad un’interpretazione differente è stato probabilmente l’aspetto della “sperimentazione” che potrebbe essere un mezzo per valutare l’efficacia di una misura senza entrare nel merito di chi la adotta. Fatta questa premessa va comunque recuperato un ruolo regionale e delle autonomie, almeno nel decreto che andrà a disciplinare i criteri per la stessa carta acquisti, in tal senso si propone un emendamento.

Roma, 22 febbraio 2012

Prot. n. 1907/C8SOC

Roma, 24 aprile 2012

Egr. Sen. Prof. Mario Monti
Ministro dell'Economia e delle Finanze

e, p.c. Gentile Prof.ssa Elsa Fornero
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Egr. Dott. Piero Gnudi
Ministro per gli Affari regionali, il Turismo
e lo Sport

Egr. Prof. Vittorio Grilli
Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze

R O M A

Signor Presidente del Consiglio e Signori Ministri,

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 19 aprile 2012 ha esaminato la delicata situazione delle politiche sociali in cui versa oggi il nostro Paese, analizzando il quadro di riferimento e le gravi problematiche che stanno generando forti preoccupazioni sulla tenuta del nostro sistema di *Welfare*.

Le manovre finanziarie che si sono succedute dal 2010 ad oggi hanno infatti influito pesantemente sui finanziamenti statali a favore delle Politiche Sociali, che nell'ultimo quinquennio sono stati ridotti del 93%, generando la necessità di garantire un forte impegno istituzionale per difendere i diritti dei più deboli, con particolare riferimento ai bambini e agli anziani e fare in modo che i principi generali di un welfare solidale e rispettoso dei diritti di cittadinanza, possa consolidarsi e proseguire la strada intrapresa dopo la legge 328/2000. Nel merito si allega il documento delle Regioni e delle Province autonome.

La Conferenza ritiene pertanto necessario avviare un processo di potenziamento e riqualificazione dei servizi sociali ed al fine di confrontarsi con il Governo sui suddetti temi, Le chiedo un incontro – da programmare compatibilmente con gli impegni di Governo in tempi brevi - con una delegazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Certo di un cortese riscontro, Le invio i più cordiali saluti.

Vasco Errani



All: to c.s.

DOCUMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SULLA SITUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI IN ITALIA

1. Premessa e quadro di riferimento

Il sistema sociale, a partire dagli anni 2000 ha avviato un processo sistematico per fornire alle famiglie, ai minori, alle fragilità, risposte organizzate soprattutto attraverso servizi: dal *counseling* al *sostegno* personale e familiare, alla *mediazione* dei conflitti nella coppia e nei rapporti genitoriali. Sul versante dei servizi strutturati in forma di accoglienza, residenza e inclusione sociale ha dato risposte organizzate per l'*accesso* alla rete dei servizi, alla *prima infanzia* (nidi ed altri servizi socio-educativi), alle *disabilità* e agli *anziani* con forte orientamento alla *non autosufficienza*, integrandosi con i servizi sanitari e di cura, per migliorare le condizioni esistenziali, affiancando anche il mercato privato di cura, per stimolarne la qualità e offrire garanzie ai più deboli.

Ripetuti sono stati anche gli interventi a favore dei bassi redditi a cui si aggiungono le difficoltà dei migranti, soprattutto laddove si tratta di minori non accompagnati. In questa offerta, la componente dei trasferimenti monetari, a differenza di ciò che avviene per lo Stato (invalidità civile e assegno sociale), si è fortemente ridotta per lasciare spazio ai servizi

L'intervento sociale è cresciuto *anche per migliorare la fruizione dei servizi sanitari* e concorrere alla trasformazione del concetto di “sanità” in “salute” e, di fronte alla contrazione di servizi sociali, andrà a gravare sul sistema sanitario ed ospedaliero una domanda impropria in continua espansione (accessi ai pronto soccorsi, etc.), con costi crescenti per il sistema sanitario senza peraltro rispondere al bisogno in maniera appropriata.

Nel quadro tracciato, il sistema sociale ha visto un incremento dell'offerta e dell'impegno finanziario dal 2003 al 2008 pari al 28,2% per un volume di spesa di circa 7 miliardi. Dal 2010 la spesa sociale ha iniziato a scendere ed a fine 2011 e da prime stime si può ipotizzare una diminuzione intorno all'1% rispetto al 2008.

La crisi economica sta imponendo alle persone, soprattutto a quelle più fragili, grandi sacrifici. I tagli ai bilanci regionali e comunali stanno producendo, fra i più vulnerabili e tra i malati, un crescente senso di *abbandono* da parte delle Istituzioni, percepite come troppo lontane dai problemi quotidiani delle persone. I nuovi poveri, i precari, i giovani disoccupati, gli immigrati, gli anziani, le persone con disagio sociale sono *oggi* lasciati ancora più soli che in passato, a causa delle gravi difficoltà delle finanze regionali e locali. Questa situazione non può essere sottovalutata né dall'amministrazione centrale né dalle amministrazioni locali, per il crescente distacco che provoca da parte dei cittadini verso le Istituzioni e dalla politica.

Il rischio è che i servizi vengano chiusi, gli operatori perdano il posto o siano messi in mobilità, i cittadini saranno costretti a far fronte finanziariamente ai pochi servizi di cui possono beneficiare, oppure dovranno rinunciare all'assistenza. L'aumento del disagio e dell'esclusione sociale provocherà “altri costi” (pubblici e privati) che difficilmente il Paese potrebbe sopportare (si pensi

anche solo alle ricadute sulla salute e sul sistema sanitario dell'impoverimento e della disoccupazione). In questo modo, gli obiettivi di coesione sociale (richiamati anche nella Strategia Europea 2020) rischiano di essere sacrificati agli obiettivi di stabilità macroeconomica (certamente importanti, ma non indipendenti dal benessere delle persone). Questo scenario non può continuare ad essere sottovalutato dalle forze politiche, né tanto meno dalle Istituzioni nazionali e locali.

Ridurre pesantemente le politiche sociali (e più in generale il *welfare*) vuol dire rinunciare a **posti di lavoro** diffusi sul territorio e accessibili ad una vasta platea di giovani. Dall'indagine *"Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le professioni sociali"* del 2009¹ risulta che gli addetti dell'assistenza sociale pubblica e non, istituzionale e di carattere residenziale, sono al 2001, oltre 740.000, di cui circa 470.000 inseriti nelle istituzioni no-profit e nella cooperazione. Senza contare gli addetti al lavoro di cura familiare (badanti e assistenti all'infanzia) stimati oltre 1.500.000 persone. Le politiche sociali, agiscono quindi per lo sviluppo locale e sono un potente, rapido e diffuso strumento di aumento dell'occupazione (soprattutto giovanile e femminile) sul territorio. Restringere il loro budget, significa innanzi tutto ridurre l'occupazione nelle cooperative, nel no-profit e nelle imprese sociali, producendo effetti moltiplicativi negativi nei territori, in particolare in quelli più deboli.

Per concludere il quadro, sotto il profilo della produzione, va anche detto che i dati ISTAT² 2008 (ultimo anno disponibile), rappresentano che: 205 mila bambini siano stati accolti negli asili nido, 267 mila famiglie abbiano ricevuto un aiuto per l'alloggio, 512 mila anziani siano stati seguiti a domicilio, 699 mila anziani siano stati ospitati in strutture e centri diurni, 3.892 mila nuclei familiari abbiano ricevuto risposte per l'area minori e famiglia, 84 mila persone con disabilità siano state seguite a domicilio o nella scuola o nella formazione professionale, 583 mila persone con disagio e povertà siano state aiutate dai servizi, e per quanto riguarda la non autosufficienza, come si è detto sopra, 1.500.000 persone provvedono al lavoro di cura familiare (badanti e assistenti all'infanzia), grandissima parte, con lavoro sommerso, che non offre garanzie né al lavoratore né al fruttore dell'assistenza. Come si può osservare, si tratta di una **massa di interventi**, spesso sfuggenti, perché silenziosi e discreti, ma fondamentali per molte persone (almeno una persona su dieci beneficerebbe di un qualche aiuto). A questo si aggiungono le erogazioni monetarie messe in campo dal Governo centrale.

Nel campo dell'infanzia, nel 2009, la spesa impegnata per gli asili nido da parte dei Comuni era di 1 miliardo e 182 milioni di euro, (al netto delle quote pagate dalle famiglie). Tra il 2004 e il 2009 la spesa corrente per asili nido, ha mostrato un incremento complessivo del 39%, ed è aumentato di 47 mila unità il numero di bambini iscritti ai nidi, che a fine 2009 ammontavano a 192.944 unità. A questi vanno aggiunti i servizi integrativi per la prima infanzia che riguardano, nel biennio 2009/2010, il 2,3% dei bambini tra zero e due anni. Nelle stesse annualità la percentuale dei Comuni che offrono asili nido o servizi integrativi per la prima infanzia è del 56,2%.

Ma proprio nel campo dell'infanzia e della famiglia, povertà, abusi, malattie e trascuratezza sono problemi gravi che se non affrontati oggi peseranno fortemente sui giovani di domani. Giova

¹ Rapporto a cura del CNR-IRPPS, 2009.

² Indagine spesa sociale ISTAT 2008

ricordare, quanto afferma l'OCSE, che in Italia circa 2,5 milioni sono le famiglie in povertà di cui circa 700.000 in povertà assoluta.

2. La proposta di riassetto dei Servizi Sociali: i macro Obiettivi di Servizio

L'offerta di servizi sociali sul territorio italiano non è omogenea, le Regioni, condividendo un percorso anche con ANCI, in attesa dei LEP, secondo gli indirizzi del Federalismo fiscale (DLgs 68/2011, articolo 13) e del contenimento della spesa pubblica, hanno proposto di **riallocare i servizi e le prestazioni sociali in Macro Obiettivi di Servizio**, in connessione al Quadro Strategico Nazionale (QSN), e valorizzando il rapporto con il sistema sanitario, le politiche dell'istruzione e del lavoro:

1. Servizi per l'accesso e la presa in carico dalla rete assistenziale;
2. Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio
3. Servizi a carattere comunitario per la prima infanzia
4. Servizi a carattere residenziale per le fragilità
5. Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito (in questo livello sono inserite anche le misure economiche nazionali)

3. Il potenziamento e la riqualificazione dei servizi sociali.

Come si è osservato in precedenza la produzione sociale non può restare immutata. Le Amministrazioni regionali e locali, come i soggetti del privato sociale sono consapevoli che, ancora molto *può e deve essere fatto*, per migliorare e incrementare la capacità di risposta, per mirare alle esigenze prioritarie, per recuperare efficienza.

Ma, tutto ciò, non trova attuazione in presenza di una riduzione nell'ultimo quinquennio dei finanziamenti pari al 93%. Una nuova stagione deve necessariamente essere avviata e le Regioni lo hanno già chiesto con formali emendamenti alla Riforma Fiscale del 2011, laddove si chiedeva: “*che a decorrere dal 2013 la dotazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali del 2013 non fosse inferiore a 1.000 milioni di euro*”. La richiesta viene nuovamente formulata con l'impegno a:

- Incrementare l'offerta verso nuovi destinatari (con tempi certi da misurare);
- Predisporre programmi, che in *primis*, semplifichino le procedure erogative;
- Introdurre meccanismi di cofinanziamento fra i diversi livelli istituzionali che consentano la ripresa delle attività nell'immediato, e prevedano a regime (triennio) l'autonomia del livello locale;
- Introdurre forme di incentivazione degli interventi, con il miglior rapporto costo-efficacia, favorendo l'assistenza domiciliare nelle sue diverse forme e i servizi per l'infanzia;
- Introdurre meccanismi di *premialità*, prevedendo “soglie ragionevoli” di incremento dell'offerta, nonché percorsi di convergenza e di opportunità di accesso da parte dei cittadini.

Gli Obiettivi strategici sono quelli già presi in considerazione dal QSN e da altri programmi nazionali (Piano per l'inclusione sociale, etc.), in particolare:

- **Infanzia:** tasso di copertura dei servizi per la prima infanzia: obiettivo di Lisbona 33% di posti sui minori 0-3 anni (Obiettivo QSN 12%)
- **Non autosufficienza** (comprendente anche disabilità grave): presa in carico di anziani e disabili gravi per assistenza domiciliare integrata, sviluppando la componente di aiuto domestico-familiare: 4% su pop > 65. I Paesi Europei hanno un tasso di copertura del 8% (obiettivo QSN 3,5% su popolazione > 65);

- **Povertà, emergenza abitativa e disagio sociale:** interventi a favore di almeno il 4% delle famiglie.

4. Le risorse necessarie

Il sistema sociale per ripartire ha bisogno di almeno 1,5 miliardi e considerando il triennio 2013/2015, anche consapevoli dell'attuale condizione economico-finanziaria del Paese, il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali dovrebbe ammontare a complessivi 2,4 miliardi (1 per il 2013, 800 ml. per il 2014 e 600 ml. Per il 2015). L'impegno alla fine del triennio è di riportare le Politiche Sociali allo 0,50 di un punto PIL, come erano nel 2009, con un lieve incremento dello 0,25 di punto, comunque ancora molto inferiore alla media della *spesa sociale europea*, che si attesta all'1,2 del PIL. Tutto ciò, rappresenterebbe un segno dell'impegno italiano di avvicinamento ai parametri europei. Nei termini indicati, le Regioni si assumeranno per il co-finanziamento, specifici impegni finanziari nei loro bilanci e la stessa richiesta sarà rivolta anche ai Comuni.

Quanto proposto è anche in linea con le politiche federali, in quanto il ritardo nell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 7 del DLGS 68/2011, che doveva fissare i fondi da sopprimere, porta a constatare l'obiettivo slittamento degli assetti federali, peraltro plausibile in relazione alla grave crisi economica che sta attraversando il Paese. Ed inoltre, anche in vigenza del federalismo può essere richiamato il ricorso al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, laddove **si** precisa che per *"obiettivi di coesione e solidarietà sociale"* lo Stato può intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono la fruizione dei *diritti* alla persona.

Le Regioni, avanzano questa proposte, consapevoli che il rilancio delle Politiche di Welfare non avvenga solo con la regolazione del mercato del lavoro, ma anche affrontando i problemi delle classi più disagiate, che difficilmente, potranno approdare al lavoro, per superamento dell'età o per condizioni psico-fisiche e che rischiano la povertà assoluta.

Il reperimento delle risorse economiche potrà avvenire anche tramite alcune specifiche entrate:

- a) ripristino delle somme destinate alla Politiche Sociali già previste dalle norme sul prolungamento dell'età pensionistica delle donne (comma 12-sexies articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- b) proventi derivanti dalla "lotta all'evasione fiscale" (si prevedono 12/13 miliardi) di cui almeno un 5% può essere dedicato alla fascia della povertà;
- c) risparmi derivati dalle spese per gli armamenti;
- d) in tempi successivi, revisione di alcune misure assistenziali come previsto dall'articolo 5 della Legge "Salva Italia" (Legge 214/2011) che prevede anche la modifica dell'ISEE.

Appendice

Quadro dei finanziamenti Nazionali alle Politiche Sociali dal 2008 al 2012

FONDI NAZIONALI	Finanziamenti 2008	Finanziamenti 2009	Finanziamenti 2010	Finanziamenti 2011	Finanziamenti 2012
Fondo Nazionale Politiche Sociali	670,7	518,2	380,2	178,5	69, 54**
Fondo Naz. Famiglia e Servizi Infanzia	197,0*	200,0*	100,0	25,00	45,00**
Fondo Politiche Giovanili	-----	-----	39,8	-----	-----
Fondo Pari opportunità	64,4	30,0	-----	-----	-----
Fondo Nazionale Non Autosufficienze	299,0	399,0	380,0	100,00(°)	-----
Fondo sostegno affitti	205,6	161,8	143,8	32,9	-----
TOTALE	1.436,7	1309,0	1043,8	336,4	114,54 **
%					

* comprensivo di 100,0 milioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia non rifinanziati dal 2010

(°) solo dedicati all'assistenza domiciliare dei malati di SLA

** non ancora erogati e parte del FNPS resterà al Ministero, quindi la cifra potrà ridursi del 40%



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/115/CU2/C2**

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 RECANTE
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA
PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI”**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome valuta negativamente i contenuti del decreto-legge evidenziando quattro aspetti del provvedimento ritenuti fortemente critici che presentano anche profili di incostituzionalità.

La Conferenza, in ragione della difficile congiuntura che il Paese sta attraversando, nel condividere gli obiettivi di razionalizzazione e efficientamento della spesa pubblica, ritiene indispensabile che sia garantita la coerenza tra il titolo del Decreto-legge e i contenuti dello stesso. Il provvedimento così come emanato comporta un taglio reale ai servizi essenziali a favore dei cittadini che la Conferenza vuole scongiurare. Per questa ragione si rende disponibile in ogni sede al confronto istituzionale per ricercare congiuntamente le migliori soluzioni.

SANITA’

Per quanto riguarda la Sanità le disposizioni del Decreto-legge apportano tagli insostenibili. Si chiede al Governo di attivare un Tavolo di lavoro congiunto con il supporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) per la verifica puntuale sui prezzi di riferimento, sui dati relativi al settore dei beni e servizi e delle tariffe. Le Regioni sono infatti intenzionate a dimostrare con dati reali che l’impianto del Decreto-legge, combinato agli effetti delle precedenti manovre finanziarie – Legge n. 111/2011, non consente di sottoscrivere il Nuovo Patto per la Salute 2013–2015, compromettendo la sostenibilità e la gestione del Sistema Sanitario Nazionale. In ogni caso, comunque, le Regioni chiedono il supporto all’Age.Na.S. per ottimizzare la spesa senza tagliare i servizi.

Si evidenzia, inoltre, il pesante depauperamento del **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali** che per l'anno 2012 risulta pressoché azzerato.

PROVINCE

La riforma degli assetti istituzionali locali prevista dall'articolo 17 e seguenti del Decreto-legge non può trovare l'accordo delle Regioni laddove venissero confermate le disposizioni attuali che realizzano la riforma non con un intervento dal basso, più rispettoso dell'articolo 133 della Costituzione, ma attraverso la definizione di criteri e parametri predeterminati a livello centrale determinando una compressione nell'autonomia dei territori alla definizione delle scelte nonché una inevitabile confusione per quanto attiene, in particolar modo, le funzioni da esercitare da parte delle nuove Province. E' quindi necessario riportare alla competenza delle Regioni il ruolo di soggetto regolatore della *governance locale*, prevedendo l'intesa del Consiglio delle Autonomie locali, così da consentire scelte più efficaci in termini di razionalizzazione dei livelli e riduzione della spesa pubblica, chiarendo così nelle norme che non ci sono Province sopprese e Province che rimangono, ma si tratta di un riordino complessivo.

SOCIETA'

Gli articoli 4 e 9 del Decreto-legge intervengono con disposizioni precettive escludendo per le pubbliche amministrazione il ricorso delle società in house da un alto e dall'altro a limitare fortemente l'utilizzo, ed in alcuni casi alla totale soppressione, degli enti strumentali, aziende ed agenzie delle Regioni e degli enti locali. E' evidente come tali norme, che presentano anche profili di incostituzionalità, ledono fortemente l'autonomia organizzativa degli enti territoriali ed in particolare delle Regioni.

Inoltre, dal collegamento delle citate disposizioni con quelle previste agli articoli 17, comma 10, 18 comma 7 e 19 comma 1 che individuano le funzioni fondamentali di Province Comuni e Città metropolitane, il nuovo assetto delle funzioni, specie per settori nevralgici come l'ambiente o la protezione civile, risulterà oltremodo frammentato sia a livello gestionale che di attribuzione di responsabilità, con rilevanti conseguenze per i livelli occupazionali e un possibile aumento complessivo della spesa venendo meno le economie di scala.

Tra l'altro, per quanto attiene le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto si impone una riflessione in ragione dei contenuti della sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 della Corte Costituzionale.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Con riferimento al tema del Trasporto pubblico locale la Conferenza evidenzia la situazione in cui versa il settore sul quale oggettivamente ricade il taglio dei 700 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni per gli anni successivi disposti dall'articolo 16 del Decreto-legge.

La riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni, operata con le ultime manovre, pone a rischio la tenuta dell'intero sistema con conseguenze per i cittadini in termini di riduzione dei servizi e di forte riduzione dei livelli occupazionali. Questo perché ad oggi gli unici trasferimenti continuativi e di parte corrente alle Regioni da parte dello Stato sono quelli del Trasporto pubblico locale.

La Conferenza ribadisce pertanto le richieste più volte avanzate nelle sedi istituzionali e già sancite in norme e accordi di mettere a disposizione del Trasporto pubblico locale in maniera strutturale congrue risorse che consentano tra l'altro di riorganizzare il settore.

Roma, 25 luglio 2012

Allegato

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, AD INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI ”

Proposte emendative

Roma, 25 luglio 2012

Emendamento n. 21 – “Settore Politiche sociali”

Articolo 23, comma 8

Il comma è sostituito dal seguente:

“8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

Relazione

All'articolo 23, comma 8, viene reintrodotto un beneficio collegato all'assistenza domiciliare per i malati di SLA ed altre malattie altamente invalidanti (non individuate). L'intento è molto positivo perché si interviene, in particolare, sull'assistenza domiciliare di supporto alla famiglia, si escludono da questo finanziamento gli interventi sanitari, in quanto lo stesso discende dal Fondo per le Non Autosufficienze introdotto nella legislazione come intervento a supporto sociale dei non autosufficienti. con legge 296/2006 (finanziaria 2007), articolo 1 comma 1264.

Il richiamo operato dall'articolo 23 comma 8 alle leggi sopra indicate, con la evidenza della sola SLA e di altre malattie altamente invalidanti, crea una disparità nei confronti di tutti i gravi non autosufficienti difficilmente gestibile dalle regioni e dai Comuni, che si trovano a fronteggiare una domanda di persone gravi ben più ampia dei soli malati di SLA, (inferiori a 4000 casi in tutta Italia, dati Ministero salute).

Tutto questo ha già prodotto con il precedente decreto del 2010 una iniqua graduatoria tra coloro che sono totalmente dipendenti ed abbisognano di un'assistenza personale h.24, cui hanno potuto accedere solo i malati di SLA, creando, peraltro residui finanziari sul Fondo assegnato a ciascuna regione perché NON UTILIZZABILE PER PERSONE ALTRETTANTO GRAVI, ma non malate di SLA.

Come è ben noto le politiche sociali, in primis l'assistenza domiciliare, stanno attraversando un pesante momento in questo Paese, che da due anni è stato praticamente privato del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Orbene, per contestualizzare queste osservazioni e partendo proprio dal grave momento di crisi non solo per i servizi sociali, ma anche per quelli sanitari, si propone un emendamento al comma 8 del decreto 95/2012, che riporti equità tra le persone con gravi problemi di disabilità e soprattutto possibilità concrete di risposta, senza creare residui non spendibili di fronte ad una domanda che cresce quotidianamente.

Emendamento : comma 8 articolo 23, dopo le parole *"in tema"* inserire le parole *"di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare"*



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/112/CU5/C8

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, CONCERNENTE IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO 2012

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 25 luglio 2012 esprime la mancata intesa e chiede l'interlocuzione con il Governo anche per ridiscutere il riparto delle somme previste nello schema di decreto. La Conferenza ha inoltre approvato il seguente Ordine del Giorno.

La Conferenza nel prendere atto della consistenza del Fondo Nazionale Politiche Sociali per il 2012 pari a 10,8 milioni di euro, a fronte di un accantonamento tre volte superiore (32,8 ml.) per le spese ministeriali “giudicate indifferibili”, intende porre all’attenzione del Governo il futuro delle Politiche Sociali. A tale scopo evidenzia che:

- *ha avviato al suo interno una profonda analisi della situazione in essere degli interventi sociali, formulando un’ipotesi di riordino delle prestazioni locali fortemente differenziate, in “macro obiettivi di servizio” come previsti dal DLGS 68/2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, presentati all’attuale e al precedente Governo che necessita una forte volontà condivisa per proseguire e concretizzare il dibattito;;*
- *assiste dal 2009 ad un pesante depauperamento dei Fondi “strutturali” di carattere sociale da assegnare alle Regioni: dal FNPS (sceso dal 2009 ad oggi da circa 550 milioni a 10 milioni), al Servizio Civile ridotto di oltre il 70%. Tutto ciò è dovuto sia a minori disponibilità, che ai ripetuti tagli lineari (operati anche verso Regioni e Comuni), dalle diverse manovre finanziarie, poste in essere per la grave situazione economica in cui versa il Paese;*
- *in questo contesto, assiste dal 2010 a micro finanziamenti scelti dal Governo, a favore di politiche familiari (25 + 45 ml. tra 2011 e 2012) o Pari Opportunità (15 ml. proposta 2012), interventi mirati solo su malati di SLA, senza che gli stessi siano inquadrati in organici interventi sulle Politiche Sociali a favore della famiglia e dei cittadini;*

TUTTO QUESTO, senza un Quadro di Riferimento per il Sistema Sociale, alimentando solo interventi parziali che ben poco possono giovare alla crescita organica delle Politiche Sociali

La Conferenza,

- ben consapevole della gravissima situazione in cui versa il Paese, che mette però in evidenza **non solo** la crisi finanziaria pubblica, ma anche l'aumento della povertà, del disagio delle popolazioni giovanili, degli adulti che perdono il lavoro e degli anziani con i problemi di non autosufficienza, mentre contestualmente, la necessaria modifica del mercato del lavoro, obbliga la mano d'opera

femminile, tradizionale “risorsa sociale” a ritardare la cessazione dalle attività lavorative, aggravando i problemi di cura familiare;

- sul versante della Salute, la stretta finanziaria porterà ulteriori problemi alle fasce più deboli, che non troveranno nemmeno l’alternativa dei supporti assistenziali, anche a seguito dell’azzeramento del Fondo per la Non Autosufficienza dal 2011 e per le ridotte possibilità di spesa, sia delle Regioni, che delle Autonomie Locali;
- in questo contesto, sono fortemente indebolite, anche le risorse del Terzo Settore e della Cooperazione sociale, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro;

Per la gravità del momento e la delicatezza dei problemi sollevati

CHIEDE AL GOVERNO UN CONFRONTO ED UN DIALOGO SUGLI INTENDIMENTI IN ORDINE AI PROBLEMI SOLLEVATI, PER AFFRONTARE IL PROSIEGUO DELLE POLITICHE SOCIALI, IN ORDINE AI RUOLI ISTITUZIONALI E AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO, SELEZIONANDO PRIORITA’ INDIFFERIBILI CHE - PUR NELLA DIFFICOLTA DEI TEMPI - TROVINO, PER IL BENE DI TUTTI I CITTADINI E PARTICOLARMENTE PER CHI E’ FRAGILE, RISORSE ADEGUATE.

Roma, 25 luglio 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/134/CRFS/C8

DOCUMENTO PER UN'AZIONE DI RILANCIO DELLE POLITICHE SOCIALI

In data 13 settembre u.s. una delegazione della Conferenza delle Regioni e P.A. - presente il Presidente Errani – ha incontrato il Ministro Fornero ed il Sottosegretario Guerra, a seguito della mancata intesa sul Fondo Nazionale Politiche Sociali attribuito alle Regioni, ridotto nel 2012 a 10,7 milioni di euro. In tale occasione si è condivisa la necessità di evidenziare alcune sintetiche osservazioni per significare all'attenzione del Governo la grave ed insostenibile situazione in cui versano le Politiche Sociali.

La grave situazione del Paese fa emergere un forte incremento delle richieste di protezione sociale che mal si coniugano con la pesante diminuzione delle risorse finanziarie nazionali, regionali e locali. Le Regioni intendono quindi porre l'attenzione su ciò che sta avvenendo nell'ultimo triennio, che influenza fortemente la domanda sociale:

- forte aumento della disoccupazione (10,7%), con forte riflesso sulla mano d'opera femminile;
- aumento delle povertà assolute e delle nuove povertà, con un incremento negli ultimi anni del 14%;
- crescita del disagio delle famiglie e dei minori per i problemi sopra evidenziati, cui si aggiungono problemi collegati alle fragilità di disabili e anziani, soprattutto se non autosufficienti;
- crescente aumento della domanda alle amministrazioni locali per l'inserimento dei disabili nella scuola per la diminuzione del personale di sostegno.

In sintesi, i livelli di governo territoriali nel 2013, a differenza di quanto avvenuto per l'anno in corso, non riusciranno a compensare le carenze di risorse con manovre straordinarie o con l'utilizzo di fondi residui e ritengono quindi a rischio il sistema dei servizi sociali sul territorio. In tal senso, le Regioni, per ripristinare una sicurezza nell'ambito delle Politiche Sociali, presentano le seguenti proposte e richieste:

- 1) Definizione degli Obiettivi di Servizio
- 2) Difesa dell'occupazione nel settore dei servizi alla persona
- 3) Fondo Unico per le Politiche Sociali
- 4) Non Autosufficienza

1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Le Regioni, anche di fronte agli esiti incerti del processo di Federalismo, si sono impegnate in un lavoro di analisi e sintesi per ridefinire gli **“Obiettivi di Servizio”** per l’area sociale, ai fini di un riordino e di un rilancio di interventi, anticipatori dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, quali:

1. Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale;
2. Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio;
3. Servizi per la prima infanzia e a carattere comunitario;
4. Servizi a carattere residenziale per le fragilità;
5. Misure di inclusione sociale e di sostegno al reddito (includendo in questo livello anche le misure economiche erogate a livello nazionale).

Tutto ciò, per migliorare e consolidare le politiche sociali verso:

- a) livelli di qualità che superino la frammentazione, riducano le inappropriatezze e le forme assistenziali che non stimolano le responsabilità delle persone e dei nuclei;
- b) servizi come risorsa occupazionale, prevalentemente mirata alle professioni femminili e all’impiego dei giovani;
- c) la riaffermazione di un sistema sussidiario forte, tra Enti e di questi con i cittadini e le loro istanze sociali, per utilizzare tutte le risorse del capitale umano.

RICHIESTA:

La richiesta delle Regioni è quella di proseguire il lavoro avviato per la definizione e l’approvazione degli Obiettivi di Servizio, con indicazione di quelli da finanziare con priorità.

2. DIFESA DELL’OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

È certo come il sistema dei servizi sia anche un potente, rapido e diffuso strumento di incremento dell’occupazione sul territorio. Dall’indagine *“Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le professioni sociali”* del 2009¹ risulta che gli addetti dell’assistenza sociale pubblica e non, (istituzionale e residenziale) superano le 900.000 unità, di cui circa 500.000 inserite nelle istituzioni no-profit e nella cooperazione. A questi vanno aggiunti anche coloro che si occupano del lavoro di cura familiare (badanti e assistenti all’infanzia) stimati in oltre 1.400.000 persone. Ci troviamo quindi di fronte a circa 3 milioni di occupati. In questo ambito, le Regioni registrano quindi la perdita di oltre 40.000 posti di lavoro, soprattutto nell’area della cooperazione e delle imprese sociali, con accesso alla cassa di integrazione per coloro che ne hanno la possibilità.

Con la situazione di recessione del Paese, anche la spesa privata per l’aiuto alla cura di minori, disabili e anziani (soprattutto non autosufficienti) che superava i 7 miliardi di euro, subisce un arresto ed una recessione diminuendo l’assistenza e aumentando il lavoro “in nero”.

¹ Rapporto a cura del CNR-IRPPS, 2009.

Ridurre il budget delle politiche sociali, significa ridurre l'occupazione nella cooperazione, nel non profit e nell'impresa sociale, producendo effetti moltiplicativi negativi nei territori, particolarmente in quelli più deboli sotto il profilo occupazionale.

RICHIESTA:

rispetto a tale grave situazione, le Regioni chiedono di garantire risorse indispensabili per il sistema dei servizi alla persona anche ai fini di salvaguardare posti di lavoro e quindi la crescita economica.

3. FONDO UNICO PER LE POLITICHE SOCIALI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha sempre sostenuto e richiesto nelle sedi istituzionali la necessità di superare la frammentarietà dei finanziamenti, spesso di piccole entità, in materia di Politiche sociali e di far confluire in un unico Fondo le risorse assegnate alle Regioni. La richiesta è stata reiterata ai vari Governi nei quali le politiche sociali sono state governate da diversi Ministeri e Dipartimenti, spesso con politiche non sempre convergenti e coordinate fra di loro. La richiesta delle Regioni è quella di Fondo unico, non finalizzato, per una confluenza di risorse che risponda ad un'esigenza di una programmazione regionale organica e strutturata sul territorio.

Il Governo, nonostante sia stato più volte sollecitato dalla Conferenza Unificata, ha ridotto le risorse nazionali a favore delle politiche sociali attribuite alle Regioni, nel quadriennio 2009/2012, del 98%.

Sotto questo profilo alla situazione richiamata si aggiungono i tagli orizzontali nei confronti di Regioni e comuni che non hanno permesso di sostenere nella maniera dovuta i servizi sociali, facendosi anche carico dei mancati finanziamenti nazionali. Da una valutazione della situazione finanziaria degli ultimi anni emerge con chiarezza la flessione della spesa in materia sociale:

ANNO	SPESA SOCIALE €	FINANZIAMENTO STATALE %
2009	6.978.759.161	7,42
2010	6.662.383.600	5,70
2011	6.362.483.600*	2,80
2012	5.492.483.600**	0,2

(*) dato stimato da prime valutazioni sulla spesa sociale in base ai dati dell'indagine Censuaria

(**) dato stimato valutando la spesa di alcune Regioni nel primo semestre 2012.

La distribuzione della spesa tra le diverse aree di servizi, secondo l'indagine ISTAT/Ministeri/ Regioni/Comuni, è pari al 40,2% per minori e famiglie, al 22,5% per anziani, al 21,1% per disabili e al 16,2%, per interventi sul disagio e la marginalità. Come va però osservato, la spesa sociale dal 2009 al 2011 ha subito una flessione di oltre mezzo miliardo di euro (616.275.561), con un fortissimo decremento del finanziamento statale, che un'incidenza

sulla spesa pari al 12% del 2007, è passato al 2,8% del 2011 per azzerarsi nel 2012. Solo l'impegno delle regioni e dei comuni, ha fatto sì che fino al 2011 la spesa potesse garantire le prestazioni di maggior rilievo, ma a partire dal 2012 il declino si è fatto più pesante con una diminuzione, valutando i dati del primo semestre, di un ulteriore mezzo miliardo, anche perché le regioni ed i comuni non sono più in grado di impiegare ulteriori risorse. In merito, va altresì sottolineato il pesante impegno delle Regioni sul versante sanitario, per continuare a garantire i livelli di assistenza, a seguito delle decurtazioni del Fondo nel 2012.

RICHIESTA:

*Ciò che è irrinunciabile per fermare lo smantellamento dei servizi è la **ricostituzione alle Regioni di un Fondo Nazionale per le Politiche Sociali** per il 2013, che sia almeno pari al finanziamento 2009 (520.000.000 euro circa), corrispondente ad un 50% circa dei decrementi 2011/2012, implementati dai residuali finanziamenti oggi frammentati tra famiglia e pari opportunità. A ciò, corrisponderà l'impegno regionale di non diminuire le risorse per riportare il funzionamento del sistema sociale a livelli accettabili.*

4. NON AUTOSUFFICIENZA

A quanto rilevato sull'azzeramento dei fondi statali, va aggiunto che anche il **Fondo per le Non Autosufficienze** è stato soppresso dal 2011 ed i limitati interventi per la SLA (100 milioni per il 2011, mentre non è ancora noto l'ammontare del 2012), anche se allargati per l'anno in corso ad altre gravi patologie, **non** concorrono assolutamente ad affrontare in maniera organica il tema della non autosufficienza. Ad oggi, poi si registra nelle diverse Regioni italiane, il ricorso a risposte inappropriate, come quelle ospedaliere, cui si rivolgono anziani e disabili gravi, in mancanza di riposte sociali, con costi che sono da 6 a 8 volte superiori ad un servizio sociale o sociosanitario.

RICHIESTA:

Con tempi e metodi opportuni, dovrà essere affrontato il tema della non autosufficienza, che è tra i più drammatici e complessi problemi di questo Paese, aprendo un tavolo di confronto con i Ministeri del Welfare e della Salute, coinvolgendo le corrispondenti Commissioni Politiche Sociali e Salute della Conferenza delle Regioni e P.A., in modo da elaborare proposte condivise e fattibili nell'attuale situazione istituzionale ed economica.

Roma, 4 ottobre 2012



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/141/CU4/C2

STRALCIO DEL PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ' 2013

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La manovra 2013 è sostenuta da 12,9 mld di mezzi di copertura derivanti per 51,8% da maggiori entrate per circa 6,7 mld a fronte di 6,2 mld di minori spese per il 2013. Mentre per gli anni successivi il peso delle maggiori entrate sale a circa il 60%.

Le maggiori nuove entrate sono a carico dei contribuenti e dovute principalmente all'aumento della franchigia e taglio delle detrazioni Irpef per circa 2 mld; Tobin tax 1,08 mld; stabilizzazione delle Accise per carburanti sisma Emilia - Lombardia per 1,1 mld; aumento delle riserve tecniche assicurazioni per 623 ml.

Il miglioramento dell'indebitamento netto a carico delle regioni per 2,1 mld nel 2013 pari al 56% delle minori spese, per 700 ml sugli enti locali mentre per soli 682 ml per lo Stato pari al 18%.

EFFETTI CUMULATI DELLE MANOVRE DAL DL 78/2010 SULL'INDEBITAMENTO NETTO DELLA PA PER SOTTOSETTORE DL 78/2010 + DL 98/2011 + DL 138/2011 + DL 201/2011 + L 183/2011 + DL 95-2012+DDL Stabilità 2013			
	Milioni di euro		
	2012	2013	2014
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
Aggiustamento sul saldo primario	74.583	97.889	106.397
Aggiustamento sulle entrate	46.258	50.135	49.627
Aggiustamento sulle spese	-28.326	-47.755	-56.770
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	45.951	50.827	53.070
Aggiustamento sulle entrate	40.666	45.452	44.224
Aggiustamento sulle spese	-5.286	-5.376	-8.846
AMMINISTRAZIONI LOCALI	22.454	33.930	38.051
Aggiustamento sulle entrate	4.917	4.014	4.722
Aggiustamento sulle spese	-17.537	-29.916	-33.329
<i>- di cui Regioni</i>	14.687	23.592	26.992
 ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	 6.178	 13.132	 15.277
Aggiustamento sulle entrate	675	669	682
Aggiustamento sulle spese	-5.503	-12.463	-14.595
 Incidenza % su aggiustamento spesa	 	 	
AMMINISTRAZIONI CENTRALI	18,7%	11,3%	15,6%
AMMINISTRAZIONI LOCALI	61,9%	62,6%	58,7%
<i>- di cui Regioni</i>	51,9%	49,4%	47,5%
 ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA	 19,4%	 26,1%	 25,7%
Per memoria - incidenza spesa Amministrazioni Centrali su totale AAPP (al netto interessi passivi)			25,4%
Per memoria - incidenza spesa Regioni su totale AAPP (al netto interessi passivi)			20,3%
Per memoria - incidenza spesa Regioni su totale AL (al netto interessi passivi)			61,1%

STRALCIO

Allegato Politiche sociali

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso all'unanimità di sottoporre in sede di Conferenza Unificata la richiesta di sollecitare i decreti attuativi di cui al comma 8 dell'art. 23 della Legge 135/2012 finalizzati al riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8: Finanziamento di esigenze indifferibili, comma 21

Inserire i commi 21 bis e 21 ter:

21. bis: “**Per gli interventi in materia sociale, famiglie e giovani, al fine di coordinare le iniziative ed utilizzare in maniera efficace ed efficiente le risorse economiche, si provvede al rifinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche sociali nella misura già prevista per il 2009, pari a 520 milioni di euro utilizzando allo scopo, oltre alle risorse previste dal comma 21 della presente legge, quelle derivate dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne di cui al comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n.122: *Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”, indicando gli obiettivi di servizio da finanziare per il triennio 2012/2015”.**

21 ter: **Per il triennio 2013/2015 viene confermato il Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui al comma 11 dell'articolo 23 della legge 7 agosto 2012 n. 135.**

Motivazioni:

la Legge di stabilità, nonostante le richieste più volte reiterate dalle Regioni e presentate al Governo, tramite il Ministro Fornero nell'ottobre 2012, ripropone un frammentazione di interventi: famiglia, giovani e in senso lato “materia sociale”, con una ipotizzabile suddivisione di finanziamenti, funzionale solo alla articolazione delle competenze per materia in seno al Governo. Si è già precisato come tale frammentazione unita alla scarsità delle risorse possa produrre solo interventi “spot” che non innalzano né potenziano il sistema sociale nel suo insieme. Pertanto, pur salvaguardando gli obiettivi di servizio che si ritiene privilegiare, le Regioni sostengono fortemente, anche ai fini di un più efficace utilizzo degli stanziamenti, il rifinanziamento del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali nella misura minima del 2009, già decurtata rispetto al triennio 2008/2010. Sul piano della copertura invitano il Governo ad utilizzare, oltre a quanto previsto dal comma 21 dell'articolo 8 della legge di stabilità, le economie derivate dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, appositamente dedicate ai servizi sociali dal comma 12-sexies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n.122: *Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*”.¹

¹ “Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui nell'anno 2011,

La conferma del Fondo Nazionale per i minori stranieri non accompagnati è finalizzata a garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza degli stessi minori, compensando solo limitatamente i costi sostenuti dagli Enti locali.

Articolo 12: Disposizioni in materia di entrate: commi 14,15 e 16

I commi 14,15, e 16 dell'articolo 12 sono soppressi.

Motivazioni:

L'aumento dell'IVA alle Cooperative Sociali e ai loro Consorzi, (che dovrebbe portare ad un gettito di 153 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013/2015), è di fatto una entrata "fittizia" che non alleggerisce la spesa pubblica. Fittizia, perché ai maggiori costi dei servizi debbono provvedere gli Enti pubblici: Comuni, loro Consorzi e in parte anche le Aziende Sanitarie. E, se pure una limitata quota potrà andare a carico delle famiglie e degli assistiti, si tratta solo di piccole percentuali, in quanto i servizi resi sono a favore di categorie molto fragili spesso anche prive o con basso reddito. Preso atto dalla stessa relazione del Presidente del Consiglio² che le entrate fiscali per periodo gennaio-luglio 2012, sia di carattere "ordinario" che "coattive" (di recupero dell'evasione) hanno portato ad un gettito superiore al 5% rispetto al 2011, presumendo che tale trend positivo possa ovviamente proseguire nel secondo semestre del 2012 e quindi negli anni a venire e valutando quanto sottolineato sul solo "apparente" recupero di entrate per lo Stato (nell'accezione più ampia comprendente anche regioni e comuni), si propone che la somma già derivata dall'aumento dell'IVA alle Cooperative sociali, sia compensata con il maggior gettito fiscale. In proposito si aggiunge che la misura proposta dalla legge di stabilità, indurrebbe poi altra spesa, perché il disabile o non autosufficiente non assistito dalle cooperative sociali, finirebbe poi per pesare sull'assistenza ospedaliera e quindi andrebbe a gravare la spesa sanitaria impropria.

Roma, 25 ottobre 2012

252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020”.

² “Bollettino (Gennaio-Luglio 2012) Numero 125 – Settembre 2012”



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/156/CR-FS/C2**

LEGGE DI STABILITÀ 2013

Le Regioni ritengono che il testo della Legge di stabilità così come approvato dalla Camera dei Deputati non consenta di assicurare l'erogazione dei servizi per i cittadini e prefiguri per tutte le Regioni nel 2013 un concreto rischio in merito alla tenuta dei conti, che comporterà per lo Stato Italiano un problema serissimo e nuovo, in assenza del Patto per la Salute.

Occorrerà una modifica reale del testo per consentire la stabilità minima del sistema ed assicurare servizi essenziali. Le Regioni pertanto coinvolgeranno il Senato e si convocheranno giovedì 29 prossimo in seduta straordinaria per verificare le modifiche occorse al testo e decidere sulle iniziative conseguenti da intraprendere in riferimento alle responsabilità a cui i governi regionali non sono in grado di far fronte e a cui dovrà rispondere lo Stato centrale.

Le Regioni concorrono, da sempre, al risanamento dei conti pubblici in misura sproporzionata rispetto al peso percentuale che le stesse hanno sulla spesa pubblica. Anche questo disegno di legge di stabilità sacrifica gli enti territoriali e conseguentemente l'erogazione dei servizi essenziali ai cittadini e alle imprese.

Da questo punto di vista occorre sottolineare che il sistema delle autonomie è fortemente integrato ciò nonostante non vi sono possibilità di sostituzione delle istituzioni per il finanziamento dei servizi essenziali. Gli enti territoriali sono già oltre la linea di guardia essendo stati destinatari di tagli lineari che nelle ultime manovre pesano, a regime, per oltre 38 miliardi di euro (di cui circa 27 alle sole Regioni).

Le maggiori criticità, ovviamente, si concentrano sulla tutela della salute, sul trasporto pubblico locale e sul welfare.

Tutela della salute

La manovra finanziaria ha ridotto il finanziamento del fondo sanitario riportandolo nel 2013 al di sotto del finanziamento previsto per il 2012, senza tener conto del tasso di inflazione ben al di sopra di quello programmato, dell'aumento delle aliquote IVA e dei risparmi di spesa dello Stato addossati ai cittadini con l'aumento dell'addizionale IRPEF nel DL SalvaItalia (DL 201/2011- convertito in Legge 214/2011).

È difficile pensare che possa aver senso un Nuovo Patto per la Salute, poiché il taglio lineare delle risorse, rende la spesa sanitaria non sostenibile dal sistema. Si

disperde così il lavoro sui costi standard e si mette a rischio la tenuta reale dei bilanci di tutte le Regioni.

Tali criticità sono acute dalle recenti disposizioni del decreto legislativo 118/2011 in ordine alle quali occorre prevedere una graduale applicazione in materia di investimenti e di ammortamenti al fine di non bloccare l'ammodernamento infrastrutturale.

Infine occorre garantire una più equilibrata gestione dei piani di rientro anche ai fini di migliorare la gestione dei flussi di cassa.

Trasporto pubblico locale

La manovra stravolge completamente lo spirito dell'Accordo Governo - Regioni del 21/12/2011 in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul Trasporto pubblico locale dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il TPL in attuazione del D.lgs. 68/2011 sul federalismo fiscale. Tale Accordo era la diretta conseguenza di un ulteriore Accordo Governo - Regioni del 16/12/2010 ove le Regioni e il Governo concordavano l'integrazione delle risorse e la loro fiscalizzazione al livello ante applicazione del DL 78/2010 che ha completamente cancellato i trasferimenti per il TPL (cd "Bassanini") ormai cristallizzati nell'importo dal 1999.

È cancellato completamente il principio della responsabilità di entrata correlato alla responsabilità di spesa ritornando alla finanza derivata ante legge "finanziaria Giarda" (L.549/1995). Anche alla luce delle innovazioni contenute nella legge Costituzionale n.1/2012 sul pareggio di bilancio, l'autonomia finanziaria regionale costituisce un prerequisito fondamentale ai fini di consentire a ciascun ente di perseguire questo obiettivo.

Le Regioni, conseguentemente, ritengono fondamentale e imprescindibile cancellare la ricentralizzazione delle risorse e sono pronte a costruire, gestire e farsi misurare nell'ambito di un impianto normativo in grado di garantire l'"efficientamento" del sistema e, più in generale, il miglioramento delle performance ai fini della "virtuosità".

Welfare

L'attuale situazione economica impone di non trascurare le fasce deboli della popolazione che vedono aggravare la propria condizione e non possono più sopportare il depauperamento delle risorse pubbliche destinate al welfare. I fondi nazionali, infatti, sono pressoché azzerati: dal fondo per la non autosufficienza a quello nazionale delle politiche sociali, per fare solo gli esempi più macroscopici anche se si riscontra un primo segnale in contro tendenza che non risulta però sufficiente ad assicurare i bisogni minimi e assistenziali. Di qui la necessità di riorientare le risorse pubbliche per l'integrazione, l'inclusione sociale e i servizi alla persona.

Sono queste le chiavi di lettura degli emendamenti che le Regioni sottopongono all'attenzione del Parlamento perché il disegno di legge di stabilità possa contribuire alla crescita economica e sociale del Paese in un quadro di equilibrio della finanza pubblica nazionale ed europea.

Roma, 22 novembre 2012



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/167/CR01/C2**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede un incontro urgente al Presidente del Consiglio, Prof. Mario Monti, al fine di rappresentare i temi che costituiscono punti irrinunciabili di un'agenda che garantisca la sostenibilità dei servizi essenziali dei cittadini. Il mancato accoglimento non potrà che comportare la responsabilità diretta dello Stato centrale per garantire l'erogazione di servizi essenziali (Sanità e Trasporto Pubblico Locale).

La Conferenza esprime un giudizio positivo sulla disponibilità manifestata da tutti i gruppi parlamentari per la presentazione di emendamenti al Disegno di legge di Stabilità che rispondono alla necessità di erogare i servizi fondamentali per i cittadini.

Le questioni sollevate dalle Regioni sono quelle relative a Sanità, Trasporto Pubblico Locale e Welfare.

Sanità

La necessità di ritornare ad un livello di finanziamento per il 2013 del Fondo sanitario nazionale pari almeno a quello dell'anno precedente. Le Regioni considerano infatti inaccettabile una ulteriore diminuzione del Fondo sanitario per il 2013 del valore assoluto di circa 1 miliardo di euro. Occorre ricordare che questo taglio ulteriore si somma agli interventi delle precedenti finanziarie che registrano nel triennio 2012-2014 una riduzione di circa 32 miliardi di euro. Tale situazione pregiudica la possibilità di firmare un nuovo Patto per la Salute per il triennio 2013- 2015. Tutto ciò pone a rischio default i bilanci di tutte le Regioni, con il possibile aumento della spesa sanitaria e della pressione fiscale, al di là di ogni logica di efficientamento.

Le Regioni hanno anche presentato una serie di emendamenti che non hanno costi aggiuntivi come per esempio quelli in tema di ammortamento che consentono la ripresa di investimenti in sanità e quelli tesi a garantire una più

equilibrata gestione dei piani di rientro, anche ai fini di migliorare la gestione dei flussi di cassa.

Edilizia sanitaria

La Conferenza ha già chiesto un incontro urgente ai Ministri competenti, finora non ottenuto, per definire il riparto delle risorse disponibili per l'anno 2012 spettanti alle Regioni che hanno concluso l'iter per la sottoscrizione degli accordi di programma, rispetto al quale l'Esecutivo è in forte ritardo.

Trasporto pubblico locale

La Conferenza chiede la modifica dell'articolo 9 del Disegno di legge Stabilità. Le Regioni ribadiscono la contrarietà alla istituzione di un fondo unico nazionale, propongono un meccanismo di fiscalizzazione basato sull'IRPEF così come da accordo del 21 dicembre 2011, rispetto al quale il Governo è gravemente e incomprensibilmente inadempiente rispetto agli accordi presi, e non sull'accisa carburanti, in grado di dare maggiori certezze di risorse. La Conferenza è disponibile ad un confronto che porti ad un vincolo di destinazione di tale gettito verso investimenti destinati alTPL.

Welfare

Nel sottolineare che le precedenti manovre hanno ridotto fortemente e in qualche caso azzerato le risorse per le politiche sociali, la Conferenza esprime apprezzamento per l'individuazione di fondi dedicati alla non autosufficienza e alla SLA nonché all'insieme delle politiche sociali. Chiede che sia garantita la copertura confermando uno stanziamento, giudicato comunque minimo, per il fondo sociale.

La Conferenza chiede inoltre un tavolo di confronto con il Ministro dell'Economia, il Ministro per la Coesione territoriale e il Ministro per le Politiche comunitarie per affrontare questioni centrali per l'attivazione di politiche per il lavoro e l'impresa. In particolare è necessario un confronto condiviso sull'utilizzo dei fondi FAS e sulle modalità di concertazione con le Regioni della posizione Italiana rispetto al negoziato sui fondi strutturali.

Roma, 29 novembre 2012

**Quadri sinottici
disposizioni nelle Leggi finanziarie
e nelle principali leggi sulle politiche sociali**

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007)

SETTORE POLITICHE SOCIALI

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Settore Salute e Politiche Sociali

FINANZIARIA 2007 Art 1 COMMI	ASPETTI ATTUATIVI	CRITICITA' E PROPOSTE DI EMENDAMENTO
<p>1. 312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-<i>ter</i>), del <i>decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</i>, e successive modificazioni, dopo la parola: «devianza,» sono inserite le seguenti: «di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo</p>	<p>Viene estesa l'esenzione all'Iva per le prestazioni socio-sanitarie rese da organismi di diritto pubblico, enti istituzioni sanitarie riconosciute, enti di assistenza sociale ed Onlus. Tra i soggetti svantaggiati a favore dei quali le prestazioni vengono erogate rientrano anche le "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo".</p>	
<p>1. 319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p> a) al comma 1, dopo la lettera <i>i-quater</i>) sono aggiunte le seguenti:</p>	<p>Detrazioni</p> <p>Prevista detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute dai ragazzi - 5-18 anni – per attività sportive.</p>	

«*i-quinquies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della [legge 9 dicembre 1998, n. 431](#), e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non

Prevista detrazione Irpef del 19% sui canoni di locazione derivanti da contratti per studenti fuori sede.

Prevista detrazione del 19% per le spese, per un importo superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti e con reddito che non superi 40.000 Euro.

<p>superà 40.000 euro»;</p> <p>b) al comma 2, primo periodo, le parole: «e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «e), f), i-quinquies) e i-sexies»; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo».</p>		
<p>1. 389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente</p>	<p>Fondo per l'abbattimento delle barriere architettoniche: presso il Ministero dello Sviluppo economico, dotazione 5 milioni di euro per il 2007.</p> <p>DM Economia d'intesa con Ministeri sviluppo economico e Solidarietà Sociale definisce modalità e criteri per l'erogazione dei contributi.</p>	

comma ⁽¹³⁴⁾ .		
<p>(134) Comma così modificato dall'<i>art. 4, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>. Successivamente la Corte costituzionale, con <i>sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50</i> (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.</p>		
<p>1. 1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:</p> <p>a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'<i>articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'<i>articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383</i>, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del <i>decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale ⁽⁵⁰²⁾;</p>	<p>Destinazione del 5 per mille dell'Irpef a</p> <p>Organizzazioni non lucrative di utilità sociale</p> <p>Enti di ricerca</p> <p>Enti di ricerca sanitaria</p>	

<p>b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;</p> <p>c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria ⁽⁵⁰³⁾.</p>		
<p>⁽⁵⁰²⁾ Lettera così modificata dal comma 1-bis dell'art. 45, <i>D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</p> <p>⁽⁵⁰³⁾ A parziale modifica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 2 dell'art. 20, <i>D.L. 1° ottobre 2007, n. 159</i>, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il <i>D.P.C.M. 16 marzo 2007</i> e il <i>D.P.C.M. 24 aprile 2008</i>.</p>		
<p>1. 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'<i>articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e</p>	<p>Disposizioni sulla Famiglia</p> <p>Il Fondo per la politiche sulla Famiglia è incrementato di 210 milioni di Euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. <i>La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</i></p> <p>Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia: composizione paritetica fra</p>	<p><i>Nella Conferenza Unificata del 27 giugno 2007 è stata sancita Intesa sulla ripartizione del fondo delle politiche per la famiglia.</i></p>

degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'*articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53*; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'*articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269*, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla *legge 23 dicembre 1997, n. 451*; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali ⁽⁵¹¹⁾.

amministrazioni centrali da un lato e Regioni e Province autonome ed Enti Locali dall'altro.

(511) Comma così modificato dall'*art. 46-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, la lettera b) del comma 14 dell'*art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85*.

<p>1. 1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:</p> <p>a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;</p> <p>b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'<i>articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131</i>, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;</p> <p>c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, d'intesa con il Ministro del lavoro e della</p>	<p>Il Fondo finanzia:</p> <p>Realizzazione – d'intesa con Conferenza Unificata – di un Piano nazionale per la famiglia;</p> <p>Realizzazione con il Ministro delle Salute di un'intesa ai sensi del comma 6 art. 8 legge n. 131/2003, sui criteri e modalità di riorganizzazione dei consultori familiari;</p> <p>Promozione ed attuazione in sede di Conferenza Unificata di un Accordo Governo –Regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.</p>	<p><i>Sulla scorta di quanto concordato nell'Intesa del 27 giugno scorso sul Fondo per la famiglia, è stata sancita un'unica intesa in Conferenza Unificata del 20 settembre 2006 con tre allegati relativi a : riorganizzazione dei consultori familiari; qualificazione lavoro delle assistenti familiari; sperimentazione iniziative abbattimento costi servizi per famiglie numerose.</i></p>
---	--	---

previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona ^{(512) (513)};

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della

legge 3 agosto 1998, n. 269 ⁽⁵¹⁴⁾ ⁽⁵¹⁵⁾.

(512) Lettera aggiunta dal comma 462 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(513) La Corte costituzionale, con *sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125* (Gazz. Uff. 3 giugno 2009, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera *c-bis*) e lettera *c-ter*), introdotte dall'*art. 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007*, promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

(514) Lettera aggiunta dal comma 462 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(515) La Corte costituzionale, con *sentenza 22-30 aprile 2009, n. 125* (Gazz. Uff. 3 giugno 2009, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1251, lettera *c-bis*) e lettera *c-ter*), introdotte dall'*art. 2, comma 462, della legge n. 244 del 2007*, promossa in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione.

1. 1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la

DM politiche per la famiglia per ripartire gli stanziamenti del Fondo (*Non è prevista intesa in Conferenza Unificata sul riparto*)

Sancita intesa-madre ex comma 1250 in Conferenza Unificata il 27 giugno 2007.

famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251 [\(516\)](#).

[\(516\)](#) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma (in riferimento ai commi 1250 e 1251), nella parte in cui non contiene, dopo le parole «con proprio decreto», le parole «da adottare d'intesa con la Conferenza unificata». Alla ripartizione degli stanziamenti del Fondo prevista dal presente comma si è provveduto con [D.M. 2 luglio 2007](#) (Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197) e con Decr 3 febbraio 2009 (Gazz. Uff. 2 maggio 2009, n. 100).

1. 1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250 [\(517\)](#).

[\(517\)](#) In attuazione di quanto disposto dal

Regolamento per disciplinare l'organizzazione dell'Osservatori nazionale sulla famiglia.

Nella Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 la Conferenza delle Regioni ha chiesto il rinvio del punto, le autonomie locali hanno espresso intesa ed il provvedimento è stato licenziato. Le Regioni a livello tecnico, nell'evidenziare la proliferazione di osservatori nel settore del sociale di cui diversi previsti in Finanziaria 2007, hanno elaborato un documento di osservazioni proponendo ai fini di

presente comma vedi il *D.P.C.M. 10 marzo 2009, n. 43.*

una razionalizzazione di tali tematiche, un modello organizzativo unico per i vari osservatori tramite un'unica intesa che stabilisce una matrice comune. Le Regioni sempre a livello tecnico hanno formulato e trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata durante l'iter istruttorio specifiche proposte di emendamento.

1. 1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (*Misure a sostegno della flessibilità di orario*). - 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

Flessibilità di orario

Destinazione di una quota del fondo per contributi per imprese ed aziende, aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, che prevedono azioni positive per conciliare tempi di vita e di lavoro su :

Progetti per lavoratrice madre

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;

d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico».

<p>Programmi reinserimento dei lavoratori</p> <p>Progetti per sostituzione nel periodo di astensione obbligatoria di imprenditori</p> <p>Interventi a favore di lavoratori con figli minori o disabili o con anziani non autosufficienti.</p>		
---	--	--

<p>1. [1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti] ⁽⁵¹⁸⁾.</p>	<p>Risorse di cui al precedente comma, parzialmente destinate per promozione, consulenza e monitoraggio delle azioni.</p>	
<p>⁽⁵¹⁸⁾ Comma abrogato dal comma 2 dell'<i>art. 38, L. 18 giugno 2009, n. 69</i>.</p> <p>1. [1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private] ⁽⁵¹⁹⁾.</p>	<p>DM politiche per la famiglia di concerto con Ministeri del Lavoro e pari opportunità per definire i criteri di concessione. (<i>Non è previsto parere della Conferenza Unificata</i>).</p>	<p><i>Il DM non è stato ancora emanato.</i></p>
<p>⁽⁵¹⁹⁾ Comma abrogato dal comma 2 dell'<i>art. 38, L. 18 giugno 2009, n. 69</i>.</p> <p>1. 1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della <i>legge 3 dicembre 1999, n. 493</i>, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27</p>	<p>Incidenti domestici: scende dal 33% al 27% la soglia di inabilità permanente al lavoro che dà diritto all'assicurazione.</p>	

<p>per cento».</p> <p>1. 1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'<i>articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285</i>, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'<i>articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468</i>, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'<i>articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285</i>, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni ⁽⁵²⁰⁾.</p>	<p>Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (all'interno del FNPS).</p>	
<p>⁽⁵²⁰⁾ Comma così modificato dal comma 470 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p> <p>1. 1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'<i>articolo 8</i>,</p>	<p>Intesa ai sensi del comma 6 art. 8 legge n. 131/2003 in Conferenza Unificata per ripartizione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. L'intesa stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni e criteri e modalità per l'attuazione da parte delle Regioni di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema</p>	<p><i>La proposta di intesa è stata concordata a livello tecnico con il Ministero delle politiche per la famiglia ed approvata dalla Commissione Politiche sociali. E' stata espressa intesa nella Conferenza Unificata del 26 settembre 2007.</i></p>

comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009⁽⁵²¹⁾.

(521) Comma così modificato dal comma 457

territoriale dei servizi socio-educativi al quale concorrono asili nido, servizi integrati ed innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati.

<p>dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, l'art. 45, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e la lettera b) del comma 14 dell'art. 1, D.L. 16 maggio 2008, n. 85.</p>		
<p>1. 1260. Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.</p>	<p>Per le finalità del precedente comma può essere utilizzata parte delle risorse del fondo per le politiche per la famiglia.</p>	
<p>1. 1261. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'<i>articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere ⁽⁵²²⁾.</p>	<p>Il Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. <i>La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</i></p>	<p><i>E' stata sancita intesa nella Conferenza Unificata del 20 settembre 2007.</i></p>

<p>(522) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non contiene, dopo le parole «il Ministro per i diritti e le pari opportunità» le parole «previa acquisizione del parere della Conferenza unificata».</p>		
<p>1. 1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.</p>	<p>Fondo presso il Ministero dell'Interno da ripartire per far fronte alle spese connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed emergenze flussi migratori con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007.</p>	
<p>1. 1263. Per le attività di prevenzione di cui all'<i>articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7</i>, è</p>	<p>E' autorizzata una spesa aggiuntiva di 500.00 mila euro annui per le attività di prevenzione</p>	

autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.	delle mutilazioni genitali femminili.	
<p>1. 1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienti», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 ⁽⁵²³⁾.</p>	<p>Istituzione del Fondo per le non autosufficientes presso il Ministero della Solidarietà Sociale con un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.</p>	<p><i>E' stata sancita intesa nella Conferenza Unificata del 20 settembre con a verbale che la proposta è relativa solo all'anno 2007.</i></p>
<p>(523) Per l'incremento del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 465 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i> e il comma 102 dell'<i>art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191</i>.</p>		
<p>1. 1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i> ⁽⁵²⁴⁾.</p>	<p>I provvedimenti di utilizzazione del fondo sono adottati dal Min Solidarietà Sociale, di concerto con Min Salute, con il Min della Famiglia, con Min dell'Economia e previa intesa della Conferenza Unificata.</p>	

<p>(524) Le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze sono state attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2007, con <i>D.M. 12 ottobre 2007</i> (Gazz. Uff. 23 aprile 2008, n. 96) e per l'anno 2008, con <i>D.M. 6 agosto 2008</i> (Gazz. Uff. 7 novembre 2008, n. 261).</p>		
<p>1. 1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al <i>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».</p>	<p>Tutela e sostegno della maternità e paternità</p>	
<p>1. 1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo è altresì finalizzato</p>	<p>Istituzione presso il Ministero della Solidarietà sociale del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p><i>In data 9 agosto 2007 i Ministri della Solidarietà sociale e quello per i Diritti e le pari opportunità hanno emanato una direttiva recante l'individuazione degli obiettivi generali delle priorità finanziabili e delle linee guida generali per</i></p>

<p>alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali (525).</p>		<p><i>l'utilizzo del Fondo. NON è PREVISTA INTESA in finanziaria, ma per il principio di leale collaborazione soprattutto in materia di politiche sociali - così come sottolineato nel documento della Conferenza delle Regioni sulla Finanziaria 2007 – sarebbe stata necessaria una concertazione con le Regioni. Inoltre, nell'Allegato tecnico al documento della Conferenza delle Regioni e P. A. del 14 giugno 2007 consegnato in Conferenza Unificata è stata evidenziata la necessità di un fondo unico per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri da ripartirsi previa Intesa in Conferenza unificata e contestualmente al riparto del FNPS.</i></p>
<p>(525) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n. 50 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 11 dell'<i>art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>. Per l'integrazione del Fondo previsto dal presente comma vedi il comma 536 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p>		
<p>1. 1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.</p> <p>1. 1269. All'<i>articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per</p>	<p>Utilizzazione del Fondo con atti del Min solidarietà sociale di concerto con Min diritti e pari opportunità.</p> <p>Risorse per le attività istituzionali della Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa.</p>	

<p>ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>»⁽⁵²⁶⁾.</p>	<p>Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>".</p>	
<p>(526) Vedi, anche il comma 438 dell'<i>art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>.</p>		
<p>1. 1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della <i>legge 23 dicembre 2000, n. 388</i>, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».</p>	<p>Reddito minimo di inserimento: proroga al 30 giugno 2007 dell'utilizzo delle risorse degli anni 2001 e 2002 per la prosecuzione della sperimentazione del reddito minimo di inserimento.</p>	
<p>1. 1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449</i>.</p>		
<p>1. 1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'<i>articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 4 agosto 2006, n. 248</i>, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p>Il Fondo per le politiche giovanili è integrato di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. <i>La legge 248/2006 assegnava al Fondo 3 milioni di euro per il 2006 e 10 milioni a decorrere dall'anno 2007.</i></p>	<p><i>Con INTESA sancita nella Conferenza Unificata del 14 giugno 2007: sono stati ripartiti 60 milioni di euro alle Regioni e alle Province autonome.</i></p>

1. 1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con

Istituzione presso Ministero della Solidarietà Sociale dell'**Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze**. Con DM d'intesa con la **Conferenza Stato-Regioni** è disciplinata la composizione e l'organizzazione **dell'osservatorio**:

Istituzione presso Ministero della Solidarietà Sociale del **Fondo nazionale per le comunità giovanili** per azioni di prevenzione fenomeno delle dipendenze. Dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, di cui il 25% destinato a compiti di comunicazione, informazione e ricerca ed il restante 75% destinato alle associazioni e reti giovanili individuati con DM di concerto con Min Economia e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Lo schema di decreto istitutivo dell'osservatorio è stato iscritto all'odg della Conferenza Stato-Regioni del 12 luglio 2007, ma l'esame è stato rinviauto su richiesta del Ministero dell'Economia e delle finanze.

decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze»⁽⁵³³⁾.

(533) Si tenga presente che il comma 556 dell'*art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266* è stato successivamente sostituito dal comma 60 dell'*art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191*.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

Ministero della Solidarietà Sociale

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

- Art. 20 comma 8 Fondo da ripartire per le Politiche sociali (4.1.5.2 – Fondo per le politiche sociali - cap. 3671).

migliaia di euro

2007	2008	2009
1.635.141	1.645.841	1.378.914

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

- Art. 19: Fondo nazionale per il Servizio Civile (3.1.5.16 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizio civile nazionale – cap 2185).

- migliaia di euro

2007	2008	2009
256.128	253.422	257.608

Con Intesa sancita in Conferenza Unificata del 10 maggio 2007 sono state ripartite le risorse per il FNPS 2007 per un totale di 1.564.917.148 euro con l'impegno politico nella stessa seduta che ulteriori risorse accantonate pari a circa 186.237.791 venissero ripartiti alle Regioni con gli stessi criteri. Nel corso dell'incontro del 18 settembre 2007 per l'illustrazione del ddl delega sulla non autosufficienza il Ministro Ferrero ha confermato l'impegno.

Va proposta una riflessione globale sui Fondi proprio alla luce dell'esperienza di quest'anno con i diversi Ministeri di riferimento. Sul Documento di parere al DPEF della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 12 luglio 2007 in previsione della Finanziaria 2008, i Presidenti hanno sostenuto nel paragrafo dedicato al "Patto fiscale" di "evitare la proliferazione di fondi settoriali".

Legge 3 agosto 2007, n. 127

**Conversione in legge, con modificazioni, del *D.L. 2 luglio 2007, n. 81*,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.**

OMISSIS

7. Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'*articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

STRALCIO TABELLA (ELENCO 2)

Codice UPB	Descrizione UPB	Capitolo	Denominazione CAP	2007
	MINISTERO DEI TRASPORTI			15.843.985
02.01.02.01	Fondo per i trasferimenti correnti a imprese	1360	FONDO DA RIPARTIRE PER I TRASFERIMENTI CORRENTI A SOCIETA' DI SERVIZI MARITTIMI, ECC.	15.000.000
04.01.01.07	Sicurezza della navigazione	2201	SPESI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA GLOBALE DI COMUNICAZIONE PER L'EMERGENZA E LA SICUREZZA IN MARE	843.985
	MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			155.260.111
03.01.02.07	Piani e programmi di sviluppo dell'universita'	1690	FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO, RELATIVO AL FINANZIAMENTO DI SPECIFICHE, etc.	15.336.180
03.01.02.08	Universita' ed istituti non statali	1692	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI SUPERIORI NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTI	6.836.000
03.02.03.04	Ricerca scientifica	7236	FONDO ORDINARIO PER GLI ENTI E LE ISTITUZIONI DI RICERCA	112.754.000
03.01.02.02	Borse di studio post laurea	1686/02	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE PRESSO UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE A FAVORE DI LAUREATI	20.333.931
	MINISTERO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE			186.237.792
04.01.05.02	Fondo per le politiche sociali	3671	FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	186.237.792
			TOTALE MINISTERI	1.972.918.320

Legge 29 novembre 2007, n. 222⁽¹⁾

Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 2007, n. 279, S.O.

a cura della Segreteria della conferenza delle Regioni e delle e delle Province autonome Settore Salute e Politiche sociale

TESTO	ASPETTI ATTUATIVI
<p>Art.45 Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali.</p> <p>1. Per le finalità di cui all'<i>articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro.</p> <p>2. L'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, come determinata dalla tabella C allegata alla <i>legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è integrata, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro⁽¹⁷⁷⁾.</p>	<p>Integrazione risorse Piano servizi socio-educativi: 25 milioni di euro per l'anno 2007.</p> <p>Integrazione risorse FNPS per l'anno 2007: 25 milioni di euro.</p>

⁽¹⁷⁷⁾ Comma così modificato dalla *legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222*.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)**

POLITICHE SOCIALI

a cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche Sociali

ARTICOLO COMMA	ASPETTI ATTUATIVI
Art. 1. - Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	
1. 9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i> , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è premesso il seguente: «01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della <i>legge 9 dicembre 1998, n. 431</i> , spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71	

ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-*bis*, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-*bis*, lettera *a*), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter*, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il

Detrazioni ai giovani che hanno stipulato contratto d'affitto.

contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-*quinquies*. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-*ter* sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-*sexies*. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

1. 15. Al citato testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta

Detrazioni ai genitori con almeno quattro figli.

<p>ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;</p>	
<p>1. 344. Al <i>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109</i>, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>Disposizioni di modifica all'Isee (riccometro)</p>
<p><i>a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;</i></p> <p><i>b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><i>«Art. 4. - (<i>Dichiarazione sostitutiva unica</i>). – 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</i>, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.</i></p> <p><i>2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal <i>decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</i>, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della</i></p>	<p>Dichiarazione sostitutiva unica</p>

previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all’Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L’Agenzia delle entrate determina l’indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell’anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l’esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all’INPS ai sensi dell’articolo 4-*bis*, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e le

Elementi di determinazione dell’Isee

Rilascio attestazione

amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative

procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera *b*), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

c) all'articolo 4-bis:

Con DPCM sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione e le modalità attuative

<p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>«1. L’Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall’Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l’alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera <i>d</i>), del regolamento di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322</i>»;</p> <p>2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;</p> <p><i>d)</i> all’articolo 6:</p> <p>1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;</p> <p>2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l’Agenzia delle entrate»;</p> <p>3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;</p> <p>4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall’Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall’Agenzia delle entrate».</p>	
<p>1. 376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri</p>	Norme sulla formazione e composizione del Governo

<p>senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione ⁽¹⁰⁶⁾.</p> <hr/> <p>(106) Comma prima sostituito dal comma 1 dell'<i>art. 1, L. 13 novembre 2009, n. 172</i> e poi così modificato dal comma 3-bis dell'<i>art. 15, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione.</p>	<p>Previsione per il successivo Governo di 12 Ministeri con l'accorpamento Lavoro, Salute e Politiche Sociali in un unico dicastero del Welfare.</p>
<p>Art. 2.</p> <p>Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</p>	
<p>2. 182. All'<i>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese</p>	<p>Sostegno alle nuove imprese femminili</p>

femminili».

2. 413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili [\(243\)](#) [\(244\)](#).

(243) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80](#) (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno.

(244) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 24 aprile 2008](#).

2. 414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al

Docenti di sostegno

Viene rideterminato il numero degli insegnanti di sostegno ai fini dell'integrazione degli alunni diversamente abili.

raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma⁽²⁴⁵⁾.

(245) La Corte costituzionale, con *sentenza 22-26 febbraio 2010, n. 80* (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla *legge 27 dicembre 1997, n. 449*, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

2. 437. L'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali è ridotta di 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010⁽²⁵⁴⁾.

(254) Comma così sostituito dal numero 11) della lettera b) del

Istituzione presso il ministro solidarietà sociale di un fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese di 1,25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del FNPS.

comma 9 dell'*art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93.*

2. 438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'*articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Il contributo, di cui all'*articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

2. 439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

2. 452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità, di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Adozioni e affidamenti*). – 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito

Disposizioni su Adozioni ed affidamento

Congedo di maternità anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore

prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

2. 453. L'articolo 27 del citato *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, è abrogato.

2. 454. L'articolo 31 del citato *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Adozioni e affidamenti*). – 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha

Il congedo spetta anche al padre.

<p>ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».</p>	
<p>2. 455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:</p>	
<p>«Art. 36. - (<i>Adozioni e affidamenti</i>). – 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.</p>	<p>Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione nazionale ed internazionale e di affidamento.</p>
<p>2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.</p> <p>3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».</p>	
<p>2. 456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.</p>	
<p>2. 457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;</p> <p>b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007,</p>	<p>Il Piano socio educativo viene rifinanziato:</p> <p>100 milioni di euro per il 2007; 170 per il 2008 e 100 per il 2009.</p>

di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».	
2. 458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.	Fondo di funzionamento di servizi socio educativi prima infanzia fino a 36 mesi presso enti e reparti Ministero della difesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. 459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al <i>Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103</i> .	
2. 460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all' <i>articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i> , come modificato dal comma 457.	
2. 461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:	<p>Disposizioni per la tutela dei consumatori</p> <p>La Carta della qualità dei servizi</p>
a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e	

con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

Consultazioni

Monitoraggio

<p>f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.</p>	<p>Finanziamento</p>
<p>2. 462. All'<i>articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, sono aggiunte le seguenti lettere:</p> <p>«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'<i>articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131</i>, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;</p> <p>c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'<i>articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269</i>».</p>	<p>Personne non autosufficienti</p> <p>Ministero della Famiglia d'intesa con Ministeri Solidarietà sociale e Salute promuovono un'intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. n. 1312003 per definire criteri e modalità di programmi sperimentali di Regioni e Comuni per la permanenza o il ritorno in famiglia di persone non autosufficienti</p> <p>Iniziative per prevenzione abusi sessuali ai minori.</p>
<p>2. 463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne .</p>	<p>Piano contro la violenza alle donne Fondo 20 milioni di euro per l'anno 2008.</p>
<p>2. 464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il finanziamento, da parte del Ministero della solidarietà sociale,</p>	<p>Telefono azzurro</p>

<p>di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento, ivi compreso il sostegno all'attività dell'ente morale «SOS - Il Telefono Azzurro ONLUS» ⁽²⁵⁷⁾.</p>	<p>Finanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008</p>
<p>⁽²⁵⁷⁾ Comma così sostituito dall'<i>art. 11-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al <i>D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>	
<p>2. 465. L'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.</p>	<p>Fondo per le non autosufficienze Incremento di 100 milioni per l'anno 2008 (200 milioni già stanziati in finanziaria 2007) e di 200 milioni per l'anno 2009 (200 già stanziati nella finanziaria 2007)</p>
<p>2. 466. Il comma 318 dell'<i>articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>, è abrogato.</p>	<p>Abrogazione della norma sulla ripartizione in parti uguali del contributo agli enti assistenza ciechi</p>
<p>2. 467. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'<i>articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508</i>, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008. . 468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'<i>articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</i>.</p>	<p>Indennità speciale per chi ha residuo visivo</p>
<p>2. 469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'<i>articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508</i>, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.</p>	
<p>2. 470. Al comma 1258 dell'<i>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1».</p>	<p>Fondo infanzia e adolescenza La finanziaria determina la dote del fondo destinata ai comuni.</p>

<p>2. 471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'<i>articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'<i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Anticipazioni del FNPS</p> <p>Con decreto Ministero economia su proposta Ministero Solidarietà sociale e previa intesa in Conferenza Unificata si provvede ad anticipare le somme del FNPS nella misura massima del 50% al fine di migliorare la programmazione.</p>
<p>2. 472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.</p>	
<p>2. 473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'<i>articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000</i>, n 328.</p>	
<p>2. 474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i</p>	<p>Fondo per la mobilità dei disabili</p> <p>Dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010</p>

Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma [\(258\)](#).

(258) La Corte costituzionale, con [sentenza 22-30 aprile 2009, n. 124](#) (Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 18 - Prima serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

2. 500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'*articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'*articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

--

Trasferimenti all'INPS

Gestione contabile per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi

<p>2. 535. L'autorizzazione di spesa di cui all'<i>articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350</i>, è ridotta di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 ⁽²⁷²⁾.</p>	<p>Fondi in materia migratoria 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010</p>
<p>⁽²⁷²⁾ Comma così sostituito dal numero 13) della lettera b) del comma 9 dell'<i>art. 5, D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>	
<p>. 536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'<i>articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008 ⁽²⁷³⁾.</p>	<p>Integrazione di 50 milioni di euro al Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati Già stanziati dalla finanziaria 2007 50 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009</p>
<p>⁽²⁷³⁾ Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente comma vedi l'allegato al <i>D.L. 27 maggio 2008, n. 93</i>.</p>	
<p>2. 561. Il comma 340 dell'<i>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è sostituito dal seguente:</p> <p>«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».</p>	<p>Fondo Ministero dello Sviluppo economico di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per contrastare l'esclusione sociale e per favorire l'inclusione sociale e culturale nelle città con degrado urbano e sociale.</p>

Art. 3	
<p>Disposizioni in materia di Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali</p> <p>3. 5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:</p> <p>a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'<i>articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'<i>articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383</i>, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del <i>decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460</i>, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale ⁽³¹¹⁾;</p> <p>b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;</p> <p>c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;</p> <p>c-bis) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge ^{(312) (313)}.</p>	<p>Destinazione della quota del cinque per mille.</p>

(311) Lettera così modificata dal comma 1 dell'*art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(312) Lettera aggiunta dal comma 1 dell'*art. 45, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(313) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 19 marzo 2008*.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

Testo del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, coordinato con la **legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102** recante:
«**Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini**»

Stralcio disposizioni politiche sociali

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLE REGIONI
<p>Art. 9-bis - Patto di stabilità interno per gli enti locali</p> <p>STRALCIO ARTICOLO</p> <p>5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle Regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilita' finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di</p>	<p>Si prevede dall'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, l'istituzione di un "fondino" non ben definito di 300 milioni di euro annui di carattere sociale e di pertinenza regionale che verrà ripartito fra le Regioni e le Province autonome sulla base di criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si evidenzia che l'entità del fondino corrisponde al taglio operato al FNPS per l'anno 2009.</p>

<p>cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalita' per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.</p>	
<p>Art. 20. Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, anche attraverso una razionalizzazione delle stesse, come integrate ai sensi del <i>decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007</i>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007, concernente il trasferimento delle competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS. (117)</p> <p>2. L'INPS accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica <i>l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698</i>. Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. (120)</p> <p>3. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali. (117)</p> <p>4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei</p>	<p>E' previsto che le Commissioni mediche presso le Aziende Sanitarie locali siano integrate da un medico dell'INPS che effettuerà anche l'accertamento definitivo.</p> <p>L'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari viene effettuata dall'INPS;</p> <p>Le domande volte ad ottenere benefici in materia di invalidità civile sono presentate all'INPS;</p> <p>A tale riguardo le Regioni, in sede di Commissione Politiche sociali, hanno evidenziato come tale normativa modifichi profondamente il procedimento per l'accertamento ed il riconoscimento dell'invalidità civile attribuendo nuove competenze all'INPS ed estromettendo le Regioni dall'intero iter dell'invalidità, determinandosi in tal modo una forte contraddizione nell'attuale contesto di dibattito sull'autonomia regionale e sul federalismo fiscale. La Commissione ha proposto nel corso dell'iter di conversione anche specifici emendamenti al testo.</p> <p>Con Accordo quadro - entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge - in sede di Conferenza Stato-Regioni verranno disciplinate le modalità con le quali l'INPS svolgerà le attività relative alle funzioni concessorie. Seguiranno apposite convenzioni Regioni-INPS. L'accordo, pur non essendo esplicitato in legge, dovrà prendere in considerazione elementi di facilitazione ai cittadini sulla presentazione</p>

procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. Nei sessanta giorni successivi, le regioni stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile. ⁽¹¹⁷⁾

5. All'*articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel primo periodo è soppressa la parola «anche»;
- b) nel secondo periodo sono sopprese le parole «sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'*articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*, sia»;
- c) nel terzo periodo sono sopprese le parole «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e». ⁽¹¹⁸⁾

5-bis. Dopo il comma 6 dell'*articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente: «6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Ai predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.». ⁽¹¹⁹⁾

6. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, già approvate con *decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. Lo schema di decreto che apporta le eventuali modifiche alle tabelle in attuazione del presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia. Dalla attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

delle domande di invalidità, soprattutto nel periodo transitorio di entrata a regime delle nuove norme.

L'Accordo è stato sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2009.

Istituzione di una Commissione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che aggiorna le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile.

In proposito è stato più volte sottolineata dalle Regioni, la inadeguatezza delle tabelle per le disabilità gravi (si tratta di tabelle mutuate dalle assicurazioni che male interpretano disabilità fisiche, psichiche e psico-organiche). I controlli effettuati annualmente dal Ministero dell'Economia di cui alla rubrica del presente articolo, confermano la inadeguatezza del sistema di valutazione.

la finanza pubblica. [\(117\)](#)

(117) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*.

(118) Comma così modificato dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*. Per effetto di tali modifiche, è stata, tra le altre, eliminata la lettera d) del presente comma e le disposizioni in essa contenute sono state trasfuse nel comma 5-bis del presente articolo, contestualmente inserito.

(119) Comma inserito dalla *legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102*, che ha trasfuso nel presente comma le disposizioni precedentemente contenute nella lettera d) del comma 5 del presente articolo ed ha contestualmente eliminato tale lettera.

(120) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 159, L. 23 dicembre 2009, n. 191*, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Art. 22-ter

Disposizioni in materia di accesso al pensionamento

1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonchè di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la

certificazione di tale diritto».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredata di relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscano nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

E' istituito un "**Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale**" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per interventi dedicati alle politiche della famiglia con particolare riferimento alla non autosufficienza: a tal fine in fondo è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2010 e 242 mln a decorrere dal 2011.

L. 23 dicembre 2009, n. 191

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2010)**

Stralcio disposizioni politiche sociali

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	ASPETTI ATTUATIVI
<p>Art. 2. (Disposizioni diverse)</p> <p>STRALCIO ARTICOLO</p> <p>101. Al comma 8-bis dell' <i>articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i>, introdotto dall' <i>articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69</i>, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».</p> <p>102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all' <i>articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.</p> <p>103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' <i>articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328</i>, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:</p> <ul style="list-style-type: none">a) <i>articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448</i>, e successive modificazioni;b) <i>articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</i>;c) <i>articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448</i>, e successive	<p>POLITICHE SOCIALI</p> <p>Il Fondo per la non autosufficienza - istituito con la finanziaria 2007 300, 400 e 400 nel 2009 – è stato rifinanziato per l'anno 2010 di 400 milioni di euro. Ciò a seguito dell'Accordo sul Patto per la Salute del 23 ottobre 2009 fra il Ministro dell'Economia ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>Sempre sulla scorta del suddetto Accordo, dal 2010 i diritti soggettivi vengono scorporati dal Fondo Nazionale Politiche Sociali.</p>

modificazioni;

d) *articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'*articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, è corrispondentemente ridotto.

105. All'*articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».

Il suddetto Accordo prevedeva un aumento del FNPS 2010 di 30 milioni di euro. La tabella C della Finanziaria stanzia per il 2010 1.174.944 di euro onnicomprensivi delle risorse per i diritti soggettivi.

STRALCIO TABELLA C

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2010	2011	2012
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale			
<i>Legge n. 285 del 1997:</i> Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza: - <i>Art. 1:</i> Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (3.1.2 - Interventi - cap. 3527)			
- <i>Art. 20,</i> comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)	39.964	39.960	39.960
<i>Legge n. 328 del 2000:</i> Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - <i>Art. 19,</i> comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)	1.174.944	913.719	913.719
Totale missione	1.214.908	953.679	953.679

Nota: la cifra è onnicomprensiva dei diritti soggettivi. Nel capitolo 3671 del Ministero dell'Economia nella Legge di Bilancio dello Stato del 23 dicembre 2009 n. 192 le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche sociali ammontano a circa 435 milioni di euro (380 milioni circa quota per le Regioni; 55 milioni circa al Ministero).

- <i>Art. 19,</i> comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)	2010	2011	2012
	81.087	61.725	61.725

Sostegno alla famiglia	2010	2011	2012
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 248 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,			

nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale: - Art. 19 , comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2102)			
	185.289	136.716	136.716

Promozione dei diritti e delle pari opportunità	2010	2011	2012
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 248 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:			

- Art. 19 , comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2108)	3.309	2.442	2.442
Totale missione	221.111	164.334	164.334

L. 30-7-2010 N. 122
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA
PUBBLICATA NELLA GAZZ. UFF. 30 LUGLIO 2010, N. 176, S.O.

Politiche sociali

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»	Osservazioni e Proposte
<p>Capo II - Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi</p> <p>Art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi</p> <p style="text-align: center;">stralcio</p> <p>13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'<i>articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.</p> <p>(11)</p> <p>(11) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.</p>	<p>comma 13: spesa per attività formative: Tutte le P.A. inserite nel conto economico devono ridurre la spesa per le attività formative in modo che la stessa non sia superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Il criterio della spesa effettuata nel 2009, non è accettabile, deve essere garantito per le amministrazioni un budget minimo.</p>

Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

stralcio

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'articolo 2 del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007*, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluiscce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010. ⁽¹⁴⁾

(14) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

comma 15 soppressione IAS: E' soppresso l'Istituto Affari Sociali, le funzioni e il personale sono trasferite all'ISFOL.

Comma 25: Sono soppresse le Commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell'Economia. Il Ministero può avvalersi delle ASL.

Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

stralcio

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli *articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'*articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli *articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal *comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005*, e successive modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'*articolo 38*, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con

comma 28: limitazioni consulenze e altri lavoratori flessibili:
Dal 2011 le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici non economici, enti di ricerca e università possono avvalersi di consulenze, collaborazioni continuative, etc. nei limiti del 50% della spesa sostenuta nel 2009. Poiché i principi del presente comma costituiscono principi generali per il coordinamento della finanza pubblica a cui devono adeguarsi Regioni, PP.AA., ASL. **Vi potranno essere ripercussioni sull'organizzazione dei servizi sociali, con particolare riferimento al personale e ai progetti innovativi.**

<p>riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. ⁽²³⁾</p> <p>(23) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.</p>	
<p>Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza</p> <p>Art. 10 Riduzione della spesa in materia di invalidità</p> <p>(soppresso)</p> <p>2. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'<i>articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38</i> e dell'<i>articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88</i>. ⁽²⁷⁾</p> <p>3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'<i>articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698</i> per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'<i>articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'<i>articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</i> e successive modificazioni.</p>	<p>E' stato soppresso il I° comma che elevava la percentuale di invalidità dal 74% all'85%.</p> <p>Comma 2 Viene estesa ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS l'applicazione, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti delle prestazioni finali.</p> <p>Comma 3 Per false attestazioni di malattia o handicap il medico è sanzionato penalmente, è prevista anche la reclusione ed il risarcimento del danno patrimoniale. <u>Pur nella condivisione del principio di veridicità e correttezza delle certificazioni sanitarie</u>. Le Regioni sottolineano che l'attuale modalità di accertamento della invalidità (tabelle basate solo sul principio del "danno assicurativo") è obsoleta e non coerente con la evoluzione della disabilità stessa. In questi termini, non sono sostenibili modifiche agli iter procedurali dell'invalidità, se non si procede ad una revisione organica del quadro delle invalidità (come già disciplinato dall'art. 24 legge 328/2000) e conseguentemente alle modalità di valutazione. Le Regioni, sulle modalità valutative, hanno presentato più documenti: ICF per i disabili giovani e adulti altre metodologie per gli anziani che valutino ADL e IADL previste anche nei decreti del già Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali del 17 dicembre 2008, per classificare gli anziani in struttura o assistiti a domicilio.</p>

4. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'[articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#), al comma 2 dello stesso [articolo 20](#) l'ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.».⁽²⁷⁾

4-bis. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'[articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2009, n. 102](#).⁽²⁸⁾

5. La sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui all'[articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), è accertata dalle Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in conformità a quanto previsto dagli [articoli 12 e 13](#) della medesima legge. Nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'[art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). A tal fine il collegio deve tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. I componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di quanto previsto dall'[articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#). I soggetti di cui all'[articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.

comma 4: da 200.000 verifiche per ciascuno degli anni 2011 e 2012 , come prevedeva il DL 78/2010, si è passati a 250.000 verifiche.

comma 4 bis: Le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie locali sono integrate da un medico dell'INPS.

comma 5: Alunno in condizioni di handicap: La condizione di alunno con handicap è accertata dalle Aziende sanitarie con appositi collegi ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 104/92 dal DPCM 185 del 23.02.2006. Nel verbale del collegio deve essere indicata la patologia, la condizione di gravità ispirandosi a valutazioni dell'OMS (si presume ICF, perché questo risulta dall'ultima intesa del 20.3.2008 CU "Intesa tra il governo, le regioni e gli enti locali, in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità", **non essendo precisato nel decreto è corretto fare riferimento all'intesa citata.**

Nella elaborazione del piano educativo personalizzato il personale di sostegno deve essere impiegato esclusivamente per educazione e istruzione, altre attività assistenziali restano a carico di Amministrazioni differenti da quella scolastica. Va sottolineato che pur nella differenziazione di spesa, sul piano del progetto educativo per un minore/ adolescente disabile sarà molto complessa la suddivisione netta tra aspetto scolastico e altre forme di sostegno.

Si propone quindi di mantenere solo la sottolineatura sulle

<p>(26) Comma soppresso dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.</p> <p>(27) Comma così modificato dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.</p> <p>(28) Comma inserito dalla <i>legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122</i>.</p>	<p>diverse competenze di spesa dei diversi Enti (scuola aspetti educativo/formativi, altre amministrazioni sostegno socio-assistenziale)</p> <p><u>Si evidenzia che la norma è anche da ritenersi lesiva delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi per la inclusione scolastica e formativa dei disabili e quindi delle leggi e delle disposizioni emanate dalle Regioni.</u></p> <p>Art. 10 bis: Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali</p> <p>1. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che attestano falsamente uno stato di microinvalidità conseguente ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento del danno connesso a carico della società assicuratrice, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato al risarcimento del danno nei confronti della società assicuratrice.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, ciascuna regione promuove la costituzione di una commissione mista, senza oneri per il bilancio regionale, composta da un rappresentante della regione medesima, un rappresentante del consiglio dell'ordine dei medici e degli odontoiatri su designazione dell'organo competente ed un rappresentante delle associazioni di categoria delle imprese assicuratrici individuata con le procedure del CNEL.</p> <p>3. Le commissioni trasmettono trimestralmente i dati al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.</p> <p>4. Il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione da parte delle società assicuratrici della riduzione dei premi RC auto in ragione dei risultati conseguiti con l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.</p>
--	--

Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 13 Casellario dell'assistenza

1. E' istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il «Casellario dell'Assistenza» per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
2. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall'INPS.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
5. L'INPS e le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. All'[articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207](#) convertito dalla [legge 27 febbraio 2009, n. 14](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 8 sono sopprese le parole: «il 1° luglio di ciascun anno

L'istituzione del casellario è condivisibile per poter disporre in modo integrato di tutte le forme di aiuto e sostegno sociale fruite da un cittadino, **ma la sua realizzazione è prevista con modalità che renderanno difficoltoso il raggiungimento dello stesso.**

Anzitutto si pone un problema di rispetto delle competenze istituzionali e costituzionali.

Su tale materia, che vede una competenza precisa delle Regioni, la norma avrebbe dovuto prevedere almeno:

- a) un percorso di condivisione ed adozione degli atti attuativi con la Conferenza Unificata, visto il ruolo specifico ed autonomo dei Comuni, oltre ovviamente le Regioni;
- b) appare di dubbia efficacia la disposizione che obbliga anche i soggetti no profit ad alimentare l'anagrafe;
- c) appare improprio il mandato esclusivo ad Inps di definire criteri e modalità di trasmissione dei dati vincolanti per Regioni ed Enti Locali;
- d) opportuno un approccio non solo sui singoli, che garantisca la ricostruzione di tutti gli interventi anche sul nucleo familiare.

ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo»;

b) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388*, e successive modificazioni e integrazioni.»; ⁽⁴⁰⁾

c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: «10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'*articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso. ⁽⁴¹⁾

(40) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(41) NDR: Il testo qui riportato corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

Capo III - Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza

Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli

La manovra incide per il 2011/2013 sulle Regioni per un importo di 15,5 miliardi, mentre ulteriori 6,5 sono a carico dei Comuni e 1,3 a carico delle Province. **Si sottolineano i pesanti effetti sui Servizi**

obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le Regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'*articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno

Sociali derivanti dai vincoli alle assunzioni di personale e le difficoltà a cui vanno incontro alcune Regioni e Comuni che non potranno né trasferire risorse e né introitare accrediti futuri. Si ricorda che fino al 2006 le Politiche Sociali erano escluse dal Patto di Stabilità.

2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell' *articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42*, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma. ⁽⁴²⁾

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi. ⁽⁴³⁾

4. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto

del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. ⁽⁴³⁾

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'*articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* e integrano le disposizioni recate dall'*articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008*.

stralcio articolo

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione*, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*.

28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'*articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009*, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000

commi 25/30: associazioni intercomunali: I Comuni con meno di 5000 abitanti devono svolgere in maniera associata funzioni fondamentali. E' tra esse la gestione dei Servizi Sociali. Il comma è condivisibile perché già la maggioranza delle regioni ha dettato norme per la gestione associata dei servizi, prevista anche dalla legge 328/2000, **va però sottolineato che non sono menzionati i "Consorzi" per i servizi sociali, diffusamente regolamentati in molte regioni.**

abitanti. ⁽⁴³⁾

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'*articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione*, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'*articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42*, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. ⁽⁴³⁾

(42) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

(43) Comma così modificato dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

Titolo II - CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 38 Altre disposizioni in materia tributaria

1. Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, comunicano all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e nei termini e con modalità telematiche previste dall'Istituto medesimo sulla base di direttive del

commi 1-3 – E' Opportuno un coordinamento di questo articolo con il precedente art. 13. Le disposizioni intendono contrastare l'indebita percezione di prestazioni sociali, a tal fine sono previste articolate modalità di scambi informativi,che coinvolgono gli enti che erogano le prestazioni, l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle entrate. In particolare, gli enti erogatori trasmettono all'INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato di prestazioni sociali agevolate, l'INPS,sulla base di informazioni trasmesse dall'Agenzia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate. Le informazioni raccolte sono trasmesse in forma anonima anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'[articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328](#).

2. Con apposita convezione stipulata tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1.

3. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione è irrogata dall'INPS, avvalendosi dei poteri e delle modalità vigenti. Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi. Le medesime sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109](#), qualora in ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso alle prestazioni agevolate di cui al comma 1.

delle entrate e` in grado di individuare i soggetti che hanno fruito indebitamente, in tutto o in parte, delle prestazioni.

Legge 26 febbraio 2011, n. 10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Milleproroghe

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche Sociali

TESTO - DISPOSIZIONI IN AMBITO SANITARIO:	ASPETTI ATTUATIVI E OSSERVAZIONI
<p>Art. 2 comma 1:</p> <p style="text-align: center;">omissis</p> <p>Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota ((fino a 100 milioni di euro)) e' destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati.</p> <p style="text-align: center;">Omissis</p>	<p>Per l'assistenza ai malati di Sclerosi laterale amiotrofica potranno essere assegnate risorse fino a 100 milioni.</p>
<p>Art. 2 comma 2 – duodecies: Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si provvede all'assegnazione di un contributo di euro 200.000 per l'anno 2011 a favore dell'associazione Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.</p> <p>Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.</p>	<p>Si prevede un contributo di 200 mila euro per il 2011 a favore dell'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo.</p>
<p>Art. 2 comma 16 – sexies: Le risorse di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio nell'esercizio 2011 nel limite di euro 120 milioni. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente destinate ad incrementare, nell'anno 2011, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Conseguentemente, per le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici nonché per la promozione di attività sportive, culturali e sociali, ivi previste, e' destinata, per l'anno 2011, una quota non inferiore a 40 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 120 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6,</p>	<p>Viene destinata una cifra pari ad almeno 40 milioni di euro delle attività di ricerca, di assistenza e cura dei malati oncologici, nonché della promozione di attività sportive, culturali e sociali.</p>

Legge 13 dicembre 2010, n. 220

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Legge di stabilità 2011

Pubblicata nella Gazz. Uff. n. 297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 281

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

LEGGE DI STABILITA' 2011	ASPETTI ATTUATIVI
Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)	
<i>omissis</i>	1.500 milioni di euro per l'anno 2012 delle risorse FAS sono destinate all'edilizia sanitaria pubblica (art. 20 – legge 67/88)
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale , incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica . In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.	
13. Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla	Risulta indisponibile una somma pari a € 55.790.695,00 sul capitolo di bilancio 3671 "Fondo da ripartire per le politiche sociali" iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

<p>legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Una quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle predette maggiori entrate può essere anche utilizzata per le finalità di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di 240 milioni di euro ivi previsto. (14)</p> <p>(14) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75 e, successivamente, dall'art. 25, comma 1, lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.</p>	
<p>38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro.</p>	<p>Il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011 è incrementato di 200 milioni di euro.</p>
<p>40. La dotazione del fondo di cui all'<i>articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 9 aprile 2009, n. 33</i>, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge.</p> <p style="text-align: center;">- omissis-</p>	<p>FONDO NON AUTOSUFFICIENZA – SLA</p> <p>Viene destinata una quota, stabilita poi in 100 milioni dall'art.1 comma 2 del DPCM 18/5/2011 per interventi in favore della sclerosi laterale amiotrofica per ricerca ed assistenza domiciliare dei malati.</p>
<p>49. Ai sensi <u>dell'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c)</u>, dell'intesa Stato - Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è</p>	<p>Il livello del finanziamento del SSN è incrementato di 347, 5 milioni di euro per l'anno 2011 limitatamente ai primi 5 mesi dell' anno 2011, a parziale copertura derivante dall'abolizione del ticket di 10 euro per le prescrizioni di specialistica ambulatoriale. L'incremento copre una quota (cinque dodicesimi) delle risorse residue (pari a 834 milioni), che, relativamente al prossimo esercizio, lo Stato si è impegnato ad</p>

<p>incrementato di 347,5 milioni di euro per l'anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, limitatamente ai primi cinque mesi dell'anno 2011.</p>	<p>assicurare alle Regioni con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012" (Intesa sancita dalla relativa Conferenza permanente il 3 dicembre 2009).</p>
<p>50. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.</p>	<p>Le Regioni sottoposte ai piani di rientro, possono provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale. Le misure devono essere adottate entro il 31 dicembre 2010.</p>
<p>51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.</p>	<p>Non si possono intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore della presente legge. Tale divieto è già posto, fino al 31 dicembre 2010, dall'art. 11, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Quest'ultimo comma ha altresì previsto che il commissario proceda, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78, alla conclusione della procedura di ricognizione dei debiti accertati (nel settore sanitario) e predisponga un piano che definisca modalità e tempi di pagamento dei debiti. I pignoramenti e le prenotazioni a debito, effettuati prima della data di entrata in vigore del citato D.L. n. 78, sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni alle aziende sanitarie locali e ospedaliere non producono effetto dalla suddetta data e fino al 31 dicembre 2011; di conseguenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono disporre, per finalità istituzionali, delle somme.</p>
<p>52. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino l'attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza».</p>	<p>E' prevista, nell'ipotesi in cui, entro il 31 ottobre 2010, i tavoli tecnici accertino un'attuazione in misura parziale dei piani di rientro, una deroga fino al 10% al blocco del turn-over, in correlazione all'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale deroga è determinata con decreto ministeriale.</p>

<p>comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.</p>	
<p>Art. 2 comma 33: All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 129, dopo la lettera g), e' inserita la seguente: «g-bis) delle spese finanziate con le risorse di cui ai commi 6, 7 e 38. L'esclusione delle spese di cui al comma 38 opera nel limite di 200 milioni di euro»;</p> <p style="text-align: center;">omissis</p>	<p>Il FNPS 2011 nei limiti di 200 milioni di euro è nettizzato dal Patto di Stabilità.</p>
<p>Art. 2 comma 35: All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «strutture private» sono inserite le seguenti: «ospedaliere e ambulatoriali» e dopo le parole: «decreto legislativo n. 502 del 1992;» sono inserite le seguenti: «le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992».</p>	<p>Proroga accreditamenti</p> <p>Si proroga di due anni – fissando al primo gennaio 2013 - il termine della cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali.</p>
<p>Art. 2 comma 46: 46. Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma «carta acquisti», di cui al comma 32 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, e' avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con piu' di 250.000 abitanti.</p>	<p>Art. 2 commi 46, 47, 48: Con il Decreto Mille proroge il Governo rilancia la "carta acquisti", una normale carta di pagamento elettronico prepagata utilizzabile per soddisfare esigenze di natura alimentare, energetiche e sanitarie dei cittadini più poveri.</p> <p>Tale misura viene riproposta attivando una sperimentazione della durata di un anno, finanziata con 50 milioni di euro da far gestire non agli enti locali, ma ad "Enti benefici" da individuare.</p> <p>Con DM saranno stabiliti previsti specifici requisiti riguardanti (comma 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari; - le caratteristiche delle persone bisognose; - le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno; - le modalità di adesione dei comuni.
<p>Art. 2 comma 47: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite:</p> <p>a) le modalita' di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione, avuto riguardo alla natura no profit degli enti e alle loro finalita' statutarie, alla diffusione dei servizi e delle strutture gestiti per il soddisfacimento delle esigenze alimentari delle persone in condizione di bisogno, al numero medio di persone che fanno riferimento ai servizi e alle strutture, al numero di giornate in cui il servizio e' prestato;</p> <p>b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il</p>	

successivo utilizzo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

c) le modalita' di rendicontazione sull'utilizzo delle carte acquisti e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di poverta', emarginazione ed esclusione sociale della persona in condizione di bisogno;

d) le modalita' di adesione dei comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione, finalizzata all'identificazione degli enti caritativi operanti nel proprio ambito territoriale, all'integrazione con gli interventi di cui il comune e' titolare, all'eventuale incremento del beneficio connesso alla carta acquisti mediante versamenti al Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scambio di informazioni sui beneficiari degli interventi di contrasto alla poverta'.

Art. 2 comma 48: La sperimentazione ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati ai sensi del comma 47. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite massimo di 50 milioni di euro, che viene corrispondentemente ridotto.

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011 , n. 68

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 maggio 2011, n. 109

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche Sociali

Testo del D.lsg	Osservazioni e aspetti attuativi
<p>Art. 13</p> <p>Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio</p> <p>1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.</p> <p>2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1, ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni standard, nonché le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.</p> <p>3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di</p>	<p>La disposizione prevede che la Legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.</p> <p>Saranno quindi definite macroaree di intervento per tipologia di servizi offerti e per ciascuna delle macroaree saranno definiti i costi e i fabbisogni standard nonché le metodologie di monitoraggio.</p>

finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte del Documento di economia e finanza, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le regioni a statuto ordinario

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza.

Fino alla determinazione con **legge**, i servizi da erogare sono stabiliti tramite **intesa in Conferenza Unificata**.

La ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei

<p>effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscano nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di servizio.</p>	<p>relativi costi, sarà effettuata da SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome presso il Centro interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) secondo i criteri stabiliti nel d.lgs recante: Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.</p>
<p>Art. 14 (Classificazione delle spese regionali).</p> <p>1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:</p> <p>a) sanità;</p> <p>b) assistenza;</p> <p>c) istruzione;</p> <p>d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;</p> <p>e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009.</p> <p>2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.</p>	<p>b) non si parla più di assistenza sociale ma di assistenza in senso ampio.</p>

L. 15-7-2011 n. 111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

(Aggiornato al 30 settembre 2011)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 2011, n. 164

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche Sociali

TESTO	OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E ASPETTI ATTUATIVI
<p>Art. 20 Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità</p> <p>2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi. ⁽²³⁾</p> <p>(23) Comma inserito dalla <i>legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.</i></p>	<p>Si fa riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dal decreto 68/2011 sul federalismo fiscale e costi standard all'art. 13, per cui vanno definiti indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi.</p> <p>La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sta già lavorando ad una proposta sui Leps e sui relativi indicatori.</p>
<p>Art. 40 Disposizioni finanziarie</p>	

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa. (91)

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. (92)

(91) Comma inserito dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 6, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(92) Comma inserito dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma

RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE: originariamente nel Decreto legge n. 98, i provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, dovevano essere adottati entro il 30 settembre 2013. La nuova manovra – Legge 148/2011 ha anticipato il termine di un anno – 30 settembre 2012.

6, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

Legge 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 settembre 2011

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche Sociali

TESTO	OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E ASPETTI ATTUATIVI
<p>Art. 1 Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica</p> <p>6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo periodo, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.";</p> <p>b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013".</p>	<p>LA RIFORMA FISCALE E ASSISTENZIALE rispetto a quanto previsto dall'ultima manovra di luglio – L.111/2011 - e' anticipata di un anno al 30 settembre 2012.</p>

Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 - Serie generale

TESTO	OSSERVAZIONI
<p>Art. 4 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri (PARTE RELATIVA ALLA SANITA'/POLITICHE SOCIALI)</p> <p><i>stralcio</i></p> <p>17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.</p> <p><i>stralcio</i></p> <p>86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.</p> <p>87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a</p>	<p>Il contributo compensativo annuo per l'Unione Italiana ciechi passa da 4.000 mln di lire (come previsto dall'art. 1 della legge 24/96) a € 65.828.</p> <p>commi 86-89 - Salute e assistenza sanitaria Riduzione di 20 milioni dello stanziamento previsto per l'attività di ricerca sanitaria corrente e finalizzata, tra l'altro, alle tecnologie e biotecnologie sanitarie e ai rimborsi alle Aziende Sanitarie locali e ospedaliere per le prestazioni erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia. Dai tagli sono escluse le risorse destinate alla ricerca. Di conseguenza, lo stanziamento complessivo risulta pari, per il 2012, a 286,242 milioni di euro (mentre per gli anni successivi lo stanziamento resta pari, come previsto a legislazione vigente, a 306,242 milioni annui).</p> <p>Viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute al fine di assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che definiscono i rapporti tra lo stesso Ministero e la quota del personale sanitario (medico e non medico) che svolge in regime di convenzione anziché in forma di lavoro dipendente tale assistenza. La dotazione del fondo è pari a 11,3 milioni di euro per il 2012 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.</p>

decorrere dall'anno 2013.

89. A decorrere dall'anno 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite;

b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale attribuite al Ministero della salute con contestuale trasferimento delle relative risorse;

c) prevedere che con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, si provvede a garantire l'indirizzo ed il coordinamento finalizzato a salvaguardare il diritto del personale navigante ed aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale e all'estero;

d) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del Ministero della salute attualmente in servizio presso gli ambulatori del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti, con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie e corrispondente riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche del medesimo Ministero;

e) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti convenzionali relativi al personale convenzionato interno appartenente alle categorie dei medici, chimici biologi e psicologi, infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari di radiologia medica e tecnici di laboratorio biomedico con contestuale trasferimento delle relative risorse

A decorrere dal 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante sono trasferite alle Regioni e Province autonome con regolamento da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Si prevede che dalle disposizioni non derivino maggiori o nuovi oneri a carico del SSN stante il trasferimento contemporaneo di risorse e funzioni.

finanziarie;

f) disciplinare il trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei vigenti rapporti convenzionali con i medici generici fiduciari con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

g) disciplinare il conferimento alle regioni e province autonome delle relative risorse strumentali;

h) i criteri per la ripartizione, fra le regioni e le province autonome, delle risorse finanziarie complessive destinate alle funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma.

91. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

92. A decorrere dall'anno 2013 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato dell'importo pari ai complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute che viene corrispondentemente rideterminato.

93. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 89, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.

Comma 101. Edilizia sanitaria

Riduzione di 17 milioni delle risorse per la copertura degli oneri di mutui contratti per l'edilizia sanitaria (legge 67/88) e di 19,55 milioni per la copertura degli oneri di mutui riferiti a manutenzione straordinaria e acquisti di attrezzature sanitarie.

L'art.14 del dl 78/2010 (legge 122/2010) prevedeva che la riduzione dei trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario fosse decisa secondo "i criteri e le modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri". L'accordo è stato sottoscritto il 18 novembre 2010 con riferimento agli anni 2011 e 2012 e, come stabilito nell'accordo stesso, ha assicurato l'attuazione delle riduzioni previste dalla normativa, escludendo dai tagli le risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica, alla salute umana e sanità veterinaria e al trasporto

	<p>pubblico locale. La ripartizione delle riduzioni statali è stata recepita con DPCM del 28 gennaio 2011.</p> <p>Le risorse destinate all'edilizia sanitaria per l'anno 2012 escluse dai tagli del dl 78/2010 come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 18 novembre 2010, sono state decurtate di 148 mln con l'accordo sul Trasporto pubblico locale (TPL) del 21 dicembre 2011, nel quale il Governo si era però impegnato a sbloccare le restanti risorse entro un mese dalla stipula dell'accordo. Nella riunione del tavolo tecnico sul TPL che si e' svolta al Ministero degli Affari regionali tenutasi il 1° marzo 2012 è stato confermato dal Governo l'impegno assunto nell'accordo del 21 dicembre 2011 sullo sblocco immediato delle risorse per l'edilizia sanitaria per circa 970 milioni di euro.</p>
Art. 12. (Fondo nuovi nati)	Art. 12. (Fondo nuovi nati) <p>Proroga del Fondo per i nuovi nati fino al 2014. Il fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, ha come finalità quella di realizzare iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento ed è finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.</p>
Art. 32. (Patto di stabilità <i>interno</i> delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano) <p>stralcio</p> <p>17. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano</p>	comma 17. Patto regionalizzato <p>Dal 2013 le Regioni possono concordare con gli enti locali del territorio le modalità di attuazione del Patto di stabilità interno, esclusa la componente sanitaria.</p>

rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.**

Eventuale esclusione dall'applicazione, con decreto del Ministero dell'economia sentita la Conferenza Unificata, delle Regioni che siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno in uno dei tre anni precedenti e delle Regioni con i Piani di rientro dal deficit sanitario.

Art. 33. (Disposizioni diverse)**stralcio**

3. Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, **per l'edilizia sanitaria**, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento.

32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2012, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

33. Il fondo istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2012.

34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è ridotta di 18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno 2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter è soppresso.

35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di euro per l'anno 2012 ed è

comma 3. Edilizia sanitaria.

Viene riconosciuta una dotazione di 2,8 miliardi per il 2015 per la programmazione 2014-2020 per interventi infrastrutturali, messa in sicurezza di edifici scolastici, **edilizia sanitaria**, dissesto idrogeologico, interventi a favore delle imprese. **Non si evince quale quota delle predette risorse siano stanziate per l'edilizia sanitaria.**

comma 32 Policlinici universitari gestiti da università non statali.

Viene disposto un finanziamento, a titolo di concorso statale, pari a 70 milioni di euro per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali. L'erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli di intesa tra le singole università e la Regione interessata.

comma 33. Ospedale Bambino Gesù.

Il comma incrementa di 30 milioni per il 2012, il fondo per l'erogazione di un contributo annuo fisso a favore dell'ospedale Bambino Gesù.

comma 34. Esigenze urgenti.

Si riduce di 18 milioni per il 2012 e di 25 milioni per il 2013 il finanziamento del Fondo esigenze urgenti e indifferibili (DI 138/2011).

comma 35. Sostegni ai non vedenti.

La norma fissa in 2,5 milioni per il 2011 e 3,6 milioni per il 2012 il

attribuito per il 35 per cento all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione – I.RI.FO.R. Onlus, per il 50 per cento all'I.R.F.A. – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus e per il restante 15 per cento all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale – I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi.

Legge 22-12-2011 n. 214
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settori Salute e Politiche sociali

TESTO	OSSERVAZIONI
<p>Art. 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie ⁽¹¹⁾</p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari</p>	<p>ISEE - Vengono riviste, tramite decreto da emanare entro il 31 maggio 2012, le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). I risparmi derivanti da tale revisione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali.</p>

e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

[11] Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

Art. 18 Clausola di salvaguardia

1. All'*articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito con modificazioni dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. A decorrere dal 1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1º gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.»;

b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite le seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la parola: «adottati» è sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l'anno 2012, nonché a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

(49)

[49] Lettera così modificata dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

IVA - Delega fiscale e assistenziale. Aumento dell'Iva per evitare i tagli

Per alimentare la clausola di salvaguardia prevista dalla legge delega per la riforma fiscale e assistenziale (in tutto 20 miliardi di tagli a regime in caso di mancata riforma) il Governo ha stabilito di aumentare del 2% l'Iva su tutti i beni a partire dal 1 ottobre 2012 e di un ulteriore 0,5% a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Viene modificato il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 (manovra) che ha disposto la riduzione del 5% nel 2012 e del 20% a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale riportati nell'allegato C-bis al decreto.

Il successivo comma 1-quater ha previsto che tale disposizione non si applichi qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2012 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2013. (ora sostituite da 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014),

Si ricorda che tale riordino dei regimi agevolativi è previsto nel disegno di legge di iniziativa governativa recante Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, in discussione alla Camera dei deputati (A.C. 4566).

L'articolo 11 del ddl stabilisce infatti che dall'attuazione della legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, nonché dall'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

<p>Capo VI - Concorso alla manovra degli Enti territoriali</p> <p>Art. 28 Concorso alla manovra degli Enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese</p> <p>1. All'<i>articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere dall'anno di imposta 2011.</p> <p>2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>3. Con le procedure previste dall'<i>articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42</i>, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'ememanzione delle norme di attuazione di cui al predetto <i>articolo 27</i>, l'importo complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.</p> <p>4. All'<i>articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42</i> le parole "entro il termine di trenta mesi stabilito per l'ememanzione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.</p> <p>5. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, dell'<i>articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i>, si tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna Regione.</p> <p>6. All'<i>articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 6 agosto 2008, n. 133</i>, in ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse</p>	<p>ALIQUOTA ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - A decorrere dal 2011 l'aliquota di base dell'addizionale regionale dell'IRPEF aumenta dallo 0,9% all'1,23%. Tale incremento da destinare alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente determina un gettito di 2.085 milioni di euro cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario. (vedi comma 5)</p> <p>Tale incremento percentuale si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. Il maggior gettito della Regione Siciliana pari a 130 milioni di euro determina una riduzione del fondo sanitario nazionale e conseguenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.</p> <p>A decorrere dal 2012 le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 860 milioni di euro in base a quanto stabilito dalla Legge 42/2009 per cui: "concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario..."</p> <p>Con le stesse procedure la Regione Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un concorso per 60 milioni di euro da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio.</p> <p>Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non avviene nel caso della regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è a carico dello Stato.</p> <p>Le somme accantonate, pari alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario, la cui erogazione è condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente (così dispone per tutte le regioni a statuto ordinario il comma 4 e per la regione Sicilia il</p>
---	--

corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.".

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'*articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'*articolo 13, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011*, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'*articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'*articolo 23, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011*, ed i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.

9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'*articolo 13*, del presente decreto.

10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.

11. Il comma 6, dell'*articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, è soppresso.

11-bis. Il comma 5 dell'*articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68*, è abrogato. Le misure di cui all'*articolo 1, comma 12, periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, si applicano nell'intero territorio nazionale.⁽⁸³⁾

11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.

11-quater. All'*articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, le parole: «40 %» sono sostituite

comma 5 dell'art. 77-quater del decreto legge n.112/08), rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che ne consentono l'erogabilità e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

FONDO SperimentALE DI RIEQUILIBRIO E FONDO PEREQUATIVO -

Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo a decorrere dal 2012 di 1.450 milioni di euro per quanto riguarda i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nonché i Comuni della Sicilia e della Sardegna con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo a decorrere dal 2012 di 415 milioni di euro per quanto riguarda le Province delle Regioni a statuto ordinario, nonché le Province della Sicilia e della Sardegna con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 11 sopprime il comma 6 dell'articolo 18 del D.Lgs. n.68/2011, recante una clausola di salvaguardia nei confronti delle province in esito al riordino fiscale per esse derivante dall'articolo 18 di tale decreto, con specifico riguardo alla soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica.

dalle seguenti: «50 per cento». ⁽⁸³⁾

[83] Comma aggiunto dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

Legge 4 aprile 2012, n. 35
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

(S.O n. 69 alla GU 6 aprile 2012, n. 82)

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO	OSSERVAZIONI
<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Semplificazioni per i cittadini</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p><i>Semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche e partecipazione ai giochi paralimpici</i></p> <p>1.I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità'. </p> <p>2. Le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata. Il verbale e' presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non e' stato revocato, sospeso o modificato.</p> <p>2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al</p>	<p style="text-align: center;">SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E PATOLOGIE CRONICHE E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI PARALIMPICI</p> <p>L'art. stabilisce che, al fine di evitare duplicazioni negli accertamenti sanitari previsti, nei verbali delle commissioni mediche integrate alle ASL, riguardanti l'invalidità civile e la disabilità, sia inclusa l'attestazione dell'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il contrassegno invalidi, che agevola la circolazione e la sosta dei veicoli e le agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli (IVA agevolata, esenzione di bollo auto e della trascrizione al Pubblico registro automobilistico in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà). Si prevede inoltre il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi, da disciplinarsi con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e della salute, e previo parere della Conferenza unificata (la disposizione in esame non prevede un termine per l'emanazione del decreto ministeriale).</p>

comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

3. Il Governo e' autorizzato ad emanare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti ad individuare gli ulteriori benefici per l'accesso ai quali i verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 attestano l'esistenza dei requisiti sanitari, nonche' le modalita' per l'aggiornamento delle procedure informatiche e per lo scambio dei dati per via telematica.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.

4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche.

5. Al fine di dare continuita' all'attivita' di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, e' autorizzata in favore del Comitato italiano paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Con un decreto del Ministro della salute da emanarsi, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si definisce il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie croniche e invalidanti e l'indicazione sulla possibilità di miglioramento della malattia, valutata in base alle evidenze scientifiche.

La disposizione è diretta a ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette da malattie croniche ed invalidanti e ad eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione.

E' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per il 2012 - a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili - a favore del Comitato italiano paralimpico, al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012.

Art. 11 Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, «bollino blu» e apparecchi di controllo della velocità

1. Al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), e successive modificazioni, recante «Nuovo Codice della strada», e di seguito denominato «Codice della strada», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 115](#), l'abrogazione del comma 2-bis, disposta dall'[articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), è anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) all'[articolo 119](#), comma 4, l'alinea è sostituito dal seguente:

«4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:»;

c) all'[articolo 119](#), comma 4, la lettera b-bis), inserita dall'[articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), è soppressa;

d) all'[articolo 122](#), comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

e) all'[articolo 126](#), comma 6, come modificato dal [decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59](#), le parole: «, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, lettera b-bis» sono sopprese.

stralcio

4. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a modificare l'[articolo 330 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), in conformità alle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo. ⁽²³⁾

(23) Comma così modificato dalla [legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35](#).

Art. 14 Semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva

MODIFICA DEL CODICE DELLA STRADA

SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE

L'articolo 14 detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, ad esclusione dei controlli in materia

<p>tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.</p> <p>2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.</p> <p>3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.</p> <p>4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali <i>comparativamente più rappresentative su base nazionale</i>, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inherente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; b) eliminazione di attività di controllo non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici; c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate; d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità; e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; f) <i>razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione</i> 	<p>fiscale e finanziaria e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.</p> <p>E' prevista l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i</p>
---	---

<p><i>del sistema di gestione per la qualità ISO, o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).</i></p> <p>5. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.</p> <p>6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.</p>	<p>suddetti controlli. Le nuove norme "delegate" dovranno prevedere la soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa da un organismo di certificazione accreditato.</p>
<p>Sezione II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO</p> <p>Articolo 15.</p> <p>(Misure di semplificazione in relazione all'astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza)</p> <p>1. A decorrere dal 1º aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano</p>	<p>ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO DELLE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA</p> <p>La competenza per l'adozione del provvedimento di autorizzazione all'astensione anticipata viene suddivisa tra la Direzione territoriale del Lavoro e l'Asl in luogo del Servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Rimane la competenza della Direzione territoriale del Lavoro quando l'anticipo è imputabile all'attività lavorativa gravosa o pericolosa e all'impossibilità di assegnare la lavoratrice ad altre</p>

essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.»;

b) al comma 3, le parole: «è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,»;

c) al comma 4, le parole: «può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro». Al medesimo comma la parola: «constatii» è sostituita dalla seguente: «emerga»;

d) al comma 5, le parole: «dei servizi ispettivi» sono sopprese.

mansioni, mentre passa all'Asl la competenza quando l'anticipo è dovuto a complicazioni della gravidanza imputabili a ragioni di salute.

I provvedimenti di astensione anticipata dal lavoro per gravi complicanze di gestazione a decorrere dal 1° aprile 2012 saranno adottati direttamente dalle ASL, secondo modalità da definire tramite accordo da sancire in sede di Conferenza Stato - Regioni.

Art. 16 - Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Lo scambio di dati avviene telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

L'articolo 16 intende semplificare e razionalizzare i flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali contribuendo, in tal modo, a perfezionare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali.

Gli enti erogatori di interventi e servizi sociali devono inviare telematicamente all'INPS le informazioni su beneficiari e prestazioni concesse. Le comunicazioni confluiscono nel Casellario dell'assistenza e vengono utilizzate e scambiate con le amministrazioni competenti per il monitoraggio della spesa sociale. Le informazioni raccolte sono comunicate anche ai Comuni.

E' previsto poi l'obbligo per l'INPS di mettere a disposizione dei comuni una piattaforma informatica per la trasmissione delle comunicazioni relative, oltre che ai decessi e alle variazioni di stato civile, anche alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, trasmissione da effettuarsi

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al periodo precedente, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.* Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nonché al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni di cui al comma 2, anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a favore delle persone non autosufficienti sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi del presente comma sono trasmesse dall'INPS in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari. L'INPS

obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche.

Le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle sulle prestazioni concesse sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS.

rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo.

5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola: «INPS» è sostituita dalle seguenti: «ente erogatore»;

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella dichiarazione sostitutiva unica» sono sostituite dalle seguenti: «discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica»;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In caso di discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi della normativa vigente. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.

Le modalità di attuazione del precedente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF e con il Ministro della Salute previa intesa in Conferenza Unificata.

SANZIONI PER I "FALSI INVALIDI"

La sanzione è irrogata dall'ente erogatore

Soppresso il seguente periodo: Ai fini della restituzione del vantaggio indebitamente conseguito, l'INPS comunica l'esito degli accertamenti agli enti che sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 risultino aver erogato prestazioni agevolate ai soggetti emersi.

Le sanzioni si applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti sulla base dello scambio di informazioni tra l'istituto nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica.

caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».

6. All'articolo 7, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «in via telematica,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,» e, alla medesima lettera, dopo le parole: «informazioni personali» sono inserite le seguenti: «, anche sensibili».

6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: «relative» sono inserite le seguenti: «alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità,».

7. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1º maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2-bis.* Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.»;

b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le domande, gli atti e ogni altra documentazione da allegare ai sensi e per

	<p>Dal 1º maggio 2012 i pagamenti effettuati presso le sedi INPS devono avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, bancari o postali.</p> <p>VERIFICA INPS SITUAZIONI REDDITUALI PENSIONATI</p> <p>Il comma 2 della legge 412 del 1991 prevede che: "L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".</p> <p>Tale termine è prorogato, ma non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica.</p>
--	--

gli effetti del presente comma sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei procedimenti nei confronti dei richiedenti ovvero degli intermediari abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale e degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal citato articolo 38, l'obbligo della conservazione di documenti in originale resta in capo ai beneficiari della prestazione di carattere previdenziale o assistenziale.».

9. All'articolo 10, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «limitatamente al giudizio di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del giudizio di cassazione».

10. Dall'attuazione del comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. e' liteconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, con esclusione del giudizio di cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.

Art. 47 bis Semplificazioni in materia di sanità digitale

1. *Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

SANITA' DIGITALE

L'articolo introduce semplificazioni in materia di sanità digitale e prevede che, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili si privilegi, nel Piano sanitario nazionale e Piani sanitari regionali, la gestione elettronica delle pratiche cliniche sia attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica sia attraverso i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi.

Art. 60 Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti»

1. Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo

CARTA ACQUISTI – C.D. SOCIAL CARD

L'articolo prevede l'avvio della sperimentazione, nei Comuni con più di 250.000 abitanti, finalizzata alla proroga del programma "carta

81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

- a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento *ai cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri* in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) l'ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
- c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti, *anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE)*, come strumento all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
- e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;
- f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza.

3. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene

acquisti", anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta.

Nel documento recante parere sul D.L. -consegnato in Conferenza Unificata il 22 febbraio 2012 - le Regioni hanno proposto di prevedere che il decreto del Ministero del Lavoro sia adottato di intesa in Conferenza Unificata motivando la richiesta come segue:

"la carta acquisti è solo ravvisabile come una misura, di contrasto alla povertà e questa è materia di diritti "civili e sociali" ma siccome gli stessi non sono stati individuati, stanti le attuali norme costituzionali, c'è un ingerenza nella potestà regionale, ritenuta esclusiva nel campo dell' assistenza al di fuori dei livelli essenziali delle prestazioni. Ciò che ha mosso la Corte ad un'interpretazione differente è stato probabilmente l'"aspetto della "sperimentazione" che potrebbe essere un mezzo per valutare l'efficacia di una misura senza entrare nel merito di chi la adotta. Fatta questa premessa va comunque recuperato un ruolo regionale e delle autonomie, almeno nel decreto che andrà a disciplinare i criteri per la stessa carta acquisti, in tal senso si propone un emendamento".

Le risorse necessarie alla sperimentazione vengono reperite dal Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.

corrispondentemente ridotto.

4. I commi 46, 47 e 48 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono abrogati.

Sono conseguentemente abrogati i commi 46-47 e 48 dell'art. 2 del Mille proroghe del 2011 che stabilivano una sperimentazione della carta acquisti della durata di un anno, finanziata con 50 milioni di euro da far gestire non agli enti locali, ma ad "Enti benefici" da individuare.

Con DM dovevano essere previsti specifici requisiti riguardanti:

- le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari;**
- le caratteristiche delle persone bisognose;**
- le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle carte e le caratteristiche dei progetti individuali di presa in carico da parte dell'ente caritativo per il superamento della condizione di bisogno;**
- le modalità di adesione dei comuni**

Legge 7-8-2012 n. 135
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
(SPENDING REVIEW)

Pubblicata nella gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, s.o.

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche Sociali

TESTO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE	OSSERVAZIONI
<p style="text-align: center;">Titolo V FINALIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA ED ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO</p> <p>Art. 23 Altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili</p> <p>8. La dotazione del fondo di cui all'<i>articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 9 aprile 2009, n. 33</i>, è incrementata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'<i>articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183</i>, come indicate nell'<i>allegato 3</i> della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'<i>articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica. (106)</p> <p style="text-align: center;">stralcio</p> <p>11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti</p>	<p><u>Non autosufficienza</u></p> <p>Quota parte dei 658 mln viene destinata all'incremento della dotazione del fondo per le non autosufficienze, in particolare per l'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti di persone gravemente non autosufficienti inclusi i malati di sla. nel testo del dl pubblicato Si fa presente che è stato in tal modo accolto l'emendamento contenuto nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle P.a. il 25 luglio 2012 che in sede di Conferenza Unificata aveva espresso una valutazione negativa sul dl .</p> <p><u>Emergenza Nord Africa</u></p> <p>Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza Nord Africa, viene autorizzata per il 2012 la spesa massima di 495 mln.</p>

ai paesi del Nord Africa, dichiarata con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011* e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011*, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011 è autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.⁽¹⁰⁶⁾

12-bis. Al comma 1 dell'*articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109*, e il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221*».⁽¹⁰⁸⁾

12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le

Per assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012.

Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previo parere della Conferenza Unificata si provvede annualmente alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il parere è stato reso nella riunione della Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012.

Isee

La disposizione integra l'art. 5 della legge 214/2011 e prevede l'abrogazione del Dlgs 31 marzo 1998, n. 109, e del DPCM 7 maggio 1999, n. 221 che disciplinavano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

Concorso straordinario nuovi sedi farmaceutiche

Viene disposta la realizzazione di una piattaforma tecnologica ed applicativa da parte del ministero della salute in collaborazione con le Regioni e le P.a. per lo svolgimento unitario dei concorsi straordinari, previsti dalla legge 27/2012 (Cresci Italia) nel limite di 400.000 euro a carico del bilancio del Ministero della Salute. L'emendamento introdotto è finalizzato a rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso

modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'[articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'[articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#). Alla predetta lettera d) dell'[articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali».

12-duodevices. All'[articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'[articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della [legge 8 novembre 1991, n. 362](#), che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo»;

b) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»;

c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i

straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche previsto dalla legge n. 27/2012.

vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma»;

d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di età non superiore ai 40 anni,» sono sopprese;

e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,». ⁽¹¹⁰⁾

12-undevices. Alla *legge 2 aprile 1968, n. 475*, dopo l'*articolo 1-bis* è inserito il seguente:

«Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite.». ⁽¹¹⁰⁾

(106) Comma così modificato dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(107) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(108) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(109) Comma inserito dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

(110) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135*.

L. 24 dicembre 2012, n. 228 ⁽¹⁾

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.

STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI POLITICHE SOCIALI

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche Sociali

TESTO	OSSERVAZIONI
<p>stralcio</p> <p>109. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel periodo 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione del presente comma da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>111. Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le</p>	<p>ACCERTAMENTO INVALIDITÀ</p> <p>E' prevista anche, per il periodo 2013-2015, nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, la realizzazione un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità.</p> <p>Le risorse derivanti dall'attuazione del suddetto piano straordinario di verifiche sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.</p> <p>INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL</p> <p>In attuazione dell'accordo quadro Stato-Regioni sulle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Inail agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici si prevede la riduzione del personale non dirigenziale</p>

<p>province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalità sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, può essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.</p>	<p>dell'istituto escluso il personale sanitario.</p>
<p>271. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2013.</p> <p>272. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2013.</p>	<p>FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI Stanziamento di 300 milioni per l'anno 2013 per il FNPS. Siglata l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013</p> <p>FONDO NON AUTOSUFFICIENZE Stanziamento di 275 milioni per l'anno 2013 per il FNA inclusi interventi per malati di SLA. Siglata l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013.</p>

FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI 2004-2013

Anno	Tabella C - Legge Finanziaria/stabilità	Fondo nazionale Politiche sociali	Quota Regioni e Province autonome	Intesa Conferenza Unificata
2004	€ 1.215.333.000	€ 1.884.346.940	€ 1.000.000.000	20/05/2004
2005	€ 1.193.767.000	€ 1.308.080.940	€ 518.000.000	14/07/2005
2006	€ 1.157.000.000	€ 1.624.922.940	€ 775.000.000	27/07/2006
2007	€ 1.635.141.000	€ 1.564.917.148	745.000.000* (+ 186.237.791 + 25.000.000 = 956.237.791)	10/05/2007
2008	€ 1.582.815.000	€ 1.464.233.696	656.451.148,80 (+ 14.346.265,00 = 670.797.413,80) - quota integrata con lettera del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21/01/2009	13/11/2008
2009	€ 1.311.555.000	€ 1.420.580.157	€ 518.226.539	29/10/2009
2010	€ 1.174.944.000	€ 435.257.959	€ 380.222.941	08/07/2010
2011	€ 913.719.000	218.084.045**	€ 178.500.000	05/05/2011
2012	€ 69.954.000	€ 43.722.702	€ 10.680.362	25/07/2012 MANCATA INTESA
2013	Art. 1 comma 271 Legge 228/12 (Legge di stabilità 2013)	€ 344.178.000	€ 300.000.000	24/01/2013

* **745.000.000 euro** (Quota prevista dall'intesa). A tale importo si devono aggiungere: 186.237.791 euro per effetto del disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 507, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007), avvenuto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e 25.000.000 euro di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, ad integrazione delle somme del suddetto Fondo per l'anno 2007. **Importo totale con integrazioni: 956.237.791 euro.**

**** 218.084.045:** la quota iniziale era pari a 273.874.000, poi il fondo ha subito dei tagli prima dalla Legge di stabilità 220/2010 per un importo pari a 161.383, poi dalle Leggi L.10/2011 – L.111/2011 per un importo pari a: 55.790.

FONDI POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna53	Colonna52	Colonna6
ANNO	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	FONDO POLITICHE GIOVANILI	FONDO PARI OPPORTUNITA'	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE	TOTALE RISORSE POLITICHE SOCIALI ALLE REGIONI
2008	€ 670.797.414	€ 197.000.000	€ -	€ 64.400.000	€ 299.000.000	€ 1.231.197.414
2009	€ 518.226.539	€ 200.000.000	€ -	€ 38.720.000	€ 399.000.000	€ 1.155.946.539
2010	€ 380.222.941	€ 100.000.000	€ 37.421.651	€ -	€ 380.000.000	€ 897.644.592
2011	€ 178.500.000	€ 25.000.000	€ -	€ -	€ 100.000.000	€ 303.500.000
2012	€ 10.680.362	€ 45.000.000	€ -	€ 15.000.000	€ -	€ 70.680.362
2013	€ 300.000.000				€ 275.000.000	€ 575.000.000